UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO
E DIRITTO CANONICO

Tesi di laurea

LA GIURIA PENALE IN ITALIA DALL'UNITÀ AL FASCISMO

Relatore: PROF.SSA CHIARA MARIA VALSECCHI

Laureanda: CLAUDIA PASSARELLA

ANNO ACCADEMICO 2010-2011

INDICE

PREMESSA ……..pag. 5

CAPITOLO PRIMO: LE ORIGINI DELLA GIURIA …..…..……pag. 7

1. I tribunali popolari ad Atene ……pag. 7
2. La partecipazione del popolo nell'amministrazione della giustizia nell'antica Roma …….....pag. 11
3. Lo scabinato e le Assise di Gerusalemme ……..pag. 16
4. La nascita della giuria in Inghilterra ……...pag. 22
5. La giuria inglese nel XIX secolo ……...pag. 26
6. L'introduzione della giuria in Francia …….pag. 34
7. La giuria penale in Francia nel XVIII e XIX secolo ……....pag. 41

CAPITOLO SECONDO: LA GIURIA PENALE IN PIEMONTE E IN ITALIA (1848-1900) ……...pag. 51

1. Introduzione dell'istituto in Piemonte: dal Regio Editto 26 marzo 1848 numero 695 sulla libertà di stampa al progetto Rattazzi ……..pag. 51
2. La giuria nei codici di procedura penale del 1859 e del 1865 …..pag. 56
3. Osservazioni sulla giuria dopo l'entrata in vigore del nuovo codice…….pag. 63
4. La nuova legge sul giurì: legge 8 giugno 1874 n. 1937 …….……pag. 71
5. Il dibattito e i nuovi progetti di riforma tra il 1880 e il 1900 ……pag. 87

CAPITOLO TERZO: I GIURATI IN CORTE D'ASSISE: ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ……pag. 99

1. La composizione delle Corti di Assise ……....pag. 99
2. Requisiti per essere giurato: il sistema delle categorie ……...pag. 107

3. Cause di incompatibilità, dispensa, esclusione e incapacità all'ufficio di giurato ……...pag. 113
4. Formazione delle liste dei giurati ……...…pag. 120
5. Composizione definitiva del giurì ……pag. 132
6. Costituzione del giurì composto e atti anteriori al dibattimento……...pag. 146
7. Le funzioni e i poteri del Presidente della Corte ……..…pag. 151
8. Il dibattimento nei giudizi in Corte d'Assise ……...pag. 154
9. Il sistema delle questioni: considerazioni generali ……pag. 158
10. La questione sul fatto principale ……pag. 168
11. Altri quesiti da proporsi ai giurati ……pag. 176
12. Procedura successiva alla proposizione delle questioni ……pag. 184
13. Atti finali: le attribuzioni della Corte ……pag. 191

CAPITOLO QUARTO: VERSO UN NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE. IL DIBATTITO E LE PROPOSTE DI RIFORMA ALL'INIZIO DEL XX SECOLO ……pag. 203

1. La giuria e gli errori giudiziari in Italia tra otto e novecento ….pag. 203
2. Il primo progetto per un nuovo codice di procedura penale presentato dal Ministro Finocchiaro Aprile nel 1905 ……..….pag. 214
3. Il secondo progetto del Ministro di grazia e giustizia (1911-1912)……pag. 227
4. La Corte d'Assise e i giurati nel nuovo codice di procedura penale (1913) ……..pag. 236

CAPITOLO QUINTO: LA RIFORMA DELLE CORTI D'ASSISE IN EPOCA FASCISTA **……**pag. 251

1. I lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale …...pag. 251
2. Abolizione della giuria o semplice riforma? ……pag. 258

3. La nuova Corte d'Assise ……..pag. 265
4. Assessori e magistrati: una difficile convivenza. Il problema delle sentenze suicide ……pag. 276
5. Il caso Mulas e altre sentenze … "omicide" …….pag. 281

CAPITOLO SESTO: IL RIORDINO DELLE CORTI D'ASSISE NEI PRIMI ANNI DEL DOPOGUERRA. UN DIBATTITO MAI SOPITO……..pag. 289

1. Un tentativo di ripristino della giuria: il decreto legislativo 560/1946 ……..pag. 289
2. Il dibattito in Assemblea Costituente: l'ambigua formulazione dei precetti costituzionali ……..pag. 293
3. Verso un nuovo ordinamento delle Corti d'Assise …….pag. 296

CONCLUSIONI ……...pag. 301

BIBLIOGRAFIA ……...pag. 315

RINGRAZIAMENTI ……..pag. 333

PREMESSA

L'oggetto della mia disamina è l'istituzione della giuria nel processo penale in Italia tra otto e novecento, dall'introduzione dell'istituto nel Regno sabaudo nel 1848 sino alla sua abolizione in epoca fascista.

Il processo per giurati venne accolto con entusiasmo nella Francia di fine settecento, come fondamentale guarentigia di libertà.

Quando in Piemonte, dopo l'entrata in vigore dello Statuto albertino, venne decisa l'introduzione di quest'istituzione, si guardò proprio al modello francese d'oltralpe, nonostante le sue contraddizioni e le numerose riforme.

La giuria, prevista inizialmente soltanto per i reati di stampa, venne estesa poi ai delitti comuni e nei primi anni sessanta del XIX secolo venne introdotta in tutte le province che man mano venivano annesse.

La disciplina dell'istituto contenuta nei codici di procedura penale del 1859 e del 1865 presentava tuttavia evidenti difetti e notevoli svantaggi che i giuristi dell'epoca non mancarono di sottolineare. Allo scopo di delineare un sistema che riducesse al massimo i danni ed esaltasse i pregi di un istituto entrato ormai a far parte della tradizione italiana, nel 1874 venne realizzata un'imponente riforma che introdusse molteplici modifiche sia nell'ordinamento della giuria sia nel suo concreto funzionamento.

Nonostante i passi in avanti compiuti per emendare agli errori del passato, altre voci si levarono contro un istituto inaccettabile che possibilmente doveva essere senza indugio abolito.

Il codice del 1913 però, ricordando gli innumerevoli aspetti positivi dell'istituzione, ancora considerata essenziale in quegli anni, mantenne il giurì nei processi penali ed introdusse poche, anche se precise, innovazioni.

Tuttavia la voce degli oppositori, essendo nel frattempo mutato il contesto socio – politico, si fece sentire sempre più forte e chiara: la giuria era ormai al

tramonto. Anche se autorevoli giuristi avevano definito l'istituzione inequivocabilmente giuridica, inesorabilmente il suo destino era legato al carattere politico del Paese, per cui non poteva sopravvivere negli anni del fascismo, poiché il regime fascista, autoritario e repressivo, mal tollerava il principio della sovranità popolare.

Fu così che il sistema della giuria venne definitivamente soppresso nel 1931 e sostituito dal sistema dello scabinato o, per meglio dire, dell'assessorato.

Nel mio elaborato, oltre all'analisi delle disposizioni di legge relative alla giuria promulgate in più di ottant'anni, approfondisco il dibattito dottrinario intervenuto tra i processualisti e i penalisti nell'ultima metà dell'ottocento e nei primi decenni del secolo scorso e alcuni casi concreti che si verificarono e che testimoniano le inadeguatezze del sistema e la difficile convivenza tra l'elemento laico e l'elemento professionale in Corte d'Assise.

Identifico, in seguito ad un'attenta ricerca bibliografica, i pregi e i difetti che ciclicamente i giuristi addussero a sostegno delle proprie idee e proposte.

Analizzando le fonti infatti si possono individuare delle omologie tra le discussioni che animarono gli opposti schieramenti negli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia e il dibattito che coinvolse numerosi autori negli anni venti del Novecento.

La storia della partecipazione del popolo nell'amministrazione della giustizia italiana è ricca di disposizioni legislative e di progetti di legge, di discussioni animose e di vivaci dibattiti, di un'elaborazione giurisprudenziale in continua evoluzione e di casi concreti eclatanti.

Ripercorrendo questa storia e le vicende del passato, è possibile capire in che modo i singoli cittadini siano stati effettivamente chiamati a giudicare il proprio simile, assumendo, anche se soltanto per un brevissimo periodo di tempo, un incarico tanto serio e gravoso.

CAPITOLO PRIMO : LE ORIGINI DELLA GIURIA

1. I tribunali popolari ad Atene

E' assai controversa l'origine storica dell'istituzione della giuria.

Scarne sono le notizie concernenti l'ordinamento dei popoli antichissimi, maggiori notizie si hanno a proposito della legislazione ateniese e di quelle successive.

Ad Atene la giustizia veniva amministrata in molteplici tribunali (*dikasteria*)[1]: accanto all'Assemblea, il tribunale popolare era il più importante organo democratico[2]. Il più antico tribunale ateniese, l'Eliea (*Heliaia*), fu istituito da Solone nel VI sec. a.C[3]. Una caratteristica del processo ateniese era senza dubbio l'assenza di figure professionali durante l'intero svolgimento del processo: infatti i magistrati erano sorteggiati all'inizio dell'anno, il giudizio era emesso da giurati (*dikastai*), mancava un accusatore pubblico, essendo il sistema accusatorio; infine non era ammesso il patrocinio legale[4].

---

[1]I processi per omicidio per esempio venivano celebrati in diversi tribunali a seconda delle caratteristiche del delitto: nell'Areopago venivano discussi i casi di omicidio volontario e tentato omicidio con premeditazione, al Palladio spettavano le cause di omicidio involontario, al Delfinio i processi per omicidio legittimo, al Freatto spettavano le cause relative a chi era stato mandato in esilio per omicidio ed ora era nuovamente accusato di omicidio (o tentato omicidio); infine al Pritaneo venivano "giudicati" gli oggetti e gli animali considerati colpevoli di aver causato la morte di un uomo. CINZIA BEARZOT, *La giustizia nella Grecia antica*, Roma: Carocci, 2008, pp. 69-70.

[2]NADIA ANDRIOLO, *La democrazia rinnovata. Atene agli inizi del IV sec. a.C.*, Padova: S.A.R.G.O.N., 2006, pp. 15-32; EMANUELE STOLFI, *Introduzione allo studio di diritti greci*, Torino: G. Giappichelli, 2006, pp. 43-54; MORGENS HERMAN HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV sec. a.C.*, Milano: LED, 2003, pp. 266-300; BEARZOT, *La giustizia nella Grecia antica*, pp. 59-76.

[3]STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, p. 44.

[4]La legge vietava di pagare un cittadino affinché comparisse in tribunale come avvocato; era invece ammessa la professione del logografo, ovvero colui che scriveva le orazioni che poi sarebbero state lette in tribunale e che assisteva il cittadino nella preparazione del processo. La figura del logografo non deve essere confusa con quella dei synegoroi, ovvero l'attore e il convenuto potevano condividere con un amico o con un parente il tempo loro assegnato per parlare. HANSEN, *La democrazia ateniese*, pp. 287-288.

Potevano essere giurati i cittadini che avevano compiuto 30 anni di età, eccettuati coloro che erano in debito con lo stato e coloro che erano privi dei diritti civili[5].

Chi era in possesso di siffatti requisiti e voleva divenire giurato doveva inscriversi nelle apposite liste, dalle quali, all'inizio di ogni anno, venivano sorteggiati 6.000 nomi.

Questi 6.000 eleggibili a questo punto dovevano prestare il cosiddetto giuramento eliastico, ovvero si impegnavano a risolvere le controversie innanzitutto in conformità alla legge e, in mancanza di una norma di legge, in conformità all'opinione più giusta (*gnome dikaiotate*)[6].

I sorteggiati, dopo aver prestato il giuramento, si presentavano all'alba del giorno del processo per un ulteriore sorteggio, mediante il quale venivano individuati i nomi dei cittadini che avrebbero prestato il servizio di giurato nei processi celebrati nell'arco della stessa giornata. Al termine di questa selezione, ne seguiva un'altra per distribuire i giurati nei vari tribunali e queste complicate procedure terminavano con il sorteggio dei magistrati.

Da questa breve descrizione emerge chiaramente l'importanza del sorteggio, meccanismo che da un lato consentiva di individuare i giudici secondo una procedura davvero democratica e dall'altro lato arginava fenomeni di corruzione[7].

---

[5]Le donne assolutamente non potevano entrare in tribunale. HANSEN, *La democrazia ateniese*, p. 298.

[6]Hansen ricostruisce a grandi linee il contenuto del giuramento: "Darò il mio voto in conformità alle leggi e ai decreti approvati dall'Assemblea e dal Consiglio; ma, se non c'è nessuna legge, in conformità a ciò che ritengo più giusto, senza favoritismi o ostilità. Voterò solo sulle questioni sollevate nell'accusa e ascolterò senza parzialità ugualmente accusatori e difensori". *Ibid.*, p. 271.

[7]Nel 378-377 a.C., proprio per ostacolare i tentavi di corruzione, venne riformato il meccanismo del sorteggio: prima venivano estratti a sorte i nomi di coloro che avrebbero prestato servizio di giurati in quella giornata, poi veniva effettuato un nuovo sorteggio per assegnare i giurati ai diversi tribunali. *Ibid.*, p. 272.

La retribuzione che ciascun giurato otteneva per aver prestato servizio per un'intera giornata corrispondeva a tre oboli: si trattava di una somma di denaro non certo sostanziosa, ma sufficiente a garantire il sostentamento di una famiglia di media dimensione. Non essendo elevata la retribuzione ricevuta, chi aveva un lavoro meglio retribuito non era affatto incentivato ad iscriversi nelle liste dei giurati, che conseguentemente erano formate per lo più da poveri, vecchi e disabili[8].

All'inizio di ogni causa l'accusatore o attore convocava il proprio avversario a comparire nel giorno fissato dinanzi al magistrato: in quel giorno l'accusatore presentava la sua accusa scritta e l'imputato a sua volta depositava la propria replica. Se il magistrato accoglieva l'accusa e l'imputato non sollevava alcuna eccezione formale, la causa seguiva il suo corso, ovvero veniva introdotta in tribunale[9]. Prima della celebrazione del dibattimento, avevano luogo le selezioni dei giudici per la formazione della giuria popolare[10].

L'udienza si apriva con la lettura dell'atto di accusa e della replica scritta dell'imputato (o convenuto), successivamente le parti pronunciavano le loro orazioni entro un termine fissato dalla legge e regolato da un orologio ad acqua (*klepsydra*).

Nel corso del dibattimento venivano esposte le prove che potevano essere argomentative o non argomentative (quest'ultime erano le leggi, le

[8]Aristofane infatti nella sua opera "Le Vespe" descriveva i giurati come uno "sciame di cittadini anziani" e poveri. ANDRIOLO, *La democrazia rinnovata*, p. 23.

[9]In realtà tra la prima riunione e il dibattimento si svolgeva l'udienza preliminare (anakrisis). HANSEN, *La democrazia ateniese*, p. 291.

[10]Il numero dei giurati non era sempre lo stesso e dipendeva dal tipo di processo: per le cause private il numero variava in base al valore della causa, mentre per le accuse pubbliche di regola erano necessari 501 giurati. Era l'Eliea tuttavia ad avere il maggior numero di giurati. *Ibid*., p. 277; ANDRIOLO, *La democrazia rinnovata*, p. 27.

testimonianze, i documenti scritti, l'interrogatorio sotto tortura e il giuramento)[11].

Al termine del dibattimento i giurati dovevano votare; non era ammessa alcuna discussione e il voto era segreto. Prima dell'inizio della causa a ciascun giurato venivano consegnati due dischetti di bronzo, uno pieno e l'altro forato, che il giurato doveva utilizzare al momento della votazione[12].

Per esprimere un voto favorevole all'accusato i *dikastai* dovevano inserire in un'urna di bronzo il dischetto pieno; se invece il giurato intendeva votare a favore dell'attore (o accusatore) in quell'urna doveva inserire il dischetto forato (il dischetto residuo doveva invece essere inserito in un'urna di legno).

La decisione veniva determinata dalla maggioranza dei voti e, in caso di condanna, doveva essere determinata la pena da infliggere all'imputato: i giurati non potevano proporre loro la pena da irrogare, ma necessariamente dovevano optare per una delle due pene proposte dalle parti in causa[13].

Da questa breve descrizione del processo ateniese emerge chiaramente l'importanza del ruolo svolto dalle giurie popolari nella Grecia antica[14], ovvero da giudici assolutamente privi di cognizioni tecniche, chiamati a

---

[11]BEARZOT, *La giustizia nella Grecia antica*, p. 67.

[12]HANSEN, *La democrazia ateniese*, p. 299

[13]Emanuele Stolfi ricorda a tal proposito il processo contro Socrate: il filosofo fu considerato colpevole con 280 voti contro 220, ma venne pronunciata la sua condanna a morte con una maggioranza di ben 360 voti. I giurati infatti necessariamente dovevano scegliere tra le pene proposte dalle parti in causa e non potevano proporre loro la pena che ritenevano più idonea; quindi scelsero la pena proposta dall'accusatore Meleto, considerando derisoria la pena proposta da Socrate, ovvero la condanna ad essere nutrito a vita nel Pritaneo. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, p. 47.

[14]Secondo Pietro Vico nel tribunale popolare ateniese non era affatto possibile individuare l'origine del giurì, perché il giurì era composto di un numero determinato di cittadini che temporaneamente rivestivano il ruolo di giudici del fatto e nell'Eliea queste caratteristiche non erano riscontrabili. A suo avviso i germi dell'istituto potevano sicuramente essere individuati a Roma al tempo della Repubblica. PIETRO VICO, v. *Giurati*, in *Il Digesto italiano*, vol. XXV, Torino, Unione tipografico editrice torinese, 1900-1904, p. 563.

risolvere le controversie tanto in caso di accuse private quanto nell'ipotesi di accuse pubbliche[15].

2. La partecipazione del popolo nell'amministrazione della giustizia nell'antica Roma

A Roma, all'epoca della monarchia, la potestà punitiva veniva esercitata dal re, ma recentemente è emerso il coinvolgimento del popolo anche in età monarchica[16].

Infatti, se l'istituto della *provocatio ad popolum* risulta sicuramente essere stato introdotto al tempo della repubblica, questo non significa che il popolo in età monarchica fosse categoricamente escluso dall'amministrazione della giustizia.

In un primo momento molto probabilmente il popolo non interveniva in modo attivo, ma si limitava ad assistere al giudizio e alla decisione pronunciata dal re.

Successivamente però, comunque prima del passaggio dalla monarchia alla repubblica, il popolo iniziò a svolgere un ruolo attivo nell'esercizio della giurisdizione criminale.

In età repubblicana il potere di coercizione venne attribuito ai consoli e, per tutelarsi contro i soprusi e le prevaricazioni dei magistrati, il patriziato introdusse l'istituto della *provocatio ad popolum*: il cittadino di fronte

[15]Ad Atene il sistema era accusatorio: le accuse venivano mosse dai privati e non vi era un pubblico accusatore. Le accuse dei privati possono essere distinte in due categorie: accuse private (*dikai*) e accuse pubbliche (*graphai*): mentre l'azione privata poteva essere tentata solo dalla parte lesa, l'accusa pubblica poteva essere esperita da qualunque cittadino. HANSEN, *La democrazia ateniese*, pp. 284-285.

[16]BERNARDO SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano: Giuffré, 1998², pp. 21-28; BERNARDO SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova: CEDAM, 2009, pp. 15-18.

all'esercizio della *coercitio* da parte del magistrato poteva chiedere l'instaurazione di un processo dinanzi ai *comitia*[17].

Questo rimedio venne introdotto dalla *lex Valeria de provocatione* nel 509 a.C., la cui autenticità è stata da alcuni studiosi messa in discussione[18]. Nel 449 a.C. venne promulgata invece la *lex Valeria Horatia* che vietava la creazione futura di magistrature immuni dallo *ius provocationis*[19]; infine nel 300 a.C. venne approvata una terza *lex Valeria* che dichiarava "*improbe factum*" l'atto del magistrato che avesse agito nonostante l'avvenuta *provocatio*.

La *provocatio* non deve essere concepita come un appello al popolo in senso tecnico, ovvero come un rimedio introduttivo di un giudizio di secondo grado; la *provocatio* infatti veniva invocata di fronte ad un atto coercitivo del magistrato che non può essere qualificato come un atto di giurisdizione, bensì come un atto amministrativo e conseguentemente essa comportava l'instaurazione di un processo in primo ed unico grado[20].

Originariamente i processi così instaurati si svolgevano dinanzi ai *comitia curiata*, ma le XII Tavole sancirono la competenza dei *comitia centuriata* (assemblea delle centurie)[21].

La prima fase del processo consisteva nella cosiddetta *anquisitio:* l'attività istruttoria si svolgeva nel corso di tre riunioni (*contiones*), durante le quali

---

[17]Se in linea teorica questo rimedio era esperibile anche dai plebei, di fatto in un primo momento spesso questo istituto veniva dagli stessi invocato vanamente e non mancano esempi di plebei condannati a morte senza regolare processo, nonostante l'interposta provocatio. BERNARDO, *Altri studi di diritto penale romano*, p. 26.

[18]Si veda il saggio "In tema di provocatio ad populum" di Luigi Garofalo, nel quale l'autore esamina le tesi sviluppate da Luigi Amirante sulla suddetta questione. Amirante e lo stesso Garofalo escludono che lo ius provocationis abbia avuto origine in età monarchica, ma, mentre poi Amirante nega la storicità della lex Valeria de provocatione del 509 a.C., Garofalo critica questa teoria, poiché dalle fonti emergono elementi che rendono credibile questa legge. LUIGI GAROFALO, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova: CEDAM, 1997[3], pp. 43-70.

[19]Anche la storicità di questa legge è stata messa in discussione. BERNARDO, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, pp. 32-36.

[20]*Ibid.*, p. 39

[21]*Ibid.*, pp. 40-46.

venivano sentiti i testimoni e ascoltate le argomentazioni addotte dalle parti. La decisione veniva pronunciata in una quarta *contio* (tra la terza riunione e l'ultima *contio* doveva necessariamente trascorrere un intervallo di tempo pari almeno a 24 giorni), in cui il popolo procedeva alla votazione[22].

Il processo comiziale però manifestava evidenti difetti: spesso i giudici dovevano possedere specifiche cognizioni tecniche che certamente non tutto il popolo aveva, la procedura risultava lenta e forti erano le influenze alle quali il popolo era soggetto. Proprio per far fronte a tale situazione, il senato affidò ai consoli, all'incirca all'inizio del II sec., la cognizione di determinati delitti particolarmente gravi: è l'avvento delle *quaestiones extra ordinem*.

Ben presto queste corti divennero regolari e permanenti e si sviluppò il sistema delle *quaestiones perpetuae*.

Silla realizzò un'importante riforma di tali *quaestiones*[23], attribuendo a ciascuna corte la cognizione di un reato (o di un gruppo di reati rientranti nell'ambito di uno stesso titolo). La legge istitutiva della *quaestio* prevedeva la fattispecie criminosa e disciplinava la procedura che doveva essere seguita di fronte ad una giuria[24].

La giuria veniva formata prima della celebrazione del dibattimento con il sistema della *sortitio*[25]: il nome dei giudici veniva inserito in un'urna, dalla quale successivamente venivano estratti più nomi di quelli necessari a

---

[22]FRANCESCO AMARELLI *et. al*, *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino: Giappichelli, 2005, pp. 267-268.

[23]BERNARDO, *Altri studi di diritto penale romano*, pp. 51-61.

[24]Nonostante le corrispondenze intercorrenti tra l'odierno istituto dei giurati e il collegio giudicante nelle *quaestiones perpetuae*, secondo Giuseppe Pisanelli non sarebbe corretto ritenere che l'origine storica del giurì risieda in Roma. I giurati romani erano infatti gli "ultimi rappresentanti della cadente potestà del popolo e chiudevano il primo ciclo della sovranità popolare". Soltanto in Inghilterra le originarie forme di giudizio si mantennero senza soluzione di continuità e proprio all'ordinamento inglese guardarono i legislatori francesi quando vollero introdurre questo istituto in Francia. GIUSEPPE PISANELLI, Dell'istituzione de giurati, Napoli, Stabilimento tipografico Ghio, 1868[2].

[25]BERNARDO, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, pp. 170-171.

formare il collegio giudicante. A questo punto le parti potevano esercitare il diritto di ricusa[26], ovvero escludere i nomi dei giurati non graditi, sino ad ottenere il numero di giudici necessari a formare la giuria[27].

Il dibattimento iniziava con le orazioni delle parti, alle quali seguiva l'audizione dei testimoni che venivano interrogati prima dalla parte che aveva chiesto la loro escussione e poi dalla controparte. Concluso il dibattimento, i giurati dovevano pronunciare il loro verdetto: a ciascun giurato era consegnata una scheda dove erano indicate la lettera A (*absolvo*) e la lettera C (*condemno)*; il giurato, dopo aver espresso il proprio convincimento, inseriva la scheda in un'urna. In caso di parità di voti prevaleva il voto favorevole all'accusato. La decisione veniva pronunciata dal magistrato e la pena era fissata dalla legge, dunque non poteva essere modulata a seconda delle caratteristiche e delle circostanze del caso concreto[28].

Il sistema delle *quaestiones* non era applicabile in provincia, dove la potestà punitiva era esercitata dai governatori. Occorre però operare una distinzione: se il colpevole era un cittadino romano, il governatore non poteva esercitare la giurisdizione criminale e doveva inviare l'accusato a Roma dove sarebbe stato giudicato[29]; se al contrario il colpevole non aveva la cittadinanza

---

[26]La ricusa nella legislazione romana veniva posta in essere pubblicamente e le parti erano libere di non addurre motivi. Casorati e Borsani ricordavano infatti che la cosiddetta ricusa perentoria, cioè la libertà delle parti di ricusare senza addurre alcuna motivazione, non era un'invenzione moderna. LUIGI CASORATI, GIUSEPPE BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II Le corti di assise,* Milano: L. di Giacomo Pirola, 1883, pp. 184-185.

[27]In realtà, sembra esistessero due modi per la formazione del collegio giudicante: l'*editio* e la *sortitio*. Secondo il primo metodo i giudici venivano designati da una parte, ma all'altra parte era attribuita la facoltà di ricusa; la *sortitio* invece assegnava alla sorte la designazione dei giurati, ma attribuiva ad entrambe le parti la facoltà di ricusa. VICO, v. *Giurati*, in *Il Digesto italiano*, p.567

[28]BERNARDO, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, p. 177.

[29]La seconda legge Porcia proposta dal tribuno della plebe P. Porcio Leca aveva infatti esteso lo ius provocationis ai cittadini romani residenti fuori Roma. *Ibid.*, p. 72.

romana, il governatore poteva decidere di persona (eventualmente poteva istituire una giuria, ma senza alcun obbligo)[30].

Il processo criminale venne riformato da Augusto con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C., con la quale vennero eliminate le difformità esistenti tra le discipline di ciascun tribunale[31].

Nel principato il sistema delle *quaestiones perpetuae* non scomparve immediatamente, ma gradualmente si affermò una nuova forma di giustizia criminale: la *cognitio extra ordinem*.

Anche il sistema delle *quaestiones* infatti, come in passato il processo comiziale, presentava rilevanti difetti[32]: innanzitutto non era possibile reprimere i fatti non ricompresi nelle previsioni legislative; non poteva essere graduata la pena, essendo rigidamente fissata dalla legge; infine, se un cittadino aveva commesso più crimini, veniva giudicato da diversi collegi, non potendo essere celebrato un unico processo dinanzi alla medesima corte (a meno che i crimini commessi non rientrassero tutti nella previsione della stessa legge).

Il nuovo sistema di giustizia criminale era decisamente diverso dal precedente, in particolare scomparve l'istituto della giuria popolare, essendo la potestà punitiva ormai esercitata unicamente da rappresentanti del principe[33].

I funzionari del nuovo sistema potevano inoltre commisurare la sanzione in base alla gravità del reato e alla colpevolezza dell'accusato. Come si è visto, niente di tutto questo era invece possibile per i giurati, poiché, in caso di

---

[30]BERNARDO, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, pp. 186-188.

[31]AMARELLI, *Storia del diritto romano*, p. 275.

[32]BERNARDO, *Altri studi di diritto penale romano*, p. 68.

[33]La situazione cambiò anche nelle province: l'imperatore all'inizio dell'età del principato era solito conferire ai governatori delle province lo ius gladii nei confronti dei soldati cittadini romani, impedendo in tal modo agli stessi di opporre la provocatio. Successivamente lo ius gladii venne attribuito ai governatori anche al di fuori dell'ambito militare. *Ibid.*, p. 82.

condanna, secondo il precedente sistema, veniva irrogata la pena stabilita dalla legge.

In età tardoantica i tribunali dei funzionari imperiali costituivano ormai il sistema ordinario di giurisdizione criminale: la potestà punitiva veniva esercitata in primo grado dai governatori di provincia e a Roma dal *praefectus urbi*, l'appello doveva essere rivolto o al vicario della diocesi o al prefetto del pretorio; avverso la sentenza del vicario della diocesi infine era proponibile un nuovo appello al tribunale imperiale (mentre non era ammesso appello al tribunale imperiale avverso una sentenza del prefetto del pretorio ed in tal caso il condannato poteva solamente rivolgere al sovrano una *supplicatio*)[34].

La pubblicità dei dibattimenti venne abbandonata in nome della segretezza[35], la funzione giudiziaria venne decisamente burocratizzata, tutto quello che veniva detto in udienza veniva trascritto a scapito dell'oralità[36], i giudici persero la possibilità di graduare la pena in base alle caratteristiche del singolo caso, essendo le pene ora fissate dalla legge imperiale in modo rigido[37].

La repressione criminale era quindi interamente rimessa nelle mani degli organi dello stato: tramontava così definitivamente l'era della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia.

3. Lo scabinato e le Assise di Gerusalemme

Presso i popoli germanici il potere giudiziario era nelle mani del popolo che lo esercitava direttamente riunito in assemblea.

[34] AMARELLI, *Storia del diritto romano*, p. 283.
[35] BERNARDO, *Altri studi di diritto penale romano*, p. 103.
[36] *Ibid.*, p. 104.
[37] *Ibid.*, p. 105.

Presso i Franchi[38] in particolare originariamente non esistevano veri e propri organi giudiziari: era il popolo raccolto in assemblea ad amministrare la giustizia. L'unico magistrato, peraltro un magistrato popolare, era il tungino: il tungino convocava il mallo e lo presiedeva, ma non prendeva parte alla formazione della sentenza che era riservata ai rachinburgi[39].

Con l'andare del tempo andò diminuendo l'interesse degli uomini liberi di intervenire ai placiti: i liberi persero il senso dei loro diritti e dei loro doveri e cercarono ad ogni costo di sottrarsi all'obbligo di partecipare alle assemblee. Carlo magno, salito al potere, non poté che prendere atto di questa situazione e, per risolvere tale problema, introdusse l'istituto degli scabini[40]: gli scabini erano obbligati ad intervenire ai placiti minori, mentre per i liberi restava unicamente l'obbligo di intervenire ai placiti maggiori, istituiti da Carlo Magno stesso[41].

Numerose erano le differenze tra placiti maggiori e placiti minori. Ai placiti maggiori dovevano intervenire obbligatoriamente tutti i liberi della

---

[38]FEDERICO CICCAGLIONE, v. *Scabinato*, in *Il digesto italiano*, volume XXXIX , Torino; Unione tipografico editrice torinese ; 1891, pp. 717 - 789

[39]Varie sono le opinioni intorno alla natura dei rachinburgi: secondo Savigny i rachinburgi erano tutti gli uomini liberi che avevano diritto di intervenire nelle assemblee, secondo Hermann invece si tratterebbe di ufficiali dello stato. *Ibid.*, p.740.

[40]FABRIZIO CIAPPARONI, *v. Scabinato e scabini*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. XVI, Torino: UTET, 1957, p. 667.

[41]Nel XIX secolo in realtà vari studiosi elaborarono diverse teorie relativamente alla nascita del tribunale degli scabini. Secondo l'Hermann la nascita di questo tribunale sarebbe dovuta ad altre cause: la lotta tra la responsabilità del magistrato e la responsabilità degli assessori per la formazione della sentenza e l'influenza del diritto romano. Una terza teoria è stata formulata da Beauchet, secondo il quale, già prima della cosiddetta riforma di Carlo Magno, il numero dei rachinburgi era determinato, ma questi non erano permanenti; Carlo Magno quindi, secondo questa opinione, avrebbe semplicemente trasformato i rachinburgi in ufficiali giudiziari permanenti. Di diverso avviso l'Avvocato Ciccaglione: con l'andare del tempo il numero di coloro che interveniva nelle assemblee giudiziarie diveniva sempre minore ed allora si rese necessario eleggere alcuni assessori, obbligati a tenere i placiti particolari. Poiché la scelta finì per ricadere sempre sulle stesse persone, gli assessori divennero permanenti. Il popolo cominciò a nominare questi assessori scabini e Carlo Magno non fece altro che disciplinare un istituto già emerso. CICCAGLIONE, v. *Scabinato*, pp. 757-759.

circoscrizione, il numero dei placiti maggiori era determinato dalla legge, essi erano sempre presieduti dai conti, si tenevano sempre in un luogo determinato e di regola duravano tre giorni. Ai placiti minori invece dovevano obbligatoriamente intervenire solo gli scabini, potevano riunirsi tutte le volte che pareva necessario, potevano essere presieduti anche da ufficiali minori, potevano tenersi in qualunque luogo della circoscrizione e duravano di regola meno di tre giorni. Infine, nei placiti maggiori venivano discussi anche affari non giudiziari, mentre questo non era possibile nei placiti minori.

Il termine scabino deriva dall'antico *scafan* (*schaffen*) che significa dare, procurare, quindi lo scabino è colui che trova il diritto per poi formulare la sentenza[42].

Potevano essere eletti all'ufficio di scabino tutti gli uomini liberi che godevano dei diritti di cittadini, dovevano però essere uomini capaci di adempiere le funzioni di scabino e timorati di Dio. Determinate categorie di persone non potevano assumere questo incarico: gli incapaci, i corrotti, gli infami, le persone vili, le persone condannate a morte e secondo taluni scrittori anche i proletari.

Le fonti indicano in sette il numero minimo di scabini, ma in alcuni placiti questo numero non è stato raggiunto, in altri viceversa è stato superato.

Se l'attore e il convenuto erano di nazionalità diversa, gli scabini dovevano appartenere parte alla nazionalità dell'attore e parte alla nazionalità del convenuto.

Il giudizio era presieduto dal magistrato; gli scabini esaminavano le prove, ascoltavano i testimoni e formulavano la sentenza[43].

---

[42]CIAPPARONI, v. *Scabinato e scabini,* p. 667.

[43]*Ibid.*, p. 669.

Agli scabini erano attribuite anche funzioni stragiudiziali: essi dovevano intervenire al compimento di certi atti, per esempio le adozioni; dovevano assistere alla redazione di taluni contratti, in particolare alla redazione delle donazioni mortis causa; dovevano sottoscrivere le nuove leggi; potevano essere chiamati a deporre su fatti avvenuti nella loro circoscrizione[44].

Affinché anche nei luoghi più lontani si sentisse forte e chiara l'autorità regia, il re decise di inviare suoi funzionari, i *missi dominici*, ad ispezionare determinati territori. Tra i compiti loro attribuiti, c'era anche quello di controllare la regolarità della nomina degli scabini; riscontrata eventualmente la irregolarità di detta nomina, i *missi regis* provvedevano loro stessi a scegliere gli scabini[45].

Lo scabinato che si affermò in epoca medievale al tempo di Carlo Magno è lo scabinato antico; il cosiddetto scabinato moderno invece si affermò soprattutto in Germania dopo il 1848[46].

I diversi stati esistenti prima dell'unificazione avevano introdotto l'istituto, notevoli però erano le differenze di disciplina nei diversi luoghi. Mentre in alcune province gli scabini giudicavano assieme al magistrato tutte le questioni, in altre province gli scabini intervenivano solo nelle questioni principali, in altre ancora conoscevano solamente il fatto. Diversi inoltre erano i requisiti richiesti per l'ufficio di scabino: da uno stato all'altro variava la misura di censo richiesta e solo in alcuni stati il censo non era un requisito necessario.

Dopo la nascita dell'impero germanico fu necessario superare queste numerose differenze e delineare una disciplina unitaria. La legge del 25 gennaio 1877 istituì un tribunale degli scabini, composto di un giudice togato

---

[44]CIAPPARONI, v. *Scabinato e scabini,* p. 669.
[45]*Ibid.,* p. 669.
[46]CICCAGLIONE, v. *Scabinato,* pp. 784-789.

e di due scabini. I requisiti richiesti per essere scabino erano la nazionalità tedesca, aver compiuto trent'anni al momento della formazione della lista, la capacità fisica e intellettuale. Per ciascun tribunale si formavano due liste, una generale e l'altra annuale; dalla lista annuale si estraevano a sorte in pubblica udienza gli scabini. Gli scabini, insieme al presidente, conoscevano sia le questioni di fatto sia le questioni di diritto[47].

Lo scabinato moderno si distingue dallo scabinato definito antico proprio sotto questo aspetto: all'epoca di Carlo Magno la sentenza veniva formulata unicamente dagli scabini, senza alcun coinvolgimento del magistrato; nel XIX secolo invece scabini e magistrato giudicavano insieme sia del reato che della pena[48].

Nelle diverse epoche e nei diversi ordinamenti comunque sono riscontrabili varie tipologie di scabinato: accanto allo scabinato nel quale l'elemento laico e l'elemento professionale giudicavano assieme del fatto e del diritto, vi erano infatti altre forme di tale istituto[49].

Per esempio nel cosiddetto scabinato attenuto i giudici laici giudicavano il fatto e solo la determinazione della pena veniva decisa dai giudici togati e dai giurati assieme; in Russia era stato adottato lo scabinato bisessuale, ovvero, accanto al giudice, vi erano due scabini, un uomo e una donna. Nel cantone di Ginevra, il Presidente assisteva alla deliberazione dei giurati

---

[47]Il codice di procedura penale prevede però tre eccezioni: 1) col consenso del PM il giudice può giudicare da solo se il colpevole, arrestato immediatamente, ha confessato 2) per le contravvenzioni e per i delitti puniti con tre mesi di prigionia al massimo, il PM può chiedere al giudice di emettere ordinanza di condanna. Se il giudice è d'accordo pronuncia ordinanza, altrimenti rinvia la causa all'udienza del tribunale. 3) il codice di procedura penale consente agli stati di sottrarre con legge speciale al tribunale degli scabini le violazioni alle leggi forestali e di polizia campestre. CICCAGLIONE, v. *Scabinato,* pp. 787-788.

[48]La netta contrapposizione tra scabinato antico e moderno viene evidenziata da Fabrizio Ciapparoni, il quale afferma: "Nonostante la sopravvivenza del termine, il nuovo scabinato è la contrapposizione di quello tipico". CIAPPARONI, v. *Scabinato e scabini,* p. 670

[49]STEFANO RICCIO, V. *Corte di Assise*, in *Novissimo Digesto Italiano;* Torino; Unione tipografico editrice torinese, 1957, pp. 915 – 928.

chiamati ad applicare la pena insieme alla corte composta di tre magistrati, due dei quali erano giudici laici specializzati (scabinato svizzero); infine una collaborazione tra giudici e scabini è stata posta in essere anche nell'assessorato coloniale francese.

Anche lo scabinato, come la giuria, ha avuto sostenitori e avversari.

Gli avversari ritenevano la giustizia popolare una chimera, in particolare consideravano inidoneo lo scabino a giudicare le questioni di diritto. I sostenitori al contrario definivano lo scabino come "l'anello tra il magistrato e il popolo"[50].

Analoghe discussioni sono avvenute in Italia: vi sono sempre stati coloro che credevano fondamentale la partecipazione del popolo nell'amministrazione della giustizia e coloro i quali, invece, avrebbero voluto l'esercizio della funzione giudiziaria esclusivamente nelle mani di giudici togati.

Nello studio dell'origine e dello sviluppo dell'odierno giurì, occorre rammentare le Assise di Gerusalemme[51].

A Gerusalemme nel Medioevo operavano la Corte Alta e la Corte Bassa, presiedute dal Visconte o dal Balio e composte da dodici giudici denominati giurati. I giurati conoscevano del fatto, il Presidente applicava la legge: "ei poi chel Balio haverà sentato nel suo seggio in la Corte, deve amicabilmente et con bona ciera udire che richiede o di che si dole l'actore et che risponde il reo: deve poi commandar a li giurati che faciano giudicio de la dimanda et riposta, et quando il giudicio sarà fatto, el Balio deve far iustitia a colui di cui

[50]CICCAGLIONE, v. *Scabinato,* p. 789.

[51]LUIGI LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, in *Il digesto italiano*, vol. XVIII, Torino; Unione tipografico editrice torinese; 1899-1903, p. 24.

è diffinita la lite, et appresso il Balio deve pigliar el dretto che vien al Signor"[52].

4. La nascita della giuria in Inghilterra

L'origine dell'odierno giurì però, proprio come sosteneva Giuseppe Pisanelli[53], risiede in Inghilterra.

Nelle isole britanniche, dopo un lungo periodo di presenza romana, si insediarono gli Anglo-sassoni; la giurisdizione di *common law* tuttavia ha origine nel 1066 con la battaglia di Hastings, quando Guglielmo, duca di Normandia, sconfisse Aroldo, l'ultimo re sassone . Nel 1071 Guglielmo unificò buona parte dell'isola nel Regno di Inghilterra.

Tutto il territorio era ripartito in contee (*countes*), le contee a loro volta erano suddivise in centurie (*hundred*), le centurie infine erano ripartite in decurie (*tythings*)[54].

Le comunità di villaggio affrontavano le questioni di interesse locale; ivi la giustizia era amministrata con un'ampia partecipazione popolare.

Le comunità di distretto si occupavano invece delle questioni che interessavano più villaggi e rendevano giustizia nelle *shire courts* presiedute dallo *sheriff*.

I baroni invece rendevano giustizia nelle *manorial courts*, nelle quali il barone si giovava del consiglio di esperti di diritto per giudicare.

All'epoca la verità veniva ricercata mediante l'espletamento di prove rituali: l'ordalia, il duello giudiziale e il *wager of law*[55].

---

[52]LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 24.

[53]PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, pp. 142-148.

[54]A capo della decuria c'era il borsholder o teothings ealdor, il quale convocava l'assemblea per decidere gli affari meno gravi, anche se non è chiaro il suo ruolo nella risoluzione delle controversie insorte tra i membri della decuria. VICO, v. *Giurati*, pp. 569-570.

[55]SILVIA GASPARINI, *Appunti minimi di storia del diritto*, vol. I ,Padova: Imprimitur; 2000, pp. 115-117.

L'ordalia consisteva nel sottoporre l'accusato ad una prova dolorosa per determinare la sua innocenza o la sua colpevolezza; il duello prevedeva lo scontro fisico tra due individui alla presenza di un arbitro e di testimoni; il *wager of law* era il giuramento purgatorio, ovvero il soggetto giurava sulla verità delle proprie affermazioni e presentava al giudice delle persone che solennemente attestavano l'incapacità del giurante di mentire.

Conquistata l'Inghilterra, i Normanni si resero conto che non sarebbe stato possibile sostituire integralmente le istituzioni preesistenti con nuove strutture in breve tempo; era quindi necessario ottenere il controllo di quelle già presenti nel territorio[56].

La figura dello *sheriff* ad esempio venne mantenuta, ma cambiò radicalmente il suo carattere, poiché divenne un funzionario del re, da lui nominato e da lui controllato rigorosamente.

Vennero istituiti dei giudici ambulanti (*Itinerant justices*[57]),i quali, in epoche stabilite e in circoli determinati, amministravano la giustizia in varie contee.

Questi giudici itineranti, che erano uomini esperti di diritto e che venivano nominati dal sovrano, una volta giunti nel centro urbano prestabilito, giudicavano tutti i casi pendenti.

Il giudizio celebrato dinanzi ai giudici itineranti non prevedeva la partecipazione della giuria (era un processo esclusivamente tecnico); al contempo però si cercò di coinvolgere in altro modo la popolazione locale[58].

L'assise di Claredon (1166) stabilì che in ciascuna contea e centuria un'assemblea di abitanti dovesse compilare una lista dei maggiori indiziati da presentare agli *itinerant justices* (*jury of presentment*).

---

[56]GASPARINI, *Appunti minimi di storia del diritto*, p. 118.

[57]Edoardo II inviava i propri esperti di diritto in determinati circoli proprio come, presso i Franchi, i missi dominici venivano inviati dal re ad ispezionare determinati territori.

[58]GASPARINI, *Appunti minimi di storia del diritto*, p. 122.

Il *jury of presentment* era costituito da dodici abitanti del luogo a conoscenza dei crimini commessi nella propria zona: esso è il prodromo del *Grand Jury*, al quale compete l'esercizio dell'azione penale.

L'assise di Windsor (1179) introdusse la Grande Assise : in precedenza, se l'attore chiamava in giudizio il convenuto per contestare il libero possesso di un fondo attualmente detenuto dal convenuto, quest'ultimo necessariamente doveva affrontare la prova del duello. L'assise di Windsor invece attribuì al convenuto la facoltà di chiedere una *recognitio*: venivano convocati a Londra 12 abitanti del luogo in cui si trovava il fondo, perché dichiarassero sotto giuramento chi avesse pieno titolo al possesso[59].

Questi giurati[60] non erano ancora veri giudici del fatto, erano testimoni; la loro dichiarazione aveva natura probatoria, tuttavia proprio in questa istituzione è ravvisabile la sorgente del giurì[61].

Originariamente la Magna Assisa venne usata solo nelle questioni relative al recupero delle terre, ma con il tempo questo istituto si estese anche alle altre controversie. La diffusione dell'istituto agevolò la separazione tra l'ufficio di giurato e l'ufficio di testimone: i giurati che intervenivano al giudizio sempre più raramente erano scelti tra le persone del vicinato e quindi spesso ignoravano il fatto; in questi casi necessariamente ai giurati si aggiungevano altri soggetti che invece erano a conoscenza dei fatti e che dunque assunsero l'ufficio di testimone.

---

[59] ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano: Giuffré, 1982, pp. 507-508.

[60] Si tratta di dodici knights scelti da quattro cavalieri a loro volta nominati dalle due parti.

[61] Secondo Meyer tuttavia la giuria è stata introdotta in Inghilterra da Enrico III : "Stimiamo che Enrico II sia l'istitutore delle Grandi Assise, ma non già del giurì: non deduciamo questo giurì né dalle sedute degli antichi uomini liberi od arimanni germani, né dai giudizi per pari delle corti feudali, ma lo consideriamo come una modificazione delle Grandi Assise, più proprie all'Inghilterra che a tutt'altro Stato di Europa... .Ci piace assegnare all'epoca del Regno di Enrico III questa importante innovazione... ." VICO, v. *Giurati*, p. 570; ETIENNE AIGNAN, *L'histoire du jury*, Paris: Alexis Eymery et a Bruxelles: chez Demat imprimeur libraire, 1822, pp. 154-155

La distinzione tra ufficio di giurato e di testimone divenne netta[62]; nacque a questo punto il principio in base al quale il giudizio dei giurati si deve formare alla luce delle prove addotte dalle parti durante lo svolgimento del processo[63].

Naturale conseguenza di questo nuovo stato di cose fu l'introduzione della regola secondo la quale, se un giurato era a conoscenza di fatti decisivi relativi alla controversia in esame, prima del giuramento, doveva comunicarlo alla corte.

Ai tempi di Edoardo III venne deciso che il verdetto avrebbe dovuto essere pronunciato da non meno di dodici persone, pena la nullità, e che la causa si sarebbe conclusa solo una volta raggiunta l'unanimità da parte dei giurati.

Verso la fine del XII secolo la giuria si affermò anche in campo penale.

Originariamente l'accusato poteva difendersi solo ricorrendo al duello; all'epoca di Enrico II però all'accusato venne data la possibilità di chiedere e ottenere di potersi difendere ricorrendo alla testimonianza di dodici vicini (l'accusato *ponit se super patriam*, cioè si rimette alla testimonianza dei suoi paesani)[64].

Si iniziò dunque a convocare in ogni centena un *Petty Jury*, composto di dodici abitanti del luogo chiamati a pronunciare un verdetto nelle cause criminali.

Nel 1215 la Chiesa proibì al clero di ricorrere al duello e questo portò ad un graduale abbandono del duello giudiziario anche nei processi laici: l'accusato teoricamente poteva ancora chiedere l'esperimento di questa prova rituale,

---

[62]ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa,* Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 372-373.

[63]Originariamente un giudizio si sarebbe potuto annullare perché i giurati non erano stati scelti tra gli abitanti del luogo vicino alla causa, ora al contrario il giudizio sarebbe nullo se il verdetto venisse adottato sulla base di conoscenze già possedute dai giurati, proprio perché il loro giudizio si deve formare durante il processo e non deve essere precostituito. PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, p. 38

[64]PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, p. 218.

ma di fatto, se rifiutava la testimonianza dei giurati, veniva drasticamente punito[65].

Anche nelle cause penali dunque il giurì originariamente era un giurì di prova: i giurati in un primo momento erano dei testimoni; successivamente cadde la veste di testimone ed i giurati divennero veri e propri giudici del fatto.

Nel 1215 il re inglese Giovanni Senza Terra fu costretto a concedere ai baroni del proprio regno la Magna Charta Libertatum e in tale documento l'istituto della giuria è espressamente previsto: "*Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre*".[66]

5. La giuria inglese nel XIX secolo

Nel XVIII secolo la giuria sedeva accanto al magistrato togato nelle Corti di Assise. Differenti corti si occupavano di tre diverse tipologie di reato: *felony*, *misdemeanor* e *summary offense*.[67]

Felonies erano i reati più gravi e a tutti teoricamente si applicava la pena di morte; in realtà, nei crimini contro la proprietà, la pena capitale veniva praticata solo nei casi più gravi.

[65]PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, p. 219.

[66]Magna Carta, capitolo 39: nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti né demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno.

[67]ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany*, Berlin: Duncker & Humblot, 1987, pp. 16-19.

Nel diciottesimo secolo la principale sanzione non capitale inflitta a questi condannati consisteva nella deportazione in America[68].

I *misdemeanors* erano gli illeciti meno gravi per i quali non era prevista la pena capitale, ma altre tipologie di sanzione, come la flagellazione e la gogna. Infine vi erano le *summary offenses* punibili per esempio con la confisca.

Le corti d'Assise si occupavano dei reati più gravi (*felonies*); le *Courts of Quarter Sessions* dei reati meno gravi (*misdemeanors*); la piccola criminalità (*summary offenses*) era invece di competenza delle *Petty Sessions*.

Il regno d'Inghilterra era diviso in sei circuiti di Assise; la Corte d'Assise si riuniva in ogni contea due volte l'anno (di regola in marzo ed in Agosto).

Una caratteristica della corte inglese chiamata a giudicare i delitti più gravi era la non collegialità: un singolo giudice togato presiedeva il giudizio ed applicava il diritto. Nella corte, accanto al giudice, sedevano i giurati[69].

Originariamente i dodici probi uomini chiamati ad assumere la funzione di giurato venivano scelti da quattro cavalieri; in seguito, abbandonata la consuetudine di eleggere i quattro cavalieri, i dodici giurati venivano scelti direttamente dallo sceriffo.

Con il tempo vennero meglio precisati i requisiti per assumere l'ufficio.

In particolare per essere giurato, secondo lo statuto del 22 giugno 1825, occorreva avere un'età compresa tra i 21 e i 60 anni, possedere una terra che rendesse dieci sterline oppure tenere una colonia che ne rendesse 20, pagare l'imposta dei poveri, abitare una casa con almeno 15 finestre[70].

---

[68]Quando gli Stati uniti d'America nel 1776 dichiararono la propria indipendenza, non fu più possibile infliggere questa pena, che venne dunque sostituita dalla detenzione per un lungo periodo di tempo.

[69]In Inghilterra la disciplina del processo penale è interamente impostata in funzione dell'intervento della giuria, basti pensare alla tecnica di interrogatorio e controinterrogatorio dei testimoni, ovvero la cross examination, condotta in modo che il testimone possa rispondere con un monosillabo. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, pp. 511-512.

[70]L'articolo 1 e l'articolo 50 del menzionato atto prevedevano tuttavia numerose eccezioni a tali norme. Erano esclusi coloro che avevano più di 60 anni, i Pari, i giudici regi, i ministri

Ogni anno, nella prima settimana di luglio, veniva redatta una lista di nomi di coloro che erano in possesso di questi requisiti. Questa lista era formata dai capi delle parrocchie e dagli ispettori dei poveri ed era affissa alle porte delle chiese, affinché tutti potessero conoscerla ed eventualmente proporre reclamo.

La lista, dopo essere stata approvata e corretta in un'apposita riunione tenuta dai giudici di pace, veniva depositata nell'ultima settimana di settembre presso lo sceriffo.

Lo sceriffo formava una seconda lista di nomi (*panel*) che comprendeva non meno di 48 nomi e non più di 72[71]. Ai giurati veniva comunicato di presentarsi alla corte 10 giorni prima della data fissata per la causa e ciascuna parte aveva il diritto di conoscere i nomi dei giurati selezionati dallo *sheriff*.

A questo punto venivano estratti a sorte dodici nomi e le parti avevano la possibilità di esercitare il diritto di ricusa (*challenge*)[72]. Era possibile ricusare l'intera lista (*challenge to the array*[73]) o il singolo giurato per cause specifiche (*challenge to the polls in capita*); la ricusa speciale, mediante la quale veniva ricusato il singolo giurato, poteva essere esercitata per quattro ragioni: *propter honoris respectum*, *propter defectum*, *propter affectum e propter delictum*.

Propter honoris respectum significa che se un pari veniva inserito nel giurì poteva essere ricusato da entrambe le parti; *propter defectum* quando un

---

della Chiesa, gli avvocati, i sorveglianti e i direttori delle carceri di correzione, i membri del collegio di medicina, i chirurghi e i farmacisti esercenti, gli ufficiali di terra e di mare e quelli della casa reale, i preposti alle contribuzioni, i sotto-sceriffi ed ulteriori classi di cittadini. LUIGI CASORATI, *La nuova legge sul giurì corredata dei lavori preparatori e delle discussioni parlamentari*, Prato: Tipografia Giachetti, figlio e c., 1874, p.22.

[71]ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, Milano: LED, 1994, p. 31.

[72]WILLIAM BLACKSTONE, *Commentaries on the laws of England*, vol. III e vol. IV, Chicago, London, University of Chicago Press, 1979, pp. 359-364.

[73]La ricusa dell'intera lista si distingue in due sotto-categorie: *principal challenge* (ricusa assoluta) quando vi è una parzialità palese dello sceriffo che ha compilato la lista e *challenge to favour* (ricusa di favore) quando i fatti non sono sufficienti per dimostrare la manifesta parzialità dello sceriffo, ma sono comunque tali da far emergere ragionevoli sospetti. CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II*, pp. 185-192.

membro della giuria presentava una qualche causa d'incapacità (per esempio veniva estratto il nome di uno straniero o di uno schiavo); *propter affectum* quando sussisteva un sospetto di parzialità, perché ad esempio uno dei giurati era parente di una delle parti; *propter delictum* infine quando un giurato era stato condannato per un delitto infamante.

Vi era tuttavia un terzo modo di ricusa, la ricusa perentoria: la parte aveva il diritto di ricusare un certo numero di nomi senza addurre alcun motivo.

La *peremptory challenge* poteva essere esercitata sino ad un massimo di 35 nomi, sino ad un massimo di 20 nomi nelle cause di alto tradimento o di reato capitale (*felony*).

Il diritto di ricusa veniva nella pratica raramente esercitato, essendo piena la fiducia nei confronti delle persone iscritte nella lista dei giurati.

Costituito il giurì, i giurati prestavano giuramento[74]; seguiva il dibattimento, nel corso del quale i giurati ascoltavano le prove addotte dalle parti[75].

Di regola il giudizio iniziava con la vittima che esponeva alla corte la sua versione dei fatti; venivano poi chiamati i testimoni. Usualmente i testimoni erano persone che avevano visto il reo commettere il crimine, ma, occasionalmente, quando la colpevolezza dell'imputato non poteva essere in altro modo provata, venivano sentiti i complici dell'accusato[76].

In alcuni casi l'imputato rinunciava a difendersi e confessava; altre volte invece si dichiarava innocente e si difendeva in vario modo: offriva un alibi,

---

[74]"Voi pronuncerete bene e sinceramente; voi farete una dichiarazione veritiera tra il nostro sovrano signore il re e l'accusato che vi è sottoposto, e voi renderete un verdetto conforme alla verità, secondo le prove che vi saranno date". PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, p. 46.

[75]John Langbein nel suo lavoro distingue il *prosecution case* dal *defense case*, ovvero l'impianto accusatorio e la strategia difensiva. PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany*, pp. 29-31.

[76]*Ibid.*, p.30.

sosteneva che fosse stato commesso un errore nell'identificazione del colpevole, adduceva delle giustificazioni a propria discolpa...[77]

L'intero giudizio era caratterizzato dall'oralità; le deposizioni scritte erano utilizzate solo per le contestazioni, ovvero per rivelare la contraddittorietà tra le affermazioni del teste o dell'imputato rese in giudizio e le precedenti affermazioni da loro stessi effettuate. Chiuso il dibattimento e terminato il riassunto del giudice, i giurati si ritiravano per deliberare[78].

Alla base del verdetto dei giurati c'erano le prove raccolte nel corso del giudizio: alla luce di tali prove, i giurati, nel processo penale, dovevano decidere se l'accusato fosse colpevole; nel processo civile, se avesse ragione l'attore o il convenuto. Il verdetto doveva essere unanime: i giurati non potevano tornare nella sala d'udienza prima di avere raggiunto l'unanimità.

Alcuni scrittori inglesi usavano l'espressione "*compellere ad concordiam*" il giurì, ovvero i giurati venivano lasciati senza cibo né acqua finché non fosse stata adottata una decisione unanime[79].

Questa consuetudine è stata da più voci criticata, esprimendo il dubbio che in questo modo si ottenga un'unanimità più apparente che reale, poiché, molto probabilmente, spinti dalla fame e dalla sete, i giurati finivano per sostenere l'altrui opinione senza davvero esserne convinti.

Sicuramente però, lo ricordava Pisanelli[80], questo modo di agire comportava una piena discussione e una maggiore riflessione su tutti i punti della

---

[77]PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany*, p.31.

[78]Mittermajer ricorda che spesso i giurati non si ritiravano nemmeno nella loro camera delle deliberazioni, ma formulavano il verdetto("*vere dictum*") dopo una breve deliberazione nella sala dell'udienza. Mittermajer in "Trattato della procedura criminale dell'Inghilterra, della Scozia e dell'America del Nord" CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p.481.

[79]Il sistema di sottoporre i giurati ai tormenti della fame e del freddo per raggiungere l'unanimità con il tempo andò in disuso e venne abolito con l'atto sui giurati del 1870. *La giuria in Inghilterra*; S. Lapi tipografo editore, 1887 , pp. 44–45.

[80]PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, pp. 56-57.

controversia: la diversa opinione anche di un solo giurato non poteva essere sottovalutata, essendo necessario convincere tale giurato della bontà delle altrui argomentazioni[81].

I giurati erano quindi giudici del fatto, il giudice togato applicava il diritto; peculiare tuttavia era il rapporto giudice-giuria.

Il magistrato inglese aveva il diritto di manifestare ai giurati la propria opinione, mentre ciò in Francia e in Italia era rigorosamente vietato; in Inghilterra, se i giurati avevano qualche dubbio o necessitavano di chiarimenti, potevano rivolgersi al magistrato; in casi particolarmente complessi la giuria poteva limitarsi ad emettere uno *special verdict*[82], istituto quest'ultimo non recepito nella legislazione francese, né in quella italiana.

In determinate circostanze, il giudice inglese poteva invitare la giuria a pronunciare un verdetto predeterminato (al giorno d'oggi denominato *directed verdict*[83]): se, per esempio, al termine dell'istruzione probatoria il giudice riteneva che l'imputato dovesse essere prosciolto per insufficienza di prove, egli "ordinava" al giurì di emettere un verdetto di assoluzione.

In Inghilterra, nelle cause criminali, non venivano formulate delle questioni al giurì; in Francia e in Italia il sistema delle questioni era un aspetto cruciale.

Il magistrato inglese orientava i giurati ed essi a loro volta non erano totalmente esclusi dalla determinazione della pena.

---

[81]A meno che non sia l'unico giurato originariamente in minoranza a convincere gli altri undici membri del giurì della fondatezza della propria tesi. Emblematica a tal proposito è la vicenda narrata da Henry Fonda nel suo film "La parola ai giurati" del 1957: all'inizio, un solo giurato ha dei dubbi sulla colpevolezza del giovane imputato,ma gradualmente riesce a convincere gli altri, dimostrando loro che non vi sono elementi sufficienti per la condanna. Proprio la necessità di raggiungere l'unanimità costringe i protagonisti del film ad una discussione approfondita.

[82]In queste ipotesi la giuria si limita ad accertare i nudi fatti, non indica la definizione legale del fatto e rimette ogni altra decisione nelle mani della corte.

[83]Incontro di studio sul tema "diritto comune" Parigi 26 – 30 novembre 2007 p. 7.

Se per esempio l'imputato era accusato di furto con scasso, il giurì aveva il potere di condannare l'imputato per un reato meno grave come il furto semplice e questa diversa qualificazione giuridica del fatto aveva notevoli risvolti pratici, perché la pena a questo punto non consisteva più nella morte, ma nella deportazione[84].

Insomma il rapporto giudice togato – giuria era profondamente diverso in Inghilterra e nel continente: il ruolo del giudice inglese era ben distinto dal ruolo del giurì, ma non erano certo due mondi completamente separati, essendo possibili reciproche influenze.

Nelle cause penali, affinché l'accusato potesse essere condotto dinanzi al *Petty jury* o giuria del giudizio, era indispensabile che 12 giurati ritenessero fondata l'accusa (*Grand Jury*).

La giuria d'accusa era composta di almeno 12 e al massimo 23 giurati, chiamati a stabilire se le prove raccolte fossero sufficienti ad instaurare un processo penale nei confronti di un individuo.

Questi giurati venivano eletti dallo sceriffo tra le persone più ligie alla legge e non poteva nei loro confronti essere esercitato il diritto di ricusa.

Essi decidevano in privato e non venivano sentiti né l'accusato né eventuali testimoni; vi era l'idea che l'imputato potesse e dovesse difendersi solo in giudizio.

Gradualmente questo sistema andò modificandosi e nel 1789 il *Grand jury* inglese altro non era che un anacronismo[85].

In particolari circostanze operavano speciali forme di giuria.[86]

---

[84]Dopo la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, la deportazione non era più praticabile e venne sostituita dalla detenzione per un periodo di tempo più o meno lungo. V. nota 68.

[85]Il grand jury nelle cause criminali andò via via perdendo importanza; l'istituto venne abolito nel 1933. PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany*, p. 22.

[86]*Ibid.*, pp. 28–29.

Per esempio i nobili venivano giudicati da una giuria di loro pari nella *House of Lords*; invece se l'imputato era uno straniero, egli veniva giudicato da una giuria composta per metà da cittadini inglesi e per metà da stranieri (non necessariamente questa metà doveva appartenere alla stessa nazionalità dell'accusato).

Se una donna era stata dichiarata colpevole di un delitto capitale da una normale giuria, poteva chiedere l'arresto dell'esecuzione della sentenza se era incinta. A questo punto veniva esaminata fisicamente da una giuria di dodici donne e, se questa giuria confermava lo stato della donna, l'esecuzione della sentenza veniva sospesa sino alla nascita del neonato (ma, in pratica, in modo permanente).

Avverso il verdetto dei giurati non era di fatto ammesso appello: non poteva essere proposto appello avverso un verdetto di assoluzione; contro un verdetto di condanna l'appello era teoricamente possibile, ma nessuna revisione in realtà poteva essere compiuta, dal momento che ai giurati non veniva chiesto di motivare il loro verdetto.

Le parti originariamente però potevano accusare i giurati di falso verdetto (*attaint*[87]), ma questa pratica cadde in desuetudine e l'atto del 1825 proclamò la sua estinzione.

Il giudice togato, al quale spettava applicare il diritto, poteva chieder conto ai giurati delle ragioni della loro deliberazione e sollecitarli eventualmente a ritirare la loro dichiarazione; sia nei giudizi penali che in quelli civili, poteva chiedere la nomina di una seconda giuria se riteneva il verdetto ingiusto.

---

[87]I giurati accusati di falso verdetto venivano sottoposti a loro volta ad un giurì composto di ventiquattro giurati e qualora questi ultimi avessero riscontrato la falsità del verdetto, i primi venivano dichiarati infami, i loro beni venivano confiscati e venivano imprigionati tutta la vita. Successivamente tali pene vennero mitigate. Più tardi ci si rese conto che magari i giurati pronunciavano un falso verdetto non volontariamente, ma per errore. Acquisita tale consapevolezza, lo strumento venne gradualmente abbandonato. PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, p. 58; PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa,* p. 373.

Infine il principe poteva concedere la grazia, in modo da porre rimedio all'ingiustizia di taluni verdetti.

6. L'introduzione della giuria in Francia

Nel maggio del 1789 il re di Francia fu costretto a convocare gli stati generali[88] e in questa occasione il terzo stato chiese di votare per testa e non per ordine.

La proposta fu respinta, conseguentemente i rappresentanti del terzo stato si proclamarono Assemblea Nazionale. Il 20 giugno 1789 l'assemblea si trasferì nella sala della Pallacorda, dove giurò di "di non separarsi più e di riunirsi ovunque lo richiedano le circostanze finché la Costituzione non viene stabilita e posta su salde fondamenta" (giuramento della sala della Pallacorda).

Il 9 luglio 1789 l'assemblea si ricostituì Assemblea nazionale costituente.

Uno dei baluardi dell'attività della Costituente fu senza dubbio l'istituto della giuria penale, votata il 30 aprile 1790 e stabilita con legge il 16 settembre 1791.

All'inizio dei lavori l'adozione di tale istituzione non era assolutamente scontata, come rivelano i *cahiers de dolénces*[89].

Prima della convocazione degli Stati Generali venne condotta una sorta di gigantesca inchiesta sullo stato del Paese e vennero in tal modo raccolte le proposte di riforma presentate dai rappresentanti dei tre stati[90].

---

[88]La monarchia francese non convocava gli stati generali dal lontano 1614.

[89]Lo studio di questi quaderni è stato effettuato da Antonio Padoa Schioppa.

[90]È la prima volta che viene condotta un'indagine così approfondita sullo stato di un paese e sulle aspirazioni della società. Tale inchiesta venne svolta contemporaneamente in miriadi di assemblee locali e successivamente compendiata in documenti. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa,* pp. 430-432.

Dallo studio di questi *cahiers* emerge l'esigenza di un'ampia e profonda riforma del processo penale, ma non traspare in modo nitido la necessità dell'adozione della giuria[91].

Tutti ritenevano fondamentale accogliere nel sistema processuale penale francese certi principi, quali la pubblicità del procedimento, l'abolizione delle giurisdizioni signorili, un temperamento delle pene, maggiori garanzie a salvaguardia della difesa; non tutti al contrario ritenevano urgente introdurre la giuria in Francia.

Solo alcuni di questi quaderni infatti parlavano in modo chiaro della giuria, intesa come complesso di giudici laici chiamati a pronunciarsi esclusivamente sulla questione di fatto.

In altri quaderni invece (si tratta pur sempre di un numero ridotto di *cahiers*) veniva invocato il giudizio dei pari della Francia medievale, anche se il termine *pairs* non era in realtà ivi usato secondo un significato univoco; in altri quaderni ancora veniva invocato lo scabinato.

Nel XVIII secolo però filosofi come Montesquieu, Rousseau e Voltaire avevano speso più di qualche parola per descrivere l'istituto della giuria, istituto che consentiva ai laici di partecipare all'amministrazione della giustizia[92].

Montesquieu fu il primo a presentare nel 1748 un modello di giustizia amministrata dai cosiddetti "pari" dell'accusato.

Nella sua opera *L'Esprit des lois* descriveva innanzitutto le istituzioni giudiziarie della Roma repubblicana, illustrava poi la giurisdizione dei pari

[91] PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, pp. 53-58.
[92] *Ibid.*, pp. 9-28.

del Medioevo; infine richiamava il sistema inglese che prevedeva, accanto al magistrato togato, giurati che esercitavano la funzione di giudici del fatto[93].
Secondo il filosofo, i giudici non solo dovevano essere laici e temporanei, ma dovevano anche appartenere alla medesima condizione dell'accusato.
Secondo Rousseau la giurisdizione era una funzione esercitabile da tutti i cittadini semplicemente sulla base del loro buon senso; anche Beccaria elogiava un modello di giustizia amministrata dai pari e, a suo avviso, i giudici laici avrebbero dovuto per metà essere pari dell'imputato e per metà dell'offeso.
Voltaire infine lodava il sistema inglese, nel quale l'accusato era giudicato da suoi pari e non era considerato colpevole sino a quando tutti i giurati non fossero stati d'accordo sul fatto, un sistema nel quale era bandito l'arbitrio del giudice.
Il sistema inglese attrasse anche un filosofo italiano, Gaetano Filangieri, che nella sua *Scienza della legislazione* confrontava il summenzionato sistema con le istituzioni giudiziarie del regno di Napoli.
A suo parere, era necessario separare il giudizio sul fatto dal giudizio di diritto, ma, al contempo, tra i giudici del fatto e i giudici del diritto non poteva non sussistere una stretta interazione.
Quando l'Assemblea nazionale iniziò il dibattito sulla riforma dell'ordine giudiziario, sapeva che buona parte della discussione sarebbe stata spesa per decidere se introdurre o meno in Francia l'istituto del giurì e, grazie alle recenti opere dei filosofi francesi e alla traduzione in lingua francese dei *Commentaries* di William Blackstone[94], tutti conoscevano il sistema adottato oltre Manica tanto nelle cause criminali quanto nelle cause civili.

---

[93]CHARLES DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, a cura di Sergio Cotta, vol. II, Torino: UTET, 2005, p. 160.
[94]PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, p. 30.

Il rapporto Bergasse dell'undici agosto 1789 (letto in Assemblea il 14 agosto) prevedeva chiaramente l'istituzione dei giurati, ma una vera e propria discussione ebbe inizio solo con la proposta di Thouret[95].

Il progetto di Thouret conteneva regole precise per la disciplina del nuovo istituto[96]: introduzione della giuria solo nelle cause penali, introduzione della cosiddetta giuria di giudizio (non era dunque prevista la giuria d'accusa), i giurati avrebbero dovuto essere scelti dagli elettori dell'Assemblea legislativa, il verdetto non avrebbe dovuto essere unanime come in Inghilterra (era invece richiesta una maggioranza di almeno 10 giurati su 12).

Diversamente da Thouret, l'abate Sieyes proponeva l'introduzione della giuria sia nelle cause criminali sia in quelle civili.

A suo parere però, almeno per i primi anni, giurati avrebbero dovuto essere uomini di legge (*gens de loi*)[97]. Certamente era desiderabile che tutti i cittadini partecipassero all'amministrazione della giustizia, ma, al momento, questo progetto non era attuabile: la legislazione era troppo complicata e l'istruzione non sufficientemente diffusa.

La proposta formulata dall'abate Sieyes fu duramente criticata da Duport: anche Duport proponeva l'adozione del giurì sia nel giudizio penale sia in quello civile, ma, a suo avviso, i giurati non avrebbero dovuto essere i legisti del regno di Francia, bensì semplici cittadini.

---

[95] PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, pp. 68–122.

[96] *Ibid.*, p. 70-72.

[97] "jusqu'à ce que la France soit purgée des différentes coutumes qui la divisent et qu'un nouveau code complet et simple ait été promulgé pour le royaume, tous les citoyens connus aujourd'hui sous le nom de gens de loi […] seront de droit incrits sur le tabelau des éligibles pour le jury". *Ibid.*, p.95.

A suo parere era fondamentale la separazione della questione di fatto dalla questione di diritto e proprio per realizzare questa separazione era necessario introdurre l'istituto dei giurati[98].

Questa istituzione avrebbe eliminato o quantomeno ridotto la corruzione, essendo altamente improbabile corrompere i giurati data la brevità del loro ufficio e il diritto di ricusa[99]; chiedere ai cittadini di partecipare all'amministrazione della giustizia inoltre avrebbe in loro corroborato il sentimento di giustizia.

Duport avrebbe voluto introdurre anche la giuria d'accusa, la quale avrebbe dovuto decidere se procedere o meno con il giudizio.

Su un punto Thouret e Duport erano d'accordo: il verdetto non doveva essere unanime come nel modello inglese, essendo sufficiente una maggioranza qualificata di voti.

Duport formulò il proprio progetto nel marzo 1790 e, in quello stesso mese, vide la luce il progetto di Charles Chabroud[100].

Quest'ultimo progetto era molto simile al progetto Duport: introduzione della giuria tanto nelle cause criminali che in quelle civili e giurati chiamati a pronunciare sulla questione di fatto.

Per semplificare la discussione a questo punto occorreva innanzitutto risolvere due questioni basilari: saranno introdotti i giurati? Verrà introdotta

---

[98]Molti studiosi negli anni a venire non mancheranno di sottolineare l'impossibilità di una netta separazione tra fatto e diritto, tra questi Giuseppe Pisanelli che definiva un errore porre questa regola a fondamento dell'introduzione del giurì: la giuria non venne introdotta per separare il fatto dal diritto, tale distinzione al contrario fu una conseguenza dell'introduzione del giurì. PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, p. 151

[99]In realtà non deve essere esclusa l'ipotesi di corruzione dei giurati : potrebbe per esempio essere corrotto colui che è chiamato a redigere la lista dei giurati (in Inghilterra lo sceriffo) oppure le parti potrebbero corrompere l'animo dei giurati con l'uso di parole o di segni. *La giuria in Inghilterra,* p. 22.

[100]PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, pp. 77-79.

la giuria in materia penale ed anche in materia civile? La discussione cominciò il 5 aprile.

Se la maggioranza dei membri era d'accordo circa l'introduzione dell'istituto, non vi era invece unanimità di vedute relativamente all'adozione di tale istituzione anche in materia civile.

Thouret era fortemente contrario all'introduzione dei giurati nelle cause civili: in queste, la distinzione tra giudizio sul fatto e sul diritto si sarebbe potuta attuare in altro modo[101].

Robespierre, al contrario, non riteneva opportuno procrastinare lo stabilimento del giurì in materia civile: la giuria era basilare nei giudizi civili proprio come nei giudizi penali[102].

La discussione si chiuse definitivamente con il discorso di Tronchet.

Tronchet non condivideva lo stesso entusiasmo che ormai aveva contagiato praticamente tutti i membri dell'Assemblea; egli infatti non era pienamente persuaso della bontà dell'istituzione in questione[103].

Secondo Tronchet, poiché sarebbero stati chiamati ad esercitare le funzioni di giurato solo determinati cittadini che quindi avrebbero assunto il ruolo di

---

[101]Nel suo saggio "*La giuria all'Assemblea costituente francese*" Antonio Padoa Schioppa riporta le parole pronunciate da Thouret : "Le moyen de détruire cet inconvénient est de faire délibérer sur le fait par une chambre, et sur le droit par une autre". Thouret riteneva dunque fosse possibile separare il fatto dal diritto anche nelle cause civili separando le due fasi del processo e attribuendole a due giudizi separati. PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, p. 91.

[102]Pisanelli nella sua opera riportava in lingua italiana le parole pronunciate da Robespierre: "...io conchiudo dicendo che differire sino al 1792 lo stabilimento dei giurati nei giudizi civili, vale forse la stessa cosa che rinunziarvi per sempre, ed aiutare il rinascimento degli spiriti aristocratici che oggi si mostrano pieni di quella sicurtà che avevano innanzi smarrita. Il tempo favorevole per una così bella istituzione era giunto: voi differite! Chi vi fa certi che questo tempo ritornerà? E se non siete di ciò sicuri, con qual diritto arrischiate voi la felicità del popolo?" PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, pp. 74-75

[103]Se non si opponeva direttamente all'introduzione del giurì nelle cause penali, ciò avveniva soltanto perché non vi scorgeva tutti gli inconvenienti che invece l'istituto avrebbe comportato nelle controversie civili.

rappresentanti del popolo, la giuria non era necessaria, dato che anche i giudici togati potevano essere considerati rappresentanti del popolo.

La giuria in materia civile era addirittura impensabile, non essendo applicabile in Francia il sistema inglese: se in Inghilterra ogni fatto veniva provato mediante testimonianze, in Francia era invece necessaria la prova scritta in ogni controversia civile che eccedesse il valore di 100 lire e ciò comportava un'intima connessione tra la cosiddetta questione sul fatto e le regole di diritto.

Il discorso di Tronchet diede il colpo finale alle proposte in precedenza formulate da Duport e Sieyes e segnò invece il successo dell'opinione di Thouret. Il 30 aprile 1790 il Presidente dell'assemblea annunciò l'istituzione dei giurati nelle materie criminali[104].

Decisa l'introduzione della giuria penale, occorreva delineare la disciplina del nuovo istituto. Innanzitutto fu necessario stabilire la forma del nuovo procedimento, deliberando se nelle cause criminali dovesse essere pienamente accolto il principio dell'oralità o viceversa certe operazioni dovessero necessariamente essere compiute per iscritto[105].

Duport presentò a nome dei Comitati di costituzione e di giurisprudenza criminale un progetto, secondo il quale doveva essere abolita ogni previa verbalizzazione scritta e nulla doveva essere verbalizzato nemmeno in dibattimento.

Robespierre era fortemente contrario a questo progetto: il principio in base al quale il giudice doveva decidere secondo il suo intimo convincimento era fondamentale, ma non sufficiente; in materia di prove erano necessarie

---

[104]"Per quanto riguarda le cause civili "l'Assemblée décide qu'il n'y aura pas de jurés en matière civile". PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, p. 102 Dopo l'introduzione della giuria nelle cause criminali, diversamente da quello che si può pensare, non guadagnò terreno la proposta di introdurre la giuria anche nelle cause civili; lo stesso Robespierre mutò parere qualche anno più tardi.

[105]*Ibid.*, pp. 102-122.

regole precise. Anche secondo Tronchet l'oralità integrale non era accettabile, mentre per Thouret solo l'oralità era compatibile con la novella istituzione.
In seguito alla formulazione di nuove proposte e al parziale cambiamento di rotta dei Comitati, doveva essere presa una decisione: l'Assemblea stabilì la redazione scritta delle deposizione testimoniali, mentre in udienza venne accolto il principio dell'oralità integrale.
Per una compiuta disciplina della giuria penale occorre attendere settembre 1791: con la legge del 16 settembre vennero stabilite le regole per il nuovo procedimento penale dinanzi ai giurati[106].

7. La giuria penale in Francia nel XVIII e XIX secolo

Originariamente, accanto al giurì di giudizio, era previsto il Giurì d'accusa (*Jury d'accusation*): proprio come nel sistema inglese, nessun cittadino poteva essere sottoposto ad un giudizio senza che l'accusa fosse stata ammessa da giurati.
Precisamente, il giurì d'accusa operava quando l'imputato era stato accusato di un delitto che comportava una pena afflittiva o infamante.
Questi giurati, dopo aver prestato giuramento[107], dovevano esaminare l'atto di accusa e i documenti concernenti la causa in esame e dovevano ascoltare i testimoni.
Al termine dell'esame testimoniale, i giurati si ritiravano per deliberare.
La decisione veniva adottata a maggioranza. Se l'accusa veniva ritenuta fondata, il giurì dichiarava *"oui, il y a lieu"*; se, al contrario, i giurati ritenevano non vi fossero gli elementi per instaurare un processo,

[106] PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, pp. 122–152 ; PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany,* pp. 165-239
[107] "Citoyens, vous jourez et promettez d'examiner avec attention les témoins e les pièces qui vous seront présentés, et d'en garder le secret. Vous vous expliquerez avec loyauté sur l'acte d'accusation qui vous ets remis; vous ne suiverez ni le mouvemens de la haine et de la méchanceté, ni ceux de la crainte ou de l'affection". AIGNAN, *L'histoire du jury,* p. 256

dichiaravano *"non, il n'y a pas lieu"*. Nel caso l'accusa fosse fondata, ma mal motivata, la formula era la seguente: *"il n'y a pas lieu à la presente accusation"*[108].

Negli anni successivi il giurì d'accusa perse importanza[109] e venne definitivamente abolito nel 1810 con l'entrata in vigore del Codice d'istruzione criminale.

Per quanto concerne il giurì di giudizio (*Jury de jugement*), la legge del 16 settembre 1791 indicava innanzitutto i requisiti necessari per divenire giurato.

Sulla lista dei giurati poteva essere iscritto solo chi possedeva le condizioni per essere elettore[110]. Tutti coloro che possedevano queste condizioni dovevano farsi iscrivere entro il mese di dicembre in un registro tenuto dall'amministrazione di ogni distretto. La scelta dei giurati era attribuita ai procuratori-generali–sindaci dei dipartimenti e ai procuratori–sindaci (*procureur syndic*) dei distretti.

Il procuratore–generale-sindaco del dipartimento sceglieva duecento cittadini tra gli eleggibili del dipartimento[111]; la lista di duecento giurati veniva presentata al pubblico accusatore che poteva ricusarne venti senza addurre alcuna ragione; a questo punto i nomi dei giurati venivano imbussolati in un'urna e si procedeva all'estrazione.

---

[108]AIGNAN, *L'histoire du jury*, p. 257

[109]"Le jury d'accusation paraissait le type de l'organe retardateur. Des réformes de l'an IX et X en diminuaient considérablement l'importance. Après de vives discussions au Tribunat et au Corp légilsatif, il perdit le droit d'entendre les témoins ou le sospect et dut décider de l'accusation sur la seule lectue des pièces du dossier. … le jury d'accusation était supprimé au profit des magistrats.". PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany* , pp. 173-176

[110]Per essere elettore occorreva essere cittadino attivo (ovvero essere nato o divenuto francese, avere venticinque anni di età, aver avuto domicilio in una città per il tempo prestabilito dalla legge e pagare una certa retribuzione) ed avere la proprietà o l'usufrutto di beni che avessero una certa rendita.

[111]PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, pp. 133-134.

Sorteggiati dodici giurati (e tre aggiunti), la lista doveva essere comunicata all'accusato che poteva ricusarne venti senza dover allegare i motivi.

La facoltà di ricusa poteva essere esercitata anche per un numero superiore di giurati, ma in tal caso l'accusato avrebbe dovuto fornire una motivazione e queste ulteriori ricuse sarebbero state sottoposte al giudizio del Tribunale criminale[112].

Le condizioni per assumere l'ufficio di giurato e il procedimento seguito per la formazione delle liste non rimasero immutate nel tempo; una prima modifica intervenne già nel 1793, quando fu abolita ogni distinzione tra i cittadini attivi e i non attivi.

Importanti cambiamenti furono apportati dal Consolato e dall'Impero, ma soprattutto dal codice d'istruzione criminale[113].

L'articolo 382 di detto codice prevedeva che gli eleggibili venissero tratti da determinate categorie stabilite dalla legge ed anche chi non apparteneva ad alcuna delle categorie designate poteva chiedere di essere ammesso al prefetto che a sua volta riferiva al Ministro dell'Interno.

Il prefetto inseriva tutti coloro che erano ricompresi nelle categorie in una lista generale e da essa si ricavavano, 15 giorni prima dell'Assise, 60 giurati. Con l'intervento del Presidente della corte il numero veniva ridotto a 36 e sia il pubblico ministero sia l'imputato avevano facoltà di ricusarne 9 ciascuno.

Successivamente furono apportate ulteriori modifiche, in particolare con la legge 2 marzo 1827 e con la legge 7 agosto 1848.

Quest'ultima prevedeva che tutti i francesi, che avessero compiuto 30 anni di età e in possesso dei diritti civili e politici, fossero iscritti sulla lista dei

[112]PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, p. 134.

[113]PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany,* pp. 177-178.

giurati, salvo l'esistenza di cause di incapacità o di dispensa[114].

A partire dalla lista generale degli elettori, il sindaco di ciascun comune formava la lista dei giurati; da questa lista si ricavava la lista annuale, dalla lista annuale si ricavava quella di ciascuna sessione.

Costituito il giurì, i giurati dovevano prestare giuramento[115]; seguiva il dibattimento. Dopo la lettura dell'atto di accusa, il pubblico accusatore ed eventualmente il querelante presentavano i testimoni a carico, l'accusato i testimoni a discarico.

Al termine di ogni deposizione il pubblico accusatore poteva formulare delle domande tramite il Presidente e l'accusato poteva rispondere.

Terminato il dibattimento, spettava al Presidente riassumere le prove e le ragioni addotte da entrambe le parti; il riassunto era necessario per guidare i giurati, ma il Presidente doveva essere assolutamente imparziale nella redazione di esso[116].

Nel gennaio del 1851 venne proposta l'abolizione del riassunto presidenziale, strumento troppo pericoloso nelle mani di un Presidente non imparziale.

La proposta per il momento non venne accolta, perché ancora era prevalente l'opinione di coloro che ritenevano indispensabile il riassunto per illuminare le menti dei cittadini - giurati proiettati in un mondo a loro sconosciuto.

Il riassunto presidenziale verrà soppresso in Francia solo nel 1881 con la legge 19 giugno 1881[117].

---

[114]Venne così abbandonato il sistema delle categorie introdotto nel 1810; d'altronde l'avvento del suffragio universale non poteva non produrre un forte mutamento anche sulla giuria.

[115]I giurati si impegnavano a decidere secondo il loro intimo convincimento: superato il sistema delle prove legali, a loro veniva chiesto di interrogarsi nel silenzio e nel raccoglimento valutando le prove addotte dall'accusa e dalla difesa. Il loro dovere può essere racchiuso in una semplice frase: avez vous une intime conviction? PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, p. 135.

[116]"Ce résumé est destiné à eclairer le jury, à fixer son attention, à guider son jugement; mais il ne doit pas gener sa liberté" AIGNAN, *L'histoire du jury,* p. 265

[117]PADOA SCHIOPPA *The trial jury in England, France, Germany,* p. 229.

Riassunta la causa, dovevano essere proposte ai giurati le questioni.

Il meccanismo dapprima delineato si rivelò decisamente complicato e fu quindi modificato nel 1810 con il *Code d'instruction criminelle*.

Originariamente le questioni venivano proposte secondo un determinato ordine: prima di tutto la questione relativa all'accertamento del fatto, poi la questione sull'autore del fatto e infine ai giurati veniva posta la questione sull'elemento intenzionale[118].

Le questioni intenzionali a loro volta dovevano essere proposte secondo un ordine preciso: la prima doveva essere la più favorevole all'accusato, così, qualora i giurati avessero risposto negativamente ad essa, sarebbero state escluse tutte le altre.

Tale sistema macchinoso rendeva le votazioni difficoltose: difficilmente semplici cittadini sarebbero stati in grado di individuare gli intimi legami intercorrenti tra le molteplici questioni loro sottoposte.

Il codice d'istruzione criminale delineò dunque un nuovo sistema: ai giurati doveva essere proposta un'unica questione complessiva, alla quale il giurì doveva rispondere semplicemente in modo negativo o in modo positivo[119].

A partire dal 1832, inoltre, il Presidente doveva, a pena di nullità, avvertire i giurati che, se avessero ritenuto esistenti circostanze attenuanti a favore del colpevole, avrebbero dovuto rilasciare apposita dichiarazione[120].

Il legislatore decise di introdurre questa regola, perché, in queste ipotesi, spesso i giurati in passato assolvevano l'imputato: proprio per evitare questi

---

[118]PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, p. 137.

[119]Per esempio: l'accusato è colpevole di aver commesso tale omicidio, con tutte le circostanze comprese nel riassunto dell'atto di accusa? Se fosse emersa anche una circostanza aggravante, il Presidente poneva anche la seguente questione: l'accusato ha egli commesso il fatto con tale circostanza? Se fosse emersa una scusa, il Presidente chiedeva: consta in tal caso il fatto? Infine se l'accusato aveva meno di 16 anni, ai giurati veniva anche chiesto: l'accusato ha operato con discernimento? PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, pp. 127-128.

[120]PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany,* p. 187.

verdetti scandalosi, venne data loro la possibilità di riconoscere delle circostanze attenuanti.

Proposte le questioni ai giurati, questi si ritiravano nella loro camera delle deliberazioni per formulare il verdetto. Secondo la disciplina introdotta dalla legge del 16 settembre 1791, il verdetto non doveva necessariamente essere unanime, era sufficiente il consenso di dieci giurati su dodici[121].

Una legge del 19 fruttidoro anno V introdusse la regola, secondo la quale, nelle prime ventiquattro ore, era necessaria l'unanimità; trascorso vanamente questo intervallo di tempo, il verdetto poteva essere pronunciato a semplice maggioranza.

I compilatori del *Code d'instruction criminelle* invece ritennero sufficiente la maggioranza di sette voti su dodici, ma al contempo introdussero un temperamento: qualora l'imputato fosse stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, i giudici avrebbero dovuto deliberare sulla questione e se la maggioranza dei giudici togati avesse condiviso l'opinione della minoranza dei giurati, avrebbe prevalso l'opinione a favore dell'accusato[122].

La decisione della giuria veniva letta in udienza e avverso la sentenza non era ammesso appello.

La legge del 1791 stabiliva che se tutti i giudici togati avessero ritenuto erronea la decisione del giurì, avrebbero potuto sospendere l'applicazione della pena. Quando ciò accadeva, tre nuovi giurati dovevano integrare il

[121]I philosophes non condividevano il sistema inglese (seguendo il modello inglese rischiava di prevalere l'opinione ostinata di una minoranza che meglio sapeva sopportare la fame e la sete); viceversa secondo Robespierre non poteva essere pronunciata una condanna senza l'unanimità di voci. PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia*, pp. 137-138.

[122]PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany*, p. 179.

collegio chiamato ad una nuova deliberazione; a questo punto, per la condanna, erano necessari almeno 12 voti su 15[123].

Più tardi ci si rese conto che se i primi dodici giurati fossero stati unanimi, non sarebbe servito a nulla integrare il giurì. Dunque il *code d'instruction criminelle* stabilì che, se i giudici avessero ritenuto erroneo il verdetto del giurì, avrebbero potuto rinviare la causa ad altra sessione. Ciò tuttavia era possibile solo in caso di verdetto di condanna; il rinvio della causa ad altra sessione era quindi escluso nell'ipotesi di verdetto assolutorio.

Era inoltre possibile il ricorso in Cassazione: la Suprema Corte[124], se riscontrava l'omissione o la violazione di forme essenziali, poteva annullare il giudizio; a seguito dell'annullamento, la causa doveva essere riesaminata.

Secondo il codice francese, inoltre, era possibile la revisione della sentenza quando: 1) due accusati erano stati condannati per il medesimo reato e le due condanne erano inconciliabili; 2) un soggetto era stato condannato per omicidio e successivamente veniva rinvenuta la persona che si credeva morta; 3) un soggetto era stato condannato per un reato e in seguito venivano condannate per falsa testimonianza le persone che avevano deposto contro di lui. Infine, colui che era stato condannato da una giuria, poteva sperare nella grazia del sovrano.

Analizzare l'istituzione dei giurati nel sistema francese è essenziale per comprendere i caratteri della giuria penale in Italia.

I legislatori francesi, quando sentirono l'esigenza di introdurre la giuria in Francia, sicuramente trassero spunto del modello d'oltre Manica: introdussero la doppia giuria, affidarono al *procureur syndic* il compito di

[123]PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia* , p. 142

[124]Il tribunale della Cassazione venne istituito nel dicembre 1790 ed aveva il compito di controllare che i giudici di merito applicassero correttamente le regole di diritto.

scegliere i giurati, proprio come in Inghilterra questo compito era affidato allo sceriffo; anche i requisiti per essere giurato non si discostavano più di tanto dai requisiti richiesti in Inghilterra.

I membri dell'Assemblea costituente sicuramente dunque avevano in mente il sistema inglese, ma in relazione a più aspetti operarono scelte differenti: basti pensare al necessario ritiro dalla sala dell'udienza per deliberare, al complesso meccanismo delle questioni più volte modificato, alla non necessaria unanimità di voci per pronunciare il verdetto.

Tutte queste questioni vennero affrontate anche in Italia, quando nel XIX secolo venne introdotta la giuria: fu necessario stabilire chi potesse assumere l'ufficio, chi dovesse formare le liste dei giurati, come dovesse svolgersi il procedimento dinanzi alla giuria, le modalità di deliberazione e votazione.

La giuria in Francia venne in un primo momento salutata come la paladina della libertà, ma negli anni a venire fu al centro di numerosi dibattiti e discussioni[125]. Come è stato illustrato, numerosi furono i cambiamenti di disciplina nel corso dei decenni relativamente alle condizioni per essere giurato, alla formazione delle liste, alla proposta delle questioni, al sistema dei suffragi.

Bernard Schnapper nel suo saggio *Le jury francais aux XIX et XXème siècle*[126] definisce la storia della giuria francese come la storia di un lungo conflitto politico: in principio essa era simbolo delle libertà individuali, più tardi venne condannata in modo radicale da più parti.

Parole particolarmente dure furono pronunciate da Gabriel Tarde : *"Le premier venu, quelle que soit sa profession et pourvu que sa moralité ne soit pas trop*

[125]In Italia si ebbe un'evoluzione analoga: le voci di protesta nei confronti dell'istituto, in un primo momento decisamente esigue, crebbero con il passare del tempo.

[126]Bernard Schnapper, *Le jury francais aux XIX et XXème siècles*, in PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany 1700 – 1900.*

au-dessus de la moyenne, peut etre juré; si par hasard il est suspect de quelque compétence judiciaire, on se hate de le récuser. Son mérite est son incompétence."[127].

Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, in Francia, venne proposto, in alternativa all'istituzione dei giurati, il sistema dello scabinato (*échevinage*), ma i tempi non erano ancora maturi per un cambiamento così radicale.

Solo con la legge 25 aprile 1941 venne abbandonata quest'istituzione e venne accolto il sistema dello scabinato o assessorato: il giurì (composto di sei giurati) partecipava insieme alla corte alla pronuncia del verdetto e alla determinazione della pena, senza più alcuna distinzione tra giudizio sul fatto e sul diritto[128].

[127]"Gabriel Tarde (Sarlat 1843 – Parigi 1904) era un criminolgo, un sociologo e un filosofo francese. PADOA SCHIOPPA, *The trial jury in England, France, Germany,* p. 220.

[128]*Ibid.*, p. 233.

CAPITOLO SECONDO: LA GIURIA PENALE IN PIEMONTE E IN ITALIA (1848-1900)

1. Introduzione dell'istituto in Piemonte: dal Regio Editto 26 marzo 1848 numero 695 sulla libertà di stampa al progetto Rattazzi

L'istituto della giuria, introdotto in Francia nel 1790-1791[129], cominciò a diffondersi in Europa, in particolare venne adottato e disciplinato in alcune costituzioni italiane tra la fine del XVIII sec. e l'inizio del XIX sec.

Nella Costituzione della Repubblica Cispadana del 1797 ad esempio, nella parte dedicata alla giustizia correttiva e criminale, molteplici articoli si occupavano dell'istituzione dei giurati[130]. Era stato introdotto il sistema della doppia giuria: riguardo ai delitti che comportavano una pena afflittiva o infamante un primo corpo di giurati doveva ammettere o rigettare l'accusa, un secondo corpo di giurati doveva pronunciarsi in veste di giudice del fatto[131].

I giurati di giudizio, che erano dodici e che erano stati "scelti" dalle parti mediante l'esercizio del diritto di ricusa, votavano a scrutinio segreto rispondendo alle questioni formulate dai giudici.

Il medesimo sistema venne adottato nella Costituzione della Repubblica Cisalpina del 1797 (si vedano gli articoli 237, 238, 239, 240, 250,251, 252 e 253)[132].

---

[129]Si veda il paragrafo 5.1. del primo capitolo.

[130]ALBERTO AQUARONE, *Le costituzioni italiane*, Milano: Edizioni di comunità, 1958, pp. 66-67.

[131]Articolo 258: Riguardano ai delitti che portano pena afflittiva o infamante, nessuno può essere giudicato, se non sopra un'accusa ammessa dai giurati, o decretata dal corpo legislativo nel caso in cui gli appartiene di far decreto di accusa. Articolo 259: il primo corpo de' giurati dichiara se l'accusa deve essere ammessa o rigettata. Un altro corpo di giurati riconosce il fatto: poi la pena fissata dalle leggi viene applicata dai tribunali criminali. *Ibid.*, p. 66.

[132]*Ibid.*, pp. 107-110.

Nella Costituzione della Repubblica Cisalpina del 1798 vennero riprese le disposizioni contenute nella precedente costituzione, ma venne anche introdotta una nuova regola relativamente al numero di voti necessario per pronunciare il verdetto[133]: ex articolo 236 nelle prime 24 ore i giurati di giudizio potevano pronunciare il verdetto soltanto all'unanimità, ma, decorso vanamente questo intervallo di tempo, essi potevano decidere a maggioranza assoluta[134].

Diversa risultava la disciplina delineata nella Costituzione della Sicilia del 1812, in quanto ivi era prevista l'istituzione dei giurati tanto nei giudizi penali quanto nelle cause civili[135].

Infine il sistema della doppia giuria venne adottato anche nella Costituzione della Repubblica italiana del 1802: solo se il primo giurì ammetteva l'accusa, interveniva un secondo giurì per conoscere e verificare il fatto[136].

Il 26 maggio 1805 nel Duomo di Milano venne incoronato Re d'Italia Napoleone e la precedente Repubblica italiana venne trasformata nel Regno d'Italia (1805-1814). Peraltro, per le circostanze in cui si trovava il nostro Paese in quegli anni, Napoleone decise di non introdurvi la giuria[137].

Nel 1815 iniziò il periodo della Restaurazione e venne pressoché ovunque momentaneamente meno l'intervento del popolo nell'amministrazione della giustizia[138].

---

[133]Questa regola era prevista anche nella Costituzione della Repubblica romana del 1798 all'articolo 236. AQUARONE, *Le costituzioni italiane*, p. 246.

[134]*Ibid.*, p. 142.

[135]Paragrafo 9: Tutte le materie di fatto ne' giudizi civili e criminali saranno decise da un giurì, per la formazione ed applicazione del quale sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione dei codici civile e criminale. *Ibid.*, p. 442.

[136]*Ibid.*, p. 319.

[137]VICO, v. *Giurati*, p. 571 ; CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 9.

[138]GIULIO GRASSO, *Giuria e corte d'assise: pigrizia, incapacità, malafede del legislatore*, Torino: Giappichelli, 1874, p. 94.

Negli anni successivi in realtà i tentativi di introdurre la giuria non mancarono: nel 1820 il Ministro Francesco Ricciardi presentò al Parlamento di Napoli un progetto sul giurì che però non ebbe seguito[139] e nel 1850 sembrava che l'istituzione dei giurati dovesse essere accolta nel Lombardo – Veneto, ma così non fu, poiché secondo il Ministro austriaco Schmerling, le province lombardo-venete ancora non erano pronte per siffatto istituto[140].

In Piemonte invece le cose andarono diversamente, almeno in parte, perché in seguito alla promulgazione dello Statuto albertino (4 marzo 1848), venne emanato il 26 marzo 1848 il Regio Editto sulla stampa numero 695 che prevedeva, unicamente per i reati di stampa, l'istituto della giuria.

Per poter essere giurato occorreva possedere i requisiti per essere elettore politico[141] ed infatti proprio dalla lista degli elettori politici venivano estratti a sorte i nomi dei giudici del fatto.

Ad una prima estrazione compiuta ogni sei mesi, seguiva una seconda estrazione per individuare i cinquanta nomi di coloro che avrebbero prestato servizio nel mese[142]. Questa lista di nomi veniva comunicata alle parti e il giorno dell'udienza dall'urna venivano estratti i nomi dei 14 giurati che avrebbero prestato servizio per la singola causa (gli ultimi due estratti erano i giurati cosiddetti supplementari, destinati ad esercitare un ruolo attivo solo

---

[139] CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 9.

[140] *Ibid.*, p. 10.

[141] Nacque dunque nel 1848 il parallelismo tra la figura dell'elettore politico e quella di giurato; parallelismo che negli anni a venire sarà criticato da tutti e sarà infine abbandonato, nel momento in cui verrà introdotto con la legge di riforma del 1874 il sistema delle categorie.

[142] Articolo 78: I giudici del fatto in numero di 200 per ogni distretto dei magistrati di Appello saranno tratti a sorte dalla lista degli elettori politici. Articolo 79: L'estrazione si farà ogni sei mesi dall'intendente della provincia, dove risiede il magistrato d'appello, alla presenza del consiglio di credenza. Si stenderà verbale di questa estrazione. Articolo 81: Il primo Presidente nella prima udienza pubblica d'ogni mese farà l'estrazione di 50 nomi tra i compresi nella lista suddetta, i quali designeranno i giudici del fatto che dovranno prestare servizio durante detto mese. GIULIO BENEDETTI, *Codice della stampa e degli autori*, Milano: Libreria d'Italia, 1930, p. 72.

nel caso in cui un sopravvenuto impedimento avesse colpito uno dei giurati ordinari)[143].

I giurati, dopo aver prestato giuramento[144], assistevano al dibattimento e al riassunto del Presidente e, in seguito alla formulazione per iscritto delle questioni, si ritiravano nella camera delle deliberazioni per formulare il verdetto.

La decisione veniva presa a maggioranza, ma, nel caso in cui l'accusato fosse stato dichiarato colpevole a semplice maggioranza di sette voti contro cinque, ai voti pronunciati dai giurati si sommavano i voti dei magistrati e se in tal modo finiva per prevalere l'opinione favorevole all'accusato, quest'ultimo non poteva essere condannato[145].

Rientrati nella sala d'udienza, il capo dei giurati leggeva ad alta voce il verdetto: "Sì, l'accusato è ecc.." oppure "No, l'accusato non è ecc." e, in caso di verdetto affermativo, doveva dichiarare se la deliberazione era stata presa alla semplice maggioranza[146].

Nel Regno sabaudo, così recitava il proemio dell'editto albertino sulla stampa, la giuria venne introdotta affinché "nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entri l'elemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata"[147].

Qualche anno più tardi tuttavia, specificamente con la legge 1337/1852, ai giurati venne tolta la competenza di giudicare sui reati di offesa contro i sovrani e i capi di governo stranieri. Infatti, poiché in occasione del colpo di

---

[143]Articolo 88: Il primo estratto non ricusato sarà capo dei giudici del fatto; i due ultimi saranno supplementari ed assisteranno al dibattimento, onde surrogare nella deliberazione quello o quelli che per qualche improvvisa causa fossero nell'impossibilità di continuare. BENEDETTI, *Codice della stampa e degli autori*, p. 73.

[144]La formula del giuramento è contenuta nell'articolo 64.

[145]Si veda l'articolo 72 del Regio Editto sulla stampa.

[146]Si veda l'articolo 74.

[147]VICO, v. *Giurati*, p. 572.

stato avvenuto in Francia il 2 dicembre 1851 in Italia i toni erano stati piuttosto accesi, questa legge fu la risposta obbligata se si volevano evitare incidenti internazionali tra Piemonte e Francia[148].

Se in un primo momento quindi l'istituzione della giuria venne adottata unicamente per i reati di stampa (anzi la cognizione dei giurati, come detto sopra, venne ulteriormente ridimensionata nel 1852), questo non impedì che negli anni successivi venissero formulati e presentati progetti di legge per l'estensione dell'istituto ai reati comuni.

Nel 1851 il Ministro di grazia e giustizia Deforesta presentò un progetto di legge che prevedeva l'introduzione delle Corti di Assise, senza però menzionare l'istituto del giurì. Due anni più tardi, nel 1853, l'allora Ministro guardasigilli Rattazzi presentò un nuovo progetto di legge per l'istituzione delle Corti di Assise, ma anche in tale progetto mancavano i giurati.

Ben diverso era il disegno di legge che lo stesso Rattazzi presentò solo un anno dopo, perché, in quest'ultimo progetto, accanto alle novelle Corti di Assise, spiccava la giuria penale[149].

Il disegno di legge del Ministro disciplinava sia l'ordinamento del giurì[150], sia il suo funzionamento ed anche se questo progetto non portò

---

[148]ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Pisanelli e la giuria penale*, in "*Grundlagen des Rechts: Festschrift fur Peter Landau zum 65. Geburstag"*, Paderborn: Ferdinand Schoningh, 2000, p. 852.

[149]*Ibid.*, p. 853.

[150]Per assumere l'ufficio di giurato era necessario aver compiuto 30 anni di età, saper leggere e scrivere e possedere le qualità richieste per essere elettore politico. In ogni comune doveva essere redatta una lista di tutti gli individui in possesso di siffatti requisiti e aventi nel comune stesso il loro domicilio; successivamente una Commissione composta del sindaco e di due consiglieri comunali doveva selezionare due nomi per ogni mille individui; infine una commissione provinciale (formata dall'intendente, dal Presidente del consiglio provinciale e da un consigliere provinciale) doveva ridurre questa lista della metà. La lista così ridimensionata veniva poi trasmessa al Presidente del tribunale avente sede nel luogo in cui si sarebbe tenuta l'Assise, affinché procedesse alla formazione della lista annuale. Dieci giorni prima dell'apertura dell'Assise veniva compiuta l'estrazione di trenta giurati ordinari e di dieci giurati supplenti e 24 ore prima dell'udienza la lista dei nomi veniva comunicata sia al procuratore generale sia all'accusato. Il giorno dell'udienza venivano estratti i nomi dei

immediatamente alla estensione della giuria ai reati comuni, risultò in ogni caso essere una tappa fondamentale, in quanto le disposizioni in esso contenute saranno per lo più trasfuse nella legge sull'ordinamento giudiziario e nel codice di procedura penale del 1859.

Antonio Padoa Schioppa, nel suo recente studio *"Pisanelli e la giuria penale"*, prima di riassumere le soluzioni proposte da Pisanelli nella sua opera, ricorda il progetto Rattazzi ed evidenza la diversità dei loro punti di vista[151].

Pisanelli e Rattazzi comunque erano entrambi convinti sostenitori del sistema dei giurati: essendo quest'istituzione la paladina della libertà in tutte le nazioni civili, essa non poteva rimanere confinata nell'ambito dei reati di stampa, ma doveva essere estesa ai reati cosiddetti comuni.

2. La giuria nei codici di procedura penale del 1859 e del 1865

Il 13 novembre 1859 venne pubblicata la legge numero 3781 sull'ordinamento giudiziario e qualche giorno dopo venne pubblicato il nuovo codice di procedura penale che delineava la disciplina dei dibattimenti avanti le Corti di Assise agli articoli 472-509[152].

Le parole pronunciate da Rattazzi meritano di essere riportate per comprendere l'importanza della riforma: "[...] l'esperienza di undici anni, se fece conoscere la necessità di circondare con qualche salutare cautela la scelta

---

14 giurati che avrebbero dovuto prestare effettivo servizio e dalle parti, mediante la ricusa, venivano eliminati i nomi dei giurati non graditi. VICO, v. *Giurati,* p. 574.

[151]Urbano Rattazzi nel suo progetto abbandonava il sistema del sorteggio quale unico metodo per selezionare i giurati ed affidava ai rappresentanti eletti dal popolo il compito di scegliere i componenti del giurì (comunque nel suo disegno era previsto anche l'intervento di un funzionario di nomina governativa, l'Intendente provinciale). Le scelte di Giuseppe Pisanelli invece furono parecchio diverse da quelle del Ministro e forse, continua Padoa Schioppa, non è un caso che nella sua opera Pisanelli non citasse affatto il progetto di Rattazzi, che sicuramente al contrario conosceva. PADOA SCHIOPPA, *Pisanelli e la giuria penale*, pp. 853-854.

[152]*Codice di procedura penale per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino: Stamperia reale, 1859, pp. 144-156.

dei giurati, riuscì tuttavia pienamente favorevole alla istituzione in se stessa, la quale passata oramai nelle popolari abitudini può, senza pericolo, anzi con evidente vantaggio, non ai soli reati di stampa applicarsi, ma gli stessi reati comuni abbracciare e comprendere [...]"[153].

Il sistema della giuria venne successivamente introdotto nelle varie province che man mano venivano annesse[154] e divenne così guarentigia di libertà del nuovo Regno d'Italia.

La legge sull'ordinamento giudiziario innanzitutto stabiliva i requisiti per poter essere giurato: saper leggere e scrivere, aver compiuto l'età di 30 anni ed essere elettore politico[155]. L'avvocato Stanislao Soro Delitala nella sua opera "Del giudizio per giurati" criticava siffatti requisiti, ma allo stesso tempo prendeva le distanze dalle tesi di Pisanelli: dovendo il giurì rappresentare tutto il paese e non soltanto il "paese addottrinato", sarebbe stato a suo avviso sufficiente che i giurati sapessero leggere e scrivere correttamente[156].

Relativamente alla formazione delle liste, prima della metà di agosto il Sindaco doveva redigere una lista contenente i nomi di tutti coloro che risiedevano nel comune in possesso dei requisiti sopra indicati (lista generale o fondamentale). Dalla lista generale veniva ricavata la lista annuale: una commissione comunale formata del sindaco e di due consiglieri selezionava

---

[153]VICO, v. *Giurati*, p. 575.

[154]In Emilia e in Romagna venne adottato il 1 gennaio 1861, nell'Umbria e nelle Marche il 1 febbraio 1861, il 1 maggio 1862 venne applicato nelle province napoletane, un mese dopo nelle province siciliane e il 1 luglio del medesimo anno in Lombardia. In Toscana venne introdotto con la legge del 30 gennaio del 1860 per i soli reati di stampa; il 1 aprile 1871 venne adottato nelle province Romane e quattro mesi più tardi infine venne introdotto nel Veneto. GIUSEPPE MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875. Commento alla Legge 8 giugno 1874 e Regolamento 1 settembre 1874 per l'avvocato Giuseppe Manfredini*, Padova: Fratelli Salmin editori, 1875, pp. 6-7.

[155]ARISTIDE GABELLI, *I giurati nel nuovo regno italiano secondo la legge sull'ordinamento giudiziario e il codice di procedura penale*, Milano: tipografia di Giuseppe Bernardoni, 1861, pp. 41-42.

[156]STANISLAO SORO DELITALA, *Del giudizio per giurati*, Cagliari: tipografia di A. Timon, 1862, pp. 132-134.

un individuo ogni 400 abitanti e i nomi delle persone così selezionate venivano trasmessi al prefetto (governatore della provincia) che formava una lista generale di tutti i giurati di ciascun circolo[157].

Ma a questo punto la lista in tal modo ottenuta veniva ulteriormente ridotta, poiché la legge aveva attribuito ad una commissione provinciale il compito di ridurre di un quarto la lista di ogni circolo e aveva altresì attribuito al Governatore, al quale siffatta lista veniva ritrasmessa, il compito di ridurla di un altro quarto previo parere del Consiglio di Governo[158].

Dieci giorni prima dell'apertura dell'Assise si procedeva all'estrazione di trenta nomi e coloro i cui nomi venivano sorteggiati dovevano prestare servizio come giurati nella sessione (venivano poi estratti i nomi di 10 giurati supplenti che necessariamente dovevano abitare nella città in cui si tenevano le Assise)[159].

Il giorno dell'udienza, dopo l'imbussolamento dei nomi dei trenta giurati, si procedeva all'estrazione e, subito dopo l'estrazione di ogni nome, il P.M. e l'accusato potevano esercitare il loro diritto di ricusa sino ad ottenere il numero di 14 giurati (dodici ordinari e due supplenti)[160].

Nel giorno stabilito per il dibattimento i giurati prendevano posto secondo l'ordine di estrazione e, dopo che il Presidente aveva interrogato l'accusato sulle sue generalità, essi prestavano ad uno ad uno giuramento; seguiva la lettura ad alta voce da parte del Segretario della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa (ovvero della citazione diretta)[161]. Il Procuratore generale esponeva l'accusa e presentava la lista dei testimoni, quindi si procedeva alla discussione secondo le norme contenute nelle disposizioni generali del Libro

---

[157]GABELLI, *I giurati nel nuovo regno italiano,* p. 58.
[158]*Ibid.,* p. 59.
[159]*Ibid.,* pp. 61-64.
[160]*Ibid.,* p. 68.
[161]Articoli 472-475 c.p.p. 1859.

II (per tutto ciò che non era contrario alle regole contenute nel Capo V dedicato proprio ai dibattimenti avanti le Corti di Assise).

Terminato l'esame dei testimoni e dei periti[162], le parti (compresa la parte civile) pronunciavano le loro arringhe, al termine delle quali il Presidente dichiarava la chiusura del dibattimento[163]. Prima della formulazione delle questioni, veniva riassunta la discussione e venivano rammentati ai giurati i loro doveri[164].

Dopo aver consegnato le questioni ai giurati e aver fatto ritirare l'accusato, il Presidente leggeva la dichiarazione di cui all'articolo 484[165] al giurì che successivamente si ritirava nella camera delle deliberazioni per formulare il verdetto. Pronunciato il verdetto, i giurati rientravano nella sala d'udienza ed il capo dei giurati leggeva ad alta voce la loro dichiarazione; a questo punto, pronunciava la Corte nel rispetto delle regole contenute negli articoli 497-509 c.p.p[166].

---

[162]Ex articolo 478 i giurati, dopo aver ottenuto la parola dal Presidente, potevano domandare ai testimoni e all'accusato tutti gli schiarimenti che reputavano opportuni alla ricerca del vero.

[163]Articolo 479 c.p.p. 1859.

[164]Articolo 480 c.p.p. 1859: Il Presidente riassume la discussione; fa notare ai giurati le principali ragioni in favore e contro l'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere; e formola in iscritto le questioni, alle quali sono essi chiamati a rispondere separatamente, cioè prima sul fatto principale, ed in seguito sopra ciascuna delle circostanze aggravanti, proposte nell'atto d'accusa od emergenti dal dibattimento […].

[165]Articolo 484: "[…] Fa in seguito ritirare gli accusati dalla sala d'udienza e legge ai giurati la seguente istruzione: La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi per i quali eglino si sono convinti. Essa non prescrive loro alcuna regola, dalla quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive loro d'interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare, nella sincerità della loro coscienza, quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato ed i mezzi della sua difesa. Essa propone loro questa sola domanda che rinchiude tutta la misura dei loro doveri: avete voi l'intima convinzione della colpabilità od innocenza dell'accusato? I giurati mancano al principale loro dovere se pensano alle disposizioni delle leggi penale, o considerano le conseguenze che potrà avere per l'accusato la dichiarazione che devono fare. […]".

[166]Se il giurì aveva dichiarato l'accusato non colpevole, il Presidente doveva assolverlo (salvo poi la pronuncia della Corte sulle domande delle parti per danni). Se viceversa la giuria aveva dichiarato l'imputato colpevole, non necessariamente questi veniva condannato,

Con la legge 31 gennaio 1864 numero 1710 venne stabilito che i due giudici che assistevano il presidente in Corte di Assise dovessero essere due giudici del Tribunale del circondario in cui erano tenute le Assise e non più due consiglieri della Corte di appello[167]. Questa nuova composizione della Corte, introdotta molto probabilmente anche per ragioni economiche[168], venne criticata da vari autori, in quanto la collegialità così stabilita era meramente apparente, poiché i due giudici del Tribunale spesso non avevano il coraggio di opporsi alle scelte poste in essere dal Presidente per una sorte di timore nei suoi confronti.

Questa problematica venne affrontata in molteplici opere[169], ma venne risolta solamente nel 1907, quando, con la legge n. 511 del 14 luglio, vennero aboliti i due assessori a favore del sistema del giudice unico[170].

Il sistema della giuria, come delineato dalla legge sull'ordinamento giudiziario e dal c.p.p. del 1859, rimase però in vigore solo per un breve periodo, poiché nel 1865 vennero introdotte alcune modificazioni con la legge 6 dicembre 1865 numero 2626 sull'ordinamento giudiziario e col codice di procedura penale del 26 novembre dello stesso anno[171].

Nella Relazione ministeriale al re sul codice di procedura penale si leggono infatti le seguenti parole: "Non poche notevoli innovazioni sono state introdotte nel giudizio pei giurati, senza contare quella importantissima che

---

perché se il fatto non costituiva reato secondo la legge penale, la Corte pronunciava non farsi luogo a procedimento.

[167]CASORATI, *L a nuova legge sul giurì*, p. 12.

[168]Nella Relazione e progetto della Giunta della Camera dei Deputati presentata il 20 dicembre 1873 si ricordava che in questo modo venivano risparmiate le spese di trasferta e le indennità di soggiorno dei consiglieri della Corte di appello. *Ibid.*, p. 150.

[169]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II*, pp. 9-13; CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 149-153; MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 19-20.

[170]CLAUDIA STORTI STORCHI, *Giuria penale ed errore giudiziario: questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, in *Error iudicis. Juristische Wahrheit und justizieller Irrtum*, Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1998, p. 305.

[171]VICO, v. *Giurati*, p. 576.

trova posto nella legge di ordinamento giudiziario, che avrò l'onore di sottoporre alla firma di V.M., e colla quale si provvide a sottrarre la composizione delle liste dei giurati alle influenze locali"[172].

In relazione alla formazione delle liste, venne infatti soppressa l'elezione compiuta dalla commissione comunale e venne modificato il potere di eliminazione attribuito alla commissione provinciale (essa ora avrebbe dovuto ridurre della metà il numero degli iscritti eccedente quello dei giurati di ciascun circolo), mentre il Prefetto avrebbe dovuto ridurre la lista dell'altra metà, sentito il Consiglio di Prefettura[173].

Per quanto riguarda invece le modifiche introdotte nel nuovo codice, innanzitutto il Ministro disse chiaramente che non pareva opportuno eliminare il potere discrezionale del Presidente e nemmeno il riassunto presidenziale, essendo quest'ultimo ritenuto fondamentale per collegare tutti gli aspetti della discussione e "guidando l'attenzione dei giurati ai veri punti necessari, può impedire voti inconsulti o confusi e sottrae i loro animi dalla impressione di arringhe forse appassionate"[174].

Venne soppressa l'esposizione del fatto in passato demandata al pubblico ministero, essendo tale esposizione per lo più dannosa, anche perché la

---

[172]ALBERTO AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano: Giuffré, 1960, p. 456.

[173]VICO, v. *Giurati*, p. 576.

[174]Il riassunto dunque venne mantenuto, ma vennero introdotte delle limitazioni per il Presidente. Se secondo il precedente codice il Presidente doveva far notare ai giurati le principali ragioni in favore e contro l'accusato, ora il Presidente ex articolo 494 doveva riassumere *brevemente* la discussione (venne quindi aggiunto l'avverbio brevemente e si tratta di aggiunta significativa) e far notare ai giurati le principali ragioni *addotte* contro e in favore dell'accusato. Quindi ora il Presidente doveva esporre le ragioni che le parti stesse avevano affrontato nel corso della discussione, senza poter introdurre a suo piacimento ragioni non emerse nel dibattimento. Inoltre, se in precedenza venivano esposte prima le ragioni a favore dell'accusato e poi quelle contro, ora, più correttamente, dovevano essere descritte prima le ragioni contro e poi quelle a favore.

difesa non possedeva strumento alcuno dinanzi alla parzialità del procuratore[175].

Venne modificata la formula delle questioni[176] e venne impedita la proposizione di questioni su circostanze emerse unicamente nel corso del dibattimento e non contenute nella sentenza di rinvio o nell'atto di accusa.

Infine, per rimuovere ogni sospetto di parzialità, si impedì allo stesso Presidente di entrare nella camera delle deliberazioni, stabilendo che qualora i giurati avessero avuto bisogno di qualche chiarimento avrebbero dovuto informare il Presidente, il quale lo avrebbe dato loro in camera di consiglio in presenza della corte, del P.M., del difensore dell'accusato e anche della parte civile (articolo 499 c.p.p. 1865)[177].

Tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, le discussioni non cessarono. Da più parti veniva criticato il parallelismo tra la figura dell'elettore politico e quella del giurato; non era stato affatto risolto il problema delle influenze locali al momento della formazione delle liste dei giurati; la nuova formula dei quesiti lasciava insoddisfatti, perché non separava nettamente le questioni di fatto dalle questioni di diritto; inoltre alcuni studiosi criticavano la scelta di mantenere il riassunto presidenziale, essendo questo a loro avviso uno strumento o inutile o dannoso, che in quanto tale doveva essere soppresso[178].

---

[175] AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, p. 458.

[176] La nuova formula era contenuta nell'articolo 494: "L'accusato è egli colpevole di omicidio volontario, di grassazione, di furto, ecc. (si indicherà il nome del reato) per avere..?". *Codice di procedura penale del Regno d'Italia colla relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S.M. In udienza del 26 novembre 1865,* Firenze: stamperia reale, Torino: tip. Eredi Botta, 1866, p. 192.

[177] Il codice del 1859 era troppo permissivo, perché permetteva al Presidente di concedere a chiunque il permesso di entrare nella camera delle deliberazioni proprio mentre i giurati stavano deliberando. SORO DELITALA, *Del giudizio per giurati*, p. 83.

[178] Erano favorevoli alla soppressione del riassunto tra gli altri l'avvocato Mario De Mauro, che proponeva altresì la soppressione del potere discrezionale del Presidente, Stanislao Soro Delitala e l'avvocato Giuseppe Manfredini. MARIO DE MAURO, *Progetto di riforma sulla istituzione del giuri in Italia*, Catania: Tip. Bellini di G. Monachino, 1872, p. 30; MANFREDINI, *Il*

Di fronte a queste critiche però la maggior parte degli studiosi non proponeva l'abolizione dell'istituto che ormai, come aveva detto qualche anno prima il Ministro Rattazzi, era entrato a far parte delle "abitudini" del paese; al contrario chiedeva una riforma dell'istituzione, per migliorare l'amministrazione della giustizia e delineare un sistema che nei dibattimenti in Corte di Assise potesse davvero portare allo scoprimento della verità[179].

3. Osservazioni sulla giuria dopo l'entrata in vigore del nuovo codice

Luigi Casorati, che sull'argomento versò fiumi d'inchiostro, mise subito in luce i difetti del nuovo sistema, dimostrando in particolare come il problema delle influenze locali non fosse stato affatto risolto[180].

Il nuovo ordinamento principalmente aveva introdotto due modifiche: a) la lista generale permanente sarebbe stata rivista e corretta da una commissione comunale e non più dal sindaco; b) il potere di scelta in passato attribuito alla commissione comunale veniva sostituito dal potere di eliminazione riconosciuto tanto alla commissione del consiglio provinciale quanto al prefetto.

In questo modo tuttavia non vennero affatto soppresse le influenze locali, o meglio vennero tolte le influenze locali, ma rimasero le influenze in generale,

---

giurato italiano dopo il primo gennaio 1875, p. 252; SORO DELITALA, *Del giudizio per giurati*, p. 152.

[179]In controtendenza l'avvocato Giambattista Picone, secondo il quale l'istituto della giuria nuoceva alla giustizia e in quanto tale doveva essere soppresso. "Interroghiamo di grazia qualunque accusato che non sia un demente, per dirci se voglia piuttosto essere giudicato da uomini versati negli studi anzi che da illetterati che sappiano solo leggere e scrivere; ed egli, fatto esame di se stesso, nella coscienza di non essere colpevole, non esiterebbe a rispondere che le sue sorti sarebbero meglio collocate in mano di uomini istruiti che d'incolti; ed all'inversa volentieri un colpevole si accomoderebbe ad esser giudicato da pizzicagnoli o da calzolai (che fra questi secondo noi debbono esservi eziando dei giurati!)." GIAMBATTISTA PICONE, *Osservazioni critiche sulla istituzione dei giurati,* Girgenti: stamperia provinciale commerciale di Salvatore Montes, 1866, p. 17.

[180]LUIGI CASORATI, *Giudizio per giurati, composizione delle liste*, «Archivio giuridico», vol. V, (1870), pp. 155-171.

poiché la riforma non fece che "dislocare trasportandole dal comune alla provincia"[181]. Il problema della composizione delle liste dunque non era stato minimamente risolto, così come non era stato soppresso il tanto criticato criterio dell'elettorato politico.

L'abbandono di questo criterio era essenziale anche per l'avvocato Mario De Mauro che nel 1872 pubblicò il suo progetto di riforma sull'istituzione della giuria[182]. Il criterio dell'elettorato politico doveva essere abbandonato a favore del sistema delle categorie, proposto da Pisanelli (tuttavia, non dovendo il censo essere un criterio per individuare i giurati, non avrebbe dovuto esservi alcuna categoria dei censiti)[183]. Occorreva inoltre elevare il numero dei giurati[184] assegnati a ciascun circolo, per evitare che essi diventassero giudici permanenti come spesso purtroppo accadeva[185].

La durata ordinaria del servizio era fissata dalla legge nel termine di 15 giorni, periodo di tempo eccessivamente lungo per l'autore, che proponeva la riduzione da 15 a 10 giorni[186]; il diritto di ricusa doveva essere ugualmente ripartito tra le parti, anche nel caso in cui vi fossero stati più accusati[187]; l'espressione *"intimo convincimento"* doveva essere sostituita con la frase

---

[181]CASORATI, *Giudizio per giurati, composizione delle liste*, p. 164.

[182]A suo avviso il giurì doveva essere mantenuto, ma una riforma era necessaria per poter avere un'istituzione efficiente in grado di rispondere ai bisogni della giustizia. Ciò che doveva essere messo in discussione non era l'istituto in se stesso, ma doveva essere riformata la legge che lo disciplinava, tenendo però conto delle condizioni in cui l'Italia si trovava. DE MAURO, *Progetto di riforma sulla istituzione del giurì in Italia*, pp. 6-7.

[183]*Ibid.,* pp. 8-11.

[184]L'età minima di 30 anni per assumere l'ufficio era troppo elevata, più che sufficiente sarebbe stato il limite di 25 anni. *Ibid.*, p.12.

[185]*Ibid.,* pp. 20-21.

[186]*Ibid.*, pp. 21-22.

[187]L'articolo avrebbe dovuto essere così formulato "Il diritto di ricusa sarà in ogni caso ugualmente diviso fra il P.M. e gli accusati. Nel caso in cui il numero loro sia tale da non potersi esattamente dividere, la sorte regolerà chi sia più favorito tra gli accusati e il P.M., e se eglino siano in numero tale che le ricuse non basterebbero, si porranno nell'urna i loro nomi in una a quello del P.G. e coloro i di cui nomi sono estratti saranno ammessi secondo l'ordine di estrazione al diritto di ricusa". *Ibid.*, pp. 24-25.

"secondo il risultato delle prove", così ogni giurato avrebbe capito sulla base di cosa doveva esprimere il proprio verdetto[188].

Relativamente al ruolo del Presidente della Corte, secondo l'autore, il suo potere discrezionale non poteva non essere soppresso in un sistema di tipo accusatorio; così come era necessario abolire il riassunto presidenziale.

A tal proposito l'autore, che più volte aveva espresso il proprio punto di vista su questo argomento, affermava senza mezzi termini che: "Il riassunto non ha ragion di esistere sotto tutti i riguardi; esso è una bestemmia giuridico scientifica, un atto inutile, un'utopia che non può aver più vita; esso fa del Presidente un despota che dispone a suo piacere della vita o della morte dei cittadini; esso è la negazione del giusto e dell'onesto"[189].

Poiché ai giurati era stata attribuita tanto la cognizione delle cosiddette questioni di fatto quanto la cognizione delle questioni di diritto, coerentemente il legislatore avrebbe dovuto espressamente abrogare l'articolo 515 nella parte in cui consentiva alla Corte di pronunciare non farsi luogo a procedimento se il fatto non costituiva reato[190].

---

[188]DE MAURO, *Progetto di riforma sulla istituzione del giurì in Italia*, pp. 25-26.

[189]L'autore si era soffermato sul tema già prima di pubblicare la sua monografia ed in un articolo pubblicato nella rivista «Archivio giuridico» aveva scritto queste dure parole. Il riassunto a suo parere era una bestemmia giuridico scientifica, perché in esso il Presidente faceva trapelare la propria intima convinzione influenzando così, magari anche inconsapevolmente, l'animo dei giurati. In ipotesi eccezionali il riassunto era un atto inutile, in quanto il giurato tenace non si lasciava influenzare e in lui rimaneva saldo il suo originario convincimento. Il riassunto era un'utopia, poiché presupponeva un magistrato particolarmente abile in grado di ricordarsi con precisione tutte le argomentazioni addotte in dibattimento e trasformava il Presidente in un despota, perché non era ammessa alcuna contestazione da parte di accusa e difesa. Il riassunto infine era la negazione del giusto e dell'onesto, perché era dovere del magistrato "ben servire il padrone", quindi ottenere a tutti i costi un verdetto di condanna, magari anche quando mancavano i presupposti. MARIO DE MAURO, *Sul riassunto dei dibattimenti in Corte di Assise*, «Archivio giuridico», vol. V, (1870), pp. 462-472.

[190]DE MAURO, *Progetto di riforma sulla istituzione del giurì in Italia*, pp. 34-37.

Infine, tra le numerose altre innovazioni suggerite da De Mauro[191], spiccano queste due proposte: la condanna doveva scaturire da almeno nove voti ed il verdetto doveva essere motivato[192].

Clemente Pizzamiglio dedicò all'istituzione della giuria decine di pagine[193]: dopo aver indicato i cenni storici dell'istituto ed aver descritto la legislazione vigente in Italia e i risultati ottenuti in quegli anni, il giurista proponeva specifiche riforme per migliorare il sistema.

In primo luogo era a suo avviso fondamentale elaborare un metodo in grado di individuare cittadini probi e onesti in possesso di specifiche capacità per assumere l'ufficio di giurato. Anche se il censo non era una garanzia assoluta e incontrovertibile, la categoria dei censiti doveva essere prevista, altrimenti molto probabilmente non sarebbe stato raggiunto il numero di giurati sufficiente[194]. L'incarico di formare le liste dei giurati doveva essere assegnato a due commissioni: una commissione mandamentale doveva formare una lista nella quale erano inseriti tutti coloro che possedevano i requisiti per essere giurato e una commissione d'appello doveva riunire in un unico elenco le singole liste mandamentali e formare la lista definitiva[195].

Nessuno spazio doveva avere la cernita dei pubblici ufficiali, perché "se il diritto di riduzione venne creato allo scopo di cancellare i giurati inetti, quando noi li abbiamo tutti capaci, riesce assolutamente ozioso tale

---

[191]Ad esempio a suo parere, nel caso in cui fosse emerso un fatto considerato dalla legge come scusante, occorreva formulare un'apposita questione ai giurati, anche se le parti si opponevano (in tal caso però doveva pronunciare la Corte). Inoltre la questione sulle circostanze aggravanti poteva essere a suo avviso formulata solo nel caso in cui queste circostanze risultassero dalla sentenza di rinvio e non più dall'atto di accusa. DE MAURO, *Progetto di riforma sulla istituzione del giurì in Italia*, pp. 40-43.

[192]*Ibid.*, pp. 46-50.

[193]CLEMENTE PIZZAMIGLIO, *Dei giurati in Italia*, Milano: Tip. Del Riformatorio di patronato, 1872.

[194]*Ibid.*, p. 206.

[195]*Ibid.*, p. 230.

diritto"[196]. Relativamente alla costituzione definitiva del giurì, la ricusa perentoria doveva essere mantenuta, ma doveva essere introdotta anche la ricusa motivata: quest'ultima doveva essere esercitata prima che si costituisse il numero di 30 giurati, mentre la ricusa perentoria man mano che i nomi venivano estratti dall'urna[197].

Non doveva essere perso altro tempo alla ricerca del metodo corretto per separare il fatto dal diritto, essendo questo principio semplicemente un equivoco che doveva essere al più presto abbandonato; al contrario ai giurati doveva essere assegnato l'intero giudizio sulla colpabilità[198].

Se il potere discrezionale del Presidente doveva essere mantenuto, in quanto "se in Italia si abolisce questo potere discrezionale, difficilmente si otterrà una completa istruzione del processo e si renderà manifesta la verità"[199], il riassunto presidenziale doveva essere abolito, perché l'ultima parola doveva necessariamente essere pronunciata dall'imputato o dal suo difensore[200].

Il sistema dei quesiti doveva essere conservato: le questioni dovevano essere formulate dal presidente prima delle arringhe delle parti[201] e al magistrato doveva essere riconosciuta la facoltà di spiegare ai giurati il significato della legge che era stata violata[202].

Pizzamiglio inoltre dedicava una particolare attenzione al problema dell'eloquenza forense: occorreva urgentemente trovare un modo per temperare siffatta eloquenza, magari modificando la disposizione delle Corti

---

[196]PIZZAMIGLIO, *Dei giurati in Italia*, p. 225.
[197]*Ibid.*, p. 313.
[198]*Ibid.*, p. 288.
[199]*Ibid.*, p. 326.
[200]*Ibid.*, pp. 334-335.
[201]*Ibid.*, p. 348.
[202]*Ibid.*, pp. 372-373.

d'Assise, che allo stato attuale non sembravano affatto sale di giustizia, ma "luoghi di pubbliche rappresentazioni"[203].

La regola della maggioranza semplice per avere un verdetto di condanna non poteva essere mantenuta, essendo a suo parere necessari almeno 2/3 dei voti per un verdetto affermativo contro l'imputato[204].

Infine, il rinvio della causa a nuovi giurati era un rimedio deprecabile che quindi doveva essere eliminato, poiché o si aveva piena fiducia nella giuria o tanto valeva cancellare l'istituto[205]. Dovevano esserci specifici rimedi solo nel caso di violazione della legge processuale o di gravi violazioni della legge sostanziale e nelle ipotesi di verdetto oscuro, incompleto o contraddittorio[206].

Anche Francesco Carrara[207], sostenitore dell'istituto proprio come De Mauro e Pisanelli, intervenne sull'argomento, formulando le proprie riflessioni relativamente alla formulazione delle questioni sulle circostanze scusanti, al riassunto presidenziale, alle modalità di deliberazione del verdetto e al divieto imposto dalla legge ai giurati di pensare alle disposizioni penali.

Per quanto concerne le questioni relative alle scusanti, Carrara riteneva che il P.M., se reputava opportuna siffatta questione, dovesse formularla, perché suo compito precipuo era quello di ricercare la verità, non perseguire un verdetto di condanna ad ogni costo[208]. In tema di riassunto presidenziale, la posizione del Carrara era estremamente chiara: il riassunto doveva essere abolito, anche per evitare che il Presidente potesse introdurvi nuove

---

[203]L'aspetto delle sale d'Assise era secondo l'avvocato troppo teatrale, dunque occorreva imitare la disposizione delle sale inglesi, nelle quali ai giornalisti era riservato una spazio determinato e al pubblico uno spazio decisamente ristretto. PIZZAMIGLIO, *Dei giurati in Italia*, pp. 356-359.

[204]*Ibid*., p. 376.

[205]*Ibid*., p. 394.

[206]*Ibid*., p. 396.

[207]FRANCESCO CARRARA, *Pensieri sulla giuria*, in "Opuscoli di diritto criminale", vol. IV, Prato: Giachetti, 1881[2], pp. 269-296; FRANCESCO CARRARA, *Questioni ad occasione della giuria*, in "Opuscoli di diritto criminale", vol. V, Prato: Giachetti, 1881[2], pp. 347-430.

[208]CARRARA, *Questioni ad occasione della giuria*, pp. 347-355.

argomentazioni a carico dell'accusato e porre così la difesa in una posizione estremamente delicata, nel dubbio tra la richiesta di riapertura del dibattimento e la successiva proposta di ricorso[209].

Il divieto imposto ai giurati di pensare alle disposizioni della legge penale e di considerare le conseguenze del loro verdetto a suo parere era non solo illogico, assurdo e pernicioso, ma anche impossibile ed inosservabile, ed infatti restava inosservato[210]. Qualche anno prima la medesima disposizione era stata criticata dall'avvocato Soro Delitala che aveva a riguardo pronunciato parole di fuoco: "La legge dopo aver detto ai giurati "voi giudicate sovranamente sulla colpabilità di un individuo, sulle circostanze che l'aggravano, e su quelle altre incalcolabili che la possono attenuare" soggiunge loro: "non pensate alle disposizioni delle leggi penali, non considerate le conseguenze che il vostro verdetto può avere"; gli è lo stesso che dire a una persona cui siasi posta un'arma in mano "Va colpisci, ma ti proibisco di pensare al sangue che puoi spargere!""[211].

Carrara affrontò anche il tema delle modalità di votazione, chiedendosi perché mai i giurati dovessero ritirarsi nella camera delle deliberazioni, se la legge imponeva loro di decidere in base al proprio intimo convincimento.

I membri della giuria, al riparo da occhi indiscreti, prima della pronuncia del verdetto, spesso discutevano tra loro, dunque il verdetto non era affatto l'espressione del loro personale convincimento; ecco perché occorreva abolire

---

[209]CARRARA, *Questioni ad occasione della giuria*, pp. 366-385.

[210]La considerazione della pena in certi casi era necessaria per far capire ai giurati l'importanza della questione trattata: in tema di furto qualificato ad esempio, se il valore della cosa rubata non superava le cento lire, la legge minacciava la pena del carcere; se invece il valore del maltolto superava detta cifra, la pena era la casa di forza da 3 a 12 anni. Ecco che anche una lira in queste ipotesi poteva fare un'epocale differenza e questo doveva essere detto ai giurati, affinché si rendessero conto della serietà della questione. *Ibid.*, pp. 394-395.

[211] SORO DELITALA, *Del giudizio per giurati*, pp. 72-73.

la camera di consiglio e proporre ai giurati le questioni direttamente in sala d'udienza[212].

Decisamente distante dalle posizioni degli autori sopra menzionati il Pessina, contrario all'istituto della giuria così come delineato dalla vigente legislazione.

L'opera del giudice era "opera critica": l'uomo, improvvisamente sottratto alle sue usuali attività, non abituato a discernere il vero dal falso, dotato di semplice buon senso, non era in grado di scegliere consapevolmente tra assoluzione e condanna. Pessina, che non negava la necessità dell'istituto, dovendo la prova essere di "tale evidenza da potersi ravvisare dalle menti più volgari"[213], proponeva il sistema del doppio verdetto affermativo, già illustrato da Hilgard senior nel 1855.

Il sistema della magistratura togata e quello della giuria infatti non dovevano essere considerati separatamente, al contrario dovevano convergere in un unico sistema che avrebbe in sé racchiuso i pregi di entrambi: Corte e giuria quindi dovevano deliberare contemporaneamente in luoghi diversi e, nel caso di verdetti differenti, avrebbe prevalso quello più favorevole all'accusato.

Precisamente il verdetto del giurì doveva essere sempre letto e, se negativo, la procedura si concludeva e l'imputato veniva assolto. L'accusato doveva essere assolto anche nell'ipotesi in cui il verdetto dei giurati fosse stato affermativo, ma negativo quello della Corte[214].

---

[212]Questa tesi non era condivisa dall'avvocato De Mauro, secondo il quale la norma di legge doveva essere modificata in questo modo "La discussione dei giurati in camera di consiglio è permessa.". DE MAURO, *Progetto di riforma sulla istituzione del giurì in Italia*, pp. 45-46.

[213]ENRICO PESSINA, *Della istituzione dei giurati nei giudizi penali*, in "Opuscoli di diritto penale", Napoli: G. Marghieri, Libreria Nuova, 1874, p. 303.

[214]"Il verdetto del giurì dee sempre essere letto; e quando è negativo sulla questione di reità, la decisione della Corte non si legge e il Presidente deve assolvere l'accusato. Se il verdetto del giurì è affermativo il Presidente annunzierà il verdetto della Corte; e se questo è negativo l'accusato dovrà essere assolto. Se il verdetto della Corte è pure affermativo e coincide in

D'altronde, così come disciplinato dalla legge in vigore, il giurì risultava avvolto in contraddizioni, descritto come una guarentigia di libertà per le popolazioni civili, ma allo stesso tempo in vario modo screditato.

Nemmeno lo scabinato "moderno" poteva definirsi un sistema idoneo, perché scabini e magistrati deliberavano assieme uno accanto all'altro e la mente inesperta degli scabini finiva così per lasciarsi influenzare da quella più matura dei giudici[215].

Gli studi di De mauro e di Pizzamiglio, le riflessioni di Pessina, gli articoli del Casorati e del Carrara (per citare solo alcune delle opere che sull'argomento vennero scritte dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) dimostravano l'esigenza impellente di una riforma.

4. La nuova legge sul giurì: legge 8 giugno 1874 n. 1937

Dopo l'entrata in vigore del c.p.p. del 1865, anche il Governo si era reso conto delle debolezze del sistema e, al fine di individuare esattamente gli inconvenienti ed elaborare soluzioni precise, il Ministro Vigliani verso la fine del 1869 invitò i procuratori generali del Paese ad esprimere la propria opinione e a formulare utili consigli su tali problematiche ed il Ministro di grazia e giustizia De Falco nel 1871 istituì una commissione[216] per lo studio delle modificazioni da apportare al sistema nella successiva riforma[217].

---

tutti i punti col verdetto dei giurati, i due verdetti saranno dati come fondamento alla condanna. Se il verdetto della Corte diverge in qualche punto da quello del giurì, il verdetto che trae seco la pena minore servirà di base alla condanna." PESSINA, *Della istituzione dei giurati nei giudizi penali*, p. 307.

[215]*Ibid.*, pp. 313-322.

[216]Casorati ricordava la composizione della Commissione: Pisanelli presidente, Tofano segretario, Mirabelli, Marvasi, Capone, La Francesca, Pessina, Tarantini, Gabelli, Pizzamiglio. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 13.

[217]Il 23 giugno 1871 era stato proposto il seguente ordine del giorno: " La camera invita il guardasigilli a presentare nella prossima sessione un progetto di legge, inteso ad arrecare all'ordinamento del sistema dei giurati quelle modifiche che l'esperienza ha potuto chiarire necessarie". *Ibid.*, p. 19.

Alla luce degli studi compiuti da siffatta commissione, il 30 gennaio 1872 il Ministro presentò alla Camera dei Deputati un Progetto accompagnato da una Relazione, nella quale il guardasigilli illustrava le modifiche che a suo avviso dovevano essere apportate al sistema dei giurati[218].

Il primo aspetto che al Ministro premeva sottolineare era l'importanza dell'istituto della giuria, che non doveva affatto essere soppresso, anche se dall'esperienza emergeva il "bisogno di circondarla di nuove sollecitudini e di adoperarvi intorno nuovi studi, affinché meglio concorra alla buona amministrazione della giustizia"[219].

Il progetto del guardasigilli tuttavia riguardava unicamente l'ordinamento dei giurati, mentre non veniva proposta nessuna modificazione relativamente al funzionamento dell'istituzione nei dibattimenti in Corti di Assise, poiché per tutte queste altre riforme a parere del Ministro occorreva attendere un'occasione più opportuna[220].

Innanzitutto doveva essere abbandonata la regola in base alla quale ogni elettore era giurato: si trattava di due figure diverse, alle quali l'ordinamento attribuiva compiti differenti, quindi doveva essere evitata ogni confusione di ruoli[221]. Mentre l'elettore politico provvedeva all'interesse generale, al giurato era attribuito il compito di scegliere, alla luce delle prove e delle argomentazioni emerse in giudizio e secondo il proprio intimo

---

[218]Relazione e progetto del Ministero per modificazioni all'ordinamento dei giurati presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 30 gennaio 1872. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 17-66.

[219]*Ibid.*, p. 17.

[220]"Ho pensato che debba essere giudicata cosa prudente il non riunire insieme cotanti quesiti tutti delicati e difficili, ma attendere ulteriori esperienze e occasione più opportuna, raccogliendo per ora la vostra attenzione su quello che è fuor d'ogni dubbio più fondamentale e urgente. *Ibid.*, pp. 49-50.

[221]Tra l'altro, proprio a causa di questo parallelismo, ogni modifica che andava a toccare la legge elettorale, finiva inevitabilmente per incidere sul sistema della giuria: se il numero degli elettori politici aumentava, aumentava anche il numero dei giurati e viceversa. Vico ricordava infatti come l'accrescimento delle imposte avesse indirettamente prodotto l'aumento dei giurati. VICO, v. *Giurati,* p. 577.

convincimento, tra assoluzione e condanna; l'elettore politico doveva eleggere i propri rappresentanti, il giurato doveva accertare un fatto. Il parallelismo elettore-giurato doveva dunque necessariamente essere accantonato, come d'altronde era già accaduto altrove, per esempio in Francia[222] e in Belgio.

Il Ministro quindi nel suo progetto proponeva di adottare il sistema delle categorie: avrebbero potuto essere giurati i cittadini italiani che godevano dei diritti civili e politici, con un'età compresa tra i 30 ed i 70 anni, appartenenti ad una delle 24 categorie elencate all'articolo 84 del progetto.

Tra queste categorie non poteva mancare la categoria dei censiti: secondo il Ministro, chi poteva disporre di un certo censo, spesso possedeva anche una certa istruzione ed inoltre sarebbe stato ingiusto chiedere ai non abbienti di abbandonare il loro lavoro per assistere in veste di giurati ai dibattimenti in Corte d'Assise[223].

Per quanto riguarda la formazione delle liste occorreva una volta per tutte risolvere il problema delle influenze locali: chi doveva essere iscritto nelle liste spesso chiedeva e otteneva di esserne escluso e dunque non veniva mai chiamato ad esercitare le funzioni di giurato.

La proposta del Ministro poteva essere così riassunta: la commissione comunale compilava la lista di tutti i cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti richiesti dalla legge; la commissione del circondario

---

[222]Vero è che la Francia, che aveva abbandonato questo parallelismo nel 1810 a favore del sistema delle categorie, aveva poi nel 1848 soppresso siffatto sistema, introducendo la regola secondo la quale ogni cittadino francese in possesso dei diritti civili e politici poteva divenire giurato. Il cosiddetto sistema delle categorie in ogni caso nell'ordinamento francese era stato per così dire "storpiato", perché il codice d'istruzione criminale aveva attribuito al Prefetto il potere di ammettere chiunque ad esercitare il servizio di giurato (previa autorizzazione del Ministro dell'interno). Si veda il paragrafo 7 del primo capitolo.

[223]"L'ufficio di giurato, dicono gli inglesi, è una specie d'imposta, la quale ha questo speciale carattere di distogliere il giurato dai propri affari per qualche tempo; e il tempo è denaro. È giusto pertanto chiedere che dia il suo tempo chi lo può dare senza un danno..." CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 28.

rivedeva le liste, aggiungeva i nomi che a suo avviso erano stati erroneamente omessi e cancellava i nomi che erano stati indebitamente iscritti e formava in via definitiva la lista del circondario; una commissione provinciale esaminava la lista e riduceva il numero dei giurati per ottenere il numero sancito dalla legge per ogni circolo[224].

Infine, e solo per riassumere le innovazioni di maggior rilievo proposte dal guardasigilli, egli consigliava l'introduzione delle ricuse motivate[225] e suggeriva di parificare la posizione dell'accusa e della difesa nell'esercizio delle ricuse perentorie[226].

La Giunta della Camera dei Deputati esaminò il progetto presentato dal guardasigilli e propose a sua volta un progetto (e una relazione) che presentò nella tornata del 14 febbraio 1873[227].

La critica principale che la Giunta mosse nei confronti del disegno di legge delineato dal Ministro De Falco consisteva nella mancata proposizione di modifiche relativamente al funzionamento della giuria nelle Corti di Assise, ovvero nell'aver circoscritto la riforma all'ordinamento del giurì ed aver posticipato ad un tempo futuro e incerto la riforma del codice di procedura

---

[224]Si vedano in particolare gli articoli 88, 92 e 95 del progetto del Ministro. Come sosteneva lo stesso De Falco questa sua proposta non si discostava più di tanto dal sistema vigente, ma aveva il merito di aggiungere all'interno delle commissioni l'autorità giudiziaria: la commissione del comune era formata dal sindaco, dal conciliatore e da tre consiglieri; la commissione del circondario era composta dal sotto-prefetto e da tutti i pretori del circondario e la commissione provinciale era formata dal Prefetto, dal Presidente del Tribunale civile e correzionale e da tre consiglieri provinciali. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 37.

[225]Come suggerisce la parola stessa, nel caso delle ricuse motivate le parti dovevano addurre una motivazione. Queste ricuse dovevano essere ammesse per circostanze determinate, per esempio se tra i giurati sedeva un parente dell'accusato o un testimone della causa.

[226]Era ammessa un'unica eccezione, ovvero quando vi erano più accusati, perché in questo caso gli accusati potevano ricusare più di otto giurati come previsto nel sistema allora vigente. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 47.

[227]Relazione e progetto della Giunta della Camera dei Deputati presentato nella tornata del 14 febbraio 1873. *Ibid.*, pp. 67-130.

penale[228]. La Giunta tuttavia si limitò a formulare questa sua riflessione e non propose essa stessa modifiche al c.p.p., ma illustrò semplicemente le proprie osservazioni sui cambiamenti suggeriti dal Ministro alla legge sull'ordinamento giudiziario.

In primo luogo essa manifestò il suo apprezzamento circa l'abbandono del criterio dell'elettorato politico a favore del sistema delle categorie che chiamava ad esercitare l'ufficio di giurato quelle persone che possedevano la cultura e l'intelligenza necessarie per adempiere ad un tale servizio.

È vero che prevedendo la categoria dei censiti si affiancavano alle cosiddette presunzioni dirette delle presunzioni di probità soltanto indirette, ma, anche per la Giunta, non si poteva fare a meno del criterio del censo, perché senza quest'ultima categoria il numero dei possibili giurati sarebbe stato troppo ridotto[229].

Ammesso il criterio del censo tuttavia occorreva apportare dei piccoli, ma importanti accorgimenti: innanzitutto la misura del censo doveva essere innalzata, inoltre doveva essere graduata secondo l'importanza dei centri di popolazione[230].

---

[228]"L'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia non ha voluto estendere le sue indagini a tutto quanto il problema; ne ha studiate due parti soltanto, riservandosi ad esaminare la terza, quando la esperienza avrà chiarito la necessità, per noi già evidente, di riformare in questo particolare il codice di procedura penale. […] la vostra Giunta avrebbe desiderato che le proposte ministeriali fossero complete e abbracciassero tutto quanto riferivasi alla istituzione dei giurati [...]". CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 69-70.

[229]Per dimostrare le proprie affermazioni nella sua relazione la Giunta riportava delle statistiche per gli anni 1869 e 1870; ma questi dati vennero messi in discussione dall'avvocato Manfredini, secondo il quale la Giunta non aveva considerato nei suoi calcoli tutte le categorie, in particolare non aveva considerato la categoria numero 14 assai numerosa (Tutti i Sindaci, non che tutti coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti). Manfredini, proprio come Pisanelli, era contrario alla categoria dei censiti, così come era contrario al potere di eliminazione attribuito alla Giunta distrettuale (potere che d'altronde non poteva mancare una volta ammesso il criterio del censo). MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 70-78.

[230]CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 83.

Il sistema delle categorie quindi venne approvato dalla Giunta, che tuttavia non mancò di apportare delle modifiche: in particolare il numero delle categorie venne ridotto da 24 a 21, poiché vennero eliminate le categorie numero 12, 23 e 24 (membri degli ordini equestri del Regno; gli esercenti commerci, arti e industrie libere che pagavano una certa somma annuale in base al numero di abitanti del comune in cui risiedevano; i capi o direttori di un opificio o stabilimento industriale in presenza di determinati requisiti)[231].

La Giunta invece non accettò le riforme proposte dal Ministro relative alla formazione delle liste, perché non le reputava sufficienti a risolvere le problematiche che l'esperienza aveva palesato[232].

Il progetto della Giunta era notevolmente differente dal disegno di legge del guardasigilli: una commissione comunale avrebbe dovuto raccogliere tutto il materiale necessario per formare successivamente la lista dei giurati e redigere l'elenco di tutti i cittadini del comune in possesso delle condizioni richieste dalla legge per essere giurato; il compito di formare la lista generale era attribuito ad una commissione mandamentale ed infine la Giunta distrettuale avrebbe rivisto e corretto le liste dei mandamenti e soprattutto a quest'ultima veniva conferito il potere di eliminare tutti coloro che essa non reputava idonei a svolgere l'ufficio[233].

Questo potere di scelta riconosciuto alla Giunta distrettuale venne messo in discussione, ma alla fine la Giunta lo reputò necessario, poiché vi erano dei

---

[231]CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 84-87.

[232]*Ibid.*, p. 90.

[233]La commissione comunale doveva formare l'elenco di tutti i cittadini residenti nel comune in possesso delle condizioni richieste dalla legge (art. 9 del progetto della Giunta); la Giunta mandamentale doveva esaminare questi elenchi, cancellare i nomi di coloro che erano privi dei necessari requisiti e iscrivere coloro che erano stato omessi e compilare la lista del mandamento (art. 11); la Giunta distrettuale doveva rivedere le liste dei mandamenti, aggiungere i nomi delle persone indebitamente omesse e cancellare invece i nomi delle persone che non avrebbero dovuto esservi iscritte, pronunciare sui reclami, eliminare i meno idonei ed infine stabilire definitivamente la lista dei giurati del distretto (art. 16).

casi di incapacità che la legge non poteva prevedere a priori e, proprio per evitare che persone non idonee entrassero a far parte del giurì, una cernita era indispensabile[234].

Altra questione che venne dibattuta fu la presenza del Prefetto o del sotto prefetto nella Giunta distrettuale: la maggioranza dei commissari si dimostrò favorevole all'esclusione dell'autorità politica, ma, rimanendo una minoranza convinta del contrario, venne adottata una soluzione di compromesso, ovvero venne attribuito al Prefetto o al sotto prefetto il compito di fornire al Presidente del Tribunale civile e correzionale del distretto tutte le informazioni che reputassero opportune[235].

Secondo la Giunta non doveva essere stabilito un numero massimo di giurati per ciascun circolo, la legge al contrario doveva fissare un numero minimo sotto il quale non si poteva scendere[236]. Inoltre, poiché spesso il giorno dell'udienza non erano presenti 30 giurati effettivi, la Giunta propose l'estrazione dall'urna dei giurati ordinari di 40 nomi, anziché 30, per evitare che nel futuro si ripresentassero situazioni analoghe (occorreva poi anticipare l'estrazione di qualche giorno, ovvero non più 10, ma 15 giorni prima dell'apertura dell'Assise, per procedere alle necessarie citazioni).

Tra i vari aspetti dibattuti infine emerge una diversità di vedute tra Ministro e Giunta in relazione alla sanatoria delle nullità intervenute nel corso della composizione della giuria. Secondo il Ministro, una volta terminata l'estrazione senza che le parti avessero mosso alcuna obiezione, sarebbe stato

---

[234]Pisanelli nella sua opera criticava duramente la cernita dei pubblici ufficiali: "L'incarico dato ad un pubblico ufficiale di eleggere tra il corpo dei giurati coloro i quali debbano effettualmente comporre il giurì, ondeggerà necessariamente tra la negligenza e la solerzia maliziosa di chi deve compierlo, ed assai di rado sarà compiuto con quella scrupolosa operosità che sarebbe necessaria per conseguire lo scopo e dileguare ogni sospetto." PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, p. 296.

[235]Si vedano gli articoli 14, 15 e 16 del progetto.

[236]Questa diversità di opinione emerge chiaramente dal raffronto tra l'articolo 96 del progetto del Ministro e l'articolo 22 del progetto della Giunta.

escluso ogni ricorso avente ad oggetto la legalità del giurì. La Giunta non era d'accordo, perché, se indubbiamente potevano esserci dei casi in cui il silenzio delle parti avrebbe loro impedito un futuro ricorso, in altre ipotesi il loro silenzio non poteva certo aver valore di sanatoria; essa dunque proponeva una soluzione intermedia[237].

Compiuta l'estrazione dei giurati senza che le parti avessero proposto alcuna domanda o eccezione, non sarebbe stato ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giurì, a meno che non fossero state violate le forme stabilite nel primo alinea dell'articolo 33 (che prevedeva il cosiddetto appello nominale dei giurati che necessariamente doveva avvenire in pubblica udienza) o avessero fatto parte del giurì le persone indicate nell'articolo 8 num. 2 e 4 (ovvero gli interdetti e gli inabilitati e coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non erano reputati idonei a prestare il servizio di giurato).

La relazione presentata dalla Giunta si concludeva con l'auspicio di una riforma più ampia e completa, che comprendesse anche le norme del codice di procedura penale: "Sieno pure scelti i giurati fra le persone più probe e più intelligenti, fra coloro infine che offrono guarentigia di sapere bene adempiere all'alta funzione cui li chiama la legge; sia pure circondato da tutte le cautele desiderabili e immaginabili quel periodo preparatorio del dibattimento nel quale si compone il giurì definitivo della causa; si sarà fatto molto, ma non si sarà fatto tutto."[238].

---

[237]L'accoglimento della proposta del Ministro avrebbe infatti potuto portare a palesi ingiustizie. Per esempio tra i giurati poteva esserci un interdetto e le parti potevano non saperne nulla, dunque nessuno avrebbe sollevato alcuna obiezione. Il grave vizio magari veniva scoperto dopo la pronuncia della sentenza di condanna e in tal caso, seguendo la tesi del Ministro, non sarebbe stato possibile il ricorso in Cassazione! CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 109-110.

[238]*Ibid.,* p. 112.

Il Ministro Vigliani accolse le osservazioni formulate dalla Giunta e incaricò una commissione competente in materia di esaminare una serie di quesiti relativi alla fase del dibattimento in Corte di Assise[239]. Analizzate le proposte elaborate dalla commissione, il Ministro presentò il 3 dicembre 1873 un nuovo progetto a completamento del progetto proposto dal suo predecessore.

Innanzitutto doveva essere modificata la formula che veniva utilizzata per proporre ai giurati le questioni, poiché occorreva separare nettamente il fatto dal diritto, mentre l'attuale sistema non faceva altro che generare confusione.

Il riassunto del Presidente doveva essere mantenuto, ma la parola del Presidente doveva suonare "nuda, scarna e semplice come quella della verità"[240]; ancora, per evitare che i giurati discutessero tra loro prima della votazione, doveva essere loro imposto di deliberare nella sala d'udienza, senza ritirarsi nella camera delle deliberazioni, a meno che almeno 3 giurati non ne avessero fatto richiesta; inoltre le nullità verificatesi nel corso del dibattimento non potevano più essere fatte valere se non vi era stata protesta delle parti[241], così da evitare un abuso dei mezzi di nullità.

Infine il Ministro propose di modificare l'articolo che, in caso di verdetto affermativo dei giurati, consentiva alla Corte di rinviare la causa ad un'altra

---

[239]I quesiti che il Ministro aveva proposto alla commissione erano i seguenti: 1) quali modifiche era opportuno introdurre nelle proposizione delle questioni; 2) come assicurare che ogni giurato esercitasse il proprio ufficio in modo indipendente; 3) analizzare l'opportunità di modificare le modalità di votazione del giurì; 4) quando dovevano essere proposte le questioni subordinate; 5) come procedere in caso di schede bianche nell'urna; 6) opportunità di impedire ogni tipo di ricorso nel caso in cui il verdetto della giuria non fosse stato impugnato perché incompleto, contraddittorio o irregolare. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 133-134.

[240]*Ibid.*, p. 137.

[241]Articolo 507 del progetto del Ministro Vigliani: La nullità non potrà essere proposta, se non vi sia stata opposizione o protesta delle parti le quali debbono a tale effetto essere dal Presidente interrogate, prima della chiusura del dibattimento e, dopo la lettura della dichiarazione dei giurati, se abbiano da opporre alcuna nullità agli atti sì del dibattimento che della deliberazione dei giurati.

giuria: secondo il Ministro le condizioni attualmente richieste dalla legge dovevano essere eliminate (ovvero la pronuncia del verdetto alla semplice maggioranza di sette voti e la necessaria unanimità da parte dei giudici della Corte per procedere in tal senso) e doveva essere ammesso indistintamente il rinvio, purché la maggioranza dei giudici togati reputasse erronea la decisione del giurì[242].

Per consentire ai giurati una scelta davvero indipendente e non frutto delle passioni e delle influenze altrui, il progetto proponeva due nuove regole[243]: in primo luogo vietava ad entrambe le parti di fare allusione nelle proprie arringhe alla pena stabilita dalla legge e ad aspetti che non erano stati affrontati nel dibattimento e di compiere divagazioni al solo scopo di eccitare gli animi dei giurati[244]; in secondo luogo vietava alla stampa di pubblicare i rendiconti delle discussioni dei giudizi penali sino alla pubblicazione della sentenza definitiva[245].

La Giunta della Camera dei Deputati, così come in passato aveva espresso il proprio parere sul disegno di legge del Ministro De Falco, il 20 dicembre 1873 presentò una nuova relazione e un nuovo progetto in risposta al progetto del Ministro Vigliani[246].

Prima di passare all'analisi delle proposte del Ministro, la Giunta però propose una riflessione: l'attuale composizione delle Corti d'Assise permetteva la migliore amministrazione della giustizia? A tale quesito veniva data una risposta negativa, essendo questa collegialità meramente apparente, e venivano suggerite due possibili soluzioni: o l'abbandono della

---

[242]La Giunta della Camera dei Deputati condividerà siffatte innovazioni. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 169-170.

[243]*Ibid.*, pp. 140-142.

[244]Articolo 493 del titolo II del progetto.

[245]Articolo 4 del progetto.

[246]Relazione e progetto della Giunta della Camera dei deputati presentato nella tornata del 20 dicembre 1873, CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 148-173.

collegialità a favore del giudice unico o l'adozione di una collegialità vera, ovvero la sostituzione dei giudici del Tribunale con consiglieri della Corte di Appello[247].

Per quanto riguarda le innovazioni suggerite dal Ministro, alcune vennero accolte, altre respinte; in particolare la Giunta non condivideva l'idea del Ministro di proibire alle parti di fare allusione nelle proprie arringhe alla pena fissata dalla legge, perché "non si può determinare a priori quando comincia l'allusione o la divagazione proibita"[248].

Un argomento sul quale la Giunta si soffermò fu l'opportunità di mantenere il riassunto presidenziale: secondo alcuni commissari infatti il riassunto doveva essere abolito, in quanto inutile o dannoso[249]; secondo altri invece doveva essere mantenuto, perché era uno strumento utilissimo per guidare i giurati.

Tuttavia forse i tempi non erano ancora maturi per una tale riforma ed infatti la Giunta alla fine scelse di mantenere l'istituto, ma allo stesso tempo propose una modifica di non poco conto. Secondo il c.p.p. del 1865, dopo le arringhe delle parti, doveva essere dichiarata la chiusura del dibattimento, doveva essere svolto il riassunto e solo alla fine venivano proposte le questioni ai giurati; la Giunta al contrario proponeva che venissero formulate le questioni prima della chiusura del dibattimento e che invece il riassunto venisse effettuato dal Presidente dopo tale chiusura e quindi dopo la proposizione delle questioni[250].

---

[247]CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 149-153.

[248]*Ibid.*, pp. 153-156.

[249]Secondo i primi, il riassunto era inutile, qualora il Presidente si fosse limitato in modo davvero imparziale ad elencare le principali ragioni emerse nel dibattimento; era invece dannoso nel caso in cui il Presidente, sostenendo le ragioni dell'accusa o della difesa, avesse fatto trapelare in esso il proprio convincimento, influendo in tal modo sull'animo dei giurati. *Ibid.*, p. 157.

[250]In questo modo la spiegazione delle questioni diveniva una parte fondamentale del riassunto. *Ibid.* , p. 160.

Per quanto concerne la formulazione delle questioni, la Giunta condivideva le critiche sollevate dal Ministro Vigliani nei confronti dell'articolo 494 del c.p.p. vigente e riteneva opportuno escludere ogni denominazione giuridica.
Modificando il sistema delle questioni, in particolare introducendo l'obbligo di proporre una questione *ad hoc* in presenza di fatti giustificativi, sarebbe stato ridotto il numero dei verdetti scandalosi[251].
L'idea del Ministro di impedire ai giurati di ritirarsi nella camera delle deliberazioni per esprimere il verdetto invece venne criticata dalla Giunta: anche la Giunta non voleva alcuna discussione tra i giurati prima della votazione, ma la soluzione proposta dal ministro avrebbe finito per essere peggiore del male a cui si intendeva porre rimedio, quindi sul punto la legge non doveva essere modificata[252].
Allo stesso modo non doveva essere modificata la legislazione attualmente in vigore in tema di sanatoria delle nullità, perché accanto a delle nullità sanabili, vi erano indubbiamente delle nullità che non potevano ammettere sanatoria[253].
Nel marzo del 1874 in Camera dei deputati venne svolta la discussione generale e parecchi deputati intervennero per esprimere la propria opinione:

[251]Secondo la Giunta, l'opinione pubblica priva di un'istruzione giuridica non era in grado di capire come mai i giurati rispondessero negativamente alla questione sul fatto principale se l'imputato aveva confessato di aver ucciso un altro uomo con intenzione di uccidere, anche se poi in dibattimento era emerso che l'imputato aveva agito in questo modo per legittima difesa. Se invece al giurì fossero state proposte due questioni (la prima se la morte era derivata dal colpo che l'accusato aveva vibrato con intenzione di uccidere e la seconda se l'accusato aveva vibrato quel colpo per legittima difesa) e se i giurati avessero risposto affermativamente ad entrambe, allora il verdetto assolutorio non avrebbe più destato scandalo, perché "l'affermata necessità della legittima difesa elimina l'imputabilità". CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 162-163.
[252]*Ibid.*, pp. 164-165.
[253]In alcune ipotesi a quel tempo era ancora prevista la pena di morte e "l'osservanza delle forme quando si tratta della vita di un uomo non è mai soverchia". *Ibid.*, p. 167.

tranne Puccini[254] (l'unico deputato che avrebbe preferito l'abolizione del giurì), gli altri non misero in discussione l'istituto, ma secondo taluni le innovazioni proposte non sarebbero state sufficienti.

Era di questo avviso per esempio il deputato Allis, secondo il quale, per ottenere una giuria davvero rispondente alle esigenze della giustizia, doveva in primo luogo essere soppresso il riassunto presidenziale, doveva essere abolita pure la lettura dell'atto di accusa (essendo più che sufficiente la lettura della sentenza di rinvio) ed in generale doveva essere potenziata la posizione della difesa[255].

Più o meno sulla stessa posizione il deputato Varè, per il quale il progetto non dava alcuna risposta ai veri inconvenienti[256], e il deputato Righi, secondo il quale dal progetto in esame non sarebbero derivati i vantaggi sperati[257].

Ovviamente non mancarono voci favorevoli alla riforma in discussione, poiché essa sicuramente avrebbe portato enormi vantaggi (parole di critica nei confronti del discorso tenuto da Puccini per esempio vennero pronunciate dal deputato Puccioni che non a caso aveva fatto parte della commissione voluta dal Ministro Vigliani[258]).

Alla discussione partecipò anche Giuseppe Pisanelli che non mancò di ribadire in questa sede alcune delle idee già compiutamente illustrate nella sua opera *"Dell'istituzione de giurati"*. Indubbiamente l'istituzione presentava dei difetti, alcuni decisamente consistenti, ma questa constatazione non

---

[254]Puccini riteneva che una corretta amministrazione della giustizia fosse possibile solo sopprimendo il sistema dei giurati; nemmeno la riforma sarebbe stata in grado di cancellare o quantomeno arginare gli inconvenienti di questa istituzione. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 182-183.

[255]*Ibid.*, pp. 198-199.

[256]*Ibid.*, p. 182.

[257]*Ibid.*, pp. 178-179.

[258]*Ibid.*, pp. 201-208.

autorizzava la soppressione della giuria, al contrario dimostrava l'esigenza di tutta una serie di emendamenti.

Dopo un'approfondita analisi del sistema inglese[259] e del modello francese[260] e un'attenta riflessione sull'indole del giurì, egli aveva studiato i pregi e i difetti dell'istituzione e tra i difetti reali aveva individuato in primo luogo l'ignoranza che troppo spesso contraddiceva i giurati[261].

Questo per lui era il peggiore dei mali ed infatti anche in occasione della discussione sul progetto di riforma si soffermò su questo punto, asserendo che ciò che davvero danneggiava e deteriorava l'istituzione era "l'intrusione in essa di uomini che assolutamente si riconoscono incapaci di quest'ufficio"[262].

Ma i risultati non potevano essere che questi in un ordinamento che confondeva l'ufficio di elettore con quello di giurato, mentre la giuria doveva essere composta di individui istruiti dotati di grande intelligenza e cultura.

Il problema stava proprio nell'individuare le persone in grado di giudicare rettamente, problema tuttavia facilmente risolvibile facendo affidamento a criteri certi e non meramente presuntivi[263].

In questo senso, a suo avviso, doveva essere attuato il sistema delle categorie, senza alcuna categoria dei censiti e tantomeno senza quel potere di scelta che invece il progetto attribuiva alla Giunta distrettuale[264].

---

[259]PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, pp. 5-60.

[260]*Ibid.,* pp. 61-141.

[261]*Ibid.*, pp. 242-245.

[262]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 184-185.

[263]Ciascuna persona avrebbe dovuto fornire una prova certa della propria cultura ed istruzione, per esempio il possesso di un diploma universitario o l'aver sostenuto una prova di tipo scientifico o letterario. PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, p. 291.

[264]Sul pensiero di Pisanelli circa il potere di eliminazione della Giunta distrettuale si veda la nota 234.

Terminata la discussione, nella tornata del 23 marzo 1874, la Camera dei Deputati presentò il suo progetto di legge che a questo punto doveva essere esaminato dal Senato.

Dallo studio della relazione dell'Ufficio centrale del Senato[265] emerge chiaramente che in Senato la riforma a grandi linee sarebbe stata accolta.

Vennero tuttavia proposte delle lievi modifiche e tra queste le più significative risultavano essere le seguenti: ammessa l'esclusione dell'autorità politica dalla Giunta distrettuale, doveva comunque essere reso più incisivo l'intervento dell'autorità giudiziaria[266]; il limite massimo di età per essere giurato doveva essere innalzato da 60 a 65 anni; doveva essere sancito il principio di parità tra accusa e difesa nell'esercizio del diritto di ricusa[267]; non sarebbe stato sufficiente vietare alla stampa di pubblicare i rendiconti delle discussioni dei giudizi penali sino alla sentenza definitiva, doveva altresì essere proibita la pubblicazione dei nomi dei giudici e dei giurati e dei loro voti.

Il disegno di legge doveva ora ritornare alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva. L'8 giugno 1874 venne promulgata la legge numero 1937 che abrogò gli articoli da 84 a 121 della legge sull'ordinamento giudiziario e introdusse nel nostro ordinamento innovazioni di straordinaria rilevanza.

---

[265]Relazione dell'ufficio centrale del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 238-262.

[266]Questo risultato sarebbe stato conseguito impedendo al Presidente del Tribunale di delegare ad altri questo compito e obbligandolo ad intervenire di persona (si veda l'articolo 18 così come modificato dall'Ufficio Centrale).

[267]L'articolo 40 del progetto approvato dalla Camera prevedeva che al momento dell'estrazione le parti potessero ricusare i giurati senza addurre motivazioni sino ad ottenere il numero di 14 giurati non ricusati e aggiungeva che il P.M. non poteva ricusare più di otto giurati; l'articolo 40 modificato dal Senato invece diceva chiaramente che il Pubblico Ministero e l'accusato avevano facoltà di ricusare senza addurre alcun motivo 8 giurati *per ciascuno*.

In primo luogo essa abbandonò il criterio dell'elettorato politico ed accolse il sistema delle categorie, perché i giurati dovevano essere uomini istruiti e probi per poter giudicare rettamente ed adempiere al meglio il loro incarico[268].

Venne poi corretta la procedura per la formazione delle liste dei giurati, per porre fine al problema delle influenze locali ed evitare così che gli uomini più istruiti trovassero il modo di non essere chiamati a prestare un servizio per loro troppo oneroso[269].

Molti articoli del c.p.p. vennero modificati, perché, come evidenziato dalla Giunta della Camera dei Deputati in occasione del suo primo progetto, non era sufficiente riformare l'ordinamento dei giurati, senza introdurre i necessari cambiamenti anche nel funzionamento dell'istituto in Corte d'Assise. Precisamente la legge stabilì che le questioni dovessero essere proposte prima della chiusura del dibattimento per impedire che a dibattimento chiuso si tornasse di nuovo a discutere la causa con il pretesto delle questioni[270].

La formulazione dei quesiti rappresentò un punto cruciale della riforma, in quanto, in nome della separazione del fatto dal diritto, era doveroso proporre ai giurati questioni di puro fatto ed escludere ogni denominazione giuridica.

Infine venne introdotto uno specifico sistema di sanzioni per tutti coloro che non avessero adempiuto correttamente alle novelle disposizioni di legge, dalle Commissioni deputate alla formazione delle liste ai giurati che con il

[268]Il sistema delle categorie verrà esaminato nel paragrafo due del prossimo capitolo.

[269]La composizione e le funzioni delle tre Commissioni deputate alla formazione delle liste saranno descritte nel paragrafo 4 del capitolo terzo.

[270]Scegliere il momento in cui proporre ai giurati i quesiti era una questione tutt'altro che semplice. Quest'aspetto verrà esaminato nel paragrafo dedicato alle considerazioni generali sul sistema delle questioni, ovvero il paragrafo nono del prossimo capitolo.

loro comportamento avessero reso impossibile la deliberazione della giuria[271].

5. Il dibattito e i nuovi progetti di riforma tra il 1880 e il 1900

Nonostante l'ampia riforma realizzata nel 1874, prima ancora che fosse trascorsa una decade dalla sua entrata in vigore, venne presentato dal Ministro di grazia e giustizia Villa un nuovo progetto che, tra le altre cose, si occupava anche dei dibattimenti in Corte di Assise.

Giulio Grasso, nella sua opera "*Giuria e Corte di Assise: pigrizia, malafede, incapacità del legislatore*"[272], ricorda come Villa dividesse in due grandi gruppi le accuse che da più parti venivano mosse all'istituzione dei giurati: da un lato vi erano coloro che criticavano l'essenza dell'istituto, dall'altro coloro che dinanzi agli inconvenienti del giurì (che d'altro canto non potevano essere ignorati) proponevano delle riforme, senza però modificare l'istituzione nella sua essenza.

Il Ministro proponeva modifiche significative: la soppressione del potere di eliminazione che la legge aveva attribuito alla Giunta distrettuale[273], il conferimento al procuratore generale del compito di formulare i quesiti (l'accusato, il difensore e la parte civile avrebbero comunque avuto il diritto di chiedere che le questioni fossero formulate in modo diverso ed in tal caso

---

[271]Il sistema di multe e sanzioni delineato dalla legge di riforma (articoli 44, 45 e 46 della legge 1937/1874) verrà approfondito nel prossimo capitolo, nel paragrafo dedicato alla composizione definitiva del giurì.

[272]GRASSO, *Giuria e Corte di Assise*, p. 101.

[273]"[...] giova poi ricordare che, praticamente, quella facoltà riconduce nella formazione della lista dei giurati l'inconveniente gravissimo delle influenze locali, che con le riforme del 1865 e del 1874 si è accuratamente studiato di allontanare. Un gran numero di buoni giurati, che col sistema delle categorie si vollero introdurre nelle aule di giustizia, non vi entrano appunto per l'abuso di quella facoltà di eliminazione insindacabile, che offre troppo facile il mezzo alle esclusioni di compiacenza. [...]". VICO, v. *Giurati*, p. 580.

avrebbe deliberato il Presidente); l'adozione del modello del giudice unico e l'abolizione del riassunto presidenziale.

Nello stesso anno in cui il guardasigilli Villa presentava il suo progetto, Enrico Ferri pubblicò la sua opera dal titolo eloquente, ovvero "*Cenni critici sulla giuria in Italia*"[274], dove esponeva il proprio punto di vista sull'argomento.

Enrico Ferri, così come Giambattista Impallomeni e Luigi Lucchini, era un protagonista di spicco nel campo del diritto penale negli anni studiati da Mario Sbriccoli nel suo saggio *"La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita"*[275]. Questi giuristi, tradizionalmente ed erroneamente inseriti nel modello delle scuole contrapposte (Lucchini esponente della scuola cosiddetta classica e Ferri invece uno dei padri fondatori della scuola positiva) avevano una diversa visione del sistema punitivo, in particolare avevano una diversa opinione del sistema per giurati.

Mentre Luigi Lucchini[276] era tra i più accaniti difensori dell'istituto della giuria, Enrico Ferri criticava senza mezzi termini la partecipazione dei giurati nei giudizi penali.

---

[274]ENRICO FERRI, *Cenni critici sulla giuria in Italia*, Venezia: Tipografia M. Fontana, 1880.

[275]In questo saggio Mario Sbriccoli si occupa della dottrina penale italiana a partire dal 1860. In particolare conia il termine "penalistica civile" per spiegare i caratteri della scienza del diritto penale nell'Italia Unita, ovvero il forte legame con elementi non giuridici, in particolare con la vita politica del Paese, per "creare uno spazio efficace per la giustizia nella vita sociale". Analizza poi le idee proprie di quei penalisti che erroneamente vengono oggi ricondotti nell'ambito di quella che i positivisti hanno definito "scuola classica", cercando di spiegare al lettore perché l'espressione "scuola classica" è errata. Descrive poi il pensiero di Ferri e degli esponenti della nuova scuola, la scuola positiva, e il contrasto tra questi giuristi e i "seguaci" della dottrina penale tradizionale. Studia il filone del socialismo giuridico e il suo fallimento, approfondisce i motivi della crisi della dottrina penalistica all'inizio del XX secolo e la "nuova impostazione" data da Arturo Rocco nel 1910. MARIO SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita,* in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di Aldo Schiavone, Bari: editori Laterza, 1990, pp. 147-232.

[276]Sbriccoli ricorda il diverso atteggiamento assunto dal Lucchini, fondatore della Rivista Penale, in occasione della pubblicazione di due opere di Ferri rispettivamente nel 1878 e nel 1881. A Firenze nel 1878 Enrico Ferri aveva pubblicato il suo primo libro *La teoria*

Nella sua opera Ferri innanzitutto ricordava i due pregi che venivano attribuiti al giurì: grazie al sistema dei giurati era possibile far fronte a quelle circostanze che il legislatore, anche il più diligente, non poteva prevedere, perché "l'immensa varietà della natura umana non si potrà mai inquadrare in altrettanti articoli, più o meno casuistici, di un codice penale"[277]. Inoltre i giurati dovevano pronunciare il loro verdetto secondo la loro intima convinzione e questo era, secondo l'opinione allora condivisa, un punto di forza dell'istituto.

Ma entrambi questi aspetti per l'esponente della scuola positiva non erano affatto dei pregi, al contrario dei mali che non potevano non essere criticati[278].

A suo avviso era assurdo il metodo seguito nella scelta dei giurati: in una prima fase la sorte aveva avuto un ruolo decisivo e quando il legislatore se ne rese conto cercò di porvi rimedio, introducendo il sistema delle categorie, ma senza risolvere davvero la questione, essendo stata introdotta la categoria dei censiti (il censo era un criterio di presunzione indiretta e in quanto tale non doveva essere accolto!)[279].

Altrettanto assurda era la pretesa separazione tra fatto e diritto ed anche se tale separazione fosse stata possibile, comunque non doveva essere attribuito

---

dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio: sebbene Luigi Lucchini non condividesse pienamente le opinioni del giurista, comunque non mancò di sottolineare la grande intelligenza che l'autore aveva dimostrato di possedere scrivendo quest'opera. Nel 1881 Enrico Ferri pubblicò *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*: questa volta Lucchini non accolse questo libro come il precedente, al contrario riservò al suo autore forti critiche. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita,* pp. 199-200.

[277]FERRI, *Cenni critici sulla giuria in Italia*, p. 8.

[278]Per l'autore non era il giurì ad essere una guarentigia di libertà, essendo la libertà assicurata solo dal rispetto della legge scritta. Inoltre, certamente più rassicurante dell'intima convinzione dei giurati e della loro facoltà di riconoscere circostanze attenuanti, era a suo avviso un verdetto motivato pronunciato dal magistrato e che da altri poteva essere sindacato. *Ibid.,* pp. 9-12.

[279]"Ed anche l'ultima legge italiana del 1874 che, com'è in generale per l'Europa, si avvicinò colle categorie al sistema di Pisanelli che voleva la capacità certa, non ha portato alcun rimedio efficace, perché fece anche del solo censo un titolo per essere giurato". *Ibid.*, p. 14.

il ruolo di giudici del fatto a semplici cittadini, essendo il giudizio di fatto assai più complesso di quello di diritto nel processo penale[280].

Enrico Ferri negò anche l'affermazione classica portata a sostegno dell'istituzione: la giuria era paladina di libertà ed era necessaria, in quanto il giudice togato, per la sua abitudine a giudicare, ormai considerava ogni accusato colpevole. Secondo l'autore questa asserzione era tutt'altro che dimostrata ed anche se fosse stato vero, la pubblicità che caratterizzava il dibattimento nei giudizi penali, avrebbe impedito al magistrato di condannare in modo arbitrario[281].

Il sistema dei giurati a suo parere violava anche quella che lui definiva "legge di specializzazione", poiché imponeva ai cittadini funzioni assai diverse dalle loro usuali; l'operaio per esempio nulla sapeva di diritto, ciò nonostante gli veniva imposto di abbandonare momentaneamente la sua attività per esercitare temporaneamente una funzione per lui non abituale[282].

Anche se tali inconvenienti ai suoi occhi erano assolutamente evidenti, l'autore sapeva che la giuria non sarebbe stata abolita tanto facilmente, quindi dedicò le ultime pagine della sua opera ad illustrare quelle modifiche necessarie per arginare quantomeno i problemi più lampanti.

In primo luogo, se poteva essere opportuno mantenere l'istituto per i reati di stampa e quelli politici, la giuria quanto meno doveva essere soppressa nel caso di reo confesso nei reati comuni[283].

---

[280]Ferri qui riporta le parole di Enrico Pessina: "L'opera del giudice sul fatto stesso che dà luogo al giudizio penale non è opera di pura percezione, perché non si tratta solo di vedere documenti e di sentire testimoni che parlano; a questo lavorio mentale sta di sopra un processo di ricostruzione. L'opera vera del giudice è discernere il vero dal falso, è opera critica." PESSINA, *Della istituzione dei giurati ne' giudizi penali*, p. 300.

[281]FERRI, *Cenni critici sulla giuria in Italia*, p. 19.

[282]*Ibid.*, pp. 23-24.

[283]L'avvocato Clemente Pizzamiglio non era dello stesso parere: le confessioni degli imputati raramente erano complete e spesso abbisognavano di ulteriori prove. Inoltre occorreva pur sempre valutare l'imputabilità dell'accusato, per cui il giudizio dei giurati era necessario.

Inoltre il legislatore avrebbe dovuto attribuire ai giurati la facoltà di emettere, accanto ai verdetti di assoluzione e di condanna, anche altre tipologie di verdetti[284] e il giurì avrebbe dovuto avere la possibilità di riconoscere l'accusato colpevole di un reato meno grave rispetto a quello sostenuto dall'accusa (anche in assenza di una specifica questione subordinata).

Infine avrebbero dovuto essere introdotti dei rimedi effettivi avverso verdetti ingiusti ed applicare questi rimedi anche nelle ipotesi di verdetti di assoluzione (ovviamente solo nell'ipotesi in cui questi verdetti fossero il risultato di un giudizio palesemente assurdo e ingiusto)[285].

Qualche anno dopo la pubblicazione dell'opera di Ferri vennero presentate alla Camera dei Deputati altre proposte di legge: il Ministro Tajani propose delle modifiche alla legge sull'ordinamento giudiziario e al codice di procedura penale e il deputato Vendemini presentò un disegno di legge per l'abolizione del riassunto del Presidente[286].

Più importante dei precedenti però fu il disegno di legge del Ministro di grazia e giustizia Calenda, presentato il 13 luglio 1895. Questo progetto, accanto a modifiche di minor rilievo[287], conteneva delle proposte di riforma significative, per esempio imponeva ai giurati di ritirarsi in un luogo loro riservato (la camera delle deliberazioni, ma non necessariamente) durante la

---

Particolarmente problematica infine sarebbe stata la situazione nel caso in cui vi fossero stati più accusati e solo uno di loro confessava. PIZZAMIGLIO, *Dei giurati in Italia*, pp. 260-264.

[284]L'autore ricordava che in Inghilterra il giurì poteva emettere un verdetto speciale, ovvero limitarsi ad accertare i nudi fatti. Si veda sul punto la nota n. 82.

[285]È vero che nel vigente c.p.p. già vi era un articolo che permetteva alla Corte di sospendere il verdetto (articolo 509), ma questa facoltà riconosciuta ai magistrati era sottoposta a troppe condizioni, tant'è che secondo le statistiche ufficiali le Corti di Assise avevano applicato l'istituto ben poche volte. FERRI, *Cenni critici sulla giuria in Italia*, p. 27.

[286]Il progetto del Ministro Tajani è stato presentato alla Camera il 25 novembre 1885; la proposta di legge del deputato Vendemini invece è stata presentata nella tornata del 13 dicembre 1892. VICO, v. *Giurati,* p. 580.

[287]Il Ministro proponeva la riduzione del numero delle ricuse e conseguentemente la riduzione del numero dei giurati che dovevano presentarsi il giorno dell'udienza (non più 30, ma 20). Proponeva altresì l'estrazione a sorte dei nomi di 13 anziché 14 giurati, perché un solo supplente sarebbe stato più che sufficiente. *Ibid.*, p. 581.

sospensione delle udienze, per evitare che in questo arco di tempo venissero sottoposti a pressioni che avrebbero finito per influenzare il loro personale convincimento[288]. Il Ministro avrebbe inoltre voluto che le questioni ai giurati venissero formulate prima delle arringhe delle parti e avrebbe voluto eliminare le schede bianche, imponendo al giurì di votare con un sì o con un no[289].

Anche questo progetto tuttavia, proprio come i disegni di legge dei suoi predecessori, non ebbe seguito e ancora una volta nessuna riforma venne attuata.

Accanto alla schiera di coloro che erano favorevoli al mantenimento dell'istituzione, nonostante gli inconvenienti ai quali vanamente in quegli anni si cercava di porre rimedio, vi erano però autori fortemente contrari.

In queste fila spiccava il nome di Giambattista Impallomeni[290] che formulò le proprie riflessioni sulla giuria nel discorso inaugurale letto il 4 novembre 1894 nell'Università di Palermo[291].

In questo discorso l'Illustre penalista ricordava l'estensione del giurì dai reati politici ai reati comuni, ma rammentava altresì che i giurati sedevano in

---

[288]VICO, v. *Giurati,* p. 581.

[289]*Ibid.,* p. 581.

[290]Come ho detto all'inizio di questo paragrafo, Giambattista Impallomeni è uno dei giuristi menzionati da Mario Sbriccoli nel suo saggio *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*. Il tema affrontato in questo saggio viene approfondito dallo studioso di diritto italiano anche in un'altra sua opera *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*. Ivi Sbriccoli analizza l'evoluzione del sistema penale italiano dall'unità d'Italia sino alla fine del XX secolo. Partendo dall'analisi di un problema assai serio che interessò la penisola italiana negli anni immediatamente successivi all'unificazione (il brigantaggio e la questione meridionale), descrive l'impegno civile dei penalisti del tempo e la contrapposizione tra le due scuole di diritto penale. Precisamente, ancora una volta, critica la tradizionale analisi dello scontro tra esponenti della scuola erroneamente definita classica e giuristi appartenenti alla scuola dei positivisti ed evidenzia invece le omologie esistenti tra quelli che da anni vengono definiti schieramenti completamente opposti. MARIO SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia del diritto penale e della giustizia,* tomo I, Milano: Giuffrè editore, 2009, pp.591-670.

[291]GIAMBATTISTA IMPALLOMENI, *Della giuria. Discorso inaugurale letto il 4 novembre 1894 nella R. Università di Palermo*, Palermo: Tipografia Lo Statuto, 1895.

Corte di Assise e non nei tribunali, la giurisdizione dei quali era stata recentemente grandemente estesa.

Se, come dicevano i sostenitori dell'istituto, i giurati erano più idonei dei magistrati a giudicare del fatto nei reati particolarmente gravi, l'autore si chiedeva perché mai la giuria non fosse stata introdotta anche nei tribunali dove venivano affrontati i reati meno gravi[292].

L'avvocato Giambattista Picone, circa 30 anni prima, si era posto questa stessa domanda nella sua opera "*Osservazioni critiche sulla istituzione dei giurati*": se davvero il popolo doveva essere giudice di se stesso, perché mai per nove decimi dei reati non era stata introdotta l'istituzione dei giurati[293]?

In verità il verdetto dei giurati altro non era che un verdetto pronunciato sulla base delle passioni e degli eccitamenti del momento, un verdetto alla base del quale spesso non stavano le prove e le argomentazioni delle parti, ma l'*ars retorica* e l'eloquenza forense di accusa e difesa; un verdetto eccessivamente indulgente nei delitti di sangue, al contrario particolarmente rigoroso nel caso dei reati contro la proprietà[294].

Come Enrico Ferri, anche l'Impallomeni riteneva che il fatto e il diritto non fossero separabili e considerava assurdo il divieto di denominazioni giuridiche che la riforma del 1874 aveva introdotto nel nostro ordinamento;

---

[292]"Se al detto ufficio i giurati sono più idonei dei magistrati, con maggior ragione dovrebbero essi giudicare dei minori reati: e questo argomento varrebbe dunque, non a mantenere la dualità dei giudici, ma ad introdurre la giuria in tutta l'amministrazione della giustizia penale, salvo che per le contravvenzioni e i reati di lievissima entità, morale e giuridica. IMPALLOMENI, *Della giuria*, pp. 10-11.

[293]PICONE, *Osservazioni critiche sulla istituzione dei giurati*, pp. 48-49.

[294]Secondo l'Impallomeni i giurati erano particolarmente indulgenti nei delitti di sangue, perché attribuivano scarso valore alla vita umana (soprattutto gli uomini meridionali); mentre erano estremamente duri nei delitti contro la proprietà, perché per loro era fondamentale la sicurezza dei beni materiali. IMPALLOMENI, *Della giuria*, p. 12.

evidentemente i giurati giudicavano tanto del fatto quanto del diritto, nonostante detto divieto[295].

La giuria dunque doveva essere abolita nei reati comuni e, se proprio non fosse stato possibile abolirla completamente, doveva quantomeno essere qualificata come magistrato speciale per particolari tipologie di reati, ovvero i reati politici (compresi i reati elettorali e gli abusi del diritto di riunione e di associazione), determinati reati concernenti l'ordine sociale[296], i reati politico-sociali e gli atti di violenza o resistenza contro l'autorità.

Tale restrizione di competenza non poteva non avere un'importante ripercussione: essendo ridotto il numero dei reati in relazione ai quali doveva intervenire una giuria, automaticamente veniva drasticamente ridimensionato il numero di cittadini chiamati a rivestire il ruolo di giurati e in tal modo sarebbe stato possibile scegliere i giurati tra le persone più istruite e più capaci[297].

Una riforma in questo senso tuttavia non era che uno dei cambiamenti necessari per migliorare il sistema nel suo complesso; attuare una riforma del genere in modo isolato avrebbe significato "una rattoppatura di più al logoro edificio delle nostre leggi procedurali e organiche, un ulteriore ritardo alla loro generale ricostruzione"[298].

Il Ministro Finocchiaro Aprile il 3 ottobre 1898 istituì una commissione alla quale venne assegnato il compito di studiare le riforme da attuare nel sistema

---

[295]Praticamente tutte le parole utilizzate dal legislatore celavano una serie di presupposti che il giurato doveva conoscere per giudicare rettamente. Si vedano ad esempio espressioni come "fatto commesso nell'impeto d'ira", "mezzi idonei", "discernimento", "premeditazione". IMPALLOMENI, *Della giuria*, pp. 14-15.

[296]Per esempio l'eccitamento all'odio di classe, l'associazione a scopo sedizioso, l'apologia di reati, l'eccitamento alla disobbedienza della legge, l'impedimento al lavoro e lo sciopero violento, l'eccitamento alla guerra civile. *Ibid*., p. 20.

[297]Doveva essere assolutamente eliminato il criterio del censo, perché l'obiettivo era la creazione di una "aristocrazia intellettuale, la sola aristocrazia che ha il diritto di dominare [...]" *Ibid.*, p. 24.

[298]*Ibid.*, p. 27.

della giustizia penale e, terminati i propri studi, la commissione formulò, per quanto concerneva il sistema della giuria, una serie di principi che vennero pubblicati nel 1900[299].

La prima questione che in questa sede venne affrontata fu la necessità di mantenere il sistema per giurati: la proposta del Presidente, ovvero il mantenimento dell'istituzione nel nostro ordinamento, fu approvata all'unanimità[300].

A questo punto Luigi Lucchini[301] propose di chiarire il carattere dell'istituto, dovendo a suo parere essere espressamente affermato il carattere essenzialmente giuridico del giurì (il giudizio del fatto doveva essere attribuito ai giudici popolari e non poteva essere attribuito al magistrato togato, il quale "si muove esclusivamente entro la cerchia della legge scritta"[302]).

Decisa la conservazione dell'istituto, dovevano essere affrontate tutte quelle problematiche che l'esperienza aveva portato alla luce e che negli anni precedenti non era stato possibile risolvere pienamente. In primo luogo

---

[299]VICO, v. *Giurati*, pp. 581-582.

[300]*Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente codice di procedura penale*, vol. II, Roma: tipografia della Camera dei deputati, 1900, p. 17.

[301]La figura di Luigi Lucchini è stata oggetto di un'attenta riflessione da parte di Sbriccoli, il quale nel suo saggio *Il diritto penale liberale. La "Rivista Penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)* ha esaminato il ruolo che la Rivista fondata da Lucchini ha avuto negli ultimi trent'anni del XIX secolo. Sbriccoli si sofferma sui principali temi affrontati dalla Rivista negli anni dal 1874 al 1900: il problema dell'unificazione penale (l'Italia, prima dell'entrata in vigore del Codice Zanardelli, aveva ben tre codici di diritto penale!) e i successi ottenuti in quest'ambito proprio da Lucchini; il dibattito, o per meglio dire lo scontro aperto, con gli esponenti della Scuola Positiva e i seguaci di Cesare Lombroso ed Enrico Ferri; infine la salvaguardia delle libertà pubbliche, messe terribilmente in pericolo nell'ultimo decennio del XIX secolo. MARIO SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale. La "Rivista Penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, tomo II, Milano: Giuffrè editore, 2009, pp. 903-980.

[302]*Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile,* pp. 17-19.

venne compiuto un attento esame della legge di riforma del 1874 e la commissione da un lato decise di non abbandonare il sistema delle categorie (ma stabilì che fosse aumentato il censo secondo un metodo progressivo, perché mentre nei centri maggiori un censo minore poteva bastare essendo per lo più diffusa l'istruzione, nei centri più piccoli la misura del censo doveva essere maggiore, essendo minore in questi ambienti la cultura)[303], dall'altro lato suggerì delle modifiche circa la composizione e i poteri della Giunta distrettuale[304].

In relazione all'ordinamento del giurì, altre questioni vennero affrontate, in particolare venne suggerito un riesame dell'articolo 43 (relativo alla sanatoria delle nullità eventualmente intervenute nella costituzione del giurì), poiché forse sarebbe stato opportuno introdurre ulteriori eccezioni alla regola generale in base alla quale il silenzio delle parti sanava le nullità verificatesi durante la costituzione della giuria[305].

Terminata questa prima fase dei lavori, venne svolto un ampio dibattito sulla proposta del prof. Pessina, che ripresentò il cosiddetto sistema misto, ovvero il sistema del doppio verdetto pronunciato contemporaneamente dalla Corte e dalla giuria in camere separate[306]; messa ai voti, la proposta di trasformare

---

[303]*Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile.*, pp. 24-25.

[304]Nella Giunta distrettuale doveva avere più peso l'elemento giudiziario ed il potere di eliminazione, di cui al numero 4 dell'articolo 18, doveva divenire potere di scelta dei migliori. *Ibid.*, pp. 27-30.

[305]*Ibid.*, p. 44.

[306]Peraltro in quest'occasione Pessina introdusse delle modifiche al sistema da lui in precedenza delineato: la sentenza della Corte infatti doveva essere letta sempre e comunque. Se il verdetto era affermativo e la sentenza negativa, l'accusato doveva essere assolto; se viceversa il verdetto era negativo e la sentenza affermativa, la causa doveva essere rinviata ad altra sessione. Per un confronto con il precedente sistema si veda il paragrafo 3 del presente capitolo.

in questo senso l'istituzione dei giurati venne respinta[307].

Finalmente vennero discusse e approvate tutta una serie di modifiche che avrebbero migliorato l'attuale sistema: doveva essere abolito l'atto di accusa e, in principio del dibattimento, doveva essere letto solo il dispositivo della sentenza di rinvio; doveva essere soppressa la spiegazione del contenuto dell'accusa posta in essere dal Presidente ed occorreva modificare l'interrogatorio dell'accusato (il Presidente avrebbe dovuto semplicemente invitare l'accusato a fare le sue dichiarazioni se lo reputava opportuno)[308].

Dopo un'approfondita riflessione sui poteri del Presidente in Corte d'Assise venne stabilito che il suo potere discrezionale non poteva essere abolito (vennero tuttavia introdotte importanti limitazioni[309]), al contrario doveva essere soppresso il riassunto presidenziale[310].

Una volta ancora venne affrontato l'eterno problema della separazione del fatto dal diritto, ma nemmeno in questa sede fu possibile trovare una convergenza tra i diversi punti di vista.

I commissari decretarono che i giurati avrebbero dovuto rispondere con un monosillabo ad una serie di questioni, nella formula delle quali avrebbero dovuto essere indicati solo gli elementi di fatto. Le questioni dovevano essere formulate dal Presidente su domanda delle parti e, aspetto innovativo, doveva essere proposta una questione speciale sulle circostanze attenuanti.

---

[307]*Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile,* p. 70.

[308]*Ibid.,* pp. 96-109.

[309]I testimoni e i periti chiamati dal Presidente dovevano prestare giuramento, ma soprattutto questo potere veniva ricondotto sotto il controllo della Corte. *Ibid.,* p. 120.

[310]Non tutti i commissari comunque furono d'accordo su tale abolizione: Mazzella e Marsilio lo reputavano un espediente utilissimo per guidare i giurati alla ricerca del vero e presentare i fatti in modo oggettivo, spogliandoli del punto di vista delle parti. *Ibid.*, pp. 328-329.

Una modificazione rilevante fu l'anteposizione delle questioni alla formulazione delle arringhe[311].

La formazione del verdetto doveva avvenire nella sala d'udienza (non in presenza del pubblico) per evitare ogni discussione prima della votazione e venne decisa la soppressione del divieto imposto ai giurati di pensare alle conseguenze penali che il loro verdetto avrebbe avuto[312].

Il verdetto affermativo sulla questione principale doveva essere pronunciato a semplice maggioranza, ma se fosse stato introdotto il sistema del giudice unico, la maggioranza semplice non sarebbe stata più sufficiente (in tal caso sarebbe stata necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti)[313].

Occorreva infine modificare il disposto dell'art. 509 c.p.p. In caso di verdetto affermativo alla semplice maggioranza di sette voti, la Corte avrebbe dovuto deliberare: se essa riteneva che i giurati non si fossero ingannati sul fatto principale, il verdetto rimaneva immutato; se essa a maggioranza reputava erroneo il verdetto, l'accusato doveva essere assolto; la causa veniva rinviata ad altra sessione solo nel caso in cui nella Corte non si fosse sul punto formata una maggioranza. Il rinvio della causa ad altra sessione invece non era possibile nel caso di verdetto di assoluzione[314].

Questi ed altri aspetti saranno ancora una volta discussi nei due progetti per un nuovo codice di procedura penale elaborati dal Ministro Finocchiaro Aprile rispettivamente nel 1905 e nel 1911[315].

---

[311]*Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile,* pp. 315-326.

[312]*Ibid.,* pp. 331-335.

[313]*Ibid.,* p. 344.

[314]*Ibid.,* pp. 343-344.

[315]I due menzionati progetti e il dibattito che si svolse in Italia intorno all'istituto della giuria all'inizio del XX secolo sono oggetto di studio del quarto capitolo.

CAPITOLO TERZO: I GIURATI IN CORTE D'ASSISE. ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

1. La composizione delle Corti di Assise

La Corte di Assise è un particolare organo giurisdizionale composto da giudici professionali e da giudici laici competente a giudicare dei reati più gravi[316].

Nel XIX secolo la giustizia penale era amministrata dai pretori, dai tribunali correzionali e dalle Corti di Assise (secondo la triplice divisione dei reati in contravvenzioni, delitti e crimini)[317] e i reati più gravi rientranti nella cognizione della Corte erano elencati nell'articolo 9 del codice di procedura penale del 1865[318].

Due erano i modi coi quali la Corte d'Assise poteva essere investita della cognizione della causa: il giudizio di accusa e la citazione diretta.

---

[316]Secondo Luigi Lucchini, autore della voce "Corte di Assise" nel Digesto italiano, il più antico antenato dell'odierna corte di Assise erano le corti permanenti istituite nell'antica Roma, quando si affermò il sistema delle quaestiones perpetuae. Si veda il paragrafo 2 del primo capitolo. LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 23.

[317]FRANCESCO SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. I, Roma, Torino , Firenze: fratelli Bocca, 1882[3], p. 184.

[318]Articolo 9 come modificato col regio decreto 1 dicembre 1889: Sono di competenza della Corte d'Assise 1) i delitti contro la sicurezza dello Stato, e di istigazione o provocazione a commetterli, anche se avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato dovesse essere costituito in Alta Corte di giustizia, ai termini dell'articolo 36 dello statuto; 2) i delitti preveduti negli articoli da 89 a 96 del testo unico della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, approvato col regio decreto 24 settembre stesso anno, negli articoli da 92 a 99 del testo unico della legge comunale e provinciale 30 dicembre 1888, approvato col regio decreto 10 febbraio 1889 e nell'articolo 139 del codice penale (delitti contro le libertà politiche), non che dell'istigazione a commettere tali delitti; 3) i delitti preveduti negli articoli 14, 15, 16, e da 18 a 24 della legge 26 marzo 1848 e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle province napoletane e siciliane; 4) gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni, preveduti negli articoli 182 e 183 del codice penale; 5) ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai 5 anni, o superiore nel massimo ai 10 anni, e dei casi più gravi di bancarotta fraudolenta. LUDOVICO MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze: G. Barbera editore, 1919[3].

Nel primo caso l'accusa si basava sulla sentenza di rinvio formulata dalla sezione d'accusa e sull'atto di accusa elaborato dal procuratore generale; nel secondo caso la procedura invece era più rapida e semplice (questo secondo metodo però poteva essere adottato solo in via eccezionale)[319].

Ogni distretto di Corte d'appello comprendeva uno o più circoli di Corte di Assise (all'occorrenza era possibile ordinare con decreto reale la formazione di due o più Corti in uno stesso circolo); le Assise di regola si tenevano ogni trimestre nei comuni capoluogo del circolo, tuttavia potevano essere convocate straordinariamente in ogni tempo con decreto del primo presidente della Corte d'appello[320] (la convocazione straordinaria poteva essere dovuta a circostanze fortuite, per esempio una calamità pubblica, poteva dipendere dall'insufficienza delle corti ordinarie o dalla natura speciale di determinate cause[321]).

Il periodo in cui sedevano le Assise si chiamava sessione e la sessione a sua volta si divideva in precisi periodi di tempo, denominati quindicine, nel corso delle quali i giurati prestavano il loro servizio.

Ex articolo 75 della Legge sull'ordinamento giudiziario i Presidenti e i giudici delle Assise venivano designati all'inizio di ogni anno giudiziario con regio decreto (il primo Presidente della Corte di appello aveva sempre la facoltà di presiedere alla Corte di Assise): mentre il Presidente era scelto tra i consiglieri della Corte di appello, i due giudici che assistevano il Presidente e

---

[319]LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 45.

[320]Si vedano gli articoli 73 e 83 della Legge sull'ordinamento giudiziario. *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Leggi complementari, legge consolare, legge e regolamento sull'ordinamento giudiziario, leggi sugli avvocati, procuratori e notai ordinate dall'avvocato Sebastiano Gianzana*, vol. II, Torino: Unione tipografico editrice, 1883, pp. 308-310.

[321]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 5.

componevano la Corte, erano tratti dal Tribunale civile e correzionale del luogo ove si svolgevano le Assise[322].

Poteva tuttavia essere designato come supplente un altro giudice del medesimo tribunale e poteva altresì essere aggiunto, nel caso di dibattimenti di lunga durata, un consigliere di appello che avrebbe sostituito il Presidente, qualora quest'ultimo fosse stato colto da un impedimento sopravvenuto nel corso del dibattimento[323].

Talvolta le sessioni potevano protrarsi per più quindicine in ragione del consistente numero di cause ed in tal caso il legislatore aveva previsto la nomina di due Presidenti che avrebbero dovuto celebrare alternativamente i dibattimenti[324].

Doveva tuttavia essere sempre e comunque rispettata la seguente regola: la sentenza non poteva essere pronunciata da quei magistrati che non avevano assistito a tutto lo sviluppo della causa (non era comunque necessaria la presenza del magistrato alla composizione del giurì)[325].

Poteva accadere che il Presidente della Corte mancasse o fosse impedito ed il rimedio ad una situazione di questo tipo variava a seconda della tipologia della causa d'impedimento: se la causa era momentanea il Presidente veniva surrogato da un consigliere nominato dal primo Presidente della Corte di

---

[322]Le modifiche introdotte dal legislatore nella composizione della Corte di Assise tra il XIX e il XX secolo sono già state descritte nel paragrafo 2 del secondo capitolo. Nel commento al libro II del Codice di procedura penale Luigi Casorati e Giuseppe Borsani esprimevano il loro disappunto relativamente alla composizione della Corte e suggerivano una magistratura composta di soli membri della Corte di appello, non essendo al momento percorribile la via del giudice unico. CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 9-13.

[323]Si veda l'articolo 76 della Legge sull'ordinamento giudiziario.

[324]Articolo 77 Legge sull'ordinamento giudiziario: Nei circoli di Assise, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindicine, possono essere designati due Presidenti. Ciascuno di essi terrà alternativamente i dibattimenti, secondo l'ordine che sarà determinato dal primo Presidente della Corte di appello nel ruolo da esso formato d'accordo col procuratore generale, per le cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale.

[325]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 14.

appello; se la causa era permanente (morte o collocamento a riposo o in aspettativa) la surrogazione veniva compiuta per decreto reale[326].

Poteva mancare o essere impedito uno dei due giudici ed in tal caso egli veniva sostituito da un giudice del Tribunale che veniva designato dal primo Presidente della Corte di appello se la mancanza o l'impedimento si verificava prima della sessione, dal Presidente della Corte di Assise se questi fatti avvenivano nel corso della sessione[327].

Ex articolo 78 della Legge sull'ordinamento giudiziario non potevano far parte della magistratura giudicante il Presidente o i giudici che avevano preso parte all'istruzione del processo o che avevano concorso a pronunciare l'accusa[328].

Inoltre se la Cassazione aveva annullato una precedente decisione della Corte d'Assise, i giudici del primo giudizio non potevano essere componenti della Corte anche nel secondo giudizio.

La compilazione del ruolo delle cause era affidata al primo Presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale quando egli stesso presiedeva la Corte o quando erano stati designati due Presidenti; nelle altre ipotesi invece il ruolo veniva redatto dal Presidente dell'Assise, d'accordo col procuratore generale[329]. Borsani e Casorati evidenziavano i vantaggi della menzionata disciplina: essendo il Presidente a conoscenza delle condizioni

---

[326]Articolo 79 Legge sull'ordinamento giudiziario.

[327]L'articolo 80 così proseguiva: Qualora i giudici assegnati al servizio della Corte di Assise non possano essere surrogati da altri giudici del Tribunale nel modo sovra espresso per essere tutti impediti, sono suppliti da altri giudici del Tribunale più vicino nel distretto della Corte d'appello, destinati a tale uffizio dal primo Presidente.

[328]Discussa era l'interpretazione dell'espressione *"che abbia atteso all'istruzione del processo"* utilizzata dal legislatore. Di regola l'incompatibilità disposta dal presente articolo non valeva per il giudice che avesse partecipato soltanto a qualche singolo atto istruttorio. LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 41.

[329]Articolo 19 Regolamento contenente le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge 8 giugno 1874 num. 1937, portante modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di Assise.

del personale giudiziario e delle speciali circostanze del servizio ed essendo invece il P.M. l'organo che meglio conosceva i bisogni della giustizia penale, il legislatore ben aveva fatto ad affidare ad entrambi la formazione del ruolo[330].

La corte d'Assise, intesa nell'accezione più ristretta di magistratura togata, tuttavia non era costituita unicamente dal collegio giudicante, essendovi accanto ai giudici di diritto, il rappresentante del Pubblico Ministero e il cancelliere.

Ex articolo 81 Legge sull'ordinamento giudiziario il P.M. presso la Corte era rappresentato dal procuratore generale personalmente oppure da un avvocato generale[331] e a questo funzionario la legge attribuiva compiti specifici (articoli 481-485 c.p.p. del 1865). In particolare egli procedeva dinanzi la Corte contro qualsiasi persona posta in stato di accusa o citata direttamente[332].

Il cancelliere invece, nei comuni ove aveva sede la Corte di appello, era il cancelliere o il vice-cancelliere della stessa; nelle altre ipotesi, le stesse funzioni venivano esercitate dal cancelliere o dai vice-cancellieri del Tribunale civile e correzionale[333]. La principale funzione che il legislatore aveva assegnato a questo organo era la redazione del processo verbale di udienza (tra gli altri sui compiti vi era ad esempio la lettura ad alta voce della

---

[330]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 7.

[331]Il procuratore generale poteva tuttavia delegare le sue funzioni all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione venivano convocate le Assise e poteva anche incaricare personalmente il procuratore del Re o un di lui sostituto.

[332]Articolo 453 c.p.p. del 1865: La citazione diretta avanti le Corti d'Assise può aver luogo solamente per i reati di stampa menzionati nel numero 6 dell'articolo 9 del presente codice, a tenore dell'articolo 62 della legge 26 marzo 1848. Fuori di questo caso si procede in via di accusa, com'è detto nel capo precedente.

[333]Articolo 82 Legge ordinamento giudiziario.

sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, ovvero della citazione diretta –art. 489 c.p.p.-).

Nel senso più ampio, peraltro, la Corte era composta di due elementi, l'elemento giudiziario e l'elemento popolare: accanto al collegio giudicante al quale era attribuito il ruolo di giudice del diritto, sedevano i giurati in veste di giudici del fatto. La composizione della Corte dunque poggiava sull'assai discussa separazione del fatto dal diritto, in quanto il legislatore aveva assegnato alla giuria la soluzione delle questioni di fatto ed alla Corte le questioni giuridiche.

Molteplici furono le riforme compiute in Italia volte a realizzare questa separazione in modo preciso e netto, ma ogni modifica si rivelò non pienamente soddisfacente, essendo questa divisione nei fatti irrealizzabile.

Questa problematica venne fatta oggetto per tutto l'ottocento delle più vivaci discussioni e nessun autore mancò di esprimere la propria opinione sull'argomento, da Pisanelli[334] a Casorati[335], da Manfredini[336] a Lucchini[337].

Tutti questi studiosi ritenevano impossibile una separazione netta tra fatto e diritto; Giuseppe Pisanelli in particolare riportava un esempio proprio per palesare siffatta impossibilità[338].

Secondo quanto previsto dal codice penale del 1859[339], l'omicidio premeditato si verificava in presenza di tre condizioni: la morte doveva

---

[334]PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, pp. 149-169.

[335]CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 393-396.

[336]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, p. 31.

[337]LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, pp. 33-36.

[338]PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, pp. 154-158.

[339]Le disposizioni relative agli omicidi volontari erano contenute nel capo I (Dei reati contro le persone) del titolo X (Dei reati contro le persone e le proprietà) del codice penale del 1859. In particolare l'art. 528 definiva la premeditazione in questi termini: la premeditazione consiste nel disegno, formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata o incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione. *Codice penale 20 novembre 1859*

essere stata causata dal colpo inferto o dall'azione posta in essere dall'accusato; questi doveva essere imputabile, cioè capace di intendere e di volere; l'azione doveva corrispondere all'ipotesi di legge[340].

Pisanelli si chiedeva quali indagini coloro che ritenevano possibile la netta separazione delle questioni di fatto da quelle di diritto avrebbero attribuito al giurì: se ai giurati fosse stato posto soltanto il primo dei tre quesiti, parte della questione di fatto in realtà sarebbe stata in tal modo attribuita alla magistratura togata e lo stesso valeva nel caso in cui alla giuria fosse stata posta anche la questione sull'imputabilità morale; tuttavia, se i giurati fossero stati interrogati anche sulla responsabilità giuridica dell'imputato, allora essi in quest'ultimo caso avrebbero risolto anche questioni giuridiche.

Ecco così dimostrata l'assurdità di tale separazione: "Fatto e diritto non esprimono certamente cose, idee, questioni, che siano fra loro in antagonismo, e che corrispondano a modi, tempi, nozioni diverse. Fatto e diritto non rappresentano invece, che due lati di una medesima figura, che due aspetti diversi di un medesimo oggetto: il fatto è la base indeclinabile del diritto e il diritto non è che una configurazione speciale del fatto. Ogni rappresentazione giuridica deve muovere necessariamente da una premessa di fatto e ogni apprezzamento di fatto che voglia essere valutato giudizialmente non può che corrispondere a una nozione o disposizione di diritto"[341].

Così come ai giurati in realtà non era sottratta ogni questione giuridica, anche la Corte doveva conoscere entro certi limiti del fatto per adempiere alle proprie funzioni, poiché ad essa spettava la scelta del *quantum* di pena da

---

colle modificazioni portate dal Decreto Reale 26 novembre 1865 e con copioso indice alfabetico-analitico, Milano: Francesco Pagnoni tipografo editore, 1866, p. 171.

[340]Per esempio dunque non dovevano sussistere nel caso concreto cause di giustificazione, come l'aver agito per legittima difesa.

[341]LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 34.

infliggere all'imputato dichiarato dai giurati colpevole (entro il limite minimo e il limite massimo stabiliti dalla legge) e ad essa era stata attribuita la facoltà di rinviare la causa ad altra sessione nel caso di verdetto erroneo (ma per reputare erroneo il verdetto, la Corte non poteva non esaminare i fatti!)[342].

Proprio per evitare che ai giurati spettassero anche questioni di diritto, la riforma del 1874 introdusse il divieto di denominazioni giuridiche (articolo 495 così come modificato dalla legge numero 1937), ma, nonostante detto divieto, proprio come sosteneva l'Impallomeni[343], la separazione netta tra fatto e diritto restava qualcosa di irrealizzabile nella realtà.

Ovviamente vi furono degli studiosi per i quali detta separazione invece era possibile, bastava a loro parere individuare la precisa formulazione delle questioni per ogni causa: così insegnava Tofano nel suo manuale pubblicato nel 1860[344], così riteneva Stoppato, chiamato a collaborare alla riforma della procedura penale nel 1898.

In particolare quest'ultimo, sapendo che "la linea di separazione tra il fatto e il diritto non è così precisa come dovrebbe essere"[345], proponeva ancora una volta la "depurazione" delle questioni di fatto da ogni elemento tecnico, affinché i fatti venissero presentati ai giurati utilizzando termini di comune intelligenza.

---

[342]La Corte oltretutto doveva conoscere il fatto per poter deliberare sugli incidenti che si manifestavano durante il dibattimento. LUCCHINI, v. *Corte di Assise,* p. 36.

[343]Si veda la nota 295.

[344]Secondo l'autore era fatto tutto quello che il legislatore non aveva espressamente considerato; una stessa questione quindi poteva essere di fatto o di diritto a seconda delle scelte compiute dal legislatore in un dato ordinamento. GIACOMO TOFANO, *Manuale dei giurati: procedura e giudizio delle Corti di assisie*, Bologna: Baroni, 1860, p. 28.

[345]*Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile,* p. 319.

Da queste brevi riflessioni emerge chiaramente la complessità della questione, questione che la legge di riforma del 1874 non fu in grado di risolvere, molto probabilmente perché questo problema non ammetteva alcuna soluzione.

2. Requisiti per essere giurato: il sistema delle categorie

Ex articolo 2 della legge di riforma del 1874 per essere iscritti nella lista dei giurati si dovevano possedere tre requisiti: essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici, avere non meno di 25 e non più di 65 anni di età ed appartenere ad una delle categorie menzionate dalla legge.

Il sistema delle categorie non venne accolto immediatamente nel nostro ordinamento, ma fu introdotto nel 1874 dopo un lungo dibattito, quando venne finalmente abbandonato il criterio dell'elettorato politico[346].

In primo luogo dunque occorreva la cittadinanza italiana, quindi lo straniero non poteva prestare servizio come giurato, proprio a causa della mancanza di questo primo requisito[347]. Si poneva il problema di capire quali sarebbero state le conseguenze del difetto di cittadinanza di un membro della giuria, una volta terminata l'estrazione dei giurati, in assenza di proteste delle parti. La risposta era contenuta nell'articolo 43 della Legge che escludeva ogni ricorso sulla legalità della costituzione del giurì qualora l'estrazione fosse terminata senza che il P.M. e l'imputato avessero proposto alcuna obiezione, eccettuate le ipotesi espressamente previste, tra le quali non era annoverata la violazione dell'articolo 2 numero 1[348].

---

[346]Si veda in particolare il paragrafo 4 del capitolo secondo, nel quale vengono esaminati i progetti e le relazioni presentati nel 1872 e nel 1873 dai Ministri De Falco e Vigliani e dalla Giunta della Camera dei deputati.

[347]Lo straniero aveva il godimento dei diritti civili, ma era privo del godimento dei diritti politici.

[348]Il senatore De Falco, ricordava Casorati, avrebbe voluto che la condizione di cittadino italiano fosse un requisito indispensabile per essere giurato, quindi avrebbe voluto

In secondo luogo, per poter prestare servizio come giurato, il cittadino doveva aver compiuto 25 anni e non aver oltrepassato il limite di 65; in entrambi i casi quest'età doveva essere compiuta nel momento in cui venivano formate le liste, per cui nella lista dei giurati non poteva essere aggiunto il nome di chi non aveva ancora compiuto l'età indicata e doveva invece essere cancellato il nome di chi nel frattempo aveva compiuto 65 anni.
Tuttavia poteva esser chiamato a far parte del giurì un individuo che, al momento della compilazione delle liste aveva ancora 24 anni, ma che nel frattempo, quindi prima dell'inizio della causa, aveva compiuto 25 anni: in tal caso questa persona poteva essere membro della giuria[349], perché alla fin fine ciò che importava era che il soggetto avesse raggiunto la maturità richiesta nel momento in cui doveva concretamente prestar servizio[350].
Dall'analisi dell'articolo 43 si nota come anche il requisito dell'età non fosse indispensabile, per cui il silenzio delle parti sanava questo eventuale vizio.
Il terzo e ultimo requisito consisteva nell'appartenenza ad una delle 21 categorie indicate dalla legge, in quanto tale appartenenza era sintomo di capacità e probità (ed in ogni caso vi era pur sempre il potere di eliminazione della Giunta distrettuale per far fronte ai singoli e concreti casi di incapacità che certamente non potevano essere previsti dal legislatore[351]).

---

modificare l'articolo 43; al contrario il Ministro Vigliani riteneva pienamente condivisibile la legislazione vigente sul punto. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 275.

[349]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 50-51.

[350]Al contrario poteva accadere che non fosse stato cancellato il nome di una persona, perché non aveva ancora raggiunto i 65 anni di età al momento della revisione delle liste, limite tuttavia oltrepassato nel momento in cui questo cittadino avrebbe dovuto prestare effettivo servizio. Seguendo la medesima ratio, egli non poteva essere giurato, perché rilevava la sopravvenuta mancanza di un requisito richiesto dal legislatore. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 276-277.

[351]Articolo 18 numero 4 legge 1973 del 1874.

Nella prima categoria erano ricompresi *i Senatori e i Deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti legislature,* tuttavia, ex articolo 4, durante le sessioni parlamentari, essi erano dispensati dall'ufficio.

La seconda e la terza categoria annoveravano *i Membri o Soci delle accademie e dei corpi di scienze, lettere e arti ed i Dottori dei collegi universitari; gli Avvocati ed i Procuratori presso le corti e i tribunali ed i Notai*; nelle categorie dalla numero 4 alla numero 9 invece erano indicate tutte le classi degli insegnanti[352].

Relativamente agli insegnanti poteva apparire esagerata questa distinzione, infatti coloro che rientravano nelle categorie numero 5, 6, 7, 8 e 9 sicuramente appartenevano anche alla categoria numero 4, poiché certamente erano in possesso di una laurea o quantomeno di un diploma o di una cedola.

Come venne giustamente sostenuto però, tutte queste sotto categorie erano necessarie per evitare che certi insegnanti rimanessero esclusi dall'ufficio, data la diversità di disciplina intercorrente tra le diverse province d'Italia dopo l'unificazione[353].

La categoria numero 10 menzionava *coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali* ed anche se la legge non faceva alcuna distinzione, di fatto erano esclusi coloro che avevano assunto siffatta qualifica prima dell'unità d'Italia[354].

---

[352]Categoria numero 4: i laureati e licenziati in un'Università e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo. Categoria numero 5: i professori insegnanti o emeriti od onorari delle Facoltà componenti le Università degli studi e degli altri Istituti pubblici dell'istruzione superiore. Categoria numero 6: i professori insegnanti o emeriti o onorari degli istituti pubblici di istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali. Categoria numero 7: i professori insegnanti o emeriti o onorari delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici. Categoria numero 8: gli insegnanti privati autorizzati delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7. Categoria numero 9: i presidi, i direttori e i rettori degli istituti di che ai numeri 5, 6 e 7.

[353]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 61-62.

[354]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 279.

Dovevano essere iscritti nelle liste anche *i funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila o una pensione annua non inferiore a lire mille* (categoria numero 11).

In relazione alla categoria dei funzionari si poneva il problema di un loro eventuale mutamento di residenza: per ragioni d'ufficio, essi spesso traslocavano e, nonostante il trasloco, poteva accadere che venissero chiamati a prestar servizio come giurati nel luogo della loro precedente residenza.

Proprio per risolvere tale problema, il Ministro Vigliani aveva proposto che nella categoria numero 11 venisse specificato che in caso di mutamento di residenza i loro nomi dovessero essere cancellati dalle liste redatte nel luogo in cui precedentemente si trovavano e dovessero invece essere iscritti nelle liste del territorio comunale in cui traslocavano. Questa modifica successivamente non venne attuata, ma per Casorati si trattò di una semplice dimenticanza ed il problema sarebbe stato facilmente risolvibile assicurando al funzionario la dispensa temporanea dal servizio[355].

La categoria numero 12 comprendeva *coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche e letterarie o altre opere dell'ingegno*. Ovviamente la pubblicazione di una sola opera poteva non essere affatto significativa e la persona in realtà poteva anche non possedere quella capacità e quella probità che invece l'ordinamento doveva esigere dai suoi giurati, pertanto la Giunta distrettuale in queste ipotesi, ancora una volta, si sarebbe avvalsa del suo potere di eliminazione[356].

---

[355] CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 280-281 e p. 316.

[356] "L'appartenere all'una o all'altra delle categorie annoverate in questa legge determina il titolo per essere iscritto nell'elenco comunale e nella lista mandamentale, perché fa presumere che colui il quale vi è compreso sia dotato delle qualità richieste a ben compiere l'ufficio di giurato. Ma lo stabilire se questa presunzione corrisponda alla realtà dipende dall'esame delle condizioni personali di ciascun individuo; e questa indagine delicata fu dalla legge riservata alla Giunta distrettuale". *Ibid.,* p. 281.

La categoria numero 13 prevedeva che potessero essere giurati *gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari legalmente autorizzati*[357].

La categoria numero 14 era di fondamentale importanza: *tutti i Sindaci, non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti*. I Sindaci dunque venivano tutti chiamati a prestar servizio a prescindere dal numero degli abitanti del comune che "governavano"; al contrario non tutti i consiglieri comunali potevano essere giurati, ma solo coloro che avevano assunto quest'incarico nei comuni con una certa popolazione.

La differenza di regime giuridico nasceva dal fatto che nei piccoli centri poteva divenire consigliere anche chi non era in possesso di un'istruzione elevata o di una enorme cultura, ed allora il legislatore dovette premunirsi di escludere costoro dalla classe dei potenziali giurati[358].

Mentre le categorie numero 15, 16, 17, 18 e 19 non ponevano problemi particolari[359], occorre analizzare attentamente la categoria numero 20 comprendente *gli impiegati delle province e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e d'industria, le casse di risparmio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento*

---

[357]Nel novero delle professioni menzionate in questa categoria mancavano i droghieri, che avrebbero potuto assumere l'ufficio solo se rientranti nella categoria numero 4 (se in possesso di una speciale patente per svolgere la loro attività) o nella categoria numero 21 (quindi se pagavano un determinato censo annuo). CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II*, p. 68.

[358]*Ibid.*, p. 96.

[359]Categoria numero 15; coloro che sono stati conciliatori. Categoria numero 16: i membri delle camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti. Categoria numero 17: i direttori o presidenti di comizi agrari. Categoria numero 18: i direttori o presidenti delle banche riconosciute dal Governo e aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre 6000 abitanti. Categoria numero 19: i membri delle commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione.

privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire 3000 o una pensione non inferiore a lire 1500. La categoria numero 20 era dunque quella degli impiegati e, per individuare gli impiegati idonei all'ufficio di giurato, la legge ancora una volta (come nella categoria numero 11) utilizzava il criterio dello stipendio.

Diversa tuttavia era la misura dello stipendio contemplata nelle due categorie (la categoria numero 11 e numero 20), meno elevata la prima, maggiore la seconda. Infatti gli impiegati governativi certamente non venivano pagati tanto quanto gli impiegati non governativi e la legge non faceva che prendere atto di questa diversità esistente nella realtà[360].

Infine la cosiddetta categoria dei censiti, la più discussa e criticata (come insegnava Giovanni Gandolfi, un censo elevato denota la ricchezza di un uomo, non la sua capacità![361]), ma allo stesso tempo strenuamente difesa dal Ministro De Falco prima e dalla Giunta della Camera dei Deputati poi, essendo altrimenti impossibile raggiungere il numero di giurati sufficiente per tutte le cause che dovevano essere discusse nell'ordinamento[362]. La categoria numero 21 precisamente annoverava *coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto, computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire 300 se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire 200 se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire 100 se risiedono in altri comuni*.

Come già è stato detto, tra coloro che reputavano essenziale il criterio del censo e coloro che lo ritenevano profondamente sbagliato, prevalsero i primi;

---

[360]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 285-286.

[361]L'autore giustamente sottolineava che anche quelle legislazioni che accolsero il criterio del censo nel proprio ordinamento, non ebbero poi il coraggio di introdurlo senza correttivi e infatti attribuirono a dei pubblici ufficiali il potere di eliminare i non idonei. GIOVANNI GANDOLFI, *Due parole sull'uffizio dei giurati*, Milano: presso gli editori tipografi Gernia e Erba, 1863, p. 11.

[362]Si veda il paragrafo 4 del secondo capitolo.

però allo stesso tempo ci si rese conto che la misura del censo non poteva essere la medesima in tutte le zone, dovendo essere elevata nei centri con un maggiore numero di abitanti ed inferiore nei centri di popolazione più piccoli[363].

Il censo annuo, per espressa previsione di legge, doveva essere pagato allo Stato (dunque era esclusa qualsiasi imposta comunale o provinciale) e veniva computato a norma della legge elettorale politica[364].

3. Cause di incompatibilità, dispensa, esclusione e incapacità all'ufficio di giurato

Non erano scritti sulla lista dei giurati[365]: 1) i Ministri del Re, 2) i Segretari generali e Direttori generali dei Ministeri, 3) i membri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti[366], 4) i Prefetti delle province e i sottoprefetti dei circondari, 5) i Ministri di qualunque culto, 6) i Militari e assimilati in effettivo servizio, 7) gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza, 8) i funzionari dell'ordine giudiziario, 9) gli uscieri.

---

[363]Alla fine del quinto paragrafo (Il dibattito e i nuovi progetti di riforma tra il 1880 e il 1900) del secondo capitolo ho brevemente descritto il diverso metodo proposto dalla commissione istituita dal Ministro Finocchiaro Aprile il 3 ottobre 1898: secondo i commissari la misura del censo doveva via via aumentare con il diminuire del numero degli abitanti nei singoli comuni.

[364]L'inciso "a norma della legge elettorale politica" non doveva essere dimenticato, perché permetteva di risolvere casi altrimenti dubbi e ancora una volta Casorati chiariva questo aspetto. Ci si poteva domandare per esempio se rientrasse nella categoria numero 21 il cittadino, residente in un comune con poniamo sessantamila abitanti, che pagava allo Stato 150 lire per i beni propri e 60 lire per i beni dei propri figli, di cui aveva il godimento. Secondo l'articolo 11 della legge elettorale politica, egli rientrava nella categoria dei censiti, perché dovevano essere considerate anche le imposte pagate per i beni dei figli, purché il padre ne avesse il godimento. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 287-288.

[365]Articolo 3 legge 8 giugno 1874 numero 1937.

[366]Originariamente tra le cause di incompatibilità non era indicata questa categoria, ma sul punto la legge di riforma decise di seguire l'orientamento emerso nella giurisprudenza francese che, dopo un periodo di incertezza, aveva formalmente esonerato dall'ufficio di giurato questi soggetti. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 289; VICO, v. *Giurati,* p. 606.

L'articolo 3 sanciva le cause di incompatibilità assoluta all'ufficio di giurato, ovvero elencava quelle categorie di persone che, per l'attività svolta e per il servizio prestato alla comunità, non potevano essere chiamate come giurati, proprio per evitare che venissero distolte dal loro ufficio di pubblica utilità[367]. Ad esempio i militari, che non erano automaticamente giurati, poiché per poter prestare questo servizio dovevano rientrare nella categoria numero 11 dell'articolo 2 della legge, se erano in servizio effettivo, non potevano essere membri di una giuria, proprio a causa dell'attività da essi svolta.

I funzionari dell'ordine giudiziario (art. 3 numero 8) erano individuati dall'art. 6 della legge di ordinamento giudiziario del 1865: "Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori,i vicepretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del Pubblico Ministero, i cancellieri, i vicecancellieri e vicecancellieri aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti"[368].

Come detto sopra, queste cause d'incompatibilità erano state introdotte per evitare che questi soggetti venissero distratti dalle loro attività essenziali per tutta la comunità; dunque è perfettamente logico che l'incompatibilità venisse meno al termine del servizio. Inoltre la presenza di una di queste persone nel giurì non comportava automaticamente la nullità del giudizio, perché ex art. 43 il silenzio delle parti sanava questo vizio[369].

Queste cause dovevano essere tenute distinte dalle cause d'incompatibilità relativa di cui all'art. 37 della medesima legge[370]: i soggetti in esso menzionati, per il loro rapporto con la causa in discussione, non potevano

[367]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II*, p. 77.
[368]CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 290.
[369]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, p. 86.
[370]*Ibid.*, pp. 79-80.

assumere il ruolo di giurato in quello specifico processo, pena il rischio di una loro posizione non imparziale[371].

Erano invece dispensati dall'ufficio di giurato: 1) i deputati e i senatori durante le sessioni parlamentari; 2) gli impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi e gli esattori comunali qualora il loro ufficio avesse un solo titolare senza alcun supplente; 3) i medici, chirurghi e veterinari, i farmacisti e i notai dei comuni nei quali vi era un solo esercente per codeste professioni. Infine erano dispensati gli impiegati governativi in seguito a loro domanda, se nei loro uffici vi era un solo titolare[372].

I parlamentari erano dispensati per evitare che venissero distratti dalla loro funzione, ma la dispensa operava *ipso iure* solo durante le sessioni parlamentari[373]; per le altre due categorie il criterio seguito era invece quello per cui, sul dovere di prestare servizio come giurato, prevaleva l'attività esercitata da queste persone, che, nel caso in cui nell'ufficio vi fosse un solo titolare, non potevano essere distolte dalla loro professione senza grave danno per la collettività[374].

Per questi soggetti, che dovevano comunque essere iscritti nelle liste, non rientrando tra i compiti delle Commissioni la loro esclusione, la dispensa

---

[371]Si veda l'articolo 37 della legge di riforma e le categorie in esso sancite, come ad esempio il rapporto di parentela o affinità con l'accusato o con il danneggiato. Questo articolo comunque verrà esaminato nel paragrafo 5 del presente capitolo.

[372]Articolo 4 legge 1937/1874.

[373]Secondo il sistema previgente i deputati e i senatori erano dispensati per tutta la durata della legislatura; più opportunamente la legge di riforma mantenne la dispensa, ma la circoscrisse alla durata delle sessioni. Il progetto del Ministro De Falco ed anche il progetto della giunta della Camera dei Deputati prevedevano la seguente distinzione: i deputati sarebbero stati dispensati automaticamente durante il loro mandato, i senatori invece sarebbero stati dispensati solo sopra loro domanda (si vedano l'articolo 86 del progetto del Ministro e l'articolo 4 del progetto della Giunta). Questa distinzione però non venne attuata, poiché il Ministro Vigliani propose l'equiparazione tra deputati e senatori e la sua proposta venne accolta. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 291-292.

[374]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 80-81.

rilevava nel momento in cui venivano chiamati come giurati e poteva operare automaticamente (*ipso iure*) o previa loro domanda. La domanda doveva essere presentata o al Presidente del Tribunale al momento dell'estrazione, 15 giorni prima dell'apertura dell'Assise, o direttamente alla Corte[375].

Le cause di dispensa ivi descritte dovevano essere tenute distinte dalle cosiddette scuse, quest'ultime non descritte dal legislatore, data l'impossibilità di elencare e fissare in una norma di legge queste ipotesi (ad esempio una persona chiamata a prestare il servizio di giurato poteva chiedere di essere esonerata per tutta la quindicina o solo per qualche giorno per un problema fisico o di salute, ed in tal caso avrebbe dovuto presentare un certificato medico, oppure per un impedimento di carattere morale)[376].

Gli articoli numero 5, 6 e 7 escludevano dall'ufficio le persone indegne, ovvero quei soggetti che erano stati condannati per determinati reati o che si trovavano in particolari situazioni, non potendo l'ordinamento rimettere nelle loro mani la scelta tra assoluzione e condanna, o, per meglio dire, la vita e la libertà di un uomo. In particolare l'articolo 5, così come modificato nel 1889, prevedeva tre categorie di indegnità provata[377]: 1) i condannati ad una pena che comportava l'interdizione dall'ufficio di giurato e quelli che ne erano stati interdetti con sentenza; 2) i condannati per delitto quando la legge prevedeva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la pena dell'ergastolo

[375]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 293.

[376]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 83-84.

[377]I numeri 2 e 3 dell'articolo 5 prima della modifica introdotta nel 1889 erano così formulati: 2)coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia, per effetto di circostanze attenuanti, a pena correzionale; 3) coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, a meno che si trattasse di semplice ritenzione o porto d'armi, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati.

o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, anche se in conseguenza di circostanze attenuanti era stata inflitta una pena di durata inferiore; 3) i condannati a qualunque pena per tutta una serie di reati elencati dal legislatore (ad esempio falsità in monete, istigazione a delinquere, simulazione di reato, calunnia e falsità in giudizio …).

Mentre la presenza nel giurì delle persone di cui all'articolo 4 non rendeva irregolare la costituzione della giuria senza un'apposita domanda o eccezione di parte, la presenza delle persone elencate nell'articolo in questione rappresentava un vizio che non poteva essere sanato dal silenzio delle parti ed in tal caso infatti era ammesso ricorso[378].

Ai casi di indegnità provata si affiancavano i casi di indegnità presunta: anche se la situazione delle persone di cui all'articolo 6 era decisamente diversa da quella appena descritta (articolo 5), l'ordinamento non poteva comunque tollerare che questi soggetti assumessero l'ufficio di giurato, perché non aveva piena fiducia nei loro confronti[379].

La prima categoria descritta in questa norma comprendeva coloro che si trovavano in stato di accusa o contumacia, ovvero coloro nei confronti dei quali era stato disposto mandato di cattura e coloro contro i quali era stato emesso mandato di comparizione per uno dei reati inclusi nell'articolo 5[380].

Non potevano essere assunti all'ufficio nemmeno coloro che erano stati assolti dall'imputazione di uno dei reati elencati nel precedente articolo o nei confronti dei quali era stata pronunciata sentenza di non farsi luogo a procedimento, quando essi non potevano ottenere la cancellazione dell'imputazione dai registri penali. Siffatta cancellazione secondo il c.p.p.

---

[378]L'articolo 5 infatti veniva menzionato dall'articolo 43 della legge di riforma.

[379] MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 101-107.

[380]Quindi le persone nei cui confronti era stato emesso mandato di cattura erano sempre e comunque escluse dall'ufficio; il mandato di comparizione invece, essendo meno grave del mandato di cattura, comportava l'indegnità solo se emesso per uno dei reati elencati nell'articolo 5.

non poteva essere effettuata se l'imputato era stato assolto per insufficienza di prove, dunque quando, nonostante l'assoluzione, non vi era certezza assoluta sulla sua innocenza[381].

Ancora erano esclusi i Pubblici ufficiali e i funzionari civili e militari, gli impiegati delle province e dei comuni e di altro stabilimento pubblico che erano stati rimossi o destituiti dall'impiego per una causa che la Giunta distrettuale reputava disonorante[382]; nonché gli avvocati e i procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione. Infine erano esclusi gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e i sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza e gli ammoniti[383].

Se l'articolo 5 indicava quelle categorie di persone escluse in modo permanente dall'ufficio, l'articolo 7 al contrario designava i soggetti non ammessi al servizio in via temporanea, vale a dire i condannati alla pena del carcere per un reato volontario, purché diverso dai reati indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5.

In realtà tutti gli autori[384] che analizzarono questo articolo evidenziarono la palese contraddizione della legge, in quanto il legislatore ivi avrebbe dovuto richiamare il numero 3 dell'art. 5 (che escludeva dall'ufficio di giurato i condannati a qualunque pena per specifici reati) e non i numeri 1 e 2 del medesimo articolo (che al contrario menzionavano i condannati ad una pena che comportava l'interdizione dall'ufficio di giurato e i condannati per

---

[381]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 87.

[382]Non ogni rimozione o destituzione quindi portava all'esclusione dall'ufficio di giurato, ma per l'appunto solo quelle cause ritenute disonoranti dalla Giunta.

[383]La quinta categoria dell'articolo 6 venne modificata nel 1889. L'art. 6 numero 5 della legge sui giurati originariamente utilizzava l'espressione "persone sospette" e le persone che l'ordinamento considerava sospette erano indicate nel c.p. del 1859. Questa classificazione tuttavia venne soppressa con l'entrata in vigore del nuovo codice penale, ecco perché fu necessario modificare la quinta categoria dell'articolo 6. VICO, v. *Giurati,* p. 612.

[384]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 89-90; VICO, v. *Giurati,* p. 610; MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 108-111.

delitto quando la legge prevedeva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni).

Infatti, se l'articolo 7 fosse stato interpretato in modo letterale, esso avrebbe sancito l'esclusione temporanea nelle stesse ipotesi in cui l'articolo 5 numero 3 stabiliva un'esclusione permanente; proprio per evitare questa lampante contraddizione, occorreva correggere la norma di legge in questo senso "Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati al numero 3 dell'articolo 5 …".

Questi soggetti erano esclusi per un tempo analogo alla durata della pena che a loro era stata inflitta e che decorreva dall'estinzione di questa; in ogni caso siffatta esclusione non poteva avere una durata inferiore ad un anno[385].

La legge sui giurati, prima di descrivere dettagliatamente la composizione e i doveri delle commissioni deputate alla formazione delle liste, enumerava infine le cosiddette cause di incapacità all'ufficio di giurato (articolo 8).

In primo luogo erano considerati incapaci coloro che non sapevano né leggere né scrivere: fin da quando venne introdotto l'istituto della giuria nel nostro ordinamento[386], il saper leggere e scrivere era stato considerato un requisito essenziale, per cui la legge del 1874 non poteva non annoverare questa categoria tra le cause di incapacità. Il legislatore inoltre considerava incapaci gli interdetti e gli inabilitati (d'altronde l'articolo 2 richiedeva come condizione essenziale per poter essere giurato il godimento dei diritti civili e politici) e i falliti non riabilitati[387]. La quarta categoria annoverava coloro che

[385]Articolo 7 seconda parte legge 1937/1874

[386]Si veda il paragrafo 2 del secondo capitolo "La giuria nei codici di procedura penale del 1859 e del 1865".

[387]I falliti erano coloro che non riuscivano a pagare i propri debiti ed il fallimento veniva dichiarato con sentenza del tribunale; poteva essere disposta la riabilitazione a favore di quel fallito che fosse stato in grado di pagare tutte le somme dovute, interessi inclusi.

non erano reputati idonei per notorio difetto fisico e intellettuale[388]; la quinta i domestici con o senza salario. Se il codice penale del 1859 definiva specificamente i domestici come quelle persone addette al servizio nella casa del padrone con salario o altro stipendio, la legge sui giurati si preoccupava di escludere anche coloro che non ricevevano alcun stipendio.

4. Formazione delle liste dei giurati

Il metodo di formazione delle liste venne più volte modificato, poiché tutti gli sforzi compiuti per individuare giurati dotati di "probità" e "capacità" sarebbero stati vani, se non fosse stato delineato un sistema in grado di inserire nell'elenco chi davvero possedeva i requisiti stabiliti dalla legge e di omettere gli incapaci[389].

In particolare secondo Pietro Vico la formazione delle liste doveva perseguire tre obiettivi: nessun cittadino reputato dall'ordinamento idoneo all'ufficio di giurato doveva sottrarsi all'iscrizione; i non idonei al contrario dovevano essere tutti esclusi; la compilazione della lista dei giurati doveva essere realizzata al solo scopo di ottenere una buona amministrazione della giustizia[390].

Il Sindaco ogni anno ad aprile invitava i residenti del proprio comune che appartenevano ad una delle categorie fissate dalla legge ad iscriversi nel

---

[388]La giurisprudenza francese aveva dimostrato la necessità di siffatta categoria: in Francia la legge non definiva espressamente incapaci questi individui, dunque il magistrato non possedeva alcun strumento nel caso in cui una persona avente un notorio difetto fisico o intellettuale facesse parte del giurì e ciò portava il giudice a ricorrere a degli stratagemmi un po' forzati. In un processo ad esempio sedeva nel giurì un giurato totalmente sordo e la Corte, non potendo annullare il verdetto in altro modo, arrivò a dire che i giurati non erano stati realmente dodici, ma undici! CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 304.

[389]Il metodo di compilazione delle liste prima dell'entrata in vigore della legge sui giurati è brevemente descritto nel capitolo precedente al paragrafo due. Sempre nel capitolo due vengono riportati i problemi che questo sistema aveva palesato (il cosiddetto problema delle influenze locali) e le diverse soluzioni proposte.

[390]VICO, v. *Giurati,* p. 614.

registro dei giurati tenuto nell'ufficio comunale[391] e nel mese di agosto una commissione comunale di cui facevano parte il Sindaco, i componenti la Giunta comunale e il Giudice conciliatore o i Conciliatori se erano più di uno, formava l'elenco di tutti i cittadini residenti nel comune in possesso dei requisiti designati dalla legge all'articolo 2[392]. In questo elenco la predetta commissione doveva indicare il nome e il cognome di ognuno, il nome del padre, l'età, il domicilio o la residenza e la categoria di appartenenza.

Compito precipuo della Commissione comunale dunque non era quello di formare la lista dei giurati; essa doveva semplicemente preordinare gli elementi necessari alla successiva formazione della lista da parte delle altre commissioni, in altre parole essa doveva raccogliere il materiale in base al quale successivamente sarebbe stata redatta la lista dei membri del giurì[393].

Proprio perché questo e non altro era il compito assegnato alla commissione, l'avvocato Manfredini riteneva che essa dovesse iscrivere nel citato elenco anche le persone che successivamente comunque non sarebbero divenute giurati, perché per loro operava una delle cause di incompatibilità, dispensa, indegnità o incapacità di cui agli articoli 3-8 della legge.

In relazione all'articolo 3 evidente risulta il contrasto tra la tesi di

[391]Articolo 9 legge 1937/1874: Nel mese di aprile di ciaschedun anno il Sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate all'articolo 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio, in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nell'ufficio comunale.

[392]Poteva accadere che il Consiglio comunale fosse sciolto ed occorreva allora individuare l'organo deputato a formare l'elenco permanente dei giurati in questa particolare circostanza. L'ultimo comma dell'articolo 10 prevedeva proprio questa ipotesi, stabilendo che le attribuzioni conferite alla commissione in tal caso venissero esercitate dal Commissario governativo delegato ad amministrare il comune, congiuntamente al Giudice conciliatore o ai Conciliatori e ad uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta.

[393]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 97.

Manfredini[394] e quella di Casorati[395], secondo il quale invece le persone di cui all'articolo 3 non dovevano essere iscritte nell'elenco, in quanto era la stessa legge a prescrivere senza margine di dubbio che questi cittadini non fossero iscritti sulla lista dei giurati[396].

La composizione della Commissione comunale era indicata nell'articolo 10: accanto al Sindaco, vi dovevano essere tutti i componenti della Giunta comunale ed il Giudice conciliatore. Quest'ultimo rappresentava in seno alla Commissione comunale l'elemento giudiziario e, in presenza di più conciliatori, tutti avrebbero dovuto farvi parte[397].

Per comprendere a tutto tondo il ruolo di siffatta Commissione occorre considerare l'articolo 6 del Regolamento contenente le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge 1937/1874: essa poteva avvalersi di tutti i mezzi dì informazione che reputava necessari e poteva richiedere notizie ai privati cittadini interessati e ai pubblici funzionari in grado di fornirle[398].

---

[394]Per sostenere la propria idea, egli riportava le parole pronunciate dal Ministro: "Non appartiene alle Commissioni comunali occuparsi dei casi di dispensa, di esclusione, di incapacità contemplati negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, perché questa funzione è dall'articolo 13 attribuita alla Giunta mandamentale. Basterà farne argomento di nota nella colonna dell'elenco destinata alle osservazioni.". MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, p. 124.

[395]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 310.

[396]Articolo 3 legge 1937/1874.

[397]Nel paragrafo 4 del capitolo secondo descrivo l'iter che portò alla promulgazione della legge sui giurati e le questioni che vennero dibattute nelle varie sedi. In particolare ricordo la discussione intorno alla composizione delle commissioni deputate alla formazione della lista: fu il Ministro De Falco a sottolineare l'importanza della presenza dell'elemento giudiziario in tutte le commissioni, anche se poi il suo progetto su tale tematica non venne accolto dalla Giunta della Camera dei Deputati, perché considerato troppo timido ed insufficiente.

[398]L'articolo 23 della legge di riforma prevedeva le sanzioni alle quali erano soggetti coloro che non avessero adempiuto le mansioni loro affidate: Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla Legge o che, richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le informazioni necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da 100 a 300 lire. Sono puniti colla multa da lire 250 a lire 500 coloro che danno scientemente notizie errate nei casi sopra contemplati.

L'articolo 10 chiariva i dati che dovevano essere inseriti nell'elenco, ma informazioni più dettagliate venivano fornite dall'articolo 4 del menzionato Regolamento: la categoria di appartenenza doveva essere indicata utilizzando proprio l'espressione impiegata dal legislatore, doveva essere menzionato il numero della categoria in questione e dovevano essere precisate le fonti[399].

La legge aveva chiaramente qualificato l'elenco in esame "permanente" e nell'articolo 11 descriveva le operazioni che dovevano essere compiute per la revisione dell'elenco: quest'incombenza era stata attribuita sempre alla Commissione comunale che ogni anno, prima del mese di settembre, doveva cancellare i nomi delle persone nel frattempo decedute e di coloro che avevano perso i requisiti richiesti dalla legge e aggiungere i nomi dei cittadini che al contrario avevano acquisito questi requisiti[400].

La commissione infine doveva apportare le dovute correzioni, qualora vi fossero stati mutamenti di domicilio o di residenza[401].

Terminata questa prima serie di operazioni, subentrava la Giunta mandamentale che doveva esaminare gli elenchi formati dalla Commissione

---

Coloro che non adempiono alle prescrizioni dell'articolo 9 saranno puniti con un'ammenda di lire 50.

[399]È possibile rendersi conto del modo in cui l'elenco permanente veniva redatto grazie all'esempio di elenco riportato da Luigi Casorati in appendice al suo manuale. Analizzando questo modulo si può notare una colonna dedicata alle osservazioni, dunque la Commissione comunale in questo spazio poteva annotare i propri dubbi e le proprie perplessità. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 441.

[400]Ad esempio un cittadino che nell'anno precedente non aveva 25 anni di età, poteva nel frattempo averli compiuti; all'opposto un cittadino poteva aver compiuto 66 anni e conseguentemente doveva essere cancellato dall'elenco.

[401]Ex articolo 7 del Regolamento di attuazione, affinché le operazioni descritte venissero compiute regolarmente, le Giunte distrettuali dovevano comunicare alle Giunte mandamentali e queste a loro volta dovevano informare le Commissioni comunali sulle aggiunte dei nomi che originariamente erano stati omessi e viceversa sulla cancellazione dei nomi che furono erroneamente iscritti. MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, p. 127.

comunale e compilare la lista di tutte le persone del Mandamento in possesso dei requisiti per assumere l'ufficio di giurato.

Precisamente ex articolo 12 gli elenchi dovevano essere trasmessi al Pretore del Mandamento non più tardi del 10 settembre ed entro la seconda metà del mese di settembre questi doveva convocare in adunanza tutti i Sindaci dei comuni compresi nel Mandamento. Il Pretore e i Sindaci costituivano la Giunta mandamentale: il primo presiedeva la Giunta e poteva farsi rappresentare dal Vice pretore solo in caso di grave e legittimo impedimento[402], i secondi potevano farsi rappresentare da un Assessore comunale[403].

Se il Consiglio comunale era sciolto, le mansioni del Sindaco venivano assegnate al Commissario governativo.

Le funzioni attribuite a questa Giunta erano descritte all'articolo 13: dovevano essere innanzitutto cancellati i nomi di coloro che non possedevano le condizioni indicate dalla legge, venivano poi eliminati i nomi delle persone di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 ed aggiunti i nomi di coloro che erano stati indebitamente omessi; infine, come detto sopra, veniva compilata la lista dei cittadini del Mandamento che potevano divenire giurati. Non rientrava quindi tra i compiti della Giunta mandamentale quello di occuparsi dei casi di dispensa di cui all'articolo 4 ed essa non aveva nemmeno il potere

[402]Era stato l'Ufficio centrale del Senato a voler rendere più incisivo l'intervento dell'autorità giudiziaria in seno alle commissioni. Si veda la fine del paragrafo 4 del secondo capitolo.

[403]Di regola un mandamento comprendeva più comuni, ma poteva accadere che un Mandamento fosse composto da un solo comune o che un comune fosse diviso in più Mandamenti ed in queste ipotesi, ex articolo 12 della legge, la Giunta mandamentale era composta dal Pretore, dal Sindaco e da tre Assessori o Consiglieri comunali. Ovviamente nei comuni divisi in più Mandamenti si formavano più giunte mandamentali in base al numero dei Mandamenti in cui il comune era diviso. CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II*, p. 105.

di eliminare i non idonei, perché questa cernita veniva compiuta dalla Giunta distrettuale[404].

Questa lista, dopo essere stata sottoscritta dal Pretore, doveva essere pubblicata entro il 15 ottobre in ogni comune del Mandamento e una copia della medesima veniva affissa nell'ufficio delle amministrazioni comunali per dieci giorni, affinché chiunque potesse averne conoscenza[405].

Il legislatore poi aveva predisposto uno strumento per i cittadini che ritenevano di essere stati inseriti o omessi indebitamente nella lista mandamentale: costoro entro 15 giorni dal momento della pubblicazione potevano fare reclamo alla Giunta distrettuale[406]. In realtà, per espressa previsione normativa, aveva diritto di reclamo ogni cittadino maggiorenne, perché la legge voleva che collaborassero alla retta amministrazione della giustizia non solo i diretti interessati, ma tutti i cittadini, o quanto meno tutte le persone sufficientemente mature (infatti vi era il requisito della maggiore età)[407].

Decorsi i 15 giorni per la presentazione di eventuali reclami, il Pretore doveva trasmettere immediatamente la lista al Presidente del tribunale e quest'ultimo a sua volta doveva trasmettere le note dei giurati al Prefetto (o al Sottoprefetto) che doveva fornire tutte le informazioni che reputava utili[408].

Durante i lavori per la redazione della legge di riforma, si discusse a lungo sulla presenza dell'elemento politico nella Giunta distrettuale; l'argomento venne dibattuto soprattutto nella Giunta della Camera dei Deputati e sul

---

[404]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, p. 134.

[405]Articolo 14 legge 1937/1874.

[406]Articolo 15 legge 1937/1874. Questo articolo doveva essere letto in combinato disposto con l'articolo 11 del Regolamento di attuazione, secondo il quale i richiami di cui all'art. 15 della legge sui giurati potevano essere presentati o direttamente al Pretore o per il tramite dei sindaci locali. In questo caso i reclami sarebbero stati trasmessi alla Giunta distrettuale unitamente alla lista mandamentale.

[407]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, p. 136.

[408]Articolo 17 legge 1937/1874.

punto i commissari si divisero, ma alla fine prevalse l'opinione di coloro che non volevano alcun componente dell'autorità governativa in questa sede[409].

Indubbiamente però l'autorità politica poteva essere in possesso di informazioni essenziali per una corretta compilazione della lista, dunque non si volle rinunciare del tutto al contributo significativo che essa poteva apportare: questa la *ratio* alla base dell'articolo 17 che per l'appunto prevedeva un intervento indiretto dell'autorità governativa[410].

Entro la metà del mese di novembre la Giunta distrettuale, presieduta dal Presidente del Tribunale civile[411] e di cui facevano parte il giudice anziano dello stesso Tribunale e tre Consiglieri provinciali, doveva svolgere tutta una serie di importanti compiti elencati nell'articolo 18.

In primis essa doveva assumere tutte le informazioni che considerava necessarie, in secondo luogo dovevano essere cancellati i nomi che non avrebbero dovuto essere iscritti ed inseriti i nomi dei cittadini erroneamente omessi; la Giunta doveva anche pronunciare sui reclami proposti ai sensi dell'art. 15, ma essa aveva soprattutto il compito di eliminare quanti riteneva non idonei a prestare servizio come giurati[412].

Le attribuzioni della Giunta dunque, come illustrato da Borsani e da Casorati[413], potevano essere distinte in attribuzioni di legge e attribuzioni di coscienza: erano attribuzioni di legge quelle che la Giunta doveva compiere

---

[409]Si veda il paragrafo 4 del capitolo secondo.

[410]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 325.

[411]Il presidente del Tribunale non aveva facoltà di delegazione, a meno che vi fosse un grave e legittimo impedimento. Questa specificazione venne introdotta grazie alle modifiche apportate al progetto dall'Ufficio centrale del Senato, come è stato sottolineato nel paragrafo 4 del precedente capitolo, in particolare nella nota 266.

[412]Sul potere di eliminazione sancito all'articolo 18 sono state già illustrate le discussioni che avvennero nella Giunta della Camera (paragrafo 4 capitolo secondo) ed è già stato più volte riportato il pensiero dell'Illustre Pisanelli, il cui punto di vista peraltro era condiviso dall'avvocato Manfredini. Si vedano le note numero 229 e 234.

[413]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 111-112.

"non avendo altra guida che la legge"[414]; il potere di eliminazione invece era attribuzione di coscienza, non avendo il legislatore in questo caso stabilito alcun criterio ed essendo quindi rimessa la scelta interamente al giudizio dei membri di quest'ultima commissione. La giunta doveva esercitare questo potere di eliminazione tenendo conto anche di quei nomi sulla cui ammissione o cancellazione era stato presentato reclamo[415].

Compiute queste operazioni, doveva essere stabilita in modo definitivo la lista dei giurati del distretto[416] che doveva poi essere sottoscritta dal Presidente della Giunta e pubblicata entro la fine di novembre in tutti i comuni del Mandamento (essa rimaneva affissa alle porte della Pretura e della casa comunale per 10 giorni)[417]. Questa pubblicazione era necessaria, affinché i cittadini venissero a conoscenza delle deliberazioni della Giunta e, qualora avessero avuto un fondato motivo di diritto per contestare le stesse, avrebbero potuto proporre azione avanti la Corte di appello (entro 10 giorni dalla pubblicazione)[418].

Poiché il legislatore utilizzava espressamente il termine *chiunque*, secondo l'avvocato Manfredini[419] non poteva esserci alcun dubbio relativamente all'individuazione dei soggetti legittimati a promuovere l'azione.

A suo parere dunque ogni cittadino maggiore di età poteva opporsi, anche se non direttamente e personalmente interessato. Di diverso avviso, come Manfredini stesso ricordava, Luigi Casorati, secondo il quale l'azione poteva

[414]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 328.
[415]Articolo 21 legge 1937/1874.
[416]Articolo 18 numero 5 legge 1937/1874.
[417]Articolo 19 legge 1937/1874.
[418]Articolo 20 legge 1937/1874.
[419]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 149-150.

essere proposta soltanto da chi vi aveva interesse, avendo quest'azione natura eminentemente giudiziaria[420].

Sicuramente avverso la pronuncia della Corte d'appello era escluso il ricorso in Cassazione: l'azione in esame infatti poteva essere promossa unicamente per motivi di diritto, dunque la Corte di appello in questa particolare circostanza già operava come Corte di Cassazione[421].

Le liste dei giurati, dopo essere state definitivamente approvate, venivano trasmesse entro il 15 dicembre al Presidente del Tribunale della città capoluogo del circolo di Assise che doveva a questo punto formare due liste: la lista generale dei giurati ordinari del circolo e la lista speciale dei giurati supplenti[422].

I giurati iscritti nella lista dei supplenti, che dovevano essere per espressa previsione di legge inseriti anche nella prima lista, avevano il domicilio o la residenza nel comune nel quale si adunava la Corte ed essi avrebbero prestato effettivo servizio solo nel caso di impedimento di uno dei giurati ordinari.

Il medesimo circolo poteva comprendere più comuni sede di Corte d'Assise ed allora occorreva redigere tante liste di giurati supplenti, quanti erano i comuni nei quali si tenevano le Assise[423].

Un'importante modifica che venne introdotta con la legge di riforma fu la previsione di un numero minimo, anziché di un numero massimo di giurati

---

[420]Per l'autore gli articoli 15 e 20 dovevano essere tenuti assolutamente distinti, essendo diversa la natura delle azioni in essi contemplate. Avendo l'azione di cui all'art. 20 carattere essenzialmente giudiziario, essa poteva essere promossa solo dai soggetti personalmente nonché direttamente interessati (era un'azione ordinaria e in quanto tale seguiva le regole ordinarie fissate dalla legge); l'azione di cui all'art. 15 invece poteva essere esercitata da ogni cittadino maggiore di età, perché essa aveva natura amministrativa. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 330-331.

[421]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 113.

[422]Articolo 22 legge 1937/1874.

[423]Articolo 22 ultima parte.

per ciascun circolo[424] (articolo 24). Il legislatore pertanto dovette anche stabilire come si sarebbe dovuto procedere nel caso in cui questo numero non fosse stato raggiunto: se la lista di ciascun circolo comprendeva solamente il numero minimo di giurati o un numero inferiore, tutti erano chiamati a prestare servizio presso la Corte nell'anno successivo; qualora invece non fosse stato raggiunto nemmeno il numero di 100, il circolo sarebbe stato temporaneamente annesso al circolo vicino indicato con decreto reale[425].

Le liste di cui all'articolo 22 dovevano quindi essere inviate ai Presidenti dei Tribunali del circolo e affisse nell'atrio della sala d'udienza[426].

Formate le liste, nei primi 15 giorni del mese di gennaio di ogni anno, venivano compiute due attività essenziali: l'imbussolamento dei nomi e la suggellazione delle urne[427]. Precisamente, il Presidente del Tribunale civile e correzionale del capoluogo del circolo poneva nell'urna "Giurati ordinari" tanti cartellini quanti erano i nomi dei cittadini iscritti nella lista dei giurati ordinari e lo stesso faceva per i giurati supplenti (su ciascun cartellino erano indicati nome e cognome del giurato, nome del padre, residenza e condizione). Successivamente le urne venivano sigillate e chiuse a chiave e tutta l'operazione veniva descritta nel processo verbale redatto dal Cancelliere[428].

La disuggellazione delle urne veniva compiuta, sempre in udienza pubblica, 15 giorni prima dell'apertura delle Assise, quando il Presidente doveva

---

[424]Come già illustrato nel precedente capitolo al paragrafo 4, il Ministro De Falco sul punto non aveva introdotto alcun cambiamento rispetto al sistema previgente; la modifica infatti venne suggerita dalla Giunta della Camera dei Deputati.

[425]Articolo 25 legge 1937/1874.

[426]Con l'affissione le liste acquisivano esistenza legale. MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, p. 163.

[427]Articolo 28 legge 1937/1874.

[428]Ex articolo 17 del Regolamento di attuazione il Cancelliere era personalmente responsabile della piena conformità tra le indicazioni risultanti dai cartellini e quelle riferite nelle liste; in caso di mancata conformità, egli doveva risarcire i danni e le spese e nei suoi confronti veniva adottato un provvedimento disciplinare.

estrarre 40 nomi dall'urna dei giurati ordinari e 10 da quella dei giurati supplenti[429].

Tuttavia solo i primi 30 giurati ordinari estratti dovevano prestar servizio nel corso della sessione, gli altri 10 subentravano solo nel caso di irreperibilità o impedimento dei primi. Qualora il giorno dell'udienza non fosse stato comunque possibile raggiungere il numero di 30 giurati ordinari, allora a questo punto intervenivano i giurati supplenti[430].

L'articolo 29 pertanto descriveva un'operazione di capitale importanza, ovvero la formazione della lista di sessione e l'individuazione dei giurati che avrebbero dovuto presentarsi alle sedute della Corte, dove sarebbe stato definitivamente composto il giurì.

Come già è stato detto[431], fu la Giunta della Camera dei Deputati a voler elevare il numero dei cartellini estratti dall'urna Giurati ordinari, per evitare che all'apertura della causa poi non vi fossero i 30 giurati necessari, come spesso purtroppo avveniva. Manfredini, resosi conto del problema al quale la Giunta aveva cercato di porre rimedio, avrebbe peraltro preferito una diversa soluzione: anziché aumentare il numero di giurati ordinari, avrebbe preferito elevare (da 10 a 20) il numero dei giurati supplenti, così si sarebbe evitato di creare una doppia specie di giurati supplenti[432].

---

[429]Articolo 29 legge 1937/1874.

[430]L'articolo 29 chiariva come si sarebbe dovuto procede allorché fosse stato estratto il nome di un giurato supplente, il cui nome già era stato estratto dall'urna "Giurati ordinari": Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse a tale ufficio giurati i cui nomi fossero già usciti dall'urna dei giurati ordinari, si procederà ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi, fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

[431]Paragrafo 4 capitolo secondo.

[432]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 170-171.

Non necessariamente un circolo comprendeva un'unica Corte: se in uno stesso circolo vi erano due o più Corti, dovevano essere effettuate più estrazioni, tante quante erano le Corti comprese in quel circolo[433].

Poteva accadere che al momento dell'estrazione venissero pescati i nomi di cittadini defunti o in una delle condizioni stabilite dagli articoli da 3 a 8 della legge: questi nomi non dovevano essere computati e i cartellini corrispondenti ovviamente non potevano essere nuovamente inseriti nelle urne[434]. Terminata l'operazione, le urne venivano suggellate e chiuse a chiave e ancora una volta il Cancelliere doveva redigere processo verbale[435].

Anche se il giurì veniva definito come un istituto che non poteva mancare in ogni nazione civile e progredita, non si poteva certo negare che per i cittadini, chiamati a prestare servizio come giurati e allontanati dai loro impegni e dalle loro attività, quest'ufficio fosse oneroso. Per questo motivo il legislatore, agli articoli 32 e 33 della legge sui giurati, introdusse dei limiti temporali, per evitare che questo diritto/dovere dei cittadini si trasformasse in un peso difficilmente sopportabile. Innanzitutto decretò che i giurati estratti a sorte non dovessero prestare servizio per più di 15 giorni; pur tuttavia, iniziato un dibattimento in loro presenza, essi dovevano portarlo a termine a prescindere dalla sua durata.

Inoltre, coloro che già erano stati chiamati all'ufficio in una sessione (o come giurati ordinari o in veste di supplenti), non sarebbero più stati chiamati a prestare servizio per quell'anno. Certamente però l'amministrazione della giustizia non poteva arrestarsi a causa delle penuria di giudici laici, dunque,

---

[433]Articolo 30 legge 1937/1874. Le Assise potevano essere convocate straordinariamente in un comune diverso dal comune capoluogo del circolo: in questa ipotesi l'urna veniva consegnata al presidente del Tribunale civile e correzionale del luogo in cui si sarebbe tenuta l'Assise.

[434]Articolo 31 legge 1937/1874 prima parte.

[435]Articolo 31 legge 1937/1874 seconda parte.

se il numero di giurati non fosse stato sufficiente, sarebbe stato richiamato anche chi in precedenza aveva già "dato il proprio contributo"[436].

5. Composizione definitiva del giurì

La composizione della giuria era una fase essenziale disciplinata agli articoli da 34 a 46 della legge sui giurati: il giurì veniva definitivamente composto terminate le operazioni per la formazione delle liste e prima della celebrazione del giudizio.

Poiché la legge comminava delle sanzioni a quei cittadini che, chiamati ad assumere l'ufficio di membro del giurì, non si fossero presentati o si fossero rifiutati di prestare servizio[437], correttamente si prevedeva che venisse loro consegnato individualmente un avviso del giorno in cui dovevano presentarsi[438].

Quest'avviso veniva notificato solamente ai primi 30 giurati ordinari e ai 10 supplenti, ma, nel caso di impedimento o irreperibilità di uno o più giurati ordinari, l'avviso doveva essere inviato anche ai giurati complementari secondo l'ordine di estrazione. Per capire in che modo e da chi dovesse essere sostituito un giurato ordinario irreperibile o impedito, era quindi necessario distinguere la fase precedente l'apertura dell'Assise dalla fase successiva: se l'impedimento o l'irreperibilità si verificavano prima dell'apertura, supplivano gli altri 10 giurati ordinari; se si verificava in un momento successivo, i giurati mancanti venivano sostituti dai supplenti[439].

---

[436]Il meccanismo delineato dalla legge era descritto in modo chiaro e preciso nell'art. 33: i nomi dei cittadini che già avevano prestato servizio come giurati venivano collocati in urne speciali indicate dalla legge con la seguente etichetta: Giurati ordinari e Giurati supplenti che hanno prestato servizio. Ma se le urne ordinarie fossero rimaste senza alcun cartellino al loro interno, i cartellini in precedenza inseriti nelle urne speciali sarebbero stati reinseriti nelle urne ordinarie.

[437]Il sistema sanzionatorio era delineato agli articoli 44, 45 e 46 della legge.

[438]Articolo 34 legge 1937/1874.

[439]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 136-137.

Il termine entro il quale la citazione doveva essere effettuata veniva indicato all'art. 21 del Regolamento di attuazione: l'avviso doveva essere notificato cinque giorni prima dell'apertura della sessione.

L'articolo 34 della legge di riforma nella sua parte finale prevedeva che *"I giurati sì ordinari che supplenti che abbiano ricevuto l'avviso debbono trovarsi alla prima e ad ogni altra seduta della Corte di Assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati"*: è d'uopo ora capire la differenza intercorrente tra questa dispensa e i casi di cui all'articolo 4. I casi di dispensa stabiliti all'art. 4 erano legislativamente previsti, la dispensa di cui all'art. 34 alludeva invece ad una serie di ipotesi, non indicate dalla legge e denominate "scuse", che il cittadino in questa sede poteva far valere dinanzi alla Corte[440].

Il Presidente della Corte d'Assise (oppure il Presidente del Tribunale civile e correzionale del luogo ove si teneva la Corte) tre giorni prima dell'udienza comunicava tanto al Pubblico Ministero quanto all'accusato l'intera nota dei giurati ordinari e supplenti chiamati a prestare servizio per la quindicina[441] ed in siffatta lista dovevano esservi precise informazioni (il nome e il cognome del giurato, il nome di suo padre, la condizione e la residenza)[442].

In precedenza questo termine era di 24 ore, ma in un giorno non era affatto possibile raccogliere tutte le informazioni utili per identificare i giurati ed esercitare con raziocinio e intelligenza il diritto di ricusa[443]!

---

[440]Nel paragrafo 3 di questo capitolo ho già accennato, in occasione della spiegazione dell'articolo 4 della legge 1937/1874, alla differenza tra la dispensa e le scuse ed ho anche illustrato degli esempi ricorrenti. Come ammoniva Luigi Casorati, la Corte doveva vagliare attentamente l'onestà di queste scuse e la buona fede dei cittadini che le adducevano e doveva esonerare solo quei cittadini che effettivamente si trovavano nell'assoluta impossibilità di assumere l'ufficio. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 351.

[441]Articolo 35 legge 1937/1874.

[442]Queste informazioni, come ho evidenziato nei precedenti paragrafi, erano riportate anche nell'elenco redatto dalla Commissione comunale ex art. 9 e nei cartellini inseriti nelle urne ex art. 28.

[443]Il progetto del Ministro De Falco lasciava invariato il termine (articolo 111); la modifica venne suggerita dalla Giunta della Camera: "Se quella notificazione è dalla legge voluta

Non tutti in realtà accolsero di buon grado la riforma, perché temevano che, ampliando il lasso temporale per la notificazione, divenissero maggiori le probabilità di influenzare i giurati. L'avvocato Manfredini dimostrò l'infondatezza di queste preoccupazioni: mantenendo il termine di 24 ore infatti, da un lato sarebbe stata conservata la disparità di trattamento tra accusa e difesa, perché il Pubblico Ministero aveva i mezzi e gli strumenti per procurarsi tutte le informazioni prima di siffatta notifica, mentre l'accusato era privo di questi stessi strumenti; dall'altro sarebbe stato agevolato l'accusato disonesto, che avrebbe trovato un'altra via per conoscere in anticipo i nomi dei giurati estratti e corromperli[444].

I tre giorni dovevano essere pieni e liberi, ovvero non dovevano essere conteggiati né il giorno della notificazione né quello dell'udienza[445].

È chiaro che se la notificazione fosse stata anticipata, di modo che tra il giorno della notificazione e l'udienza vi fossero stati più di tre giorni, questo sarebbe stato un vantaggio per le parti, perché esse avrebbero avuto più tempo per raccogliere le informazioni necessarie; altrettanto evidente era il pregiudizio da esse subito, nel caso in cui la notificazione fosse stata ritardata o addirittura omessa.

Casorati e Borsani nella loro opera illustravano le varie tesi emerse in giurisprudenza prima del 1874 relative alle irregolarità riguardanti l'atto di notificazione: prima della riforma, il difetto di notificazione comportava nullità assoluta del giudizio anche qualora le parti avessero prestato

---

come una garanzia data alle parti, affinché sappiano chi potranno essere i loro giudici, e possano informarsi della maggiore o minore loro attitudine a giudicare; se quella notificazione è richiesta perché il diritto di ricusa non sia una vana lustra, ma un'efficace tutela degli interessi delle parti stesse; è d'uopo che sia fatta in tempo lato ad abilitarle ad assumere quelle informazioni sui giurati che crederanno necessarie e opportune". CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 106.

[444]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 183-185.

[445]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 140-141.

acquiescenza ed analogo era il risultato in caso di notificazione tardiva. La legge di riforma però aveva portato un "radicale rivolgimento"[446], poiché ex art. 43 tutte le irregolarità, eccetto quelle espressamente indicate, venivano ora sanate con il silenzio del P.M. e dell'accusato[447].

Agli articoli 36 e seguenti la legge descriveva le operazioni imprescindibili per la definitiva costituzione della giuria, ovvero l'appello nominale, il sistema delle cause d'incompatibilità relative, l'estrazione dei 14 giurati della causa e l'esercizio del diritto di ricusa.

Nel giorno stabilito per la celebrazione del giudizio, il Presidente faceva, rigorosamente in pubblica udienza e in presenza dell'imputato e del suo difensore[448], l'appello nominale, perché, per prima cosa, occorreva verificare la presenza di 30 giurati. Se questo numero non era stato raggiunto, subentravano i giurati supplenti secondo l'ordine di estrazione e se nemmeno in questo modo fosse stato possibile raggiungere il numero di 30, il Presidente avrebbe dovuto estrarre dall'urna dei giurati supplenti altri nomi secondo il bisogno[449].

---

[446]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 148.

[447]In realtà Luigi Casorati nella sua opera "La nuova legge sul giurì" esprimeva un diverso convincimento, preferendo non discostarsi dalla giurisprudenza previgente, perché "La guarentigia annessa alla notificazione della nota dei giurati è di essenziale importanza e in troppo stretta relazione coll'esercizio della difesa, perché possa essere impunemente trasandata. Siffatta omissione non potrebbe essere neanco sanata dal silenzio o dalla adesione degli interessati". CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 302-303.

[448]La legge chiaramente voleva che quest'appello venisse compiuto non solo in presenza dell'accusato, ma anche del suo difensore e questa presenza era richiesta sotto pena di nullità (articolo 43 della legge di riforma). Per questo motivo secondo Eugenio Florian, docente all'Università di Padova, non era condivisibile l'opinione della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso presentato da un imputato, ricorso proposto perché l'accusato non era assistito da alcun difensore nel giorno in cui era stato compiuto l'appello nominale. Nel caso in esame, non soltanto era stato fatto l'appello, ma era stato anche dispensato un giurato e proprio il giurato dispensato era poi stato nominato difensore dell'imputato. EUGENIO FLORIAN, *La presenza della difesa alla composizione della lista dei trenta giurati in Assise*, «Rivista di diritto e procedura penale», vol. III, parte seconda, (1912), pp. 705-710.

[449]Articolo 36 legge 1937/1874.

La logica vuole che i nomi di questi ultimi giurati non potessero essere comunicati alle parti nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 35 (ovvero tre giorni prima dell'udienza), o meglio in queste ipotesi si applicava una regola particolare: per le cause che dovevano essere trattate nelle udienze successive la comunicazione predetta doveva essere effettuata regolarmente; anche per le cause che dovevano essere celebrate nei due giorni seguenti la comunicazione non poteva mancare, ma in questi casi veniva eseguita il giorno stesso dell'estrazione; per le cause che dovevano essere discusse quel giorno invece, l'avviso non veniva trasmesso.

L'appello nominale era un momento di tale importanza che il rispetto delle formalità ivi descritte era richiesto a pena di nullità[450].

La legge a questo punto (articolo 37) elencava sei categorie di persone che non potevano essere ricomprese tra i giurati di giudizio: queste cosiddette cause di incompatibilità relativa operavano d'ufficio, ma potevano anche essere opposte dalle parti e in tal caso dovevano essere documentate. La Corte, dopo una sommarissima discussione, deliberava[451].

In primo luogo non potevano essere comprese nei 30 giurati persone tra le quali sussisteva un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado e gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, i parenti e gli affini (questa volta entro

[450]Come è stato più volte detto, l'articolo 43 prevedeva la sanatoria delle nullità intervenute nel corso della costituzione del giurì, ma al contempo prevedeva delle eccezioni e una delle eccezioni era la seguente: qualora fossero state violate le forme stabilite dal legislatore nella prima parte dell'art. 36, le parti avrebbero potuto, a prescindere dal loro silenzio e dalla loro acquiescenza, proporre ricorso.

[451]Prima dell'entrata in vigore della legge di riforma esistevano unicamente le ricuse perentorie. Il Ministro De falco, nel suo progetto presentato alla Camera dei Deputati il 30 gennaio 1872, propose l'introduzione delle ricuse motivate, come è stato da me sottolineato all'inizio del paragrafo 4 del capitolo secondo. La Giunta della Camera accettò la proposta del Ministro, ma a suo parere doveva essere ammessa una seppur breve discussione sui motivi di ricusa. Il deputato Mancini propose di modificare la dicitura "ricuse motivate" a favore della dicitura "non possono comprendersi nei 30 giurati di giudizio"; per meglio dire, propose di trasformare le ricuse motivate rilevabili unicamente dalle parti in cause d'incompatibilità fissate dalla legge e rilevabili anche d'ufficio. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, pp. 357-358.

il quarto grado) dell'accusato e del danneggiato. Tra i 30 giurati di giudizio non dovevano figurare nemmeno il tutore e il protutore, l'amministratore della società danneggiata; i denuncianti, i querelanti, i testimoni, i periti e gli interpreti, i procuratori e i difensori della causa e tutti coloro che in vario modo avevano partecipato all'istruzione del processo[452]. Infine erano escluse le persone che non possedevano i requisiti richiesti dalla legge per assumere l'ufficio di giurato (articolo 2) o che si trovavano in una situazione di incompatibilità, indegnità o incapacità (articoli 3, 5, 6, 7 e 8).

Le cause di incompatibilità di cui all'art. 37 potevano essere distinte in due categorie: cause generali perché operavano per tutti i dibattimenti che dovevano essere celebrati nella quindicina e cause speciali che si verificavano in relazione al singolo giudizio[453].

Siffatta distinzione permette di comprendere la disposizione dell'art. 27 del Regolamento di attuazione: il Presidente, il primo giorno della quindicina, invitava i giurati a dichiarare se si trovavano in una delle condizioni previste ai numeri 1 e 6 dell'art. 37 (cause generali) e li avvertiva che, in principio di

[452]Nella dicitura "coloro che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo" dovevano essere ricompresi anche i cittadini che avevano prestato servizio come giurati in una causa, la cui decisione poi era stata annullata dalla Cassazione; essi infatti nel nuovo giudizio non potevano assumere nuovamente l'ufficio di giurato. Anche chi era intervenuto nel primo giudizio come giurato supplente non poteva essere chiamato come giurato nella novella trattazione della causa dopo l'annullamento, poiché comunque egli aveva dovuto prestare attenzione all'intero dibattimento e sicuramente si era già formato un proprio convincimento. CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 163-164.

[453]Erano generali la numero 1 (persone tra loro parenti o affini fino al secondo grado) e la numero 6 (persone prive dei requisiti di cui all'art. 2 o per le quali si verificava una causa di incompatibilità assoluta, di indegnità provata, presunta o temporanea oppure una causa di incapacità). Erano cause speciali invece la numero 2 (parenti e affini dell'accusato e del danneggiato), la numero 3 (tutore), la numero 4 (amministratore della società o dello stabilimento danneggiato) e la numero 5 (chi aveva preso parte a vario titolo nell'istruzione del processo). CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 356-360.

ogni causa, avrebbero dovuto fare analoga comunicazione in relazione alle ipotesi descritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo (cause speciali)[454].

Il Presidente doveva pure ricordare alle parti che avevano il diritto di opporre le medesime cause e che il loro silenzio sul punto avrebbe in determinati casi, secondo la regola di cui all'art. 43, comportato la sanatoria dei vizi[455].

Ottenuta la presenza di 30 giurati, il Presidente li faceva ritirare in una sala apposita e successivamente, a porte chiuse ed in presenza del Pubblico Ministero, dell'accusato e del suo difensore, leggeva i nomi dei 30 giurati presenti seguendo l'ordine di estrazione[456].

Terminata la lettura, sempre rigorosamente a porte chiuse affinché le parti potessero liberamente ricusare i giurati che ritenevano opportuno escludere, venivano estratti a sorte i nomi dei 14 giurati del giudizio (gli ultimi due giurati estratti erano i giurati supplementari). Ovviamente l'estrazione non poteva essere compiuta se prima i nomi non erano stati inseriti nell'urna e, secondo Vico, l'imbussolamento doveva essere fatto dopo la lettura di ogni singolo nome[457] e rigorosamente a porte chiuse.

Compiuta l'estrazione di un nome, le parti dovevano esercitare la loro facoltà di ricusa, definita ricusa perentoria, poiché non doveva essere addotto alcun

---

[454]Per evitare che i giurati non comprendessero l'importanza di queste comunicazioni, il Presidente doveva ricordare loro le pene sancite dal legislatore (articolo 44) contro i giurati che per loro colpa rendevano impossibile la deliberazione del giurì o la sua regolare dichiarazione.

[455]L'articolo 43, come si vedrà tra breve, richiamava i numeri 2, 3 e 5 dell'articolo 37.

[456]Articolo 39 legge 1937/1874.

[457]Vico sosteneva questa tesi anche se l'articolo 26 del Regolamento di attuazione diceva chiaramente che "Il Presidente delle Assise fa l'appello nominale dei trenta giurati ordinari e supplenti ai termini dell'art. 36 e *quindi* pone nell'urna i loro nomi". VICO, v. *Giurati,* p. 641.

motivo[458]. Precisamente la facoltà di ricusa spettava prima al P.M., poi all'accusato e ciascuno poteva ricusare sino ad un massimo di 8 nomi[459].

I principi fondamentali della ricusa possono essere così riassunti: concorso della ricusa perentoria con la ricusa motivata, svolgimento delle ricuse a porte chiuse, uguaglianza in linea di massima tra P.M. e accusato, precedenza del Pubblico Ministero nell'esercizio di questo diritto[460].

La ricusa, come chiaramente affermato dal legislatore, doveva essere esercitata al momento dell'estrazione, prima dal Pubblico Ministero, poi dall'accusato e questa disciplina di fatto era per quest'ultimo vantaggiosa, perché in questo modo egli poteva ricusare un giurato che invece il P.M. non intendeva escludere.

La causa poteva comprendere più accusati ed in tal caso potevano verificarsi tre differenti scenari[461]. In primo luogo gli accusati potevano mettersi d'accordo tra loro per esercitare separatamente o in comune il loro diritto di ricusa. In secondo luogo, in assenza di accordo, l'ordine che doveva essere seguito per le ricuse veniva stabilito dalla sorte e la ricusa esercitata da un accusato non poteva non valere anche per gli altri[462]. Poteva infine verificarsi un'ipotesi intermedia, ovvero gli accusati potevano accordarsi tra loro solo per una parte delle ricuse: in quest'ultimo caso le ricuse "non comprese

[458]Articolo 40 legge 1937/1874.

[459]Il principio di parità tra accusa e difesa nell'esercizio delle ricuse perentorie è stato un argomento assai dibattuto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, come ho specificato nel paragrafo 4 del capitolo secondo. In particolare il Ministro De Falco voleva parificare la posizione delle parti ed ammetteva una sola eccezione, nel caso in cui vi fossero stati più accusati. La tesi del Ministro tuttavia venne combattuta dalla Giunta, che non intendeva discostarsi dalla legislazione allora vigente, la quale permetteva all'accusato un'ampia facoltà di ricusa nel caso in cui il P.M. avesse ricusato meno di 8 giurati o addirittura nessuno. La legge di riforma però accolse il principio di parità fortemente voluto dal Ministro, anche perché l'Ufficio centrale del Senato sul punto si dimostrò intransigente.

[460]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 194.

[461]Articolo 41 legge 1937/1874.

[462]Ex art. 29 del Regolamento di attuazione, in assenza di accordo, il Cancelliere poneva in un'urna i nomi degli accusati e l'accusato il cui nome veniva estratto dal Presidente esercitava per primo la facoltà di ricusa e via di seguito per gli altri.

nell'accordo" venivano compiute secondo l'ordine ancora una volte determinato dalla sorte.

L'aspetto chiave in tema di ricuse perentorie risulta essere il seguente: indipendentemente dal numero degli accusati, il Pubblico Ministero poteva sempre al massimo ricusare 8 nomi; la difesa, in presenza di più accusati, poteva invece avvalersi delle ricuse non esercitate dal P.M. e quindi escludere più di 8 giurati (dovevano pur sempre rimanere 14 giurati per la causa)[463]!

Ottenuto il numero di 14 giurati non ricusati, il giurì era definitivamente composto[464].

Di solito la composizione del giurì veniva compiuta prima dell'inizio di ogni causa, ma questa regola ammetteva un'eccezione, evidenziata dal legislatore all'articolo 42: in una stessa giornata infatti potevano essere celebrati più giudizi ed allora, per evitare perdite di tempo, il giurì di ogni causa poteva essere composto prima che si aprisse la discussione della prima[465].

Questa norma era chiaramente facoltativa ed il Presidente poteva liberamente decidere di seguire l'*iter* classico , per esempio se temeva che i giurati potessero essere nel frattempo influenzati o plagiati[466].

Se la causa per la quale l'estrazione era già stata compiuta non veniva chiamata per circostanze imprevedibili, occorreva ripetere l'estrazione nell'udienza fissata per la trattazione della causa stessa[467].

---

[463]Questo concetto è facilmente desumibile dalla seconda parte del primo comma dell'art. 41: La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal Pubblico Ministero, raggiungono il numero di 14.

[464]Articolo 40 seconda parte legge 1937/1874.

[465]Ex art. 32 del Regolamento di attuazione i giurati estratti per le cause successive alla prima dovevano rimanere in un'apposita sala senza poter comunicare con nessuno sino alla celebrazione del giudizio per il quale erano stati estratti.

[466]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 204-205.

[467]Articolo 42 ultima parte legge 1937/1874.

Su un punto non vi era margine di dubbio e non vi era spazio per deroghe o eccezioni: la composizione della giuria doveva rigorosamente aver luogo nel contraddittorio tra le parti!

Ovviamente, nel corso della procedura fin qui seguita per ottenere 14 giurati di giudizio, potevano verificarsi vizi e irregolarità più o meno gravi, più o meno incisivi. Di fronte a situazioni di questo tipo potevano essere seguite due vie opposte: ammettere sempre e comunque il ricorso delle parti o, al contrario, decretare la sanatoria di tutti i vizi sino a questo momento intervenuti. Evidentemente nessuna di queste due vie poteva essere percorsa, essendo certi vizi così gravi da non poter passare inosservati ed altri talmente insignificanti da non giustificare eventuali ricorsi delle parti.

Ed infatti il legislatore, dopo una profonda e certamente travagliata discussione in merito[468], scelse una soluzione di compromesso, che è quella sancita nell'ormai più volte menzionato art. 43.

Compiuta l'estrazione, ogni vizio veniva sanato dal silenzio delle parti, tranne nelle ipotesi espressamente individuate dal legislatore.

Con il loro silenzio infatti le parti avevano dimostrato di accettare la costituzione del giurì appena compiuta e di non avere nulla da recriminare; certi vizi comunque per la loro gravità non ammettevano una sanatoria di questo tipo ed è questa la *ratio* delle quattro eccezioni.

La violazione delle forme stabilite nella prima parte dell'articolo 36 era la prima di queste eccezioni, essendo l'appello nominale svolto in pubblica udienza un momento chiave dell'intera procedura. Venivano poi categoricamente escluse dal giurì (e dunque nessuna sanatoria poteva essere

[468]Anche questo aspetto è già stato presentato nel capitolo precedente nel paragrafo 4. Il Ministro De Falco intendeva escludere la possibilità di ogni ricorso, qualora le parti non avessero sollevato alcuna obiezione al termine dell'estrazione; la Giunta della Camera dei Deputati contrastò questa proposta e propose una soluzione intermedia. Per comprendere i difetti celati nel sistema elaborato dal Ministro si veda la nota numero 237.

tollerata) le persone indicate nell'articolo 5: troppo grave sarebbe stata la presenza di questi soggetti nella giuria dove dovevano sedere soltanto persone oneste[469].

Infine nessuna sanatoria era ammessa nemmeno per gli interdetti e inabilitati, per i non idonei a causa di un notorio difetto fisico o intellettuale, per i parenti e gli affini sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato, per il tutore e il protutore e per coloro che avevano preso in vario modo parte all'istruzione del processo[470].

Dunque le nullità definite dalla legge insanabili erano limitate e certamente rientravano nel novero delle cosiddette nullità sanabili ipotesi rilevanti, come ad esempio la presenza nel giurì di persone analfabete (art. 8 numero 1). Ecco perché l'avvocato Manfredini condivideva la soluzione di compromesso scelta dal legislatore, ma a suo avviso qualche modifica era necessaria, in quanto "Fare una legge ispirata a questo grande principio, avere giurati intelligenti, probi e liberi, e poi permettere che questo principio possa essere conculcato dal silenzio delle parti è una contraddizione massiccia […]"[471].

Riscontrata la illegittimità della costituzione della giuria, si poneva il problema di capire come dovesse procedere il Presidente: secondo la Suprema Corte non bastava sostituire il giurato incapace con un supplente, doveva al contrario essere effettuato un nuovo sorteggio e composto un nuovo giurì[472].

Peraltro, secondo il sostituto procuratore Guido Guidi, nella maggior parte delle ipotesi, sarebbe stato più opportuno rinviare la causa ad altra sessione, anziché procedere ad un nuovo sorteggio, per evitare che nella nuova giuria

---

[469]Si veda il paragrafo 3 del presente capitolo.

[470]L'articolo 43 infatti richiamava sia l'art. 8 numeri 2 e 4, sia l'articolo 37 numeri 2, 3 e 5.

[471]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, p. 210.

[472]GUIDO GUIDI, *Sulla incapacità dei giurati riscontrata dopo la costituzione del giurì*, «Rivista di diritto e procedura penale», vol. III, parte seconda, (1912), p.146.

vi fossero persone non imparziali, essendosi già formate un proprio parere sulla causa a favore o contro l'imputato[473].

Come osservava Giuseppe Borsani[474], la legge del 1874 nulla diceva circa la redazione del verbale della composizione definitiva del giurì; tale lacuna venne colmata da una disposizione contenuta nel regolamento di attuazione (art. 39).

Tra i molteplici compiti dal Cancelliere infatti vi era quello di redigere il verbale di ogni operazione riguardante la formazione della lista dei giurati di sessione e la composizione della giuria. Egli doveva altresì annotare i nomi dei giurati che non si erano presentati, gli incidenti intervenuti e le deliberazioni emanate ed in special modo doveva segnalare i giurati i cui nomi dovevano essere nuovamente inseriti nell'urna dei giurati della lista annuale.

Gli ultimi tre articoli del titolo II della legge sui giurati prevedevano un sistema di multe e sanzioni per quegli individui che, chiamati come giurati, non avessero prestato correttamente il loro servizio. Un sistema di penalità non poteva mancare, perché troppo spesso doveva essere combattuta l'accidia e la pigrizia di molti cittadini che volevano l'istituto del giurì nel loro ordinamento, poi però nei fatti non erano disposti a tollerare i sacrifici che esso comportava.

---

[473]"[…] se in una causa il cui svolgimento perdura per giorni e settimane si dovesse ad un tratto annullare il già fatto e procedere alla immediata costituzione di un nuovo giurì, si correrebbe il rischio di avere nella nuova giuria individui che, non essendo vincolati da alcun giuramento, poterono sentire, impressionarsi, formarsi un concetto in favore o contro l'accusato, di modo che non andrebbero sereni a sedere sullo scranno dei giudici. […] Con tutto questo io non intendo contrastare alla tesi generale della possibilità di costituire immediatamente un nuovo giurì dopo che si è scoperto che il primo era illegalmente formato. Solo dico che nella maggior parte dei casi più prudente sarà di rimandare la causa ad altra sessione." GUIDI, *Sulla incapacità dei giurati riscontrata dopo la costituzione del giurì*, p.150.

[474]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 245.

In realtà le sanzioni nella legislazione previgente non mancavano affatto, ma non erano sufficienti, soprattutto perché vi erano persone abbienti che preferivano di gran lunga pagare una multa piuttosto che far parte di una giuria[475].

La legge di riforma teneva distinte due diverse ipotesi: coloro che, nonostante la ricevuta notificazione, non si fossero presentati e coloro che si fossero rifiutati di prestare servizio, sarebbero stati condannati ad una multa da lire 100 a lire 1000; invece i giurati che si assentavano prima della fine del dibattimento o che rendevano impossibile la deliberazione del giurì, venivano condannati ad una multa, ma anche al risarcimento delle spese che l'erario pubblico aveva dovuto sostenere e dei danni cagionati alle parti[476].

Correttamente il legislatore teneva distinte queste due ipotesi, perché il giurato che nemmeno si presentava o che rifiutava di assumere l'incarico poteva essere sostituito da altri; al contrario, il giurato che rendeva impossibile la dichiarazione della giuria impediva il disbrigo della causa e conseguentemente doveva essere punito in modo più rigoroso[477].

Contro il giurato contumace che non adduceva alcuna motivazione per giustificare la sua assenza veniva pronunciata una condanna e, per espressa previsione normativa, questa condanna non poteva essere rinnovata negli altri giorni della quindicina[478]. Il giurato assente però poteva avere valide motivazioni e se le illustrava alla Corte entro 15 giorni, venivano meno nei suoi confronti gli effetti della condanna.

---

[475]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 235.

[476]Articolo 44 legge 1974/1874.

[477]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 237.

[478]Casorati considerava l'ultimo comma dell'art. 44 eccessivamente favorevole per il giurato contumace, poiché "Riguardo a costui la prima condanna equivale alla impunità per le mancanze a tutte le udienze successive della quindicina, e ad un eccitamento a continuare nella reticenza, ciò che non era pel passato". CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 372.

L'istanza durante le sessioni doveva necessariamente essere presentata alla Corte d'Assise; negli intervalli tra una sessione e l'altra invece, il condannato, se preferiva, poteva rivolgersi alla Corte d'Appello, nella sezione degli appelli correzionali (art. 45 comma 2).

I recidivi, ovvero i condannati per tre volte ai sensi dell'articolo 44, venivano esclusi, per non meno di 3 anni ma per non più di 5, dal diritto di elezione e eleggibilità politica e amministrativa e, sempre per analogo intervallo di tempo, non potevano essere nominati in qualunque ufficio pubblico[479].

Contemporaneamente la legge doveva difendere i giurati "dalle arti corruttrici dei malvagi"[480], per questo motivo introdusse una specifica disposizione per punire la corruzione dei giudici[481].

Chiunque, prima o nel corso del dibattimento, avesse cercato, direttamente o per interposta persona, di corrompere i giurati per ottenere un voto favorevole all'imputato o in suo pregiudizio, veniva punito con la pena del carcere da 6 mesi a 2 anni. La pena aumentava sino a 5 anni di carcere, qualora fossero intervenute promesse o al contrario minacce ed aumentava ulteriormente se il reato era stato commesso da un pubblico ufficiale con abuso di autorità.

Ma l'articolo in esame non si limitava a punire il corruttore (corruzione attiva), poiché infliggeva pene anche maggiori al giurato che si era lasciato corrompere (corruzione passiva)[482].

---

[479]Articolo 46 legge 1937/1874.

[480] CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 240.

[481]Articolo 48 legge 1937/1874. Originariamente questa disposizione era decisamente più severa, ma, in conformità della proposta dell'Ufficio centrale del Senato, venne resa più mite. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 416.

[482]Articolo 48 ultimo comma: Il giurato che abbia accettato le offerte o promesso il suo voto incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria.

6. Costituzione del giurì composto e atti anteriori al dibattimento

Composto il giurì, i 30 giurati venivano richiamati nella sala d'udienza[483].

Il Cancelliere leggeva i nomi dei 14 giurati del giudizio e questi prendevano posto al banco loro riservato secondo l'ordine di estrazione (il banco doveva essere disposto in modo tale che tutti i giurati potessero vedere in volto l'accusato o gli accusati)[484].

Ai sensi dell'art. 501 c.p.p. era capo dei giurati il primo estratto a sorte, ma, con il suo consenso, i giurati potevano assegnare questo ruolo ad un altro di loro[485].

Il primo estratto a sorte poteva non volere questa incombenza e di conseguenza poteva rinunciarvi[486], ma, poiché un capo dei giurati non poteva mancare, questi doveva essere sostituito e la designazione doveva aver luogo in presenza della Corte, del P.M, degli accusati e dei loro difensori prima dell'apertura dell'udienza[487]. Nominato il nuovo capo (la nomina poteva avvenire o col mezzo delle schede o per acclamazione), questi doveva scambiarsi di posto con il primo estratto.

---

[483]La costituzione della giuria non deve essere confusa con la sua composizione: mentre la costituzione del giurì era la fase immediatamente successiva al suo insediamento, la composizione era la fase precedente (dall'appello nominale all'individuazione dei 14 giurati del giudizio) di cui ho parlato nel quinto paragrafo.

[484]Articolo 30 Regolamento di attuazione.

[485]Per Pietro Vico la legge coerentemente seguiva ancora una volta la regola generale dell'estrazione a sorte, regola che in questo contesto invece secondo Borsani doveva essere abbandonata. A suo parere dovevano essere i giurati a designare il loro capo e la sorte non avrebbe dovuto avere alcuna influenza. Se proprio non fosse stato possibile discostarsi da questo sistema ibrido (così definito poiché prevedeva l'estrazione a sorte, ma allo stesso tempo dava un certo margine di manovra ai giurati), allora il legislatore avrebbe fatto meglio a richiedere non solo il consenso del primo estratto, ma anche quello del sostituto. CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 230.

[486]La rinuncia poteva essere spontanea o volontaria: spontanea quando il primo estratto dichiarava immediatamente o anche in un momento successivo di non volere questa mansione, volontaria quando colui che la sorte aveva designato capo dei giurati vi rinunciava, per aderire alla proposta dei suoi colleghi che preferivano procedere ad una nuova designazione. VICO, v. *Giurati,* p. 653.

[487]Articolo 31 Regolamento di attuazione.

Poteva tuttavia verificarsi una diversa ipotesi, ovvero il capo dei giurati poteva essere colto da un impedimento: in questa circostanza non occorreva il consenso del primo estratto a sorte (d'altronde, essendo impedito, egli non avrebbe nemmeno potuto darlo); inoltre non era necessaria una nuova designazione, perché in questo caso avrebbe di diritto dovuto assumere l'incarico il secondo estratto[488].

Effettivamente i giurati chiamati a deliberare non erano 14, ma 12, essendo gli ultimi due estratti a sorte giurati supplenti, il cui intervento era meramente eventuale. Si poneva allora il problema di capire se, in caso di rinuncia del primo estratto, anche i giurati supplenti dovessero o meno prendere parte alla nuova designazione.

Secondo Vico[489] la risposta non poteva che essere affermativa, poiché in qualunque momento essi avrebbero potuto essere chiamati a svolgere un ruolo pienamente attivo, dunque non potevano non essere coinvolti (anche se la designazione non poteva cadere sopra uno di loro); di diverso parere Borsani, perché i supplenti "sono destinati unicamente a surrogare quelli tra i dodici giurati effettivi che per un'imprevista combinazione non si trovino in grado di prendere parte al giudizio; fino a quando ciò non accada, essi non esercitano alcuna funzione, e quindi neanche quella di concorrere alla surrogazione del capo"[490].

Aperta l'udienza, dopo che il Presidente aveva interrogato l'accusato sulle sue generalità, i giurati erano chiamati a prestare giuramento.

Il Presidente leggeva loro la seguente formula: *Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse fatte a N.N.; di non tradire i diritti dell'accusato; né quelli della società che lo accusa; di non*

---

[488]VICO, v. *Giurati,* p. 655.

[489]VICO, v. *Giurati*, p. 654. Peraltro la tesi di Vico era sostenuta anche dall'avvocato Manfredini. MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, p. 215.

[490]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 234.

comunicare con chicchessia relativamente a dette accuse sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto né all'odio né ad altro malvagio sentimento, né al timore, né all'affetto; di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento, coll'imparzialità e colla fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero[491]. I giurati, uno per volta, toccando con la mano destra detta formula, rispondevano "Lo giuro".

Anche i supplenti dovevano prestare giuramento e il rispetto di questa formalità risultava dal processo verbale che il Cancelliere doveva redigere.

Dopo che tutti e 14 i giurati avevano pronunciato le parole "Lo giuro", cominciava il dibattimento. Ogni giudizio tuttavia doveva essere preceduto da specifici atti preliminari[492], in particolare l'interrogatorio dell'accusato, l'eventuale istruttoria supplementare e la comunicazione tra le parti dei mezzi di prova, specialmente della lista dei testimoni.

L'interrogatorio era un atto fondamentale[493], poiché in tal modo l'accusato veniva a conoscenza di tutte le risultanze processuali e degli elementi in mano agli inquirenti e così poteva organizzare ragionatamente la sua strategia difensiva.

Se il Presidente riteneva di non essere in possesso di tutti quegli elementi che avrebbero potuto portare alla scoperta della verità in giudizio, procedeva all'istruttoria supplementare. Infatti, tra la sentenza di rinvio e la celebrazione del dibattimento, potevano emergere nuovi elementi che

---

[491]Peraltro questa formula, con la legge 3184 del 1876, venne modificata nella sua parte iniziale nel modo seguente: Voi giurate, consapevoli dell'importanza morale del giuramento e del vincolo religioso che con esso i credenti contraggono dinanzi a Dio, di esaminare […].

[492]LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, pp. 44-53; CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 248-295.

[493]In particolare si vedano gli articoli 456 e 457 del c.p.p. del 1865. Entro 24 ore dall'arrivo dell'accusato nella città dove sarebbe stato celebrato il giudizio, il Presidente della Corte doveva interrogare l'accusato, a cui innanzitutto veniva chiesto di indicare il suo difensore. All'accusato veniva fatto presente che aveva la facoltà di prendere visione degli atti del processo e che se intendeva proporre domanda di nullità, avrebbe dovuto fare apposita dichiarazione in cancelleria entro 5 giorni.

dovevano essere presi in considerazione. Il problema ovviamente stava nell'elaborare un metodo adeguato per far fronte a queste "nuove emergenze"[494].

Casorati e Borsani, dopo aver evidenziato le differenze sussistenti tra il modello francese e il modello austriaco ed aver manifestato la loro simpatia per quest'ultimo[495], illustravano la legislazione italiana che in questa circostanza attribuiva al Presidente un ruolo decisamente forte.

Invero, terminato l'interrogatorio, il Presidente o un consigliere da lui delegato, poteva compiere tutti quegli atti e raccogliere tutte quelle informazioni che giudicava utili alla manifestazione del vero, semplicemente preavvisando il P.M[496]. Compiuta l'analisi delle disposizioni della legge su questo tema, Casorati e Borsani limpidamente definivano il Presidente della Corte "arbitro assoluto non pure della convenienza, ma altresì dell'entità dell'istruttoria complementare"[497].

Peraltro a questa informazione supplementare si applicavano le regole dell'istruttoria, ovvero la scrittura e la segretezza, e questo indubbiamente rappresentava un pericolo per la difesa[498].

Infine, altro atto di evidente importanza che doveva essere compiuto prima dell'apertura del dibattimento, era la comunicazione dei mezzi di prova e la trasmissione della lista dei testimoni. Le liste, sottoscritte dai rispettivi richiedenti e contenenti il nome, il cognome, il soprannome, la professione e

---

[494]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 256.

[495]Infatti a loro parere era eccessivo il potere che il sistema francese attribuiva al Presidente, mentre il modello austriaco era senz'altro più equilibrato, perché assegnava alle parti l'iniziativa del provvedimento e subordinava la determinazione negativa del Presidente al controllo della camera di consiglio. *Ibid*., p. 257.

[496]Articolo 464 c.p.p. 1865.

[497]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 265.

[498]Proprio per questo motivo, Luigi Lucchini auspicava "norme più razionali e informate" relativamente a questo periodo processuale. LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 47.

la dimora dei testimoni, dovevano essere reciprocamente notificate tra le parti almeno tre giorni prima dell'apertura del dibattimento[499].

La prova testimoniale nel processo penale aveva allora ed ha tuttora un peso rilevante: le parti dovevano prestare la massima attenzione nella scelta dei propri testimoni, che non dovevano essere troppo pochi, ma nemmeno troppi[500].

Il Presidente infatti aveva il diritto di ridurre la lista dei testimoni presentata dall'accusato, se quest'ultimo risultava indigente e se il Presidente riteneva alcuni dei testi da lui chiamati in giudizio superflui, volendo in tal caso la legge contenere le spese che, data l'indigenza dell'imputato, erano a carico dell'erario.

Inoltre, nella propria nota, il Pubblico Ministero doveva comprendere solo i testimoni ritenuti fondamentali alla scoperta della verità, insomma l'accusa doveva "respingere tutto il superfluo e nulla omettere del necessario"[501].

Oltre alle informazioni per identificare il teste, le liste dovevano indicare i fatti e le circostanze sui quali i testimoni sarebbero stati sentiti, sempre che non fossero già stati sentiti nel corso dell'istruzione preparatoria, perché in tal caso queste ultime indicazioni non servivano.

---

[499]Si veda l'articolo 468 del codice di procedura penale.

[500]Nella circolare numero 85721 del 20 ottobre del 1864 così si pronunciava il Ministro Vacca: "Innanzitutto però è da richiamare la più seria attenzione sulla scelta dei testimoni, ciò che importa che nel processo orale non si citi un numero di testimoni eccedente lo stretto bisogno; se questa riserva è pur necessaria nella trattazione de giudizi correzionali e di polizia, acquisterà un'importanza capitale nei giudizi che si celebrano presso le Corti di Assise, perciocché l'udizione di testimoni inutili aggrava l'erario di un dispendio senza frutto, e riesce a un tempo a incagliare l'andamento celere della discussione, affaticando l'attenzione dei magistrati e dei giurati, con grave discapito della giustizia stessa". LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 48.

[501]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 272.

7. Le funzioni e i poteri del Presidente della Corte

Al Presidente, a cui era stato assegnato il compito di dirigere il dibattimento, era stato conferito dalla legge un potere straordinariamente rilevante[502]: egli poteva fare tutto ciò che riteneva necessario alla scoperta della verità, avvalendosi di tutti quei mezzi che considerava utili alla manifestazione del vero[503].

Questo cosiddetto potere discrezionale[504] del Presidente doveva essere in primo luogo tenuto distinto dal suo potere direttivo, di cui agli articoli 477 e 480 c.p.p.: ai sensi di questi articoli, il Presidente aveva il compito di dirigere l'istruzione e il dibattimento e di stabilire l'ordine delle persone che domandavano di parlare, evitando che il dibattimento si prolungasse oltre il necessario. Precisamente il Presidente aveva il potere di rifiutare tutti i mezzi presentati dalle parti estranei al giudizio o che non avessero altro scopo che quello di prolungare senza un valido motivo il dibattimento.

Avverso le ordinanze emesse dal Presidente nell'esercizio del suo potere direttivo, le parti avevano il diritto di interpellare la Corte, la quale deliberava ai sensi dell'art. 281 numero 4[505].

---

[502]La figura del Presidente della Corte d'Assise è stata studiata la Luigi Lacchè, insegnante di Storia del diritto all'Università di Macerata. LUIGI LACCHÈ, *Un luogo "costituzionale" dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'Assise e l'opinione pubblica (1859-1913)*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento* a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti, Bologna: Il Mulino, 2008, pp. 101-120.

[503]Articolo 478: Egli è investito di un potere discrezionale in virtù del quale, durante il dibattimento, e in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità, può fare quanto egli stima utile a scoprire la verità e la legge lascia al suo onore e alla sua coscienza di valersi di quei mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.

[504]Questo peculiare potere era stato introdotto in Francia già alla fine del XVIII secolo: la legge 16 settembre 1791 affermava che "Il Presidente del Tribunale criminale può assumersi di fare ciò che crederà utile per scoprire la verità e la legge affida al suo onore ed alla sua coscienza di adoperare tutti i suoi sforzi per favorirne la manifestazione.". CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 300.

[505]Articolo 281 numero 4: La Corte o il Tribunale o il Pretore pronunzia ordinanza motivata sulle istanze del Pubblico Ministero e delle altre parti.

Proprio qui stava la differenza tra i due poteri presidenziali, poiché il diritto di fare istanza alla Corte non era stato riconosciuto alle parti avverso le ordinanze che il Presidente aveva emesso in virtù del suo potere discrezionale ed alle parti era stato negato altresì il diritto di promuovere l'esercizio di questo potere.

Dunque mentre il potere direttivo era sindacabile da parte del collegio, il potere discrezionale non era soggetto ad alcun controllo, essendo rimesso soltanto all'onore e alla coscienza del Presidente[506].

L'unico limite che il Presidente incontrava nell'esercizio di questo potere era racchiuso nelle seguenti parole del legislatore: "in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità". Quindi egli poteva procedere come meglio credeva, ma non poteva violare i dettami della legge.

Questo potere, che non sembra esagerato definire sfrenato, veniva criticato da gran parte della dottrina. Lo contestavano ad esempio sia Luigi Lucchini sia Luigi Casorati e Giuseppe Borsani.

Il primo lo definiva "esorbitante e illogico"[507], perché poteva portare ad abusi come spesso purtroppo era accaduto sia in Francia che in Italia; i secondi ritenevano che meglio avrebbe fatto il legislatore a distribuire in modo più equilibrato queste facoltà tra il Presidente e la Corte (strada già percorsa da altre legislazioni che avevano preso le distanze dall'assolutismo francese)[508].

---

[506]Emblematiche le parole contenute in una sentenza del 17 settembre 1877 Cass. Roma: "Considerando che nessuno può obbligare il Presidente a far uso del potere discrezionale: esso non ode che la voce interna della sua coscienza, sicché fu detto a ragione essere potere tutto personale e non comunicabile; ma ciò non vuol dire che l'accusato o il P.M. a seconda dei casi, non possano fare istanza al Presidente perché eserciti quel suo potere; l'indipendenza del magistrato non per ciò viene meno, giacché dipende sempre dalla sua volontà, e senza che sia tenuto a determinare il motivo della sua determinazione, l'ammettere o no l'istanza". LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 54.

[507]*Ibid.*, p. 54.

[508]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 302.

Nonostante le numerose critiche, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nel 1865, questo potere venne comunque mantenuto[509] e nulla cambiò nemmeno nel 1874 con l'entrata in vigore della legge di riforma[510].

Il potere discrezionale, che poteva essere esercitato solo in pubblica udienza e unicamente nel corso del dibattimento, consentiva al Presidente di citare nuovi testimoni, chiamare nuovi periti e richiedere ulteriori documenti che a suo avviso avrebbero potuto far luce sui fatti oggetto di contestazione[511].

I testi e i periti così esaminati non dovevano prestare giuramento e le loro dichiarazioni dovevano essere valutate come semplici schiarimenti.

La disposizione in esame, lungi dal definire compiutamente le facoltà del Presidente in virtù del suo immenso potere, era semplicemente dimostrativa.

Il Presidente infatti, come insegnava la giurisprudenza, poteva ad esempio ordinare una nuova ispezione oppure disporre la simultanea audizione dei periti, o ancora imporre all'intero collegio il trasferimento sul luogo del reato, se reputava questi atti indispensabili alla manifestazione della verità[512].

Decisamente più contenute invece erano le funzioni attribuite dalla legge alla Corte[513]. Ad essa in primo luogo era demandata la soluzione degli incidenti contenziosi sollevati dalle parti; in secondo luogo doveva pronunciare sui

---

[509]Come ho illustrato nel paragrafo 2 del capitolo precedente, il Ministro guardasigilli nella sua relazione di presentazione del codice di procedura penale del 1865 definiva inopportuno sopprimere siffatto potere. La scelta di conservare questo potere anche nel nuovo codice venne criticata in particolare dall'avvocato De Mauro (si veda il paragrafo 3 del capitolo secondo), ma sul punto le sue riflessioni rimasero inascoltate.

[510]La discussione venne riaperta nel 1898 (paragrafo 5 del capitolo secondo): anche la Commissione istituita in quell'anno dal Ministro di grazia e giustizia non ebbe il coraggio di sopprimere questo potere, ma suggerì importanti limitazioni, in particolare esso doveva essere ricondotto sotto il controllo della Corte.

[511]Articolo 479 c.p.p. 1865.

[512]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 303.

[513]LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, pp. 59-61.

reclami proposti tanto dalla difesa quanto dall'accusa avverso l'operato del Presidente[514]; infine la Corte aveva attribuzioni proprie.

Tra le attribuzioni specificamente conferite alla Corte vi era ad esempio quella di pronunciare sulle cause di incompatibilità sollevate dalle parti dopo l'appello nominale dei giurati e prima dell'estrazione[515] e quella di condannare i giurati che si erano allontanati prima della fine del dibattimento o che con il loro comportamento avevano reso impossibile la dichiarazione della giuria[516].

Soprattutto spettava alla corte invitare i giurati a rientrare nella camera delle deliberazioni per rettificare il verdetto incompleto, contraddittorio o comunque irregolare[517] e rimandare la causa ad altra sessione, se i magistrati fossero stati all'unanimità convinti dell'erroneità del verdetto di condanna pronunciato dai giurati[518].

8. Il dibattimento nei giudizi in Corte d'Assise

Composto definitivamente il giurì e dichiarata aperta l'udienza, il Presidente interrogava l'accusato sulle sue generalità e invitava i giurati a prestare giuramento[519]; il Cancelliere quindi leggeva ad alta voce la sentenza di rinvio e l'atto d'accusa (o la citazione diretta).

---

[514]Come è stato abbondantemente sottolineato, peraltro, nessun reclamo poteva essere presentato nei confronti del potere discrezionale del Presidente.

[515]Articolo 38 legge 1937/1874: Le cause d'incompatibilità contemplate nell'articolo precedente si applicano d'ufficio, ma quando si oppongono dalle parti devono essere comprovate da documenti e certificati e , dopo sommarissima discussione sulle medesime, la Corte delibera.

[516]Articolo 44 legge 1937/1874.

[517]Articolo 507 c.p.p.

[518]Articolo 509 c.p.p.

[519]Questi atti sono già stati approfonditi nel paragrafo 6 di questo capitolo.

Dunque il Cancelliere, per espressa volontà del legislatore, doveva leggere entrambi gli atti, anche se la lettura dell'atto d'accusa era nella migliore delle ipotesi "una superfetazione ed un perditempo sempre dannoso"[520].

La legge non chiariva se i testimoni dovessero essere presenti a questa lettura: per Borsani il dubbio doveva essere risolto in senso negativo, poiché le testimonianze non dovevano in alcun modo essere influenzate, dovendo i testi raccontare alla Corte solo ciò che avevano visto o udito in prima persona[521]. Di diverso parere Luigi Lucchini[522], secondo il quale la presenza dei testimoni doveva essere permessa, perché in tal modo essi potevano comprendere meglio i fatti della causa ed il valore delle domande che venivano loro rivolte.

Successivamente il Presidente spiegava brevemente il contenuto dell'accusa e, rivolgendosi all'accusato, pronunciava queste parole: "Ecco di che voi siete accusato; ora sentirete le prove che si hanno contro di voi"[523]. A questo punto, originariamente, era prevista l'esposizione del soggetto dell'accusa da parte del Procuratore Generale, ma questa formalità venne giustamente soppressa nel 1865 e successivamente non venne reintrodotta[524].

Il Procuratore Generale poi presentava la lista dei testimoni che veniva letta ad alta voce dal Cancelliere; quindi aveva luogo la discussione, ovvero l'interrogatorio dell'imputato, la lettura dei verbali, l'esame dei periti e dei testimoni, la presentazione dei documenti relativi alla causa.

---

[520]"Insomma, sotto qualunque aspetto considerare sì voglia quell'atto, nessuna seria guarentigia può rinvenirsi per la difesa o l'accusa in una formalità, la quale, nell'ipotesi più benigna, è per lo meno una superfetazione ed un perditempo sempre dannoso, quand'anche non serva ad una vana ostentazione di stile più o meno purgato" LUIGI CASORATI, *Altri punti del giudizio per giurati,* «Archivio giuridico», vol. V, (1870), p. 538.

[521]CASORATI, BORSANI,, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 321.

[522]LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 62.

[523]Articolo 489 c.p.p.

[524]Si veda l'ultima parte del paragrafo 2 del capitolo secondo.

Relativamente ai diritti dei giurati durante il dibattimento, la legge di riforma introdusse modificazioni importanti. L'articolo 492 del c.p.p. del 1865 riproduceva fedelmente l'articolo 478 del codice precedente, ovvero attribuiva ai membri della giuria la facoltà di domandare ai testimoni e all'accusato tutti i chiarimenti che reputavano opportuni. La legge 1937/1874 modificò questa disposizione in due modi: da un lato attribuì ai giurati il diritto di chiedere chiarimenti anche al perito, dall'altro impose al Presidente, prima di procedere con l'interrogatorio dell'accusato e l'esame di testimoni e periti, il dovere di ricordare ai giurati questa loro facoltà[525].

Tra gli obblighi che la legge imponeva ai giurati spiccava invece il divieto di comunicare con chicchessia relativamente all'accusa sino alla deliberazione del verdetto[526]. La violazione di questo divieto si verificava nel momento in cui uno dei giurati comunicava con una qualunque persona, sempre che la comunicazione avesse ad oggetto la causa o un aspetto ad essa collegato e che la divulgazione fosse influente[527].

Se poteva apparire facile rispettare questa regola in udienza, decisamente più complesso era osservare la norma di legge durante la sospensione dell'udienza.

Proprio per evitare che si verificassero situazioni di questo tipo, nel suo progetto presentato nel 1895, il Ministro Calenda proponeva che i giurati tra un'udienza e l'altra si ritirassero nella camera delle deliberazioni o in un altro luogo, così nessuno avrebbe potuto comunicare con loro[528].

Oltre a ciò, ai giurati era vietato manifestare il proprio voto: la giurisprudenza non considerava manifestazione di voto ogni osservazione

---

[525]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, p. 407.

[526]Questo divieto veniva espressamente ricordato ai giurati nel momento in cui essi erano chiamati a prestare giuramento. Si veda la formula del giuramento riportata nel paragrafo precedente.

[527]VICO, v. *Giurati*, p. 659.

[528]Si veda il paragrafo 5 del precedente capitolo.

del giurato, riteneva invece che questa disposizione fosse violata soltanto nel caso in cui un membro del giurì avesse rivelato il proprio convincimento sulla causa[529].

Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, le parti pronunciavano le proprie arringhe. Il Ministro Vigliani avrebbe voluto introdurre l'obbligo per il Presidente di vegliare cha accusa e difesa non approfittassero di questo momento per fare allusione alla pena stabilita dalla legge o a circostanze non emerse durante il dibattimento, magari per eccitare l'animo dei giurati; questa proposta però non venne accolta[530].

Terminate le difese, il Presidente permetteva ai giurati di porre domande all'accusato, ai testimoni e ai periti; in alternativa era loro concesso chiedere delle spiegazioni (articolo 493).

La dottrina si trovò a questo proposito a dover risolvere un'apparente contraddizione tra l'articolo in esame e l'articolo 308 c.p.p., secondo il quale il testimone, dopo la sua deposizione, doveva rimanere in udienza sino al termine del dibattimento e poteva essere licenziato dal Presidente solo se le parti erano d'accordo[531].

Ci si chiedeva come potevano i giurati proporre domande al testimone o chiedere spiegazioni, se questi era già stato licenziato con il consenso delle parti. A giudizio degli autori più attenti, tuttavia, la la questione poteva essere facilmente risolta: se i giurati avevano acconsentito, unitamente alle

---

[529]Ampia era la casistica di episodi che non rappresentavano manifestazione di voto. Ad esempio, se il capo dei giurati interrompeva il difensore dell'accusato affermando "Questa difesa ci sembra troppo lunga", per la giurisprudenza questo episodio non costitutiva affatto una illecita manifestazione di voto. Allo stesso modo, il divieto in esame non era stato violato nel caso in cui un giurato, dopo che l'imputato aveva riconosciuto il coltello con il manico nero come arma del delitto, avesse affermato che magari il colore del manico era stato alterato dall'azione del fuoco, essendo questa una semplice constatazione. VICO, v. *Giurati*, p. 660.

[530]Nel paragrafo 4 del capitolo secondo ho illustrato le motivazioni che spinsero la Giunta della Camera dei Deputati a respingere questa proposta.

[531]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 226-227.

parti, al licenziamento del testimone, questo dimostrava che ai loro occhi tutto era chiaro e che non abbisognavano di alcuna spiegazione.

Inoltre, come ricordava Francesco Saluto nei suoi commenti al codice di procedura penale, se proprio fosse stato necessario sentire nuovamente un testimone dopo la sua deposizione, magari per l'emersione di una nuova circostanza, questi poteva pur sempre essere richiamato[532].

A questo punto, quindi prima della dichiarazione di chiusura del dibattimento e prima del riassunto presidenziale, il Presidente leggeva ai giurati le questioni[533].

9. Il sistema delle questioni: considerazioni generali

I giurati potevano deliberare intorno alla causa in due diversi modi: o venivano chiamati ad esprimere il loro personale convincimento senza alcuna precedente "interrogazione" oppure ad essi venivano proposte specifiche questioni.

Il primo era il cosiddetto metodo inglese, poiché in Inghilterra non venivano affatto formulate delle questioni: una volta terminato il dibattimento, i giurati pronunciavano immediatamente il verdetto, il più delle volte senza nemmeno ritirarsi nella camera delle deliberazioni[534]. Il secondo invece era il

[532]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, p. 408.

[533]Il momento delle proposizione delle questioni era un aspetto decisivo ed infatti fu oggetto di numerose discussioni. Fu la Giunta della Camera a proporre di anteporre la formulazione delle questioni alla chiusura del dibattimento e al riassunto del presidente. Ma questa riforma, seppur decisiva, non si dimostrò sufficiente, tant'è che nel 1898 Alessandro Stoppato propose di anteporre le questioni anche alle arringhe delle parti e la Commissione approvò siffatta proposta. Questi aspetti sono già stati esaminati nel paragrafo 4 del precedente capitolo e, per quanto riguarda i lavori della Commissione istituita dal Ministro Finocchiaro Aprile nel 1898, nel quinto e ultimo paragrafo del medesimo capitolo.

[534]Si veda il paragrafo 5 del primo capitolo dove brevemente descrivo l'ordinamento e il funzionamento della giuria inglese nel XIX secolo.

metodo francese, in quanto ai giurati francesi venivano proposte precise questioni, alle quali dovevano rispondere con un monosillabo (si/no)[535].

Questi modelli avevano evidentemente dei pregi, ma al contempo presentavano entrambi difetti non irrilevanti. Il modello inglese rendeva la procedura più snella e conseguentemente più celere, ma rischiava di essere eccessivamente complesso, perché i fatti non venivano rappresentati distinti gli uni dagli altri e i giurati potevano non cogliere immediatamente circostanze anche rilevanti (sia aggravanti che attenuanti). Tuttavia difetti non minori presentava il modello francese, poiché spesso le questioni non venivano formulate con la dovuta accortezza e i giurati, lasciati soli nella loro camera delle deliberazioni, raramente erano in grado di cogliere i nessi tra una questione e l'altra e spesso non comprendevano nemmeno le implicazioni del loro verdetto.

Di fronte a questi forti difetti, Casorati e Borsani preferivano comunque il modello francese, perché ritenuto "meno difettoso" di quello inglese[536].

In realtà –osservavano altri studiosi- poteva essere adottato un terzo sistema, secondo il quale ai giurati venivano pur sempre formulate delle precise interrogazioni, ma ad essi veniva data anche la possibilità di partecipare attivamente alla formulazione dei quesiti; per meglio dire, in questo caso i giurati potevano chiedere che venissero proposte ulteriori questioni diverse da quelle presentate.

---

[535]Nel paragrafo 7 del primo capitolo ho descritto il sistema delle questioni in Francia e i numerosi cambiamenti di disciplina ivi introdotti.

[536]"Nonostante questi notevoli vantaggi del sistema inglese, a noi sembra più consono all'indole e alla capacità della magistratura popolare il sistema francese; o, per dire più esattamente, il sistema francese si manifesta nella pratica meno difettoso del sistema inglese, poiché di difetti non vanno esenti né l'uno né l'altro." CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 347.

Questo modello, in un certo senso intermedio tra i due sistemi precedentemente descritti, era secondo Vico di gran lunga preferibile[537]; tuttavia il legislatore italiano preferì il secondo sistema, ossia il modello delle questioni per così dire autentico.

Nel nostro ordinamento infatti i giurati erano chiamati a rispondere alle questioni formulate da altri, precisamente dal Presidente della Corte d'Assise.

Il potere del Presidente in quest'ambito tuttavia non era assoluto, perché ex art. 497 comma 3 c.p.p., le parti avevano il diritto di chiedere che le questioni fossero formulate in modo diverso e, nel caso in cui il Presidente non avesse accolto queste istanze, si sarebbe pronunciata la Corte, ancora una volta ai sensi dell'art. 281 numero 4.

Altrettanto importante era l'individuazione del momento in cui proporre siffatte questioni, dovendo il legislatore scegliere tra molteplici alternative.

Originariamente i quesiti venivano formulati dopo la chiusura del dibattimento ed anche dopo il riassunto della causa; la legge di riforma modificò tale ordine e preferì anteporre la proposizione delle questioni tanto alla chiusura del dibattimento quanto al riassunto del Presidente[538].

Ma questa riforma secondo taluni non era sufficiente, perché in questo modo i quesiti comunque venivano formulati dopo le arringhe delle parti, mentre sarebbe stato di gran lunga preferibile che le difese dell'accusato e del P.M. seguissero e non precedessero la proposizione delle questioni[539].

---

[537]VICO, v. *Giurati,* p. 661.

[538]Questo cambiamento è già stato più volte sottolineato, non solo nel paragrafo 4 del capitolo secondo, ma anche nella nota numero 533.

[539]Mi limito in questa sede a rimandare all'ultimo paragrafo del capitolo precedente e ricordo che la Commissione istituita nel 1898 approvò la seguente proposta del Prof. Stoppato: "Le questioni debbono essere proposte dopo l'espletamento delle prove e prima che abbiano luogo le arringhe del Pubblico Ministero e della difesa". *Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile,* p. 323.

Essendo i giurati giudici del fatto, le questioni dovevano essere formulate in modo tale che al giurì venissero proposte unicamente le questioni di fatto, escluso quindi ogni elemento tecnico-giuridico che doveva invece essere attribuito alla magistratura togata. Ma la separazione del fatto dal diritto non era certo facilmente perseguibile, anzi, i più consideravano questa divisione semplicemente impossibile[540].

Vari autori dedicarono il loro tempo alla ricerca del metodo che davvero permettesse di proporre alla giuria unicamente questioni di fatto, ma nessuno dei sistemi elaborati risultò esente da critiche e difetti.

Un dettagliato esame di questi metodi venne compiuto ancora una volta da Luigi Casorati che nell'ottobre del 1865 pubblicò nella rivista «Il Monitore dei tribunali» un articolo dal titolo: "Considerazioni sul modo di proporre le domande ai giurati, con riguardo alla separazione del fatto e del diritto"[541].

Prima di descrivere i quattro metodi per separare il fatto dal diritto, l'autore brevemente descriveva gli articoli del codice di procedura penale che disegnavano il sistema delle questioni allora vigente[542].

Dopo aver illustrato gli articoli dal 480 al 484 c.p.p. 1859, l'Illustre penalista presentava il nocciolo del problema: nel nostro ordinamento era stato accolto il principio dell'assoluta separazione tra fatto e diritto, però ai giurati non era in realtà stata demandata una decisione puramente di fatto; dunque bisognava ammettere che le disposizioni di legge davano adito ad

---

[540]Questa problematica è stata illustrata alla fine del primo paragrafo di questo capitolo.

[541]LUIGI CASORATI, *Considerazioni sul modo di proporre le domande ai giurati, con riguardo alla separazione del fatto e del diritto*, «Monitore di tribunali», vol. VI, (1865), pp. 913-925 e pp. 961-972.

[542]L'articolo in esame infatti venne pubblicato nel Monitore sabato 7 ottobre 1865 quando nel nostro Paese ancora vigeva il codice di procedura penale del 1859. Si veda il paragrafo secondo del precedente capitolo.

interpretazioni contrastanti[543]. Occorreva pertanto elaborare un sistema in grado di realizzare questa tanto agognata separazione.

Alcuni studiosi ritenevano corretto l'uso delle parole della legge, precisamente quando le espressioni utilizzate dal legislatore erano di comune intelligenza, come ad esempio avveniva in materia di furto[544]. Casorati però non condivideva questa tesi, perché, non venendo il fatto in tal modo decomposto nei suoi molteplici elementi concreti, si finiva per attribuire ai giurati una competenza che invece il legislatore voleva riservata alla Corte, ovvero l'individuazione della qualifica legale del fatto[545].

Altri ritenevano risolto il problema semplicemente aggiungendo alle parole della legge, gli elementi indispensabili del caso concreto, ovvero quegli elementi in grado di imprimere al fatto una sua propria specificità[546]. Tuttavia, nemmeno questo sistema realizzava compiutamente la voluta separazione, perché, utilizzando alcune espressioni di legge, si obbligavano i giurati ad andare alla ricerca del senso che il legislatore aveva inteso attribuire a quelle parole[547].

Altri allora proponevano di sostituire tutte le espressioni della legge con espressioni equivalenti facilmente comprensibili da semplici cittadini e suggerivano di descrivere il fatto nella sua individualità, indicando precisamente tutti gli elementi del caso concreto[548]. Ma questo sistema era

---

[543]CASORATI, *Considerazioni sul modo di proporre le domande ai giurati, con riguardo alla separazione del fatto e del diritto,* pp. 917-919.

[544]In tema di furto il quesito poteva benissimo essere così concepito: "N.N. è colpevole di avere, nel tal luogo e nel tal giorno, commesso il furto di tale oggetto in danno di N.N.?" Il concetto di furto infatti era un concetto volgare che tutti possedevano. *Ibid*., p. 919.

[545]*Ibid.,* p. 920.

[546]Per esempio in tema di tentato omicidio la questione doveva essere formulata nel modo seguente: "N.N. è colpevole di avere in tal giorno nel tal luogo tentato di togliere volontariamente la vita a N.N., tentativo manifestato con un principio di esecuzione, che fu sospesa per circostanze indipendenti dalla volontà dell'autore?". *Ibid.,* p. 919.

[547]*Ibid.,* p. 921.

[548]*Ibid.*, p. 919.

profondamente errato, perché in realtà non sempre era possibile siffatta circonluzione e, in caso di concetti complicatissimi, una perifrasi di questo tipo avrebbe semplicemente reso più oscura e confusa la questione[549].

Infine venne elaborato il metodo della contrapposizione: gli studiosi che lo propugnavano suggerivano di contrapporre il concetto legale agli elementi del caso specifico[550]. Questo sistema, lungi dal risolvere definitivamente la questione, riassumeva i difetti di tutti i metodi precedentemente illustrati, perché da un lato i quesiti in tal modo formulati contenevano la qualifica legale del fatto, dall'altro imponeva di convertire il concetto legale in semplici elementi concreti e questo non sempre era possibile[551].

Dopo vani tentativi, gli studiosi cominciarono a rendersi conto che il problema doveva essere risolto alla radice: non bisognava cercare il metodo perfetto per separare le questioni di fatto dalle questioni giuridiche, doveva essere interpretato in modo diverso il principio stesso[552]!

Ovviamente Casorati non si limitava a criticare e demolire le altrui tesi, ma proponeva una sua soluzione, ovvero un progetto articolato su dodici punti che poteva essere applicato solo dopo aver finalmente abbandonato il principio tanto assurdo della separazione[553].

A suo parere il sistema dei quesiti doveva essere mantenuto; i giurati dovevano essere interrogati sulla colpevolezza dell'accusato e nella domanda

---

[549]CASORATI, *Considerazioni sul modo di proporre le domande ai giurati, con riguardo alla separazione del fatto e del diritto*, p. 922.

[550]Esempio di quesito formulato in tema di falso in scrittura di commercio applicando quest'ultimo sistema: "N.N. è colpevole di aver commesso un falso in scrittura di commercio col formare una falsa cambiale, nella quale figurava come traente N.N. all'ordine di N.N. dando così origine ad una falsa obbligazione a carico del primo e riuscendo a carpire la tal somma in danno del secondo?". *Ibid.*, p. 920.

[551]*Ibid.*, p. 922.

[552]Questo principio infatti era stato accolto in Francia e da qui trapiantato in Italia, ma mai nessuno si era preoccupato di spiegarlo e quando finalmente si cominciò a discutere, emersero le idee più disparate. Tutti elogiavano un principio da nessuno compreso fino in fondo. *Ibid.*, p. 962.

[553]*Ibid.*, pp. 968-972.

principale il fatto doveva essere decomposto nei suoi caratteri legali, ma dovevano altresì essere descritte quelle circostanze di fatto necessarie per individuare con precisione il caso concreto. Il riassunto doveva essere mantenuto, ma all'istituto veniva dato un nuovo volto, in quanto, tramite esso, il Presidente avrebbe dovuto non soltanto descrivere i fatti, ma anche spiegare al giurì il significato della legge che era stata violata. Oltretutto, sempre secondo tale progetto, i giurati avrebbero potuto chiedere al Presidente ulteriori chiarimenti legali anche una volta entrati nella camera delle deliberazioni.

Infine alla Corte avrebbe dovuto essere demandata solo l'applicazione della legge ed essa avrebbe potuto pronunciare la sentenza di non farsi luogo a procedimento solo nel caso in cui vi fossero stati i presupposti per l'estinzione della pena.

Quella di Casorati peraltro era soltanto una proposta che tuttavia, se fosse stata seguita dal legislatore, avrebbe stravolto il sistema. La legge di riforma invece non solo non seguì questa via, ma addirittura ribadì la necessità di una separazione netta tra fatto e diritto e, proprio per perseguire questo obiettivo, introdusse il cosiddetto divieto di denominazioni giuridiche.

L'articolo 495, così come modificato nel 1874, non lasciava alcun margine di dubbio, infatti prevedeva che la questione sul fatto principale venisse così formulata: *"L'accusato N.N. è egli colpevole di avere (si indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato, senza dar loro alcuna denominazione giuridica)"*[554].

Ma questa significativa disposizione doveva essere interpretata correttamente: non costituiva violazione del divieto di denominazioni giuridiche l'uso di una qualunque espressione contenuta nella legge, ma

[554]Quest'articolo, in questa sede velocemente richiamato, sarà esaminato in modo approfondito nel paragrafo successivo, dedicato alla questione sul fatto principale.

soltanto l'utilizzo di quelle parole adoperate dal legislatore che non erano di comune intelligenza[555].

L'obiettivo perseguito dal legislatore del 1874 è ben riassunto nelle parole di Francesco Saluto: "Lo scopo della legge 8 giugno 1874 all'articolo 495 fu quello d'impedire che i giurati con una formula giuridica venissero per avventura ad affermare ciò che ben non comprendevano, o che fossero tratti a dare un giudizio giuridico invece di esprimere unicamente l'impressione in sé ricevuta dalle risultanze del processo. Scopo di quelle modificazioni non fu certamente, né poteva essere, d'impedire in modo assoluto che il Presidente si servisse, nel formulare le questioni, della parola della legge, sempre che queste non contengano denominazioni giuridiche […]"[556].

La giurisprudenza del tempo allora si preoccupò di volta in volta di chiarire quali espressioni dovessero essere considerate denominazioni giuridiche, dando vita ad una casistica quanto mai articolata.

Ad esempio, in tema di lesione personale, le parole malattia certamente o probabilmente insanabile non erano denominazioni giuridiche, perché chiunque era in grado di comprendere il loro significato. Allo stesso modo, in tema di violenza carnale, se il quesito fosse stato formulato adoperando le parole "l'accusato, con violenza e minacce, si è congiunto carnalmente con Tizia", non vi sarebbe stata alcuna violazione di legge, perché queste parole, prima di essere adoperate dal legislatore, erano parole tratte dal linguaggio quotidiano[557].

Ovviamente il problema in questo modo non era stato affatto risolto e le discussioni avvenute negli ultimi anni del XIX secolo lo testimoniano[558].

---

[555]VICO, v. *Giurati,* p. 665.

[556]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia,* vol. V, p. 547.

[557]*Ibid.*, pp. 666-667.

[558]Rimando alla lettura dell'ultimo paragrafo del precedente capitolo, in particolare alle riflessioni di Enrico Ferri e di Giambattista Impallomeni, nonché al dibattito che ebbe luogo

Le questioni infine dovevano essere disposte secondo un ordine ben preciso[559]: il Presidente doveva porre in primo luogo la questione sul fatto principale, in seguito le questioni sulle circostanze aggravanti e solo a certe condizioni dovevano essere proposti specifici quesiti sui fatti giustificativi e sulle circostanze scusanti[560]. L'ordine indicato dal legislatore comunque non era tassativo; infatti il Presidente, se lo riteneva opportuno, poteva seguire un ordine diverso secondo le circostanze del caso (per esempio poteva prima di tutto proporre ai giurati la questione sul fatto in genere)[561].

Le questioni venivano presentate ai giurati nell'ordine in cui dovevano essere risolte e doveva essere espressamente indicata la dipendenza le une dalle altre[562]: ad esempio non avrebbe avuto senso rispondere alle questioni sulle circostanze aggravanti, se la risposta al quesito sul fatto principale fosse stata negativa! Era compito della giurisprudenza di volta in volta chiarire se una questione dovesse essere considerata dipendente da un'altra[563].

Infine, quanto alle fonti da cui dovevano desumersi gli elementi delle questioni, i quesiti, ex articolo 494 c.p.p., dovevano essere posti in conformità della sentenza di rinvio o dell'atto d'accusa (ovvero della citazione diretta)[564].

---

nel 1898, anno in cui fu istituita una Commissione per le modificazioni da introdurre nel codice di procedura penale.

[559]Articolo 494 c.p.p.

[560]Questi argomenti verranno esaminati approfonditamente nei paragrafi seguenti.

[561]Articolo 495 ultimo comma: Può il Presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la questione sull'esistenza del fatto in genere.

[562]Articolo 495 c.p.p.

[563]Ad esempio la questione sulla parziale infermità di mente non era subordinata alla negativa sulla questione della premeditazione, perché la prima era compatibile con la seconda! Al contrario, la premeditazione era incompatibile con l'eccesso di difesa, dunque quest'ultimo quesito doveva essere subordinato alla negativa sulla questione della premeditazione. VICO, v. *Giurati,* pp. 668-669.

[564]Se sussisteva una dissonanza tra la sentenza di rinvio e l'atto d'accusa, doveva essere preferita la prima; invece, se nella parte espositiva della sentenza di rinvio era compresa una circostanza essenziale non indicata nella parte dispositiva, questa circostanza comunque doveva essere oggetto di apposita questione, perché le due parti indicate rappresentavano "un tutt'uno inseparabile e armonico". CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 683-684.

Nel corso del dibattimento però potevano emergere nuove circostanze ed in tal caso si poneva un evidente problema: questi nuovi elementi dovevano essere presi in considerazione nella formulazione dei quesiti[565]?

Ancora una volta venne scelta una soluzione di compromesso per conciliare il fatto che, ovviamente, questi risultati inattesi non potevano essere trascurati, con la necessità di tutelare i diritti dell'accusato, il quale in queste ipotesi non aveva potuto organizzare al meglio la propria strategia difensiva, proprio perché questi elementi erano emersi soltanto nel corso del giudizio[566]. Per rispettare queste due differenti esigenze, il legislatore propose di discernere tra fatti nuovi e fatti semplicemente modificativi, distinzione però non sempre così immediata[567]. Fatti nuovi erano quei fatti che portavano alla luce un nuovo reato, una nuova accusa indipendente dall'accusa originariamente mossa nei confronti dell'imputato; invece erano fatti modificativi quei fatti che modificavano in vario modo il carattere del reato o la responsabilità dell'imputato, ma senza alterare l'essenza dell'accusa.

La Corte non poteva pronunciare sui fatti nuovi[568]; per quanto riguarda i fatti modificativi invece, le variazioni emerse in giudizio potevano formare oggetto di questioni solo se favorevoli all'accusato. Prima del 1865 in realtà le circostanze sfavorevoli all'accusato emerse per la prima volta in dibattimento potevano essere comprese nei quesiti al pari delle circostanze favorevoli, ma la situazione mutò con l'entrata in vigore del nuovo codice, poiché il legislatore stabilì che d'ora in poi le circostanze aggravanti avrebbero potuto

---

[565]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 382.

[566]*Ibid.,* p. 383.

[567]*Ibid.,* p. 385.

[568]Articolo 519: Qualora nel corso del dibattimento sieno risultati a carico dell'accusato, o per documenti o per deposizioni di testimoni o periti, altri fatti non indicati nell'atto d'accusa, la Corte non potrà pronunziare sui nuovi fatti, ma si dovrà procedere e statuire su di essi conformemente al disposto del presente codice e del codice penale

essere oggetto di apposite questioni solo se fossero risultate dalla sentenza di rinvio o dall'atto di accusa[569].

La legge del 1874 precisò questo concetto[570]: i giurati potevano essere interpellati solo su quelle circostanze aggravanti che risultavano dalla sentenza di rinvio o dall'atto d'accusa; le circostanze scusanti potevano formare oggetto di questioni solo se richiesto dalla difesa; infine il Presidente interrogava il giurì sui fatti che escludevano l'imputabilità solo se questi venivano dedotti dalla difesa o se emergevano dal dibattimento[571].

10. La questione sul fatto principale

Il primo comma dell'articolo 495 indicava gli elementi che non potevano non essere ricompresi nella questione sul fatto principale: *"La questione sul fatto principale è posta colla seguente formula: L'accusato N.N. è egli colpevole di avere (si indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato, senza dar loro alcuna denominazione giuridica)".*

Dovevano perciò essere indicati i fatti che formavano il soggetto dell'accusa e ricompresi tanto gli elementi materiali quanto quelli morali.

Fatto principale per legge dunque era l'insieme di tutte quelle circostanze che permettevano di distinguere quel fatto dagli altri e che erano in grado di conferire all'episodio una sua individualità[572].

---

[569]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 383.

[570]Articolo 494 secondo comma.

[571]Queste regole verranno approfondite nel paragrafo 11 di questo capitolo.

[572]"Il fatto principale è quello che dà l'impronta all'accusa, ossia l'insieme delle circostanze costitutive del reato attribuito all'accusato, una delle quali mancando svanisce il concetto del reato medesimo. In altri termine è quel fatto che, per dire coi penalisti, costituisce la figura speciale del reato, oggetto dell'accusa". CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 400.

Il legislatore utilizzava l'espressione "L'accusato è egli *colpevole* di avere" e la parola colpevole era profondamente significativa, poiché, come sosteneva Ferrarotti Teonesto nella sua monografia, essa abbracciava ad un tempo sia la moralità sia la materialità dell'azione[573].

Questa espressione comunque non era sacramentale, per cui poteva essere sostituita con delle formule equipollenti, purché il quesito comprendesse sempre sia il fatto materiale sia l'intenzione criminosa[574].

Ai giurati quindi in realtà veniva posta una duplice interrogazione, perché in primo luogo dovevano affermare o negare la sussistenza del fatto (elemento materiale), in secondo luogo dovevano dichiarare se quel fatto era stato commesso proprio dall'imputato (elemento morale).

Poiché la medesima questione doveva necessariamente comprendere tutti e due questi aspetti, in caso di risposta negativa da parte del giurì, non era facile capire se i giurati avessero inteso negare la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'accusato[575].

La presenza di questi due elementi non rendeva complessa la questione, la complessità invece si verificava nel caso in cui in uno stesso quesito fossero stati ricompresi due o più fatti.

Come regola generale quindi, in linea di principio, lo stesso fatto non poteva essere scisso in due questioni e due o più fatti non potevano essere compresi in un unico quesito.

---

[573]TEONESTO FERRAROTTI, *Manuale delle Corti d'Assisie e dei giurati in base alla legge 13 novembre 1859 e codice di penale procedura 20 stesso mese ed anno, comparati col testo francese ed illustrati colla giurisprudenza sl patria che estera nonchh colla dottrina degli autori*, Torino: eredi Botta, 1861, p. 240.

[574]"Ogni reato suppone il concorso di due elementi indispensabili per ritenersi tale in faccia alla legge, cioè l'intenzione criminosa dell'agente nel commetterlo ciò che forma la parte subbiettiva, ed il fatto materiale commesso che costituisce la parte obiettiva, ossia il danno sociale". SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, p. 552.

[575]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 391.

Questa regola ammetteva tuttavia delle eccezioni: da un lato il Presidente, se lo reputava conveniente, poteva proporre la questione sul fatto in genere, ovvero poteva scindere il medesimo fatto in due quesiti[576]; dall'altro, era possibile riunire in un'unica questione più fatti, purché si trattasse di un solo reato[577].

Così come dovevano essere evitate le questioni complesse, allo stesso modo possibilmente al giurì non dovevano essere proposti quesiti alternativi, ovvero preferibilmente non dovevano essere cumulati nella stessa questione due aspetti dello stesso reato. In realtà il cumulo di due aspetti dello stesso reato nel medesimo quesito non rendeva nulla la questione, se non mutava l'applicazione della pena; ciò non di meno rendeva incerta la dichiarazione della giuria[578].

Anzi, in certi casi, le questioni alternative avrebbero addirittura potuto portare alla condanna, quando invece, se i giurati fossero stati interrogati separatamente sui due aspetti, il verdetto sarebbe stato negativo[579]!

Problema ancora più delicato dei precedenti era quello delle questioni subordinate o subalterne: ci si chiedeva che cos'erano ed entro che limiti potevano essere formulate.

Nel corso del giudizio poteva sorgere il dubbio che il fatto principale fosse parzialmente diverso da come era stato originariamente presentato e la modificazione poteva esser tale da migliorare la condizione dell'imputato.

Il Presidente della corte poteva pertanto ritenere opportuno proporre ai giurati una questione subalterna, alla quale il giurì avrebbe dovuto rispondere in caso di risposta negativa alla questione principale. In queste

---

[576]Esempio di questione sul fatto in genere in tema di furto: "Sussiste che nel giorno 20 settembre 1874 in Milano sia stata involata in danno di Cesare Maretti una somma di denaro in moneta di oro e di argento?". CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 392.

[577]VICO, v. *Giurati,* p. 676.

[578]*Ibid.,* p. 678.

[579]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 380-381.

ipotesi il fatto veniva presentato sotto un altro aspetto di modo che un'eventuale risposta positiva della giuria alla questione subordinata non sarebbe stata in contrasto con la negativa sulla questione principale[580].

Le parti, secondo la regola generale, avevano il diritto di chiedere al Presidente di formulare apposita questione subalterna o di reclamare avverso la questione subordinata proposta dal Presidente stesso d'ufficio; l'incidente contenzioso eventualmente sorto veniva deciso dalla Corte[581].

Al tema delle questioni subordinate dedicava un ampio saggio, pubblicato sulla «Rivista di diritto e procedura penale», l'avvocato Ferdinando Targetti: a suo avviso la disciplina elaborata dalla giurisprudenza per tali questioni ledeva gravemente i diritti della difesa, essendo la proposta di questi quesiti in pratica rimessa interamente al prudente arbitrio della Corte.

Infatti le questioni subalterne potevano essere proposte d'ufficio anche se la difesa si opponeva; viceversa, la Corte legittimamente poteva rifiutarsi di proporre una tale questione richiesta dall'imputato.

Tale sistema secondo l'autore era fortemente sbagliato, anche perché rendeva il Presidente giudice del fatto, mentre giudici del fatto avrebbero dovuto essere unicamente i giurati[582].

---

[580]Ad esempio, in tema di omicidio, poteva essere proposta ai giurati innanzitutto la questione sull'omicidio volontario, in via subordinata poteva essere proposto il quesito dell'omicidio oltre l'intenzione, che sarebbe stato formulato nel modo seguente: "Nel caso di risposta negativa alla precedente questione, l'accusato Giovanni Rodi è per lo meno colpevole di avere il 7 agosto 1873 in Palermo, con l'intenzione soltanto di ferire, volontariamente vibrato un colpo di daga a Cesare Rabellino, cagionandogli così una lesione che offendendo il lobo anteriore del fegato e sorpassando nelle sue conseguenze il disegno voluto da esso Rodi, fu causa unica ed assoluta della morte del Rabellino, avvenuta un giorno dopo?". CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 417.

[581]VICO, v. *Giurati,* pp. 690.

[582]Solamente il codice di procedura penale del 1913 risolverà il problema. L'articolo 445 del nuovo codice, dedicato per l'appunto alle domande subordinate, verrà esaminato nel prossimo capitolo. FERDINANDO TARGETTI, *Le questioni subordinate nei giudizi d'Assise*, «Rivista di diritto e procedura penale», vol. IV, parte prima, (1913), pp. 373-378.

Circa la questione sul fatto principale è poi necessario sottolineare che l'art. 495 in realtà prescriveva due formule diverse, una ordinaria, l'altra speciale: la formula ordinaria doveva essere utilizzata in tutte quelle cause in cui dal dibattimento non era emerso (né la difesa aveva dedotto) alcun fatto giustificativo; nei casi in cui invece fosse emerso un fatto escludente l'imputabilità doveva essere adoperata la formula speciale[583].

La formula ordinaria era contenuta nel primo comma dell'articolo in esame e per l'appunto in tal caso il quesito doveva contenere tutti gli elementi costitutivi del reato senza alcuna denominazione giuridica. Ad esempio, in caso di stupro violento, la questione poteva essere formulata nei seguenti termini: L'accusato N.N. è egli colpevole di avere nella sera del 30 gennaio 1875 in Padova abusato carnalmente di Caterina A, togliendole i mezzi di difesa o ispirandole gravi timori[584]?

Quando invece era emerso un fatto che escludeva l'imputabilità, al giurì doveva essere proposto innanzitutto questo quesito *"Siete convinti che l'accusato N.N. abbia (si indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa)"*; nel caso di risposta affermativa, i giurati dovevano essere nuovamente interrogati nel modo seguente *"Siete convinti che l'accusato abbia agito (si indicheranno le circostanze che ai termini di legge escludono l'imputabilità)"*[585].

In queste ipotesi dunque alla giuria venivano proposte due questioni, ma la necessità del secondo quesito in realtà veniva meno nel caso in cui i giurati avessero risolto negativamente la prima questione, perché in questi casi veniva negata proprio la sussistenza del fatto materiale. Se invece i giurati

---

[583]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875*, pp. 235.

[584]Invece in tema di furto ad esempio la questione sarebbe stata così formulata: "L'accusato N.N. è egli colpevole di avere nel 5 gennaio 1875 in Padova tolto con animo di appropriarsene la somma di lire … in danno e contro la volontà del padrone N.N.?". *Ibid*, p. 239.

[585]Articolo 495 c.p.p.

avessero risposto in modo affermativo al primo quesito, avrebbero dovuto pronunciarsi anche sull'esistenza del fatto giustificativo e in caso di risposta affermativa pure a questa seconda questione, ciò voleva dire che il fatto materiale era stato commesso, ma mancava l'imputazione morale[586].

La dottrina riporta anche un esempio di formula speciale.

In tema di omicidio, il primo quesito poteva essere formulato utilizzando le seguenti parole: "Siete convinti che l'accusato N.N. abbia nel 30 gennaio 1875 in Padova percosso con un bastone N.N. cagionandogli parecchie fratture del cranio che furono causa della di lui morte avvenuta cinque giorni dopo?"[587]. In caso di risposta affermativa, i giurati dovevano rispondere anche a questa interrogazione: "Siete convinti che l'accusato abbia agito mentre trovavasi nello stato di assoluta imbecillità che lo rendeva non imputabile dell'azione?"[588]. Se il giurì avesse risposto *sì* anche a quest'ultima questione, avremmo avuto un'azione materiale posta in essere da una persona incapace di intendere e di volere.

Peraltro sia l'avvocato Manfredini[589] sia Francesco Saluto[590] ritenevano ci fosse una lacuna nel sistema così disciplinato: se i giurati avessero risposto affermativamente alla prima questione e in modo negativo alla seconda

---

[586]"Ed infine, potendo anche accadere che si alleghino fatti che escludono interamente l'imputabilità, come la pazzia, l'imbecillità, la forza irresistibile e la legittima difesa, in questi casi la formula da noi proposta fa obbligo al Presidente di porre anche siffatte questioni: ma con una distinzione relativamente alla questione sul fatto principale. In siffatto caso, per evitare quella specie di contraddizione che nella pratica si nota in certi verdetti dei giurati, si è pensato di proporre la questione sul fatto principale come questione puramente di fatto. Cosicché se i giurati rispondono affermativamente, cioè riconoscono che l'accusato ha commesso tutti quei fatti che gli si addebitano, allora il Presidente li richiama a rispondere ad un'altra questione il cui significato è il seguente: voi dite che l'accusato ha commesso quel fatto; ma l'ha egli commesso in stato di pazzia, di imbecillità, o per legittima difesa o per una forza alla quale non ha potuto resistere?". Così il Ministro Vigliani nella Relazione sull'argomento. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 389.

[587]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875,* p. 242.

[588]*Ibid*., p. 242.

[589]*Ibid*., p. 243.

[590]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, p. 580.

infatti, sarebbe rimasta l'incertezza sull'elemento intenzionale che dai giurati sino a quel momento non era stato né affermato né negato. In questi casi dunque il Presidente avrebbe dovuto formulare una terza questione, proprio per risolvere questo dubbio relativo all'intenzione criminosa dell'agente capace.

Prima del 1865 in realtà il legislatore non aveva chiarito se i fatti giustificativi dovessero essere oggetto di apposite questioni e questa lacuna legislativa diede luogo a contrasti e adito ad interpretazioni diverse[591].

La disputa venne definitivamente risolta nel 1865 con l'entrata in vigore del nuovo codice, poiché era stato modificato l'art. 495 ed ora veniva espressamente chiarito che, se l'imputato avesse proposto un fatto escludente l'imputabilità, non avrebbe dovuto essere formulata una questione *ad hoc*, ma, se i giurati avessero ritenuto sussistente questo fatto, avrebbero dovuto rispondere negativamente alla questione sul fatto principale[592]. Tuttavia, a causa di una disposizione di questo tipo, la gente comune, priva di cognizioni giuridiche, spesso non era in grado di comprendere certi verdetti e conseguentemente diminuiva la fiducia nei confronti dell'istituto dei giurati. Proprio per questo motivo il Ministro Vigliani prima, la Giunta della Camera poi, vollero introdurre la modifica sopra descritta, ovvero la proposizione in queste ipotesi di due questioni, anziché di una[593].

---

[591]Secondo taluni, per evitare incomprensioni ed equivoci, anche se la legge non lo diceva chiaramente, in questi casi ci voleva un quesito ad hoc. Secondo altri studiosi invece, ed in particolare secondo Ferrarotti Teonesto, non era necessario formulare una nuova questione, perché, in presenza di un fatto giustificativo come la legittima difesa, i giurati avrebbero risposto negativamente alla questione sul fatto principale. FERRAROTTI, *Manuale delle Corti d'Assisie e dei giurati in base alla legge 13 novembre 1859*, pp. 245-246.

[592]Articolo 495 c.p.p. 1865 prima dell'entrata in vigore della legge di riforma: allorché invece l'accusato ha proposto in difesa un fatto che, ove sussistesse, escluderebbe il reato, il Presidente non ne porrà una questione separata ai giurati, ma dovrà avvertirli che, se pensano essere un tale fatto costante, dovranno rispondere negativamente alla questione sul fatto principale.

[593]Si veda il paragrafo 4 del precedente capitolo, in particolare la nota numero 251.

Infine, un ultimo aspetto che deve essere esaminato è il concorso di più persone in uno stesso reato. Quando due o più individui erano stati accusati dello stesso illecito, dovevano essere proposte tante questioni quanti erano gli accusati e ciascun quesito avrebbe dovuto essere completo, ovvero avrebbe dovuto comprendere tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto a ciascun imputato[594]. Tuttavia la giurisprudenza sul punto risultava oscillante: secondo una sentenza della Cassazione di Roma del 1879 infatti, in presenza di più accusati, le circostanze oggettive potevano essere proposte al giurì un'unica volta, mentre avrebbero dovuto essere formulati quesiti separati soltanto per le circostanze individuali di ciascuno[595].

Peraltro, come ricordava Alessandro Stoppato che citava una sentenza della Cassazione di Firenze del 1885, al Presidente non era vietato chiedere ai giurati se a loro avviso il colpevole avesse commesso il fatto da solo o con altri, anche se questa circostanza non risultava né dalla sentenza di rinvio né dall'atto d'accusa[596].

L'autore non condivideva affatto questo orientamento giurisprudenziale e, per spiegare la propria opinione, ricordava e commentava l'episodio che aveva condotto alla pronuncia della Cassazione. L'accusato era stato sottoposto a giudizio per tentato furto con rottura in casa abitata e di notte, ma nel corso del dibattimento era emersa la possibilità che l'accusato avesse compiuto il fatto criminoso insieme ad altri. Il problema che si poneva allora era quello di capire se il Presidente potesse aggiungere nella questione principale l'espressione "da solo o in compagnia" senza ledere i diritti della difesa[597].

---

[594]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 401-402.
[595]*Ibid.*, p. 402.
[596]ALESSANDRO STOPPATO, *Questioni di diritto e procedura penale*, Verona: Fratelli Drucker, Padova: Librai Editori, 1892, p. 144.
[597]*Ibid.*, p. 145.

Il diritto di difesa in questo modo in realtà veniva violato eccome, poiché diverse erano le conseguenze giuridiche e la pena nelle due ipotesi (l'aver agito da solo o con altri); dunque il Presidente in questo caso avrebbe dovuto più correttamente proporre una questione subalterna[598]. Inoltre la risposta affermativa del giurì ad una tale domanda (se l'accusato avesse agito da solo o in compagnia) altro non era che "una risposta perplessa e non conducente ad una precisa e unica ipotesi giuridica"[599], anche perché non veniva in tal modo chiarito il grado di responsabilità dell'accusato.

Molteplici infatti erano le tipologie di partecipazione criminosa. In primo luogo doveva essere distinta la partecipazione principale (correità) da quella accessoria (complicità): poiché la misura della pena dipendeva dal ruolo avuto dal soggetto nel reato, nelle questioni da proporsi ai giurati non poteva non risultare la formula della partecipazione[600].

La lesione dei diritti e delle prerogative dell'imputato dunque era lapalissiana, lesione che secondo l'autore poteva essere evitata soltanto usando parole giuridicamente equipollenti a quelle adoperate nella sentenza di rinvio o nell'atto d'accusa[601].

11. Altri quesiti da proporsi ai giurati

Il Presidente, dopo aver formulato la questione sul fatto principale, doveva proporre i quesiti sulle circostanze aggravanti (art. 494 co. 1).

---

[598]STOPPATO, *Questioni di diritto e procedura penale,* p. 146.

[599]*Ibid.,* p. 146.

[600]In caso di correità poi dovevano essere tenuti distinti gli esecutori del reato, i cooperatori immediati e i determinanti al reato (questi ultimi erano coloro che avevano determinato altri a commettere il fatto criminoso); anche la complicità si manifestava in tre diversi modi (eccitare o rafforzare in altri la risoluzione a commettere il reato; somministrare i mezzi per eseguire l'illecito; prestare aiuto prima o durante il fatto). VICO, v. *Giurati,* pp. 695-703.

[601]STOPPATO, *Questioni di diritto e procedura penale,* p. 147.

Le circostanze aggravanti erano peculiari condizioni che non modificavano l'essenza della figura criminosa, ma rendevano più grave l'azione e conseguentemente portavano ad un aumento di pena (classico esempio la premeditazione[602]).

Casorati e Borsani proponevano la seguente distinzione: da un lato vi erano le circostanze assolutamente aggravanti, dall'altro le circostanze relativamente aggravanti. Rientravano nel primo gruppo quelle circostanze sempre e comunque aggravanti, rientravano invece nel secondo gruppo quelle circostanze che, a seconda dei casi, erano elementi costitutivi di un reato o circostanze aggravanti di un altro[603].

La distinzione tra elementi costitutivi del reato e circostanze aggravanti, nonostante l'apparente chiarezza della spiegazione teorica, non era così semplice come si sarebbe potuto pensare: certe volte effettivamente non vi era alcun dubbio, in altri casi tuttavia dominava l'incertezza.

Sicuramente la qualifica di Pubblico Ufficiale nel reato di peculato era elemento costitutivo e non circostanza aggravante, come la violenza o la

---

[602]Discussa era la compatibilità tra la premeditazione e il vizio di mente parziale. La questione venne ampiamente trattata da Francesco Saluto che subito definiva unanime la giurisprudenza sul punto, poi però approfondiva la discussione, poiché questa era una questione che a suo avviso meritava "il più serio esame dai giuristi". Secondo la giurisprudenza, premeditazione e parziale vizio di mente erano compatibili, per cui la questione sullo stato di mente dell'accusato non doveva essere proposta in via subordinata alla negativa sulla premeditazione. Tuttavia era stata elaborata anche una diversa tesi, secondo la quale, per avere premeditazione, doveva sussistere il massimo grado di freddezza, dunque il soggetto necessariamente doveva essere in possesso della sua piena ragione. Non vi era invece alcun dubbio circa l'incompatibilità tra premeditazione e provocazione. SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, pp. 514-519.

[603]Ad esempio l'età della persona offesa era elemento costitutivo nel reato di stupro violento (età minore degli anni dodici), era invece circostanza aggravante nel reato di prostituzione o corruzione (età minore degli anni 15). CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II*, pp. 427-428.

minaccia nel reato di violenza carnale[604]; ma diversi erano i punti di vista relativamente ad esempio alla premeditazione[605].

Per Francesco Saluto la premeditazione era sicuramente una circostanza aggravante, perché lasciava inalterata l'essenza giuridica del reato di omicidio[606]; Borsani invece considerava la premeditazione un elemento costitutivo del reato di assassinio, proprio perché era stato il legislatore a coniare una speciale fattispecie criminosa, denominata per l'appunto assassinio, distinta dal reato di omicidio[607].

Le circostanze aggravanti non dovevano essere comprese nella questione sul fatto principale, ma doveva essere proposto un apposito quesito: la questione era complessa e quindi nulla se abbracciava tanto il fatto principale quanto una circostanza aggravante oppure se comprendeva più circostanze aggravanti[608].

Nell'articolo 495 il legislatore indicava la formula con la quale doveva essere proposta ai giurati la questione sulla circostanza aggravante: *"L'accusato ha*

---

[604]VICO, v. *Giurati*, p. 705.

[605]Il problema sussisteva a causa dell'articolo 526 del codice penale del 1859: L'omicidio commesso con prodizione o con premeditazione o con agguato è qualificato assassinio. *Codice penale 20 novembre 1859,* p. 171.

[606]"Gli elementi sostanziali dell'assassinio consistono sempre nella volontà di uccidere un uomo, nell'atto materiale della sua uccisione e nelle conseguente violazione di quel diritto che ha ogni uomo alla conservazione e incolumità della propria vita, […] Onde la premeditazione o l'agguato che concorre nell'omicidio volontario, se imprime un nome speciale al medesimo, quello cioè di assassinio, non lascia logicamente e giuridicamente di essere una circostanza puramente aggravante". SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, pp. 424-425.

[607]"[…] le circostanze che non servono unicamente ad aggravare la pena del fatto, ma che servono altresì a creare una diversa e speciale figura criminosa, come nel caso nostro la premeditazione, la prodizione e l'agguato, non possono considerarsi aggravanti, ma debbono dirsi costitutive."CASORATI,BORSANI, *Codice di procedura penale italiano,LibroII,* p. 407.

[608]In realtà non era nulla la questione che includeva due circostanze aggravanti, se esse portavano alle medesime conseguenze giuridiche; certamente però in questo caso non veniva lasciata ai giurati la possibilità di escludere una circostanza ed ammettere l'altra. VICO, v. *Giurati,* pp. 707-708.

commesso il fatto o i fatti di cui nella questione principale colla circostanza (si indicheranno i fatti che costituiscono la circostanza aggravante ai termini di legge)".

Questa formula non era sacramentale, dunque il Presidente ben avrebbe potuto utilizzarne un'altra, ma, a prescindere dalla formula adoperata, doveva pur sempre risultare chiaro il rapporto intercorrente tra il fatto principale e la circostanza in esame[609].

Precisamente dovevano essere descritte tutte quelle condizioni di spazio, tempo e modo che costituivano la circostanza suddetta ai termini di legge.

Ad esempio, nel caso di furto commesso di notte, il quesito avrebbe dovuto essere formulato in questo modo: "Nel caso di risposta affermativa alla prima questione, l'accusato … commise il fatto di cui nella detta prima questione in quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, nella casa di abitazione di … col quale esso accusato … non conviveva?"[610].

Anche la questione sulle circostanze aggravanti doveva essere proposta in conformità della sentenza di rinvio o dell'atto d'accusa; in caso di difformità tra questi due atti, il Presidente doveva sicuramente preferire la prima[611].

Particolarmente problematica era la formulazione di siffatte questioni in presenza di più accusati: le circostanze aggravanti si comunicavano agli altri automaticamente o solo a determinate condizioni? La risposta era articolata, poiché occorreva distinguere le circostanze personali da quelle materiali.

La premeditazione, che senza ombra di dubbio era una circostanza personale, non si comunicava agli altri: il complice rispondeva di omicidio premeditato solo nel caso in cui avesse aderito all'altrui premeditazione (non

---

[609]VICO, v. *Giurati,* p. 708.

[610]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 436.

[611]Come è stato sottolineato alla fine del nono paragrafo di questo capitolo, originariamente le circostanze emerse nel corso del dibattimento potevano essere oggetto di questioni sia se favorevoli sia se sfavorevoli, ma nel 1865 la disciplina mutò: dal 1865 in avanti, le risultanze del dibattimento potevano fornire materia di questioni solo se favorevoli all'imputato!

era quindi sufficiente la mera conoscenza della premeditazione dell'autore principale)[612].

Per quanto riguarda le condizioni personali aggravanti (come l'età, la parentela, etc.), esse non erano comunicabili, ma la giurisprudenza aveva individuato un'eccezione: queste circostanze si comunicavano agli accusati che le conoscevano, se questi ne avevano approfittato per commettere l'illecito (in questo caso doveva essere proposta una specifica questione per ciascun imputato, per verificare la sussistenza di queste due condizioni)[613].

Le circostanze materiali invece si comunicavano solo a quegli accusati che le conoscevano al momento della cooperazione (doveva quindi essere formulata una questione relativa all'esistenza di questa conoscenza in ciascun complice); tuttavia vi erano delle circostanze materiali cosi legate al fatto criminoso che difficilmente potevano essere ignorate dagli altri partecipanti[614].

La formula descritta dal legislatore per le circostanze aggravanti doveva essere adoperata altresì per le circostanze scusanti (ovviamente, come lo stesso legislatore chiariva, in questo caso dovevano essere indicati quei fatti che costituivano una circostanza scusante ai termini di legge).

Occorre tenere distinte le scuse tanto dai fatti giustificativi quanto dalle circostanze attenuanti: le scuse erano quei fatti previsti dal legislatore che diminuivano l'imputabilità (ad esempio il sordomutismo e l'ubriachezza); i fatti giustificativi invece escludevano totalmente l'imputabilità (la pazzia, l'imbecillità, la legittima difesa, etc.); le circostanze attenuanti erano quelle situazioni, non stabilite a priori dal legislatore, che influivano sul grado del dolo e che potevano essere ammesse dai giurati in sede di deliberazione del

[612] SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, pp. 465-466.
[613] CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 432-433.
[614] SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, pp. 462-463.

verdetto (i giurati ad esempio potevano considerare favorevolmente la vita anteriore dell'accusato o la lievità del danno prodotto dal fatto criminoso)[615].

Prima del 1874 i giuristi si interrogavano sulla possibilità per il Presidente della Corte di proporre di sua iniziativa una questione avente ad oggetto una circostanza scusante, quando la difesa non aveva sollevato alcuna richiesta.

Controverso era anche il ruolo del P.M. a tal proposito: l'accusa poteva proporre una questione di scusa di propria iniziativa[616]?

Il dibattito in materia venne definitivamente risolto con l'entrata in vigore della legge di riforma ed in particolare con la nuova formulazione dell'articolo 494, secondo il quale il Presidente doveva proporre le questioni sui fatti che scusavano l'imputabilità solo qualora la difesa ne avesse fatto richiesta[617].

L'accusato o il suo difensore dovevano quindi espressamente chiedere la formulazione di siffatta questione e dovevano specificare i fatti posti a fondamento della loro richiesta[618].

Una classica scusa che poteva essere dedotta dalla difesa in un'accusa di omicidio era la provocazione grave; in quest'ipotesi la questione poteva

---

[615]CASORATI, BORSANI *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 437.

[616]Si ricordi la posizione di Francesco Carrara sul punto (cfr. paragrafo 3, capitolo secondo). A suo parere, poiché il P.M. non doveva cercare una condanna a tutti i costi, ma doveva perseguire la verità, anche nel silenzio della difesa, l'accusa avrebbe dovuto proporre una questione di scusa, se lo reputava opportuno. Tale problematica venne esaminata anche da Ferrarotti, secondo il quale il P.M. poteva proporre una questione di questo tipo, ma se l'accusato si opponeva, interveniva la Corte che poteva escludere tale quesito, se il fatto non risultava dal dibattimento. FERRAROTTI, *Manuale delle Corti d'Assisie e dei giurati in base alla legge 13 novembre 1859*, p. 241.

[617]Mentre le questioni sulle circostanze scusanti potevano essere elevate solo se richiesto dalla difesa, per i fatti giustificativi doveva essere proposta apposita questione sia se venivano dedotti dalla difesa sia se emergevano dal dibattimento. Si veda l'ultimo comma dell'art. 494 c.p.p. che ho già citato alla fine del nono paragrafo di questo capitolo.

[618]"[…] l'accusato, provocando una questione di scusa, dee specificare i fatti e le circostanze su cui fondi la sua eccezione, acciocché si possa rilevare se il fatto dedotto costituisca una scusa legale prevista dal codice, e deve richiedere il Presidente di proporre analoga questione ai giurati". SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, p. 509.

essere così formulata: "Nel caso di risposta affermativa alla prima questione, l'accusato … commise il fatto, di cui è parola nella detta prima questione, nel tempo dell'ira in seguito alla provocazione mossagli da …?"[619].

Ai giurati potevano essere proposti altri due quesiti: la questione sul fatto in genere e la questione sul discernimento dell'accusato minore di 14 anni.

La questione sul fatto principale di regola doveva comprendere tanto l'elemento materiale quanto quello morale, ma il Presidente, alla luce dei risultati del dibattimento, poteva reputare conveniente proporre innanzitutto ai giurati la questione sul fatto in genere[620]. Inoltre, se l'accusato aveva meno di 14 anni, il Presidente doveva formulare la seguente interrogazione *"L'accusato ha egli agito con discernimento?"* (per i reati di stampa questo quesito veniva proposto ai giurati se l'accusato aveva meno di 16 anni)[621].

Infine il Presidente doveva avvisare i giurati della possibilità di riconoscere circostanze attenuanti a favore dell'accusato: se i giurati, a maggioranza di voti, ritenevano esistenti tali circostanze, dovevano dichiararlo in questi termini "Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato N.N."[622].

L'istituto delle circostanze attenuanti era stato introdotto in Francia nel 1832, poiché si riteneva che, attribuendo ai giurati la possibilità di diminuire la pena, sarebbero diminuite le assoluzioni scandalose[623].

Il nostro paese imitò la Francia ed accolse il sistema delle circostanze attenuanti generiche prima nel codice di procedura penale del 1859, poi nel codice del 1865; la legge di riforma del 1874 mantenne l'istituto, ma modificò la formula della dichiarazione che i giurati dovevano pronunciare[624].

---

[619]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 440.

[620]Si veda il paragrafo 10 di questo capitolo ed in particolare la nota numero 576.

[621]Articolo 496 c.p.p.

[622]Articolo 497 c.p.p.

[623]Si veda il paragrafo 7 del primo capitolo.

[624]La formula originariamente prevista era "Alla maggioranza, vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato N.N."; l'art. 497 modificato invece prevedeva una dichiarazione in

L'avvertimento relativo a tali circostanze era prescritto a pena di nullità, tuttavia la nullità dovuta al mancato avviso da parte del Presidente veniva sanata, nel caso in cui i giurati avessero comunque dichiarato l'esistenza di queste circostanze[625].

Questo sistema evidentemente era stato introdotto per consentire alla giuria di diminuire la pena in presenza di circostanze che il legislatore non poteva prevedere e fissare in norme di legge, circostanze che facevano apparire la pena prevista dalla legge troppo severa. Ma un tale istituto risultava fortemente in contraddizione con la disposizione contenuta nell'articolo 498, secondo la quale *"I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato"*.

Ci si domandava perciò come fosse possibile per i giurati ammettere le circostanze attenuanti, se non potevano nemmeno pensare alle conseguenze penali del loro verdetto[626].

Come saggiamente affermava Carrara in un suo articolo "Attenuare la pena senza sapere quale pena si attenua è un assurdo"[627].

Magari i giurati concedevano le attenuanti perché erroneamente credevano che la pena fosse particolarmente severa o viceversa le escludevano, perché confidavano vanamente nella mitezza della condanna: in entrambi i casi il giurì commetteva uno sbaglio a causa della schizofrenia del sistema.

---

parte diversa "Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato N.N.", dunque vennero soppresse le parole "Alla maggioranza".

[625]Qualora i giurati non avessero ritenuto esistenti queste circostanze, non avrebbero dovuto fare alcuna dichiarazione. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* pp. 397-398.

[626]"come può seriamente sperarsi che la dichiarazione delle attenuanti per parte dei giurati sia un'opera di ragione se i giurati debbono essere al buio sulla qualità e quantità della pena emergenti dalle precedenti loro dichiarazioni; pena che essi vengono giudicando doversi per buona giustizia attenuare!". CARRARA, *Questioni ad occasione della giuria*, pp. 406-410.

[627]*Ibid.*, p. 409.

12. Procedura successiva alla proposizione delle questioni

Stabilite definitivamente le questioni, il Presidente dichiarava chiuso il dibattimento; quindi riassumeva la discussione[628].

Il riassunto presidenziale era sicuramente uno dei temi più dibattuti: questo istituto era tanto apprezzato da certi studiosi (Ferrarotti[629] e Saluto[630] ad esempio), quanto criticato da altri (De Mauro[631] e Manfredini[632], Pizzamiglio[633], Carrara[634] e Borsani[635]).

Dopo un acceso dibattito tra abolizionisti e anti abolizionisti, prevalsero quest'ultimi e il riassunto venne mantenuto[636]; le discussioni peraltro proseguirono anche dopo l'entrata in vigore della legge di riforma[637].

Mediante il riassunto, che doveva essere breve, imparziale e pertinente, venivano illustrate al giurì le principali ragioni addotte dalle parti contro e a favore dell'accusato[638], ma soprattutto venivano spiegate le questioni ai giurati.

Il riassunto doveva essere imparziale nel senso che il Presidente non doveva prendere posizione, sostenendo le ragioni della difesa o più probabilmente quelle dell'accusa; egli doveva essere obiettivo ed equilibrato.

---

[628]Articolo 498 c.p.p.

[629]FERRAROTTI, *Manuale delle Corti d'Assisie e dei giurati in base alla legge 13 novembre 1859*, p. 238.

[630]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, p. 614.

[631]DE MAURO, *Progetto di riforma sulla istituzione del giurì in Italia*, pp. 28-29.

[632]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875,* p. 252.

[633]PIZZAMIGLIO, *Dei giurati in Italia*, pp. 334-335.

[634]CARRARA, *Questioni ad occasione della giuria*, pp. 380-385.

[635]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 460.

[636]Le principali ragioni addotte dai due schiarimenti sono già state descritte nel paragrafo 4 del capitolo secondo dedicato ai progetti e alle relazioni elaborati dai Ministri di grazia e giustizia e dalla Giunta della Camera tra il 1872 e il 1873.

[637]L'opportunità di mantenere l'istituto venne ancora una volta criticata dalla Commissione istituita dal Ministro Finocchiaro Aprile nel 1898 (ultimo paragrafo del capitolo secondo).

[638]Si veda la nota 174 per le innovazioni in tema di riassunto presidenziale introdotte nel 1865.

Tuttavia, difficilmente il Presidente era davvero imparziale, come dimostra questo episodio narrato da Francesco Carrara: "Altra volta passeggiando con un Presidente, egli mi narrava di avere avuto in una città di Toscana una sessione fortunatissima. –Mi riuscì in una sola sessione di dare 86 anni di casa di forza: ed anzi mi disse male, perché di 5 imputati di furto violento, uno morì pendente il dibattimento. E se quel minchione non moriva io dava 14 anni anche a lui e arrivava a 100.-"[639].

Il riassunto inoltre doveva essere pertinente, ovvero dovevano essere richiamati solo quegli elementi e quelle prove che erano emerse e che erano state discusse in giudizio; la voce del Presidente doveva essere l'eco fedele del dibattimento.

Poteva tuttavia accadere che, in occasione del suo riassunto, il Presidente introducesse fatti nuovi: in questi casi le parti avevano il diritto di chiedere alla Corte la riapertura della discussione, proprio per poter esaminare i nuovi elementi irregolarmente introdotti dal magistrato quando ormai il dibattimento già era stato chiuso[640].

Ma il Presidente non doveva semplicemente riassumere i fatti emersi in dibattimento, egli doveva soprattutto spiegare le questioni, vale a dire doveva dare ai giurati tutti gli opportuni chiarimenti sul significato dei quesiti e doveva evidenziare i nessi di dipendenza intercorrenti tra le diverse questioni[641].

Riassunta la causa, il Presidente doveva rammentare ai giurati i loro doveri e le pene che la legge comminava a chi li tradiva; successivamente le questioni,

---

[639]CARRARA, *Questioni ad occasione della giuria*, p. 382.

[640]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 462.

[641]La spiegazione delle questioni divenne parte fondamentale del riassunto quando, nel 1874, mutò l'ordine secondo il quale dovevano essere compiuti certi atti, ovvero venne stabilito che prima dovessero essere proposte le questioni al giurì, poi dovesse essere chiuso il dibattimento e riassunta la causa. Si veda ancora una volta il paragrafo 4 del capitolo secondo.

sottoscritte dal Presidente stesso e dal Cancelliere, venivano rimesse al Capo dei giurati.

L'accusato, che sino a questo momento era sempre stato presente, doveva ora ritirarsi dalla sala d'udienza; quindi, doveva essere letta ai giurati la dichiarazione contenuta nell'articolo 498[642], di cui è opportuno analizzare i passaggi principali.

Il legislatore in siffatta dichiarazione invitava espressamente i giurati ad interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, dunque chiaramente escludeva la possibilità che prima della votazione potesse esserci tra i giurati una discussione. Nonostante le chiare parole della legge, spesso i membri della giuria parlavano tra loro prima di pronunciare il verdetto e, proprio per evitare che episodi di questo tipo continuassero a verificarsi, il Ministro Vigliani avrebbe voluto che essi votassero nella sala d'udienza senza ritirarsi nella camera delle deliberazioni[643] e la stessa proposta venne avanzata da

[642]Testo delle dichiarazione che veniva letta ai giurati: "La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi per i quali egli si sono convinti. Essa non prescrive loro alcuna regola, dalla quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive loro di interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento e di esaminare, nella sincerità della loro coscienza, quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato ed i mezzi della sua difesa. Essa propone loro questa sola domanda, che rinchiude tutta la misura dei loro doveri: avete voi l'intima convinzione della reità o dell'innocenza dell'accusato? I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato.". Per i reati di stampa invece l'istruzione era la seguente: "La legge non domanda ai giurati veruna discussione od esame del valore dei termini isolati, del senso più o meno lato che a ciascuno di essi in particolare attribuire si possa, ma impone loro di interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza, quale effetto abbia prodotto sull'animo loro il complesso dello scritto incriminato. I giurati non devono trascorrere con il pensiero all'applicazione della pena ed alle conseguenze di essa. L'oggetto per cui sono chiamati dalla legge non è tale. Essi non devono mirare ad altro scopo se non a pronunziare nella loro coscienza se credono o no l'accusato colpevole del reato che gli è imputato. Il Presidente legge inoltre ai giurati o, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504.".

[643]Le obiezioni sollevate dalla Giunta della Camera avverso la proposta del Ministro sono già state analizzate nel paragrafo 4 del capitolo precedente.

Francesco Carrara[644]. Sul punto però la legge di riforma non introdusse alcuna modifica.

La legge inoltre vietava ai giurati di pensare alle conseguenze penali del loro verdetto: questa disposizione, oltre ad essere in contrasto con la norma contenuta nell'art. 497 che consentiva ai giurati di dichiarare l'esistenza delle attenuanti generiche, era stata profondamente criticata[645]; ciò nonostante il legislatore del 1874 preferì conservarla.

L'articolo 498 prima dell'entrata in vigore della legge di riforma imponeva al Presidente di avvertire i componenti della giuria che, se avessero dichiarato colpevole del fatto principale l'accusato a maggioranza semplice, avrebbero dovuto farne apposita menzione. Questa disposizione scomparve nella nuova formulazione dell'articolo 498 e per Casorati questa era un'infelice dimenticanza[646]. Se il Presidente non avesse rivolto questo specifico ammonimento ai giurati, essi avrebbero potuto anche dimenticarsi di questa regola ed in tal modo veniva resa fatua la garanzia dell'articolo 509, ovvero la sospensione della sentenza e il rinvio della causa ad altra sessione.

La preoccupazione di Casorati era condivisa dall'autore del commento alla legge di riforma pubblicato nella Rivista penale diretta da Luigi Lucchini: questi invitava i Presidenti delle Assise a leggere sempre l'art. 503, dove per l'appunto era contenuta quest'avvertenza[647].

La dichiarazione dell'art. 498, che veniva letta dal magistrato nella sala d'udienza, veniva stampata a grandi caratteri e tante copie quanti erano i

---

[644]L'opinione del prof. Carrara è stata descritta nel paragrafo 3 del capitolo secondo.

[645]Parole dure vennero pronunciate da Francesco Carrara e dall'avvocato Stanislao Soro Delitala. Si veda il paragrafo 3 del precedente capitolo.

[646]CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 406.

[647]*La legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento dei giurati e sulla procedura nei giudizi avanti le Corti d'Assise,* «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. I, anno I, (1874), p. 460.

componenti della giuria dovevano essere depositate sopra il tavolo della camera nella quale i giurati si ritiravano per deliberare.

Terminata la lettura, il Presidente invitata i giurati a raggiungere la camera delle deliberazioni, dalla quale essi non potevano uscire, né potevano comunicare con altri, sino alla pronuncia del verdetto[648].

Al fine di garantire il rispetto di queste regole, un usciere ed il capo della forza pubblica in servizio dovevano sorvegliare l'entrata di siffatta camera ed impedire a chiunque di entrare, essendo l'ingresso vietato a tutti, se non in forza di un ordine scritto dal Presidente per il servizio materiale dei giurati[649].

In seguito ad una modifica del 1865[650], nemmeno il Presidente vi aveva libero accesso: qualora i giurati avessero avuto bisogno di chiarimenti o documenti, avrebbero dovuto farne richiesta al Presidente che li avrebbe dati loro in presenza della Corte, del P.M., del difensore dell'accusato e della parte civile.

In precedenza ai giurati venivano consegnati anche gli atti del processo, dal primo gennaio 1875 tuttavia dovevano essere loro consegnate soltanto le questioni; conseguentemente al giurì venne data la possibilità di domandare non solo chiarimenti, ma anche documenti, purché si trattasse di documenti che già erano stati letti in dibattimento. La legge non menzionava le deposizioni testimoniali e non era chiaro se il termine documenti si riferisse anche a quest'ultime: all'opinione di Casorati, secondo il quale la giuria ben avrebbe potuto chiedere anche queste deposizioni[651], si contrapponeva il

---

[648]Ex articolo 500 i giurati che uscivano prima del tempo o che comunicavano con una terza persona potevano essere condannati dalla Corte ad una multa sino a 500 lire.

[649]Articolo 499 c.p.p.

[650]Nel paragrafo 2 del capitolo 2 ho descritto le principali modifiche introdotte nel sistema dei giurati nel 1865. Nel caso specifico, la disposizione venne modificata per rimuovere ogni sospetto di parzialità.

[651]Visto che in dibattimento veniva letto l'esame scritto di un testimone e che quindi le parti avevano potuto discuterne, non aveva senso negare al giurì la possibilità di consultare questi atti in sede di deliberazione. CASORATI, *La nuova legge sul giurì,* p. 409.

pensiero di Saluto e Manfredini, che escludevano che una tale comunicazione fosse possibile[652].

Le modalità della votazione venivano descritte agli articoli dal 502 al 505, disposizioni che nel 1874 erano state modificate solo in minima parte.

Il Capo dei giurati doveva leggere le questioni una per volta e, seguendo l'ordine in cui erano state proposte, si procedeva con votazione segreta[653]. Ciascun giurato riceveva per ogni questione una scheda, sulla quale erano riportate le seguenti parole *"Sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è…"*; sotto queste parole il giurato doveva scrivere il proprio sì o il proprio no, facendo in modo che nessuno potesse scoprire il tenore del suo voto.

Dopo aver espresso il proprio convincimento, piegava la scheda e la consegnava al Capo dei giurati che la depositava in apposita urna. Quando nell'urna erano state depositate tutte le schede, si procedeva allo spoglio in presenza di tutti i giurati ed immediatamente, a margine di ogni questione, doveva essere annotato il risultato della votazione (non doveva essere indicato il numero di voti; però, nel caso di risposta affermativa alla questione sul fatto principale alla semplice maggioranza di 7 voti contro 5, doveva esserne fatta particolare menzione)[654].

Le schede bianche erano per legge considerate come voti favorevoli all'accusato e lo stesso principio valeva per le schede che sei giurati almeno reputavano non leggibili[655]. Terminato lo spoglio, le schede dovevano essere bruciate[656].

Il numero di voti necessario per le decisioni dei giurati era nel nostro paese pari a sette, dunque era stata accolta la regola della maggioranza semplice.

---

[652]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, p. 653; MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875,* p. 258.

[653]Articolo 502 c.p.p.

[654]Articolo 503 c.p.p.

[655]Articolo 504 c.p.p. primo e secondo comma.

[656]Articolo 504 c.p.p. ultimo comma.

Il legislatore italiano non reputò conveniente seguire il modello inglese che imponeva l'unanimità, così come preferì non introdurre maggioranze elevate; d'altronde, nel nostro ordinamento, era stata introdotta una specifica guarentigia nel caso in cui la dichiarazione affermativa dei giurati fosse stata pronunciata alla semplice maggioranza di sette voti, ovvero la possibilità di rinviare la causa ad altra sessione[657]. Nonostante la presenza di questa garanzia, secondo alcuni studiosi, la maggioranza semplice non era affatto sufficiente: secondo Pisanelli e De Mauro ad esempio, sarebbe stato preferibile che la condanna scaturisse da almeno 9 voti[658].

Essendo 12 i giurati, poteva tranquillamente accadere che non si formasse nessuna maggioranza e che i voti fossero ugualmente ripartiti; in questo caso prevaleva l'opinione a favore dell'accusato (la medesima regola valeva pure per le circostanze attenuanti).

I giurati nel nostro ordinamento erano dispensati dal dovere di motivazione del verdetto: al giurì veniva richiesto un voto secondo l'intimo convincimento, sarebbe stato eccessivo chiedere a semplici cittadini di spiegare i passaggi logici seguiti e i ragionamenti compiuti[659].

Formata nel modo sopra descritto la dichiarazione, i giurati dovevano rientrare nella sala d'udienza e a questo punto il Capo dei giurati, su invito del Presidente della Corte, dopo aver pronunciato queste parole *"Sul mio onore e sulla mia coscienza, la dichiarazione dei giurati è questa"*, leggeva ad alta voce il verdetto tenendo la mano sul cuore[660].

---

[657]Il rinvio della causa ad altri giurati era disciplinato all'articolo 509 c.p.p., disposizione che verrà esaminata nel paragrafo successivo.

[658]PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, p. 325; DE MAURO, *Progetto di riforma sulla istituzione del giurì in Italia*, p. 47.

[659]Francesco Saluto considerava il principio dell'intimo convincimento il più adatto per la pronuncia dei giurati e quindi non condivideva l'opinione di Giuseppe Pisanelli che avrebbe di gran lunga preferito un verdetto motivato. SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, pp. 633-634; PISANELLI, *Dell'istituzione de giurati*, p. 245.

[660]Articolo 506 c.p.p.

Quando una formula precisa era contenuta nelle disposizioni legislative, i giuristi dovevano interrogarsi sulla sacramentalità della stessa: se la formula era sacramentale, la mancata pronuncia comportava nullità del verdetto. Nel caso in esame, la norma che imponeva al Capo dei giurati di alzarsi in piedi e tenere la mano sul cuore era puramente regolamentare; le parole indicate nella legge invece dovevano necessariamente essere pronunciate, dunque senza dubbio questa era una formula sacramentale[661].

Dopo la lettura, la dichiarazione dei giurati veniva sottoscritta dal loro capo e consegnata al Presidente che doveva sottoscriverla a sua volta e farla sottoscrivere al Cancelliere: tutto questo doveva rigorosamente avvenire in presenza dei giurati e della Corte, sotto pena di nullità[662].

Sottoscritta la dichiarazione, l'accusato veniva ricondotto nella sala d'udienza: in sua presenza il Cancelliere dava lettura del verdetto, affinché anche l'accusato potesse venire a conoscenza della pronuncia del giurì[663].

13. Atti finali: le attribuzioni della Corte

Pronunciato il verdetto, il compito della giuria era terminato; a questo punto subentrava il magistrato che innanzitutto poteva eccitare i giurati a rientrare nella camera delle deliberazioni per correggere il loro verdetto, quando esso risultava incompleto, contraddittorio o comunque irregolare[664].

---

[661]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, LibroII,* p. 489; VICO, v. *Giurati,* p. 751.

[662]Articolo 508 c.p.p.

[663]Articolo 511 c.p.p.

[664]Articolo 507 c.p.p: Le disposizioni contenute negli articoli 487, 489 prima parte, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 506, debbono essere osservate sotto pena di nullità. Non pertanto la mancanza di menzione nel verbale del dibattimento dell'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 489 prima parte, 498 ottavo alinea e 499 ultimi tre alinea, non produrrà nullità, se non vi sia stata opposizione o protesta delle parti. Fuori dei casi di nullità, se la dichiarazione dei giurati risultasse incompleta, contraddittoria ed altrimenti irregolare, la Corte d'Assise eccita i giurati a rientrare nella camera della loro deliberazione per rettificarla. Se però la prima dichiarazione è stata favorevole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato ed altra qualunque, e questa dichiarazione non è

Tre quindi erano le ipotesi che giustificavano la cosiddetta rettificazione del verdetto: l'incompletezza, la contraddittorietà o la sua irregolarità.

La dichiarazione era incompleta ad esempio quando ai giurati non era stata proposta una delle questioni formulate dal Presidente, oppure quando, pur essendo stato messo ai voti il quesito, il Capo dei giurati aveva dimenticato di indicare il risultato della votazione[665].

Il verdetto invece era contraddittorio quando, come disse la Corte di Cassazione di Torino, due proposizioni risultavano tra loro incompatibili e discordanti, per cui il ragionamento non poteva che risultare privo di ogni logicità e razionalità[666].

Esempi di verdetti di questo tipo certo non mancavano: sicuramente era contraddittoria la dichiarazione dei giurati, secondo la quale l'accusato non era responsabile di lesioni personali, perché l'infermità di mente escludeva l'imputabilità; tuttavia lo stesso imputato era considerato dai medesimi giurati responsabile di un omicidio commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo (dunque in questo secondo caso l'infermità mentale veniva esclusa)[667].

Invece, se i giurati avevano affermato che Tizio aveva cagionato la morte di un uomo con un colpo di arma da fuoco e Caio mediante strangolamento, questa deliberazione non poteva reputarsi contraddittoria, essendo assolutamente possibile che la morte di un uomo fosse cagionata da due diverse persone con modalità differenti[668]. Privo di ogni contraddizione appariva anche il verdetto che dichiarava colpevoli di omicidio due persone,

---

contraddetta da altra dichiarazione contraria, non può essere, in tal parte, variata o modificata, sotto pena di nullità.

[665]VICO, v. *Giurati*, p. 753.

[666]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II*, p. 503.

[667]VICO, v. *Giurati*, pp. 753-754.

[668]*Ibid.*, p. 757.

per avere causato intenzionalmente la morte di un terzo individuo con colpi di coltello[669].

La terza e ultima causa di rettificazione del verdetto era la sua irregolarità: la pronuncia della giuria era irregolare quando presentava dei vizi di forma o di contenuto diversi dall'incompletezza e dalla contraddittorietà, ad esempio quando il verdetto risultava ambiguo[670].

In queste tre ipotesi soltanto la Corte poteva invitare i giurati a modificare la loro pronuncia, il Presidente da solo non aveva questo potere[671].

Di regola i giurati venivano invitati a rientrare nella camera delle deliberazioni immediatamente dopo la lettura della loro dichiarazione, tuttavia la Corte poteva rivolgere loro quest'esortazione anche posteriormente, precisamente sino alla pronuncia della sentenza, o almeno sino alle requisitorie delle parti[672]. Anzi, potevano essere gli stessi giurati, resisi conto che le risposte ai quesiti non rappresentavano fedelmente il loro pensiero, a voler rettificare la dichiarazione; in tal caso la Corte, se reputava razionale la loro richiesta, poteva assecondarla[673].

I giurati, una volta rientrati nella loro camera, potevano rimettere tutto in discussione e, ad esempio, potevano riconoscere circostanze attenuanti in precedenza non ammesse. Tuttavia il legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 507 aveva introdotto una rilevante eccezione: "*Se però la prima dichiarazione è stata favorevole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato ed altra qualunque, e questa dichiarazione non è contraddetta da altra*

---

[669]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 504.

[670]VICO, v. *Giurati,* p. 760.

[671]Nel paragrafo sette di questo capitolo, dopo aver illustrato i poteri del Presidente, in particolare soffermandomi sul suo potere discrezionale, ho descritto le funzioni della Corte e le sue specifiche attribuzioni: il potere di invitare i giurati a rettificare il verdetto rientrava proprio tra le competenze essenziali della Corte.

[672]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia,* vol. V, p. 714.

[673]*Ibid.*, p. 715.

dichiarazione contraria, non può essere, in tal parte, variata o modificata, sotto pena di nullità".

I giurati quindi non potevano modificare una dichiarazione che loro stessi in precedenza avevano formulato, se questa dichiarazione era favorevole all'accusato, sempre che essa non fosse in contraddizione con un'altra dichiarazione[674].

L'istituto della rettificazione del verdetto non deve essere confuso con il rinvio della causa ad altra sessione: se i giurati avevano pronunciato un verdetto di colpevolezza alla semplice maggioranza di sette voti contro cinque e se i magistrati all'unanimità erano convinti che i giurati si fossero sbagliati, la Corte poteva rimettere la causa nelle mani di altri giurati[675].

In questo caso quindi la Corte, anche se il verdetto formalmente appariva senza difetti, perché completo, privo di contraddizioni e regolare, lo reputava erroneo relativamente al fatto principale, quindi preferiva sospendere la sentenza e rinviare la causa ad altra sessione.

Il rinvio della causa però poteva essere disposto soltanto in presenza di tre condizioni: 1) la dichiarazione dei giurati doveva essere stata affermativa sul fatto principale, 2) il verdetto di colpevolezza doveva essere stato votato da sette giurati soltanto, 3) i giudici della Corte dovevano essere unanimemente convinti dell'erroneità della pronuncia.

---

[674]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, pp. 718-720.

[675]Articolo 509 c.p.p.: La decisione dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso. Allorquando la decisione dei giurati è stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati, quantunque abbiano osservate le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione. Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio. Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, la Corte è tenuta a pronunziare la sentenza, quando anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

In primo luogo dunque il rinvio non era ammesso nel caso di verdetto negativo, ovvero nell'ipotesi di assoluzione: a causa di un errore non poteva essere condannato un innocente, poteva invece essere messo in libertà un colpevole[676].

In secondo luogo la Corte d'Assise poteva adottare questo peculiare provvedimento solo se il verdetto di condanna era stato pronunciato a semplice maggioranza: soltanto in questo caso infatti l'opinione favorevole all'imputato poteva prevalere, perché 8 persone (5 giurati e 3 giudici) ritenevano l'accusato innocente e soltanto 7 lo reputavano colpevole. Infine, ma quest'ultima condizione inevitabilmente era legata alla seconda, i magistrati dovevano essere tutti d'accordo, essendo altrimenti impossibile sospendere la sentenza.

La decisione della Corte doveva essere spontanea ed il rinvio non doveva necessariamente essere deciso subito dopo che la dichiarazione dei giurati era stata pronunciata, avendo il legislatore del 1865 soppresso l'avverbio "immediatamente" dal testo della legge[677].

Quest'istituto, già disciplinato nel codice di procedura penale del 1859, era stato oggetto di numerose critiche e molteplici furono le proposte di riforma che lo riguardavano[678]; alla fine però nessuna innovazione venne introdotta e nell'art. 509 non venne modificata alcuna parola.

---

[676]Questo diverso trattamento era stato fortemente criticato da Enrico Ferri: "Non so vedere infatti in forza di quale principio logico si imponga ora alla società l'obbligo di rispettare quelle parti di un verdetto che sono favorevoli all'accusato, anche se prodotte da un giudizio che si riconosce assurdo." FERRI, *Cenni critici sulla giuria in Italia*, pp. 27-28.

[677]Articolo 495 c.p.p. 1859: […] Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunciata. *Codice di procedura penale per gli stati di S.M. il Re di Sardegna* 1859, p. 152.

[678]Il Ministro Vigliani aveva proposto di ammettere il rinvio senza condizioni, sempre che la maggioranza della Corte reputasse erroneo il verdetto (si veda il paragrafo 4 del capitolo secondo). Anche la Giunta della Camera dei Deputati considerava eccessive le condizioni richieste dalla legge e le troppe restrizioni, come più tardi ebbe occasione di affermare Enrico Ferri, rendevano quasi illusoria questa facoltà. Il deputato Spina invece propose di estendere

Il legislatore non aveva nemmeno risolto un problema ampiamente dibattuto tra i giuristi: gli esperti di diritto infatti si domandavano se nel secondo giudizio i nuovi giurati fossero davvero liberi di decidere tutto ex novo, oppure se la loro pronuncia fosse in parte vincolata, essendo state acquisite in modo irrevocabile le risposte favorevoli all'accusato pronunciate dai primi giurati.

La questione poteva essere riassunta in poche parole: il primo verdetto attribuiva diritti quesiti?

Per Casorati e Borsani[679], così come per Saluto, la risposta era sicuramente affermativa: "Una disposizione –diceva Saluto- introdotta in beneficio di alcuno, non può né dee ridondare in suo pregiudizio"[680].

Pietro Vico invece era fermamente convinto del contrario, poiché, se davvero il primo verdetto avesse conferito diritti quesiti, sarebbe stata condizionata la libertà dei secondi giurati e ciò era profondamente inaccettabile per il giurista[681].

Nel caso in cui il verdetto della giuria fosse stato affermativo, il rinvio della causa ad altra sessione era soltanto una delle tre soluzioni possibili: la Corte infatti poteva sospendere la sentenza, oppure poteva pronunciare una sentenza di condanna o una sentenza di non farsi luogo a procedimento.

Innanzitutto, se i giurati avevano dichiarato l'accusato colpevole, l'imputato e i suoi difensori non potevano più negare il fatto principale o le circostanze aggravanti che il giurì aveva ammesso nei suoi confronti; essi potevano

---

siffatta regola anche al verdetto di assoluzione: "L'errore è sempre errore, sia che avvenga a danno del giudicabile o a danno della società; dunque il giurì potrà nel condannare ingannarsi e nell'assolvere sarà infallibile?". La discussione dunque era apertissima, ma non si riuscì a trovare un punto di equilibrio ed alla fine nulla cambiò. SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, pp. 728-730.

[679]CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II*, p. 516.

[680]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. V, p. 748.

[681]VICO, v. *Giurati*, p. 766.

soltanto negare la qualifica penale del fatto o affermare che la pena richiesta dal P.M. era in realtà eccessiva[682].

La sentenza di non farsi luogo a procedimento veniva pronunciata in tre casi: 1) quando il fatto pur ammesso dai giurati non costituiva reato, 2) quando la giuria aveva negato che l'accusato, minore degli anni 14, avesse agito con discernimento; 3) quando l'azione penale era prescritta o comunque estinta[683].

Pertanto, in caso di verdetto affermativo da parte della giuria, la condanna non era affatto automatica, perché ad esempio il fatto poteva non essere un illecito penale secondo la legge del nostro Paese; in questo caso peraltro la sentenza pronunciata dalla Corte non era una sentenza di assoluzione, ma di non farsi luogo a procedimento. Le differenze sussistenti tra le due pronunce venivano evidenziate da Francesco Saluto: la prima veniva pronunciata dal Presidente, la seconda dalla corte nel suo complesso[684]; la prima seguiva un verdetto negativo dei giurati che avevano dichiarato l'accusato non colpevole, la seconda invece veniva pronunciata nonostante l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, perché il fatto non costituiva un illecito penale o aveva perduto i caratteri propri del fatto criminoso[685].

Infine, nella prima ipotesi, l'accusato doveva essere rimesso immediatamente in libertà, a meno che non fosse detenuto anche per altra causa; nel caso in cui invece fosse stato pronunciato il non farsi luogo a procedere, era possibile il ricorso in Cassazione e, pendenti i termini del ricorso, l'accusato poteva rimanere in carcere[686].

---

[682]Articolo 514 c.p.p.
[683]Articolo 515 c.p.p.
[684]SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, vol. VI, p. 20.
[685]*Ibid.*, pp. 20-21.
[686]*Ibid.*, p. 21.

Invece, se l'accusato era stato dichiarato non colpevole dai giurati, oppure se la giuria aveva ritenuto esistente un fatto giustificativo o aveva negato il fatto materiale, il Presidente doveva necessariamente assolvere l'imputato e conseguentemente rimetterlo in libertà, a meno che non fosse detenuto per altri motivi[687].

Tuttavia, se l'accusato era stato prosciolto per infermità di mente, la Corte poteva farlo provvisoriamente ricoverare in manicomio pronunciando ordinanza motivata[688]; essa infine, ai sensi degli articoli 570 e 571 del codice[689], poteva statuire sulle domande di risarcimento dei danni.

L'accusato assolto o nei confronti del quale era stata pronunciata sentenza di non farsi luogo a procedere non poteva più essere accusato, né sottoposto ad un nuovo processo per il medesimo fatto[690].

Già nei codici di procedura penale del 1859[691] e del 1865 quindi veniva chiaramente affermato il principio del *ne bis in idem*.

Nonostante la chiarezza della norma di legge, anche questa disposizione diede adito a contrasti tra i giuristi, soprattutto perché occorreva capire

---

[687]Articolo 512 c.p.p.: Se i giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, o hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude l'imputabilità, o hanno negato l'esistenza del fatto in genere, il Presidente lo dichiara assolto ed ordina che sia posto in libertà, se non è detenuto per altre cause.

[688]LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, p. 66.

[689]Articolo 570 c.p.p.: Nel caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, le sentenze dichiareranno tenuta, ove occorra, la parte civile a risarcire i danni verso l'imputato od accusato, riservando inoltre a questi ultimi ogni azione che potesse loro competere, da esercitarsi avanti i giudici competenti. Articolo 571 c.p.p.: Nello stesso caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, ed altresì in quello di condanna, saranno liquidati nella sentenza i danni domandati dalla parte civile, o dall'imputato o dall'accusato, se il processo offre gli elementi necessari per determinarne la quantità. Altrimenti si procederà nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni dal codice di procedura civile, avanti la sezione civile della Corte o del Tribunale, o avanti il Pretore, che pronunziarono la sentenza. I giudici potranno intanto aggiudicare colla stessa sentenza a favore di chi ha diritto una somma che sarà imputata nella liquidazione definitiva.

[690]Articolo 518 c.p.p.

[691]Articolo 504 c.p.p. 1859.

quando il fatto doveva considerarsi il medesimo. Per Borsani e Casorati questa norma impediva che venissero instaurati nuovi giudizi nel caso di reato continuato, poiché, in virtù della continuazione, il reato doveva essere considerato unico[692]; Lucchini si opponeva fermamente a questa opinione, che equivaleva a dare "un brevetto d'impunità, in materia di reati continuati"[693].

A chiudere la disciplina degli atti processuali intervenivano infine altre due disposizioni di contenuto eterogeneo: l'articolo 522 c.p.p. e l'articolo 49 della legge di riforma.

Ex art. 522, una volta pronunziata la sentenza, il Presidente poteva secondo le circostanze fare all'accusato quelle esortazioni che reputava convenienti. Questa disposizione era sicuramente infelice: se la sentenza fosse stata di assoluzione, allora il Presidente non avrebbe dovuto aggiungere nulla che potesse molestare l'imputato; se al contrario la sentenza fosse stata di condanna, comunque non avrebbe dovuto rivolgere all'imputato nuovi ammonimenti né ulteriori rimproveri[694].

L'articolo 49 della legge 1937/1874 invece vietava la pubblicazione degli atti del processo prima della pronuncia della sentenza definitiva, ma vietava anche la pubblicazione dei nomi dei giudici e dei giurati e dei loro voti individuali.

---

[692]"Trattandosi invece di fatti costituenti reato continuato, la materia degli atti è sempre la stessa, come unica è la risoluzione criminosa che ha dato loro origine. In tale ipotesi pertanto trova la sua applicazione la regola scritta nell'articolo 518[…]". CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* p. 529.

[693]LUCCHINI, v. *Corte di Assise*, pp. 70-71.

[694]Borsani e Casorati definivano questa disposizione inutile e pericolosa: "Inutile perché siffatte esortazioni a nulla approdano d'ordinario e la pratica stessa le ha condannate lasciandole cadere pressoché in dissuetudine. Pericolose, perché o l'accusato fu assolto e l'esortazione può offendere ingiustamente la suscettibilità dell'accusato e de suoi giudici; o l'accusato fu condannato, e l'esortazione è aggiunta ed è inasprimento di pena." CASORATI, BORSANI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II,* pp. 538-539.

La necessità di una norma di questo tipo era stata evidenziata dal Ministro Vigliani nella sua relazione del 3 dicembre 1873, perché, spesso purtroppo, i commenti e le narrazioni dei fatti finivano per influenzare l'opinione dei giurati, che invece erano chiamati ad esprimere il proprio convincimento solamente sulla base delle impressioni che il giudizio aveva suscitato in loro[695]. L'ufficio centrale del Senato si limitò ad aggiungere alla disposizione precedentemente formulata il divieto di pubblicare i nomi dei magistrati e dei giurati e il loro voto[696].

Questo divieto era quanto mai opportuno, anche perché non minacciava la libertà di stampa, ma si limitava a procrastinare nel tempo il momento della pubblicazione degli atti del processo.

Tuttavia non tutti condividevano questa disposizione: nel commento alla legge di riforma pubblicato nella «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza» si legge che l'articolo ora esaminato "viene a violare così aspramente la pubblicità dei dibattimenti, la libertà di stampa ed il prestigio della giustizia"[697].

Secondo l'autore questa disposizione, che danneggiava gravemente l'amministrazione della giustizia, era insufficiente e certamente non in grado di rimediare ai mali del sistema vigente[698].

L'inconveniente da più parti lamentato, al quale il Ministro e la Giunta parlamentare avevano cercato di rimediare, poteva essere risolto in altro modo: precisamente doveva essere punito soltanto chi, in pendenza di una

---

[695]CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, p. 142.
[696]*Ibid.*, p. 262.
[697]*La legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento dei giurati e sulla procedura nei giudizi avanti le Corti d'Assise*, pp. 462-465.
[698]*Ibid.*, p. 463.

causa civile o criminale, pubblicava un resoconto relativo alla causa *idoneo ad influenzare l'animo dei giurati o l'opinione pubblica*[699].

Ma, in assenza di un criterio certo in base al quale distinguere le pubblicazioni in grado di influenzare l'animo dei giurati dalle descrizioni per così dire "oggettive", l'articolo 49, così come formulato dal legislatore, appariva l'unico strumento davvero efficace avverso i "resoconti appassionati, partigiani, inesatti, bugiardi, imparziali dei giornali"[700].

[699]*La legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento dei giurati e sulla procedura nei giudizi avanti le Corti d'Assise,* p. 465.

[700]MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875,* pp. 264-265.

CAPITOLO QUARTO: VERSO UN NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE. IL DIBATTITO E LE PROPOSTE DI RIFORMA ALL'INIZIO DEL XX SECOLO

1. La giuria e gli errori giudiziari in Italia tra otto e novecento

La dettagliata disciplina dell'istituto dei giurati delineata dalla legge 1937/1874, se da un lato aveva introdotto importanti riforme, innovando sicuramente in meglio l'istituzione, non aveva completamente placato le polemiche, né quietato gli animi degli avversari della giuria[701].

Non erano pochi in realtà i giuristi che si opponevano all'istituto dei giurati: leggendo le pagine della «Rivista Penale» diretta da Luigi Lucchini a partire dal 1874[702], emerge chiaramente il dibattito intervenuto sull'argomento tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.

Ad esempio, nel 1905, Lucchini criticò un'interpellanza di Filippo Turati, nella quale venivano chieste al Presidente del Consiglio e al Ministro della giustizia riforme urgenti nel capo della procedura penale: "Il sottoscritto interpella l'on. Presidente del Consiglio e il Ministro guardasigilli per sapere se, di fronte al turbamento della coscienza pubblica, prodotto da condanne enormi, in processi prevalentemente indiziari, non credano sia tempo di

[701]Il paragrafo quinto del capitolo secondo è interamente dedicato al dibattito intervenuto sull'argomento negli ultimi vent'anni del XIX secolo. Ivi sono stati analizzati i progetti di riforma del Ministro Villa e del Ministro Calenda e il pensiero di Enrico Ferri e di Giambattista Impallomeni. L'ottocento, per quanto riguarda le discussioni e le proposte di riforma dell'istituzione dei giurati, si è concluso coi lavori della Commissione istituita da Finocchiaro Aprile nel 1898, alla quale parteciparono giuristi illustri come Alessandro Stoppato e Luigi Lucchini, solo per citarne alcuni.

[702]Luigi Lucchini ha affrontato nella sua Rivista molteplici argomenti, in particolare nei primi trent'anni ha commentato e criticato le tesi degli esponenti della nuova scuola. Leggendo alcuni degli articoli pubblicati nella Rivista, emerge chiaramente il dibattito, spesso acceso, che in quegli anni interessava il campo penale tra gli esponenti della cosiddetta scuola classica e i seguaci di Lombroso. Il tema è stato approfondito da Mario Sbriccoli in un suo saggio dedicato a Lucchini e alla sua "Rivista-persona". Si veda la nota 301.

introdurre nella procedura penale le riforme più urgenti, tante volte reclamate, in particolar modo per i giudizi di Assise"[703].

In questo ed in altri articoli, Lucchini difendeva i giurati dalle critiche che a loro venivano rivolte da più direzioni, soprattutto a causa di quei verdetti scandalosi pronunciati in Italia negli ultimi anni.

Ad esempio, qualche anno prima fece scalpore un caso in particolare: si tratta, come si legge nella Rivista Penale di Lucchini, di "un processo dei più strepitosi che ha fatto versare molto inchiostro e anche molto a sproposito"[704]. Primo Benvenuti aveva ucciso la sorella Ines, avendola sorpresa in intimità con un uomo, Lorenzo Segneri, a sua volta gravemente ferito[705].

Sebbene sulla sua testa pesasse la duplice accusa di omicidio della sorella e tentato omicidio dell'amante di lei, egli venne assolto, avendo i giurati riconosciuto l'infermità di mente. Questa pronuncia sollevò inevitabilmente scalpore, ma non tutti si schierarono tra coloro che davano la colpa alla giuria; si legge infatti nella Rivista Penale che "chi fece male fu il magistrato, sia quello dell'istruttoria, sia quello del giudizio, che non rappresentò il fatto sotto la corrispondente disposizione di legge […]"[706].

Altro caso emblematico, peraltro già analizzato dalla storiografia[707], è sicuramente il Caso Olivo: Alberto Olivo, che aveva ucciso la moglie, Ernestina Beccaro, la notte tra il 16 e il 17 maggio del 1903 e poco dopo aveva

---

[703]*Giustizia popolare e aberrazioni politiche e giuridiche*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. LXII, anno XXXI, (1905), pp. 373-376.

[704]*Corti e Tribunali*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. XLV, anno XXIII, (1897), pp. 218-220.

[705]Pare che la sera precedente al fatto Primo avesse saputo dalla zia del comportamento di sua sorella e che il giorno stesso si fosse recato da lei, perché la domestica lo aveva avvisato dell'appuntamento tra Ines e Lorenzo. *Ibid.*, p. 219.

[706]*Ibid.*, p. 220.

[707]Il caso di Alberto Olivo è stato studiato da Claudia Storti Storchi. STORTI STORCHI, *Giuria penale ed errore giudiziari: questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913,* pp. 257-318.

confessato, in Corte d'Assise venne assolto dai giurati (venne condannato soltanto a 12 giorni di carcere per scempio di cadavere)[708].

Il 25 maggio del 1903 i resti di una donna vennero trovati casualmente da alcuni giovani, in due involti galleggianti nel porto di Genova. Il corpo venne identificato come quello di Ernestina Beccaro, milanese, moglie di Alberto Olivo, che risultava scomparsa da una decina di giorni[709].

Nel corso dell'interrogatorio emersero tutti i dettagli del delitto: la sera del 16 maggio, Ernestina, in seguito ad un litigio per futili motivi[710], aveva pesantemente insultato e minacciato il marito; Alberto allora, in preda al furore, l'aveva uccisa con un coltello da cucina e nei giorni successivi si era adoperato per sbarazzarsi del cadavere e nascondere così il suo delitto[711].

Nel processo venne disposta una perizia psichiatrica richiesta dalla difesa, dalla quale risultò che l'imputato nel campo morale aveva lacune spaventose: "e così la freddezza colla quale a delitto compiuto si adatta a tutte le conseguenze dello stesso, come se nulla fosse accaduto, è veramente eccezionale"[712].

Durante l'interrogatorio l'Olivo venne colto da una convulsione violenta e, per spiegare il tenore e la natura di questo episodio, il Presidente, in forza del

---

[708]FIORI PACIFICO, *Sono innocente: errori giudiziari di tutti i paesi*, Rocca San Casciano: Cappelli stampa, 1955, pp. 114-119.

[709]La stampa diede ovviamente grande rilievo alla vicenda. In particolare "Il Corriere della sera" si soffermò lungamente sul comportamento dell'Olivo e sui suoi rapporti con la moglie: Alberto era istruito, metodico e avaro, Ernestina analfabeta. Tra i due vi era sicuramente una forte incompatibilità di carattere. *Il mistero del cadavere tagliato a pezzi svelato*, «Corriere della sera», 27 maggio 1903.

[710]L'Olivo si era rifiutato di pagare una maestra per sua moglie, sostenendo che, se proprio avesse voluto imparare a legge e a scrivere, avrebbe potuto darle lui delle lezioni, senza spendere del denaro. *L'interrogatorio dell'omicida*, «Corriere della sera», 2 giugno 1904.

[711]*Il mistero del cadavere tagliato a pezzi svelato*, «Corriere della sera», 27 maggio 1903.

[712]*Il processo di Alberto Olivo*, «Il corriere giudiziario», 31 maggio 1904.

suo potere discrezionale[713], citò dei periti affinché manifestassero il loro parere su quanto accaduto[714].

Terminato il dibattimento, toccò alle parti trarre le conclusioni nelle proprie arringhe. L'accusa nella sua requisitoria, dopo aver riassunto i fatti e descritto nuovamente il carattere di Alberto, lasciò liberi i giurati di ammettere o negare la premeditazione; tuttavia, i giurati avrebbero dovuto sicuramente negare la provocazione, anche perché, secondo il P.M., la versione dell'accusato non corrispondeva pienamente alla verità[715].

Formulate le questioni[716] e riassunto, in modo sommario ma imparziale, il dibattimento, i giurati si ritirarono nella loro camera delle deliberazioni, dalla quale uscirono 50 minuti più tardi per pronunciare un verdetto quanto mai sconcertante.

I giurati risposero affermativamente al primo quesito concernente il fatto materiale, negarono l'infermità di mente e negarono altresì l'intenzione di uccidere: questo verdetto non poté non lasciare sbalorditi sia il Presidente sia il P.M. che certo non si aspettavano una pronuncia di questo tenore!

Alcuni dei giuristi che nei giorni successivi commentarono questa pronuncia criticarono l'accusa, poiché essa avrebbe dovuto mettere in conto che i giurati avrebbero potuto negare l'intenzione di uccidere, quindi avrebbe dovuto

---

[713]Al potere discrezionale del Presidente è stato dedicato il paragrafo 7 del precedente capitolo.

[714]La spiegazione fornita dai periti però non fu soddisfacente: Ferraj, non avendo assistito in prima persona al fatto, preferì non pronunciarsi; Pertusi era presente, ma non fu in grado di dire se la convulsione fosse vera; il professor Raggi escluse che si trattasse di un attacco epilettico, ma venne "rimproverato" dal Ferraj, il quale disse che non era il caso di saltare a conclusioni affrettate. Infine anche il Professor Ellero non si sbilanciò, perché nemmeno lui era in aula quando Alberto venne colpito dalla convulsione. *I periti psichiatri*, «Corriere della sera», 10 giugno 1904.

[715]Alberto ad esempio aveva negato la rottura delle costole alla moglie, rottura invece ammessa dai periti. *I periti psichiatri*, «Corriere della sera», 10 giugno 1904.

[716]Per il solo fatto principale vennero proposti 7 quesiti aventi ad oggetto il fatto materiale, la semi infermità, l'intenzione di uccidere, la premeditazione, la provocazione, l'irresponsabilità completa e la semi responsabilità. *Condannato a 12 giorni!*, «Corriere della sera», 12 giugno 1904.

formulare una questione subordinata avente ad oggetto l'omicidio preterintenzionale. Non si sapeva però a chi imputare quest'esito stupefacente, poiché aperto era il problema se il Presidente potesse di sua iniziativa proporre una questione subalterna, anche se nel corso del dibattimento non era emerso nessun riferimento all'omicidio preterintenzionale[717].

La legge infatti non si occupava minimamente di questa peculiare tipologia di quesiti (ovvero le questioni subalterne o subordinate) e le regole che a tal proposito venivano seguite erano state elaborate esclusivamente dalla giurisprudenza. Precisamente, questi quesiti, che dovevano essere formulati quando, nel corso del giudizio, alla luce delle prove addotte dalle parti, il fatto risultava meno grave di quanto appariva originariamente, dovevano essere subordinati alla risposta negativa data alla questione principale[718].

Della materia comunque si occuparono vari studiosi[719]: Pasquale Grippo, nel suo articolo *Intorno alla proposta delle questioni subordinate nei giudizi per giurati* pubblicato nella «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», chiariva chi a suo avviso dovesse proporre queste questioni nel processo[720].

A suo parere, se il fatto oggetto del quesito non era una trasformazione dell'essenza dell'accusa, ma una semplice modificazione attenuatrice del fatto criminoso, il Presidente non poteva rifiutarsi di proporre la questione, a prescindere dalla parte che aveva sollevato la proposta[721].

---

[717]*Condannato a dodici giorni!*, «Corriere della sera», 12 giugno 1904.

[718]Si veda il paragrafo 10 del precedente capitolo.

[719]Nel paragrafo 10 del capitolo terzo ho menzionato l'articolo dell'avvocato Ferdinando Targetti, nel quale questi criticava l'eccessivo arbitrio della Corte nella proposizione di siffatti quesiti.

[720]PASQUALE GRIPPO, *Intorno alla proposta delle questioni subordinate nei giudizi per giurati*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», volume XXI, (1885), pp. 168-188.

[721]*Ibid.*, p. 181.

Dunque il Presidente (o la Corte) in questi casi non poteva respingere la domanda subordinata semplicemente perché il fatto non era emerso in dibattimento, dovendo limitarsi ad accertare che il fatto oggetto del quesito non fosse un fatto nuovo, perché in quest'ultima ipotesi avrebbe dovuto essere celebrato un nuovo e separato giudizio[722].

Indipendentemente dalla disciplina elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel caso in esame il quesito non venne formulato, perché il Presidente di sua iniziativa evidentemente non ritenne opportuno proporla, né il P.M. avanzò una proposta in questo senso.

Vanamente l'accusa chiese che i giurati rientrassero nella loro camera per rettificare il verdetto: non vi era alcuna contraddizione tra la risposta affermativa al primo quesito e quella negativa alla terza questione.

Alberto Olivo quindi venne condannato soltanto a 12 giorni per lo scempio del cadavere, per il quale tra l'altro erano state riconosciute le circostanze attenuanti e la semi infermità[723].

Un caso così eclatante e clamoroso non poteva lasciare indifferenti ed infatti ebbe grande rilievo anche da parte della stampa non specializzata: nei giorni seguenti l'opinione di insigni professori e studiosi venne pubblicata anche nel Corriere della sera. Enrico Ferri, autore di un'opera nella quale certo non elogiava né difendeva la giuria[724], stranamente in quest'occasione non addossò la colpa ai giurati, in quanto "essi non hanno fatto che mettere

---

[722]"Quando invece la Corte di Assise si arroga il diritto di risolvere essa la controversia, e rifiuta la questione subordinata, perché assume che le risultanze del dibattimento non sorreggono l'assunto dell'accusato, altro non fa se non elevarsi a giudice della controversia, e negando la proposta delle questioni mette il giurì in quella dolorosa alternativa, più su denunciata, di pronunciare una condanna o un'assoluzione iniqua. Che altro è questo se non un'usurpazione dei poteri del giudice del fatto?" GRIPPO, *Intorno alla proposta delle questioni subordinate nei giudizi per giurati*, pp. 180-181.

[723]*Condannato a dodici giorni!*, «Corriere della sera», 12 giugno 1904.

[724]FERRI, *Cenni critici sulla giuria in Italia*, Venezia: Tipografia M. Fontana, 1880.

ancora una volta in piena luce l'assurdità del sistema della vecchia e metafisica giustizia penale che vede il delitto e non il delinquente"[725].

Morselli pose invece l'accento sull'attacco epilettico, poiché ivi secondo lui era insito l'errore, in quanto nessuno si era preso la briga di spiegare il fatto ai giurati che quindi erano stati abbandonati all'incertezza. Inoltre egli non capiva come mai l'imputato non fosse stato messo in un manicomio criminale visto che era stata ammessa dalla giuria la semi infermità[726].

Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero venne accolto dalla Cassazione che rilevò una contraddizione tra il sì dato al primo quesito sul fatto principale ed il no dato al terzo quesito relativo all'intenzione di uccidere[727]. Il processo dunque venne annullato e ripetuto.

Molti dubbi tuttavia agitarono la dottrina anche a proposito della ripetibilità del processo: secondo Alessandro Stoppato il ricorso del procuratore generale era fondato, perché, avendo i giurati risposto sì al primo quesito, avevano in tal modo ammesso le "violenze causative della morte", quindi male aveva fatto il Presidente ad assolvere l'imputato[728].

Il Professor Tamburini, direttore del manicomio di Reggio Emilia, per evitare che nel nuovo processo si ripetessero gli errori del passato, avanzò specifiche proposte: i periti, che avrebbero dovuto assistere a tutto il dibattimento, dovevano essere messi in condizione di osservare al meglio l'accusato, magari in un istituto freniatrico; dovevano essere raccolti tutti i dati sulla vita pregressa dell'imputato; inoltre l'Olivo avrebbe dovuto essere sottoposto ad

---

[725]ENRICO FERRI, *Gli strascichi del processo Olivo. Il ricorso del Procuratore generale*, «Corriere della sera», 13 giugno 1904.

[726]*Il parere di Morselli e di Enrico Ferri*, «Corriere della sera», 13 giugno 1904.

[727]PACIFICO, *Sono innocente: errori giudiziari di tutti i paesi*, p. 118.

[728]Il primo quesito era stato così formulato: Siete convinti che l'accusato abbia con un coltello o con un corpo contendente o con altre violenze cagionato la morte di Ernestina Beccaro? Tale questione suggeriva secondo il giurista la volontarietà nel delitto, dunque l'azione era sicuramente punibile. ALESSANDRO STOPPATO, *Il fondamento del ricorso del Procuratore generale*, «Corriere della sera», 16 giugno 1904.

una nuova osservazione, resa necessaria dalla convulsione che l'aveva colto nel primo processo[729].

Il nuovo processo si svolse a Bergamo ed in questa sede l'accusa lodò la decisione della Cassazione, poiché il Presidente del primo giudizio non avrebbe dovuto assolvere, avendo la giuria risposto sì al primo quesito.

Dopo un riassunto brevissimo, i giurati si ritirarono per deliberare e nemmeno venti minuti più tardi uscirono dalla camera delle deliberazioni per pronunciare un verdetto che forse non doveva stupire più di tanto: essi risposero no al primo quesito[730] (quindi negarono il fatto materiale) e dimostrarono in questo modo la loro disapprovazione nei confronti della Cassazione che aveva ingiustamente annullato il verdetto dei precedenti giurati.

Del caso Olivo si occupò anche Luigi Lucchini nella sua Rivista, o meglio, l'episodio fu l'occasione di un dibattito tra il direttore della Rivista e Raffaele Garofalo che aveva pubblicato nel «Giornale d'Italia» un articolo intitolato *La riforma della procedura penale dopo le recenti assoluzioni delle Corti d'Assise*.

Garofalo proponeva apertamente l'abolizione dell'istituto che, come l'esperienza aveva dimostrato, per le speciali condizioni del popolo italiano, non poteva affatto dare buoni frutti. A suo parere gli studiosi proponevano una procedura ideale e si rifiutavano di vedere le cose praticamente: "essi ci daranno una nuova procedura come ci avevano dato un nuovo codice penale, senza preoccuparsi punto del popolo per cui legiferavano, senza tener conto delle condizioni speciali di questo popolo, senza esaminare se i

---

[729] AUGUSTO TAMBURINI, *Una lettera del Prof. Tamburini sul quesito essenziale nel caso Olivo,* «Corriere della sera», 22 luglio 1904.

[730] I quesiti del secondo processo avevano ad oggetto: 1) il fatto materiale, 2) l'infermità, 3) l'intenzione di uccidere, 4) il ferimento seguito da morte, 5) la premeditazione, 6) la semi infermità, 7) la provocazione, 8) la provocazione grave. *Olivo assolto*, «Corriere giudiziario», 8 dicembre 1904.

nuovi istituti da loro escogitati potranno agire nel modo da essi immaginato"[731].

Il recente progetto di riforma della procedura penale[732] apportava delle innovazioni assolutamente inadeguate secondo il giurista, soprattutto laddove non si preoccupava di introdurre un rimedio avverso quei verdetti ingiustamente assolutori (il caso Olivo ne era un esempio).

Alla mancanza di semplicità nella formulazione dei quesiti, il progetto sostituiva un meccanismo ancora più complesso, perché imponeva al Presidente di porre ai giurati tutte le questioni subordinate sollevate dalle parti. La proposta di riforma inoltre abbandonava i membri della giuria alla più completa oscurità, perché aboliva la lettura dell'atto di accusa ed il riassunto presidenziale.

Soprattutto, invece di introdurre un prezioso strumento da utilizzare avverso ingiuste assoluzioni, si preoccupava di tutelare esclusivamente colui che era stato accusato ingiustamente, conferendo alla Corte la facoltà di assolvere direttamente l'imputato[733]. Se da un lato la tutela degli innocenti era sicuramente uno degli obiettivi che il legislatore doveva porsi, egli non doveva però dimenticarsi che assoluzioni manifestamente assurde potevano turbare profondamente la morale pubblica e la coscienza sociale.

Quest'ultimo aspetto invece era stato completamente tralasciato ed ancora una volta non era stato possibile rispondere al seguente quesito: "Perché in Italia il più grande malfattore è quello che ha meno a temere della giustizia?"[734].

---

[731]RAFFAELE GAROFALO, *La riforma della procedura penale dopo le recenti assoluzioni alle Corti d'Assise*, «Il giornale d'Italia», numero 182, 30 giugno 1904.

[732]Ivi il giurista alludeva al progetto delineato dalla Commissione di riforma nel 1898.

[733]*Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile*, pp. 343-344.

[734]GAROFALO, *La riforma della procedura penale dopo le recenti assoluzioni alle Corti d'Assise*.

Lucchini rispose a quest'articolo con una lettera che venne poi pubblicata nella sua «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza»[735], nella quale, difese i giurati che avevano assolto l'Olivo e ne approfittò per ribadire il suo sostegno all'istituzione della giuria, che non doveva affatto essere abolita. In quest'articolo l'illustre giurista manifestò la sua perplessità per l'annullamento del primo processo Olivo disposto dalla Cassazione, anche se preferì non dare alcun giudizio approfondito prima che venissero rese note le motivazioni della sentenza della Corte Suprema[736].

Ma gli errori giudiziari non si verificavano solo nel nostro Paese ed infatti la Rivista di Luigi Lucchini ricordava il caso Beck[737] accaduto in Inghilterra e i casi Charlès, Hawis, Gauthier e Gonzales in Francia, precisamente a Parigi[738].

Il signor Beck era stato accusato per ben due volte di aver commesso un fatto criminoso che in realtà era stato commesso da un certo Smith: per due volte Beck, a causa della rassomiglianza con il signor Smith, venne accusato e successivamente scarcerato[739].

Nello stesso volume della Rivista Penale si narrano le vicende di quattro cittadini parigini che in un primo momento erano stati condannati ai lavori

---

[735]LUIGI LUCCHINI, *Errori di giurati o di critici e magistrati?*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. LX, anno, XXX, (1904), pp. 249-253.

[736]"Dobbiamo però attendere il motivato della sentenza, per poterla apprezzare con piena cognizione di causa. E siamo ansiosi di leggerlo, nella speranza che riesca a convincerci della sua rettitudine. Ma, se anche questa non fosse dissimile dalle poche altre le quali giudicarono nello stesso senso, noi non potremmo che deplorare vivamente lo strazio della legge compiuto dalla Corte di Cassazione, che a per suo compito di curarne la più scrupolosa e severa osservanza e applicazione, qualunque sia per esserne l'effetto, di cui essa non deve in alcun modo rendersi conto. L'effetto di un arbitrio e di un'illegalità commessi dal magistrato e, peggio, dal Magistrato Supremo è il più funesto e disastroso che possa colpire un paese civile". *Ibid.*, p. 253.

[737]*Errori giudiziari in Inghilterra*, «Rivista penale di dottrina legislazione e giurisprudenza», vol. LXII, anno XXXI, (1905), p. 491.

[738]*Errori giudiziari*, «Rivista penale di dottrina legislazione e giurisprudenza», vol. LXII, anno XXXI, (1905), pp. 616-617.

[739]*Errori giudiziari in Inghilterra*, p. 491.

forzati, poi chiesero e ottennero la grazia, ma solo dopo aver scontato una parte della loro pena. Ad esempio Jean Charles venne condannato ai lavori forzati a vita per omicidio: anche se nel corso del processo non erano emerse prove indiscutibili nei suoi confronti, i giudici lo avevano reputato colpevole e solo grazie alla perseveranza del figlio ottenne, dopo vent'anni di sofferenze, la grazia[740].

Gli errori giudiziari quindi non erano una caratteristica esclusivamente italiana, ma nel nostro Paese casi così sensazionali fecero mettere in discussione l'istituzione della giuria, poiché da più parti questi errori venivano imputati proprio ai giurati, salvo rare, anche se importanti, eccezioni[741].

Già prima del cosiddetto Caso Olivo, in seno alla Commissione istituita nel 1898 per discutere la riforma della procedura penale, prima di poter affrontare gli inconvenienti che la vigente disciplina dei giurati aveva manifestato, venne, una volta ancora, messa in discussione la permanenza della giuria nel nostro ordinamento[742].

Anche successivamente, in occasione della presentazione del primo progetto di un nuovo codice di procedura penale nel 1905, il mantenimento dell'istituto non venne affatto dato per scontato, anche perché il Ministro Finocchiaro Aprile era consapevole del clima che si era creato a causa dei recenti errori giudiziari[743]. Nemmeno in questa sede però si volle rinunciare alla partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

---

[740]*Errori giudiziari*, p. 616.

[741]In più occasioni è stato menzionato il pensiero di Luigi Lucchini, tenace difensore dell'istituto.

[742]La proposta del Presidente della Commissione di mantenere l'istituto comunque fu approvata all'unanimità. Si veda la parte finale dell'ultimo paragrafo del secondo capitolo.

[743]Questa consapevolezza emerge chiaramente dalle parole del Ministro: "Intanto manca ogni ragione per affermare che gli errori giudiziari siano in maggior numero nei giudizi per giurati, e non si può trarla dal maggior numero di assoluzioni, non essendo lecito che un giudice più di frequente erri solo perché più di frequente assolva". *Progetto del codice di*

2. Il primo progetto per un nuovo codice di procedura penale presentato dal Ministro Finocchiaro Aprile nel 1905

Il primo progetto del codice di procedura penale predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile venne presentato alla Camera nella seduta del 28 novembre 1905.

Molteplici aspetti vennero affrontati e diverse soluzioni vennero presentate per la disciplina del dibattimento in Corte d'Assise: venne analizzata la questione della costituzione del giudice togato[744], vennero chiarite per l'ennesima volta le funzioni proprie dei giudici e dei giurati[745], venne analizzata l'alternativa alla giuria, ovvero lo scabinato[746] ed il sistema proposto anni prima da Enrico Pessina[747].

Il Ministro passò poi all'esame delle specifiche disposizioni legislative, quindi vagliò le condizioni previste dalla legislazione in vigore per la sospensione della causa ed il rinvio ad altra sessione (il potere moderatore della Corte di cui all'articolo 509 c.p.p. 1865)[748]; esaminò la spinosa questione della proposizione dei quesiti[749]; considerò la fase successiva alla chiusura del dibattimento[750] e le modalità di deliberazione del verdetto[751].

Circa la costituzione del giudice togato, il Ministro preferì mantenere la magistratura collegiale, in quanto "sarebbe, poi, pericoloso consentire che il Presidente fosse giudice esclusivo dell'applicazione della pena in un regime il quale autorizza il magistrato a spaziare largamente fra il massimo e il

---

procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905, Napoli : E. Pietrocola, 1905.

[744] *Ibid.*, pp. 556-557.

[745] *Ibid.*, pp. 560-568.

[746] *Ibid.*, pp. 568-572.

[747] *Ibid.*, pp. 572-573.

[748] *Ibid.*, pp. 576-582.

[749] *Ibid.*, pp. 587-595.

[750] *Ibid.*, pp. 595-603.

[751] *Ibid.*, pp. 603-611.

minimo, con questa evidente contraddizione, che nelle Corti d'Assise, dove si applicano le pene più gravi, un solo magistrato infliggerebbe la pena inappellabilmente […]"[752]. Il legislatore però solo due anni più tardi seguirà la via opposta, preferendo il sistema del giudice unico alla magistratura collegiale[753], e di questa riforma il Ministro, nel suo secondo progetto, dovrà prendere atto[754].

Nel suo disegno di legge il Ministro si occupò altresì degli atti preliminari al dibattimento, prevedendo che, prima che i membri della giuria assumessero le loro funzioni, in caso di estinzione dell'azione penale, avrebbe dovuto pronunciarsi la Corte senza intervento dei giurati[755].

Seguivano il giuramento dei giudici popolari, la scelta del capo dei giurati e l'esposizione dell'oggetto dell'accusa fatta dal P.M. anziché dal Presidente (modifica legata ad un'altra riforma cruciale, ovvero l'abolizione del riassunto presidenziale)[756].

L'istituzione dei giurati, per una serie di gravi e decisivi motivi, non poteva essere abolita: l'istituto doveva essere conservato "non già come una necessità storica o politica o come un'imposizione della tradizione o della superstizione, ma per ragioni essenzialmente giuridiche"[757].

---

[752]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905*, p. 556.

[753]La legge 31 gennaio 1864 numero 1710 aveva stabilito che i due giudici che assistevano il Presidente fossero due giudici del Tribunale e non più due consiglieri della Corte d'appello. Tuttavia, dopo che da più parti era stata criticata questa collegialità in quanto meramente apparente, nel 1907 venne promulgata la legge numero 511 che abolì i due assessori, inaugurando così il sistema del giudice unico. Queste riforme sono state descritte nel paragrafo 2 del capitolo 2.

[754]Le riflessioni del Ministro e della Commissione nominata dal Presidente della Camera sull'argomento verranno approfondite nel paragrafo seguente.

[755]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905*, p. 557

[756]*Ibid.*, pp. 558-559.

[757]*Ibid.*, pp. 560-561.

Innanzitutto, nei reati più gravi, la pena non poteva essere applicata se non interveniva il consenso della "coscienza pubblica"[758]; d'altronde la prova del fatto criminoso doveva essere evidente anche nelle menti di semplici cittadini[759].

Poiché il giudice per abitudine aveva una predisposizione alla condanna, i giurati erano chiamati sostanzialmente a controllare il suo operato[760].

Infine, l'istituzione doveva essere mantenuta, perché i giudici popolari avevano una maggiore esperienza di vita rispetto al giudice togato e questa maggiore conoscenza consentiva loro di comprendere meglio il fatto criminoso e il suo autore[761].

Si direbbe quindi 'niente di nuovo sotto il sole', non essendo queste argomentazioni di certo innovative; evidentemente però, occorreva ribadire ancora una volta le ragioni che impedivano di escludere i cittadini dalle aule delle Corti d'Assise.

La giuria inoltre non doveva nemmeno essere trasformata in altre forme di partecipazione popolare, come ad esempio lo scabinato[762] o il giurì delineato da Pessina in virtù del principio della cooperazione.

Enrico Pessina non intendeva minimamente rinunciare al giudice popolare, ma riteneva più corretto che giurati e giudici di diritto pronunciassero simultaneamente ma separatamente in due distinte camere di consiglio; è

---

[758]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905*, p. 562.

[759]*Ibid*., p. 564.

[760]*Ibid.,* p. 565

[761]*Ibid.,* p. 567.

[762]Lo scabinato cosiddetto moderno prevedeva che scabini e giudici di diritto pronunciassero insieme sia del reato sia della pena. Per un più attento esame dello scabinato, nella sua forma più antica e in quella più recente, rimando al paragrafo 3 del capitolo 1. Secondo il guardasigilli comunque "lo scabinato per il nostro paese non rappresenterebbe che una tappa per rendere possibile l'abolizione del giurì e potrebbe essere accettato soltanto come un male minore". *Ibid*., pp. 569-570.

evidente peraltro come l'adozione di siffatto sistema avrebbe alterato profondamente l'essenza dell'istituto[763].

A questo punto il Ministro passò all'esame delle specifiche norme di legge, partendo dalla controversa disposizione che consentiva, a certe condizioni, di sottoporre la causa ad altri giurati.

Secondo l'articolo 509 c.p.p., se i giurati avevano pronunciato un verdetto affermativo sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti contro cinque e se i giudici di diritto all'unanimità ritenevano che i giurati si fossero sbagliati, la Corte doveva sospendere la sentenza e rinviare la causa ad un nuovo giurì. Questo potere della Corte quindi poteva essere esercitato solamente a certe condizioni e forse proprio per questo motivo raramente questa disposizione venne applicata[764].

Il Ministro di grazia e giustizia riteneva che questa norma fosse eccessivamente restrittiva e propose quindi di modificare le basi della disciplina al fine di allargare questo potere moderatore[765]: estensione del rinvio ad ogni questione decisa contro l'accusato, rinvio della causa senza condizioni, sempre che la Corte ritenesse che i giurati si fossero ingannati; infine, nel caso di rinvio ad una nuova giuria, possibilità di modificare il verdetto nella sola parte considerata erronea.

---

[763]Il giurista aveva illustrato il proprio sistema per la prima volta nei suoi "Opuscoli di diritto penale" pubblicati nel 1874 (paragrafo 3 capitolo 2). In un secondo momento, pur mantenendo fermo il nocciolo della sua proposta, introdusse dei correttivi ed ebbe occasione di ribadire la bontà della sua proposta nel 1898, quando venne chiamato a far parte della Commissione per lo studio della riforma della procedura penale del Regno d'Italia (paragrafo 5 capitolo 2).

[764]Si veda l'ultimo paragrafo del capitolo precedente dove sono analizzate le singole condizioni richieste dalla legge e le proposte di riforma aventi ad oggetto questa norma.

[765]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905,* p. 577.

In primo luogo quindi, secondo il guardasigilli, il rinvio doveva essere esteso anche alle circostanze aggravanti, mentre la legge in vigore prevedeva il rinvio solamente nel caso di verdetto affermativo sul fatto principale[766].

Ma l'aspetto più innovativo del progetto era la possibilità per la Corte di assolvere direttamente l'imputato quando il verdetto era affermativo sul fatto principale (o quando una qualsiasi altra questione veniva decisa a danno dell'accusato) ed era stato pronunciato a maggioranza semplice, se la Corte riteneva che i giurati si fossero ingannati[767].

Infine dovevano essere precisati i limiti del giudizio di rinvio, cosa che la legge vigente non aveva fatto, alimentando in tal modo il dibattito tra i giuristi[768]. Il Ministro proponeva di chiarire espressamente che l'accusato, in caso di rinvio, avesse diritto al mantenimento di quella parte del verdetto a lui favorevole e non ritenuta erronea dalla Corte, perché l'istituto era stato introdotto per tutelare l'imputato e non poteva certo ritorcersi a suo danno[769].

Il problema dei diritti quesiti nell'esercizio del potere moderatore da parte della magistratura collegiale era già stato ampiamente trattato dall'avvocato Pietro Nocito[770] che, molti anni prima, era giunto alla medesima conclusione del guardasigilli: la causa, nell'ipotesi di rinvio, non passava integralmente

---

[766]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905,* p. 578.

[767]"Il progetto informato al sistema della più larga cooperazione del giudice togato alla sentenza di condanna, non soltanto riconosce alla Corte la facoltà di rinviare la causa ad altra sessione, ma ancora l'altra di assolvere, o di regolare sul proprio convincimento l'applicazione della pena, quando il verdetto sia stato affermativo sul fatto principale, o altra questione siasi decisa a danno dell'accusato alla semplice maggioranza di sette voti e la Corte ritenga erroneo il verdetto.". *Ibid*., pp. 578-579.

[768]Secondo Casorati, Borsani e Saluto i nuovi giurati non dovevano trattare la causa completamente ex novo, perché le risposte favorevoli all'accusato pronunciate dai primi giurati erano ormai state acquisite irrevocabilmente. Pietro Vico invece non riteneva che a favore dell'imputato fossero maturati dei diritti (cfr. paragrafo 13, capitolo terzo).

[769]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905,* p. 581.

[770]PIETRO NOCITO, *Il giudizio di rinvio secondo l'articolo 509 del codice italiano di procedura penale*, «Archivio giuridico», vol. III, (1869), pp. 392-412 e pp. 696-722.

nelle mani dei nuovi giurati, perché non potevano più essere discusse le questioni già decise in senso favorevole all'accusato[771].

A sostegno della propria tesi, Nocito adduceva molteplici argomentazioni che dimostravano la fallibilità del convincimento opposto al suo.

Innanzitutto, se l'articolo in esame non fosse stato interpretato in questo modo, la disposizione si sarebbe rivelata contraria allo spirito dell'istituzione, poiché l'intervento della Corte in una questione di fatto non doveva ledere le garanzie dell'imputato[772].

L'articolo 509 poi, mentre escludeva chiaramente i primi giurati dalla nuova causa, nulla diceva circa i giudici del diritto, quindi sostanzialmente il legislatore voleva che nel nuovo giudizio penetrassero le influenze favorevoli all'accusato, altrimenti avrebbe espressamente escluso anche i giudici togati[773].

A suo parere inoltre, poiché il suddetto rinvio doveva essere considerato come una specie di appello straordinario, avrebbe dovuto essere applicato il noto principio del *tantum devolutum quantum appellatum* e l'applicazione di questa regola escludeva che la causa dovesse essere trattata totalmente ex novo[774].

Oltre a ciò, dato che la legge cercava in vario modo di favorire la sorte dell'accusato[775], interpretare in senso negativo questa disposizione, avrebbe significato negare lo spirito della legge. D'altronde, non ammettere che

---

[771]NOCITO, *Il giudizio di rinvio secondo l'articolo 509 del codice italiano di procedura penale*, p. 395.
[772]*Ibid.*, p. 396.
[773]*Ibid.*, pp. 398-401.
[774]*Ibid.*, pp. 401-404.
[775]Ad esempio nei giudizi penali, per quanto possibile, l'accusato o il suo difensore dovevano sempre avere l'ultima parola; nel suo riassunto il Presidente doveva prima esporre le ragioni contro l'imputato, poi quelle a favore; durante la composizione del giurì, la facoltà di ricusa veniva esercitata prima dal P.M., poi dalla difesa; in caso di parità di voti, l'imputato doveva essere assolto; le schede bianche e le schede reputate non leggibili erano considerate come voti favorevoli all'accusato. *Ibid.*, pp. 701-702.

l'articolo 509 c.p.p. attribuisse dei diritti quesiti, non avrebbe avuto alcun senso, essendoci nel nostro ordinamento la disposizione che consentiva la rettificazione del verdetto, disposizione che conteneva esplicitamente una disciplina favorevole all'imputato[776].

Infine, anche volendo negare lo spirito favorevole all'imputato che con prepotenza emergeva dalle norme di legge, il fatto che il rinvio potesse essere disposto dalla Corte solo nel caso di verdetto di condanna, era un'ulteriore prova della bontà della tesi dell'autore[777].

Il Ministro Finocchiaro Aprile, che sicuramente aveva letto ed apprezzato l'articolo di Nocito[778], propose quindi di modificare la disposizione legislativa in questo senso: "il primo verdetto non può essere modificato che solamente in quelle parti nelle quali la Corte ha ritenuto che i giurati si sono ingannati"[779].

Prima di affrontare lo spinoso argomento delle questioni (quando dovevano essere proposte, da chi, in quale ordine e in che modo), non poteva non essere affrontato per l'ennesima volta il problema della separazione del fatto dal diritto. Consapevole, come altri prima di lui[780], che questa distinzione era solo una chimera, il guardasigilli propose di metterla da parte una volta per tutte, poiché siffatta separazione, "contraria alla natura delle cose, respinta dalle più reputate legislazioni e applicata in pratica anche presso di noi

---

[776]Ex art. 507 c.p.p. nel caso di rettificazione del verdetto, i giurati non potevano modificare una loro precedente dichiarazione se questa era stata favorevole alla difesa e non era contraddetta da un'altra dichiarazione. NOCITO, *Il giudizio di rinvio secondo l'articolo 509 del codice italiano di procedura penale*, pp. 701-702.

[777]*Ibid*., pp. 706-707.

[778]Infatti, in nota al progetto di legge, veniva menzionato l'articolo dell'avvocato, senza tuttavia approfondirne minimamente il contenuto. *Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905,* p. 574.

[779]*Ibid*., p. 581.

[780]Giuseppe Pisanelli, Luigi Casorati e Giuseppe Manfredini (cfr. paragrafo 1, capitolo terzo).

soltanto in apparenza, è stata continua fonte di dispute, di equivoci e di annullamenti"[781].

In realtà, non tutti i giuristi e gli studiosi dell'epoca erano giunti a questa conclusione. Stoppato ad esempio, che riteneva ancora possibile questa distinzione, voleva 'materializzare la formula delle questioni'[782] e, in uno suo dettagliato progetto, proponeva di distinguere le questioni di fatto dalle questioni giuridiche, dovendo le prime riferirsi al modo in cui il fatto criminoso era accaduto e le seconde qualificare il fatto secondo i canoni legali[783].

Secondo Stoppato le questioni di fatto si potevano e si dovevano separare dalle questioni giuridiche, come insegnava anche Francesco Innamorati[784], il quale riteneva che la legge del 1874, eliminando il *nomen iuris* dalla formula delle questioni, non avesse affatto risolto il problema.

Stoppato affrontava poi specificamente il tema della proposizione dei quesiti (chi doveva proporli, quando ed in che modo) e in primo luogo ribadì la necessità che le questioni fossero formulate prima delle arringhe delle parti[785].

---

[781]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905,* pp. 583-584.

[782]ALESSANDRO STOPPATO, *La formola delle questioni ai giurati (quando, da chi e come debba proporsi)*, «Rivista penale di dottrina legislazione e giurisprudenza», vol. XLI, (1895), p. 525.

[783]*Ibid.*, p. 511.

[784]Innamorati, in un breve articolo pubblicato nel 1891, enunciava una tesi che coincideva parzialmente con la tesi di Stoppato, poiché riteneva doveroso distinguere le posizioni di fatto da attribuire alla giuria dalle questioni di diritto, di competenza esclusiva della Corte. Le complicate disposizioni legislative di cui agli articoli 494 e 495 del codice vigente dovevano a suo parere essere sostituite da un articolo semplice, che avrebbe dovuto avere il seguente tenore: "I giurati si interrogano sulle posizioni di fatto che la Corte formula d'ufficio o ad istanza delle parti. La Corte stessa decide poi sulle questioni di diritto e sull'applicazione della pena". FRANCESCO INNAMORATI, *Un pensiero sulla posizione delle questioni ai giurati*, «Rivista penale di dottrina legislazione e giurisprudenza», vol. XXXIII, anno XVII, (1891).

[785]STOPPATO, *La formola delle questioni ai giurati (quando, da chi e come debba proporsi)*, p. 514.

Seguiva poi la tesi di Lucchini[786] per individuare chi dovesse formulare le questioni: secondo i due giuristi esse dovevano essere formulate dalle parti ed il Presidente sarebbe dovuto intervenire solo per risolvere i contrasti eventualmente sorti tra accusa e difesa[787].

Tuttavia, secondo Stoppato, anche i giurati avrebbero dovuto intervenire nella formula delle questioni: a loro la legge avrebbe dovuto attribuire la facoltà di chiedere che venisse formulato un quesito non proposto dalle parti e altresì la possibilità di domandare chiarimenti relativamente alle questioni già formulate[788].

Circa il tenore delle questioni, il giurista proponeva di partire dalle domande a suo avviso fondamentali, o, per meglio dire, da quelle domande che ciascuno nel proprio intimo si poneva dinanzi ad un fatto criminoso.

Inevitabilmente ogni soggetto, per prima cosa, si domandava se il fatto fosse provato; in un secondo momento, chi lo avesse compiuto; infine, se questa persona dovesse essere punita ed in che modo[789].

Occorreva quindi innanzitutto accertare il fatto materiale, evitando le domande complesse e separando in distinti quesiti l'elemento materiale da quello morale, l'oggettività dalla soggettività[790].

Riguardo alle questioni subordinate, queste avrebbero dovuto essere proposte subito dopo la questione principale, nel caso in cui i giurati avessero risposto al primo quesito negativamente[791].

---

[786]LUIGI LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, Firenze: G. Barbera editore, 1920[4], p. 428.

[787]STOPPATO, *La formola delle questioni ai giurati (quando, da chi e come debba proporsi)*, p. 515.

[788]*Ibid.*, p. 518.

[789]*Ibid.*, p. 528.

[790]*Ibid.*, p. 528.

[791]Il giurista fece a tal proposito un esempio: I) Consta che Caio abbia ricevuto in pieno petto una fucilata che cagionò la morte di lui? II) In caso di affermativa alla I , consta che autore del fatto sia stato l'accusato Tizio? III) In caso di affermativa alla II, Tizio è punibile? IV) Consta che il fucile abbia sparato soltanto per l'imprudenza di Tizio nel tenerlo rivolto verso

Le tematiche esaminate dal giurista nel suo lungo articolo erano le medesime che il Ministro Finocchiaro Aprile dovette affrontare nel suo primo disegno di legge; le soluzioni però furono in parte diverse[792].

Il guardasigilli propose che la formula dei quesiti seguisse immediatamente l'esame delle prove, perché "è nelle prove, non nella discussione, che il giudizio deve trovare il suo fondamento"[793].

Le parti dovevano indicare al Presidente le questioni che intendevano proporre; ai giurati invece non era lasciata alcuna iniziativa[794].

Le questioni nel progetto erano divise in due gruppi distinti: il primo ricomprendeva la questione sul fatto principale e le subordinate; il secondo le circostanze aggravanti e quelle che escludevano o diminuivano l'imputabilità[795]. Mentre la legge in vigore non si occupava delle questioni subalterne, nel nuovo codice questi peculiari quesiti avrebbero dovuto essere espressamente disciplinati: qualora le parti avessero chiesto al Presidente di formulare una domanda siffatta, questi non avrebbe potuto rifiutarsi, a meno che il quesito non avesse avuto ad oggetto un fatto nuovo, perché in tal caso, non trattandosi di una vera e propria questione subalterna, il Presidente non avrebbe dovuto ottemperare alla proposta[796].

---

di Caio con l'acciarino alzato, il quale, per l'imperfezione dell'arma, facilmente scattava? STOPPATO, *La formola delle questioni ai giurati (quando, da chi e come debba proporsi)*, p. 533.

[792]Ad esempio il Ministro suggerì, come Stoppato, di anteporre la formula delle questioni alle arringhe delle parti, ma propose un sistema nel quale la separazione fatto-diritto veniva superata e non attribuì ai giurati alcun ruolo nella proposizione delle questioni.

[793]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905*, p. 587.

[794]*Ibid.*, pp. 588-589.

[795]*Ibid.*, pp. 590-594.

[796]Il Ministro quindi seguì l'insegnamento di Pasquale Grippo (cfr. paragrafo 1 del presente capitolo). *Ibid.*, pp. 589-590.

Nel caso in cui fosse emerso un fatto giustificativo, occorreva modificare la questione sul fatto principale, anteponendo il quesito relativo alla causa che escludeva l'imputabilità alla questione sulla colpevolezza[797].

La questione sul fatto principale doveva essere proposta per prima, la questione sulle circostanze attenuanti per ultima, per il resto la legge non dettava un ordine preciso, ma lasciava al Presidente la facoltà di proporre i quesiti nell'ordine che reputava più adeguato alle circostanze del caso[798].

Secondo la legge del 1874, dopo la chiusura del dibattimento, il Presidente doveva riassumere ai giurati le ragioni addotte dalle parti[799].

Il riassunto presidenziale quindi, nonostante le numerose critiche che diversi giuristi avevano sollevato nei confronti dell'istituto[800], era stato mantenuto, tra polemiche e discussioni animose.

Il guardasigilli decise finalmente di abolirlo: il riassunto influenzava i giurati indecisi, felici di seguire l'altrui opinione, soprattutto se l'altrui opinione era quella di una persona così autorevole come il Presidente; al contrario, i giudici popolari che vedevano nel riassunto presidenziale un'indebita ingerenza, seguivano per partito preso l'orientamento opposto a quello che trapelava dalle parole del magistrato[801].

---

[797]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905,* p. 593.

[798]*Ibid.*, p. 594.

[799]Cfr. paragrafo 12, capitolo terzo.

[800]Il riassunto venne criticato ad esempio dall'avvocato Mario de Mauro, da Giuseppe Manfredini e da Francesco Carrara.

[801]"Il Presidente ha spesso in suo potere il voto di quei giurati che, costretti dalla legge, si sentono a disagio nell'esercitare un ufficio contrario alle loro abitudini. Incerti, malsicuri, oscillanti fra le più opposte decisioni, essi, al momento del riassunto, non hanno ancora fermata la loro opinione e, invece di stabilirla con la propria riflessione, si affidano all'opinione di chi ritengono più capace di conformarla a giustizia e credono in nessun modo poter meglio adempiere il proprio dovere, se non seguendo l'avviso che traspare dalle parole del magistrato […]. Invece, non mancano assai di frequente giurati che, per paura di sembrare o per ripugnanza ad essere strumento dell'altrui opinione, per istinto di indipendenza, sono indotti a respingere le vedute del Presidente e a dare il loro voto in maniera non sempre conforme a giustizia […]."*Progetto del codice di procedura penale per il*

Tra il giudizio e la viva impressione dei giurati non doveva dunque frapporsi alcunché; tuttavia, il Presidente doveva pur sempre spiegare le questioni ai giurati ed esporre loro il significato delle denominazioni giuridiche in esse adoperate (la separazione fatto – diritto infatti era stata superata)[802].

Doveva inoltre essere eliminato il divieto di considerare le conseguenze penali del verdetto[803], divieto che contrastava con la possibilità conferita ai giurati di riconoscere a favore dell'imputato circostanze attenuanti[804].

A questo punto doveva essere deliberato il verdetto.

Il codice del 1865, così come modificato nel 1874, prevedeva che i giurati si ritirassero nella loro camera delle deliberazioni e ivi rispondessero con un monosillabo (*sì*/*no*) ai quesiti appena formulati[805]. Rientrati in sala d'udienza, spettava al capo dei giurati leggere ad alta voce il verdetto che poteva però essere incompleto, contradditorio o irregolare ed allora la Corte invitava i giurati a rientrare nella camera delle deliberazioni per rettificare la loro pronuncia[806]. Questa disciplina evidentemente non impediva che, prima della votazione, vi fosse una discussione e che i giurati più tenaci, avvalendosi della forza della persuasione, potessero convincere quelli più insicuri.

Il legislatore tuttavia voleva evitare che i giurati parlassero tra loro prima della pronuncia: i componenti della giuria dovevano decidere secondo la propria coscienza e il loro intimo convincimento[807]; concretamente peraltro, la discussione non veniva in alcun modo impedita.

Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905, pp. 596-597.

[802]*Ibid.*, p. 601.

[803]*Ibid.*,pp. 602-603.

[804]Cfr. paragrafo 11, capitolo terzo.

[805]Cfr. paragrafo 12, capitolo terzo.

[806]Cfr. paragrafo 13, capitolo terzo.

[807]Si veda l'articolo 487 c.p.p. 1865.

Al metodo fino a quel momento applicato, quindi, sembrava preferibile che i giurati non si ritirassero nella camera delle deliberazioni, ma esprimessero, sempre in segreto, il loro voto direttamente nella sala d'udienza, perché solo in questo modo sicuramente veniva evitato ogni confronto e scambio di vedute.

Ma, "nel timore che –in siffatta maniera- l'indipendenza dei giurati potesse uscirne menomata"[808], il Ministro non seguì subito questa via e lasciò momentaneamente aperto il problema.

Infine, riguardo agli atti finali e alle attribuzioni della Corte, l'istituto della rettificazione del verdetto non solo veniva mantenuto, ma veniva altresì attribuita alle parti la possibilità di promuovere tale correzione[809]. Dovevano essere chiariti inoltre i limiti dell'istituto, quindi la legge avrebbe dovuto specificare che, nel caso di verdetto incompleto, i giurati si sarebbero limitati a completarlo, nel caso di verdetto contraddittorio o altrimenti irregolare, a rettificarlo, ma solo in quelle parti nelle quali la pronuncia fosse risultata contraddittoria o irregolare[810].

Un'ultima modifica proposta dal Ministro nell'ambito delle disposizioni speciali per il dibattimento in Corte d'Assise era quella per cui, nel caso in cui l'imputato fosse stato considerato dai giurati non colpevole, l'assoluzione avrebbe dovuto essere pronunciata dalla Corte con sentenza e non dal Presidente mediante semplice ordinanza (come prevedeva l'art. 512 c.p.p. 1865)[811].

---

[808]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905,* pp. 603-604.

[809]*Ibid.*, pp. 608-609.

[810]*Ibid.*, p. 610.

[811]*Ibid.*, p. 611.

3. Il secondo progetto del Ministro di grazia e giustizia (1911 - 1912)

Evidentemente, i tempi non erano ancora maturi per l'adozione di un nuovo codice di procedura penale, dunque il progetto del 1905 non si tramutò in norma di legge. Le discussioni peraltro non erano affatto cessate, anzi si era aperto un nuovo fronte di dibattito, perché nel 1907[812] era stato adottato il sistema del giudice unico e questa legge aveva diviso gli studiosi tra i favorevoli e i contrari[813].

L'8 marzo 1912 il Ministro Finocchiaro Aprile propose alla Camera dei Deputati un nuovo progetto che soltanto il giorno prima era stato approvato dal Senato[814]. Rispetto al disegno di legge proposto sette anni prima, questo nuovo progetto conteneva delle innovazioni evidenti: innanzitutto, essendo venuta meno la collegialità, il Ministro ne prendeva atto e proponeva un sistema basato sul modello del giudice unico; in secondo luogo, imponeva ai giurati di deliberare nella sala d'udienza, risolvendo così un problema che nel 1905 era rimasto aperto[815]; per finire, coinvolgeva i giurati nell'applicazione della pena, nel caso in cui l'imputato fosse stato ritenuto colpevole del fatto criminoso[816].

Come il progetto precedente, anche il nuovo disegno di legge prevedeva che qualora l'azione penale fosse estinta o non potesse essere promossa o proseguita, il Presidente avrebbe potuto, d'ufficio o su iniziativa delle parti e

---

[812]Legge numero 511 del 14 luglio 1907.

[813]In passato diversi studiosi avevano criticato la collegialità della Corte definendola meramente apparente (si vedano ad esempio le riflessioni della Giunta della Camera dei Deputati del 20 dicembre 1873), ma c'era anche chi difendeva il modello in vigore. Lo stesso Finocchiaro Aprile nel suo primo progetto aveva preferito mantenere la collegialità.

[814]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile nella tornata dell'8 marzo 1912 approvato dal Senato del Regno il 7 marzo 1912*, Roma: Tipografia della Camera dei Deputati, 1912.

[815]Articoli dal 521 al 528 del progetto.

[816]Articoli 536 e 537 del progetto.

comunque senza l'intervento dei giurati, decidere immediatamente prima dell'apertura del dibattimento[817].

La formula del giuramento non era più quella prevista nell'articolo 487 del codice vigente, ma era la seguente: *Consci dell'importanza morale e legale della vostra funzione, giurate che esaminerete con la più scrupolosa attenzione e imparzialità le prove che vi saranno addotte sia contro sia in favore dell'accusato; che, prima del verdetto, non conferirete con alcuno intorno ai fatti della causa né esprimerete la vostra opinione; e che pronunzierete un verdetto il quale sia espressione del vostro intimo convincimento, fondato soltanto sulle prove che risulteranno dal dibattimento, come si conviene a coscienza indipendente e onesta*[818].

Mancava dunque in questa nuova formula il riferimento al divieto di considerare le conseguenze penali del verdetto, divieto che peraltro era venuto meno già nel precedente disegno di legge[819].

Molteplici articoli del progetto non potevano non riguardare la proposizione delle questioni, che dovevano essere formulate subito dopo l'esame delle prove, quindi prima delle arringhe di accusa e difesa[820].

La questione sul fatto principale poteva essere suddivisa in tre quesiti: 1) se esista il fatto materiale, 2) se il fatto materiale sia stato commesso dall'accusato, 3) se l'accusato sia colpevole, dovendo in questa sede indicare l'elemento morale dell'illecito[821].

Il quesito sul fatto principale doveva essere articolato in 4 e non 3 domande, nel caso in cui dovesse essere proposta ai giurati una causa che escludeva

---

[817]Articolo 504 del progetto.

[818]Articolo 505 del progetto.

[819]Cfr. paragrafo 2 di questo capitolo.

[820]Articolo 508 del progetto.

[821]Articolo 511. Questa suddivisione della questione sul fatto principale in tre domande era al momento una semplice facoltà riconosciuta al Presidente; diventerà un obbligo nel codice del 1913, come illustrerò nel prossimo paragrafo.

l'imputabilità, ovvero un fatto giustificativo[822]. In questa ipotesi, prima della terza domanda, doveva essere chiesto alla giuria se il fatto era stato commesso con il concorso della causa escludente l'imputabilità, della quale dovevano essere enunciati gli elementi costitutivi.

Questo quesito, come la questione sulle circostanze che per legge diminuivano l'imputabilità e le domande subalterne, poteva essere suggerito dalle parti, ma il Presidente poteva proporlo anche d'ufficio[823].

In passato non doveva essere formulata una specifica questione avente ad oggetto le circostanze attenuanti; semplicemente il Presidente doveva avvisare i giurati che avevano la possibilità di riconoscere a favore dell'imputato queste circostanze[824]. Ora invece questo quesito doveva sempre e comunque essere proposto alla giuria e doveva essere unico anche nel caso in cui l'imputato fosse stato accusato di più reati[825].

Ma una delle principali modifiche previste nel nuovo disegno di legge era la deliberazione del verdetto nella sala d'udienza: i giurati, terminato l'esame delle prove e formulate le questioni, non dovevano più ritirarsi nella camera loro riservata; al contrario, dovevano pronunciare la loro decisione in presenza del Presidente, del P.M. e del difensore dell'accusato direttamente nella sala nella quale era stata celebrata la discussione[826].

---

[822]Articolo 514 del progetto.

[823]Articolo 509 del progetto.

[824]Cfr. paragrafo 11, capitolo terzo.

[825]Questa comunque non era una novità del nuovo progetto. Indicazioni in questo senso erano già contenute nel primo disegno di legge. *Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Minsitro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905,* p. 590.

[826]Come si è visto nel precedente paragrafo, in occasione del suo primo progetto, il Ministro aveva posto questo problema, ma aveva preferito non proporre alcuna soluzione per meglio ponderare sulle diverse esigenze in gioco: da un lato la volontà che i componenti della giuria non discutessero tra loro prima del verdetto, dall'altro, l'intenzione di non menomare l'indipendenza del giurì.

Precisamente, dopo la dichiarazione di chiusura del dibattimento, il Presidente ordinava al pubblico, all'accusato, alla parte civile e alla persona civilmente obbligata (quest'ultime coi rispettivi difensori) di allontanarsi dalla sala d'udienza, nella quale quindi potevano rimanere, oltre al Presidente stesso ovviamente, soltanto il P.M. e il difensore dell'accusato, che dovevano rimanere in silenzio e non turbare in alcun modo la serenità della giuria in questo momento decisivo[827].

A questo punto, il Presidente leggeva ai giurati le questioni e dava loro le opportune spiegazioni, chiarendo anche il significato delle denominazioni giuridiche che in esse erano contenute e illustrando ai giudici popolari il significato delle schede bianche e di quelle giudicate non leggibili[828].

Veniva in ogni caso assolutamente preservata la segretezza della votazione (ai giurati venivano consegnate delle schede, sulle quali dovevano scrivere il proprio *sì* o il proprio *no* senza che nessuno potesse capire il tenore del loro voto) e veniva espressamente vietata ogni discussione[829].

La pronuncia poteva pur sempre essere incompleta o contraddittoria o altrimenti irregolare, quindi veniva mantenuto l'istituto della rettificazione del verdetto[830]. Non poteva mancare inoltre una specifica disposizione per il

[827]Articolo 521 del progetto.

[828]Articolo 524 del progetto.

[829]L'esigenza di vietare ogni confronto e dibattito prima della votazione anzi era stata proprio la ragione di questa innovazione.

[830]Articolo 529 del progetto: Qualora il verdetto sia incompleto, contraddittorio o altrimenti irregolare, il Presidente, d'ufficio o su istanza del Pubblico Ministero o del difensore dell'accusato, invita i giurati a completarlo o a rettificarlo in quelle parti nelle quali sia contraddittorio o altrimenti irregolare. Se la questione nasca dall'essersi decise questioni assorbite da precedenti risposte, si eliminano le risposte date alle questioni che non dovevano essere decise. Il verdetto rettificato deve essere scritto in modo che possa leggersi anche il verdetto precedente.

rinvio della causa ad altra sessione, disciplina che, anche in quest'occasione[831], si allontanava di gran lunga da quella in vigore.

Secondo l'articolo 532 del progetto infatti, se il verdetto era affermativo sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti e se il Presidente pensava che i giurati si fossero ingannati, quest'ultimo doveva assolvere l'imputato; qualora invece l'errore fosse caduto su una circostanza aggravante, il magistrato non avrebbe dovuto tenerne conto per l'applicazione della pena[832].

La novità che pare più sconvolgente però emerge dalla lettura degli articoli 536 e 537, perché in queste disposizioni si diceva che, qualora l'imputato fosse stato ritenuto colpevole di un fatto considerato dalla legge criminoso, il Presidente avrebbe dovuto ritirarsi coi giurati per l'applicazione della pena.

Sino a quel momento, non si era mai pensato di coinvolgere i giurati in questa delicata fase riservata al giudice di diritto, poiché si era sempre seguita la regola per la quale, una volta pronunciato il verdetto, i giurati avevano terminato il loro ruolo e spettava alla Corte compiere gli atti finali[833].

Secondo il disegno del Ministro invece, il Presidente avrebbe dovuto spiegare ai giurati le disposizioni della legge penale e indicare il minimo e il massimo della pena che nel caso concreto poteva essere applicata[834].

Si doveva poi procedere alla votazione, ovvero ciascun giurato doveva indicare in una scheda la pena che reputava congrua. Le schede bianche o considerate non leggibili e le schede nelle quali era indicata una pena

---

[831]Anche il precedente disegno di legge conteneva profonde innovazioni riguardo al potere moderatore della corte (cfr. paragrafo 2 di questo capitolo).

[832]L'articolo 532 così continuava: La decisione del Presidente non è motivata e nessuno ha diritto di provocarla. Se la causa concerna più reati o più accusati, le norme suddette si applicano soltanto a quei reati o accusati per i quali il Presidente ritenga che i giurati si sono ingannati.

[833]Cfr. paragrafo 13, capitolo terzo.

[834]Articolo 537 del progetto.

inferiore al minimo dovevano essere considerate come schede favorevoli al minimo; le schede dove era indicata una pena superiore al massimo invece dovevano reputarsi valevoli per la pena massima.

Veniva inflitta la pena risultante dalla maggioranza dei voti e nel caso, quanto mai probabile, che nessuna pena raggiungesse la maggioranza, dovevano essere riunite le sette schede che infliggevano le pene più gravi, per poi applicare la pena minore tra esse[835].

Un'innovazione di questo tipo non poteva lasciare indifferenti ed infatti la Commissione nominata dal Presidente della Camera, alla quale era stato attribuito il compito di redigere una relazione su quest'ultimo progetto di legge, analizzò la disciplina e ne prese le distanze[836].

Prima di esaminare la questione, la Commissione esaminò altri aspetti concernenti l'istituto della giuria, partendo dalla necessità di mantenere o ridurre il numero dei giurati. A tal proposito, secondo la Commissione, il legislatore avrebbe dovuto mantenere l'attuale numero (12 effettivi e 2 supplenti) e, se proprio avesse voluto ridurlo, comunque avrebbe dovuto rispettare il numero minimo di dieci[837].

Riguardo alla costituzione del giudice togato, occorreva urgentemente ripristinare il Collegio a fianco del Presidente e cancellare così la riforma del 1907 che, secondo i commissari, non poteva certo essere definita una 'provvida riforma'[838].

---

[835]Articolo 537 del progetto penultimo e ultimo capoverso.

[836]*Relazione della Commissione nominata dal Presidente della Camera composta dei deputati Grippo presidente, Dari segretario, Barzilai, Daneo, Ferri Enrico, Fulci, Girardi, Muratori e Stoppato relatore sul progetto del codice di procedura penale per il regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione approvato dal Senato del Regno il 7 marzo 1912 presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile nella tornata dell'8 marzo 1912,* Roma: Tipografia della Camera dei Deputati, 1912, pp. 122-132.

[837]*Ibid.*, p. 123.

[838]*Ibid.*, pp. 123-124.

Molto probabilmente proprio questo cambiamento aveva indotto il Ministro Finocchiaro Aprile a proporre la partecipazione della giuria all'applicazione della pena, proposta che la Commissione non condivideva affatto[839].

Passando poi all'esame del sistema delle questioni, la Commissione propose di rendere obbligatorio ciò che nel progetto era una mera facoltà del Presidente: la questione sul fatto principale infatti avrebbe dovuto essere sempre suddivisa in tre quesiti, che sarebbero diventati quattro nel caso in cui occorresse interrogare i giurati sull'esistenza di un fatto giustificativo[840].

Ben aveva fatto il guardasigilli invece a proporre l'abolizione del riassunto presidenziale, definito "un grave scoglio o pericolo"[841], anche se tuttavia doveva essere mantenuto il momento di spiegazione dei quesiti ai giurati, anche per chiarire loro il significato delle denominazioni giuridiche in essi contenute.

Relativamente al momento della deliberazione del verdetto, secondo la Commissione, il sistema era stato "profondamente e opportunamente modificato"[842], attribuendo al Presidente il compito di dirigere la giuria in questo delicato momento, durante il quale doveva essere evitato ogni turbamento o disordine. Anche se non mancavano gli avversari della scheda

---

[839]*Relazione della Commissione nominata dal Presidente della Camera composta dei deputati Grippo presidente, Dari segretario, Barzilai, Daneo, Ferri Enrico, Fulci, Girardi, Muratori e Stoppato relatore sul progetto del codice di procedura penale per il regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione approvato dal Senato del Regno il 7 marzo 1912 presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile nella tornata dell'8 marzo 1912*, p. 123.

[840]"[…] in luogo di facoltà sia fatto obbligo al Presidente di porre sempre la questione sul fatto principale in tre questioni, la prima se esiste il fatto materiale, la seconda se sia stato commesso dall'imputato, la terza se l'imputato sia colpevole del fatto. […] Questo sistema seconda le semplici e normali operazioni della mente per decidere nel fatto una causa penale. È più che ragionevole dunque che a ciascheduna operazione mentale corrisponda una richiesta, che serve da guida al giudizio". *Ibid.*, p. 124.

[841]*Ibid*., p. 126.

[842]*Ibid*., p. 126.

bianca[843], convenientemente il progetto la manteneva e la considerava come una scheda a favore dell'accusato; allo stesso modo, saggiamente il Ministro non aveva abbandonato, quanto al numero dei voti per la pronuncia, il sistema della maggioranza semplice, evitando di prescrivere l'unanimità, che d'altronde era spesso "fittizia o coatta"[844].

Era infine giunto il momento di discutere le novità relative all'applicazione della pena e, intorno a questo argomento, la Commissione manifestò la propria opinione in modo chiaro e netto: "la vostra Commissione non accetta il principio che i giurati siano ammessi a partecipare nell'applicazione della pena"[845]. D'altro canto i commissari volevano restaurare la collegialità e a loro parere questo novello sistema, quanto mai discutibile, era stato introdotto dal Ministro proprio per evitare che il Presidente da solo avesse l'ingrato compito di scegliere quale pena comminare all'imputato considerato colpevole dal giurì[846].

Avvalendosi dell'ausilio di un'esemplificazione concreta[847], la Commissione dimostrò le difficoltà pratiche insite nel nuovo sistema e la bontà del proprio

---

[843]Un avversario della scheda bianca fu ad esempio il Ministro Calenda che nel 1895 avrebbe voluto imporre alla giuria di votare o con un *sì* o con un *no* (i giurati quindi avrebbero dovuto sempre esprimere il proprio parere, superando ogni incertezza). Cfr. paragrafo 5, capitolo secondo.

[844]*Relazione della Commissione nominata dal Presidente della Camera composta dei deputati Grippo presidente, Dari segretario, Barzilai, Daneo, Ferri Enrico, Fulci, Girardi, Muratori e Stoppato relatore sul progetto del codice di procedura penale per il regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione approvato dal Senato del Regno il 7 marzo 1912 presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile nella tornata dell'8 marzo 1912,* p. 127.

[845]*Ibid.,* p. 128.

[846]*Ibid.*, p. 129.

[847]Mantenendo invariato il numero dei giudici popolari, vi sarebbero state tredici schede. In una scheda potevano essere indicati 15 anni di reclusione, quattro schede potevano proporne 12, tre 10, due ne proponevano 9, infine tre potevano considerare opportuni 8 anni di reclusione. In questo caso, non essendoci nessuna maggioranza, si doveva procedere in questo modo: la scheda che indicava la pena più alta doveva essere aggiunta alle schede che proponevano 12 anni di reclusione, ma, poiché nemmeno in questo modo si sarebbe ottenuta una maggioranza, bisognava sommare queste cinque schede alle tre che indicavano 10 anni. Ecco raggiunta la maggioranza, ecco la pena da infliggere all'imputato (10 anni)! *Ibid.,* p. 128.

convincimento. In ogni caso doveva essere soppresso il divieto per i giurati di considerare le conseguenze penali del verdetto, divieto "contrario alla natura umana" e che "violenta lo spirito del giurato"[848].

Un'ultima questione premeva alla Commissione di chiarire: la disciplina del potere moderatore della Corte e l'esercizio del rinvio della causa a nuovi giurati. L'articolo 532 del progetto permetteva al Presidente di assolvere l'imputato considerato da setti giurati colpevole del fatto principale, se questi riteneva che i giurati si fossero sbagliati.

La Commissione manifestò a tal proposito il proprio disappunto, in quanto il voto del Presidente, per quanto autorevole potesse essere, non era sufficiente a superare il voto contrario di ben 7 giurati[849]. Non poteva nemmeno essere condivisa la cosiddetta revisione parziale del verdetto, ovvero permettere al Presidente di applicare la pena senza considerare le circostanze aggravanti ammesse dai giurati[850].

Invece, correttamente, il Ministro non aveva introdotto il potere di revisione nel caso di assoluzione, perché "se nel caso di condanna a semplice maggioranza il potere moderatore del Giudice può rappresentare una garanzia, in caso di assolutoria potrebbe anche rappresentare una irritante persecuzione"[851].

---

[848]*Relazione della Commissione nominata dal Presidente della Camera composta dei deputati Grippo presidente, Dari segretario, Barzilai, Daneo, Ferri Enrico, Fulci, Girardi, Muratori e Stoppato relatore sul progetto del codice di procedura penale per il regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione approvato dal Senato del Regno il 7 marzo 1912 presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile nella tornata dell'8 marzo 1912*, p. 129.

[849]"Questo potere, così lato e arbitrario, di revisione ferisce troppo profondamente la decisione dei giurati. Tutt'al più si può consentire (specialmente se si ripristini il collegio togato in Corte d'Assise) che rimanga la potestà concessa dalla presente legge di un rimando ad una nuova giuria."*Ibid.*, p. 131.

[850]Articolo 532 del secondo progetto del Ministro Finocchiaro Aprile.

[851]*Relazione della Commissione nominata dal Presidente della Camera composta dei deputati Grippo presidente, Dari segretario, Barzilai, Daneo, Ferri Enrico, Fulci, Girardi, Muratori e Stoppato relatore sul progetto del codice di procedura penale per il regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la*

Tutti questi argomenti verranno affrontati ancora una volta nella Relazione del Ministro Finocchiaro Aprile sul codice di procedura penale presentata nell'udienza del 27 febbraio 1913, nella quale il guardasigilli spiegherà la *ratio* delle novità e il perché delle mancate modifiche[852].

4. La Corte d'Assise e i giurati nel nuovo codice di procedura penale (1913)

Il nuovo codice di procedura penale entrò in vigore il 1 gennaio 1914. Paragonata al primo codice dell'Italia unita, la nuova normativa aveva un carattere decisamente liberale[853].

Alessandro Malinverni, studioso di storia del processo penale, riferiva che questo codice veniva presentato come "il primo veramente moderno e italiano"[854]. Sicuramente, limitando l'analisi alle disposizioni aventi ad oggetto il dibattimento in Corte d'Assise, erano state introdotte importanti modifiche, ma forse, se si guarda alle discussioni che precedettero l'entrata in vigore del nuovo testo e alle questioni sollevate negli ultimi anni, ben altre avrebbero potuto essere le innovazioni[855].

In primo luogo venne solo parzialmente mutata la disciplina dell'ordinamento dell'istituto, ovvero venne ridotto il numero dei giurati

---

pubblicazione approvato dal Senato del Regno il 7 marzo 1912 presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile nella tornata dell'8 marzo 1912, p. 132.

[852]*Codice di procedura penale del Regno d'Italia illustrato coi lavori preparatori per cura di A. Bruno corredato dalla relazione a S.M. e delle norme di attuazione e di coordinamento disposizioni transitorie e regolamento*, Firenze: G. Barbera editore, 1915, pp. 101-107.

[853]L'entrata in vigore del codice penale di Zanardelli aveva incrinato il legame tra la legislazione penale sostanziale e la procedura penale. Per ripristinare l'armonia perduta, doveva essere redatto un nuovo codice di procedura, ma la preparazione del nuovo testo durò per alcuni anni. Il nuovo codice comunque, pubblicato il 27 febbraio 1913, aveva "un carattere fondamentalmente liberale che lo raccordava pienamente al testo zanardelliano". CARLO GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma: Laterza, 1985, p. 197.

[854]ALESSANDRO MALINVERNI, *Lineamenti di storia del processo penale*: *appunti delle lezioni*, Torino: G. Giappichelli, 1972, p. 51.

[855]STORTI STORCHI, *Giuria penale ed errore giudiziario : questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, pp. 309-310.

della causa, venne diminuito il numero dei nomi estratti dalle urne 15 giorni prima dell'apertura della sessione, diminuirono i giurati di sessione e conseguentemente diminuirono le ricuse perentorie delle parti[856].

Queste modifiche in realtà non vennero inserite nel nuovo codice, ma nelle successive norme di coordinamento: l'articolo 55 Disp. Att. modificava infatti determinate disposizioni della legge sui giurati (legge 1937/1874)[857].

La legge del 1874 prevedeva che venissero estratti dalle urne 50 cartellini, i primi 40 dall'urna dei giurati ordinari, gli ultimi 10 da quella dei giurati supplenti[858]; ora era stato ridotto di dieci unità il numero dei giurati ordinari estratti[859]. La precedente disciplina prevedeva che nel giorno della celebrazione del giudizio dovessero essere presenti 30 giurati (qualora non fosse stato raggiunto questo numero, avrebbero dovuto intervenire i giurati supplenti)[860]; ora invece la giuria di sessione era composta di 24 giurati[861].

Ottenuto il numero di 24 giurati, le parti potevano esercitare il loro diritto di ricusa, ma, essendo diminuito il numero dei componenti della giuria di sessione, coerentemente il legislatore aveva ridotto anche il numero di ricuse esercitabili da ciascuno.

Pubblico Ministero e imputato dunque potevano ricusare, sempre senza addurre alcuna motivazione, al massimo sei nomi ognuno; non si poteva

---

[856]VINCENZO MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario. Principi fondamentali: La legge di procedura penale. Il processo penale e il suo oggetto. Il giudice; il P.M.; le parti; i difensori*, vol I, Milano Torino Roma: Fratelli Bocca editori, 1920, pp. 390-399.

[857]L'articolo 56 delle norme di coordinamento modificava invece tre articoli del regolamento sui giurati approvato con Regio Decreto il 1 settembre 1874. Occorreva infatti rettificare anche in questo testo l'indicazione del numero dei giurati di sessione e dei giurati di giudizio.

[858]Cfr. paragrafo 4, capitolo terzo.

[859]MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario,* vol I, pp. 392-393.

[860]Cfr. paragrafo 5, capitolo terzo.

[861]MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario,* vol I, p. 394.

infatti scendere al di sotto del numero di dodici (10 effettivi e due supplenti)[862].

Il numero dei giurati della causa era stato ridotto di due unità, ma, se il Presidente credeva che il dibattimento potesse prolungarsi per lungo tempo, aveva la possibilità di destinare al giudizio 14 giurati (due in più)[863].

A parte questa ipotesi eccezionale che certo non costituiva la regola, i giurati con diritto di voto pertanto erano 10, cioè i primi dieci estratti, mentre gli ultimi due estratti erano, proprio come in passato, giurati supplenti, che avrebbero esercitato un ruolo attivo solo nel caso in cui un impedimento avesse colpito uno dei giurati ordinari[864].

Composta definitivamente la giuria, iniziava il dibattimento che veniva celebrato in Corte d'Assise dinanzi ad un solo magistrato togato[865] e a dieci giurati giudicanti.

Per prima cosa il Presidente esponeva ai giurati i fatti e leggeva loro l'imputazione, poi li ammoniva del dovere di non comunicare con

---

[862]MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario,* p. 395.

[863]Articolo 39 legge 1937/1874 primo comma così come modificato dalle norme di coordinamento: Il Presidente ha facoltà di ordinare che siano destinati per il giudizio quattordici giurati, quando si prevede che il dibattimento sia di durata molto lunga. In questo caso ai 24 giurati ordinari e supplenti sono aggiunti quattro dei supplenti estratti a sorte, secondo l'ordine dell'estrazione.

[864]"Nella Commissione della Camera dei Deputati prevalse il voto di mantenere l'attuale numero dei giurati giudicanti, con questa aggiunta subordinata: che se si volesse ridurlo, non si dovrebbe andare al di sotto di dieci giurati giudicanti e due supplenti (salvo in ogni caso un maggior numero di supplenti per i procedimenti assai lunghi) con limitare le ricusazioni a dodici, sei per parte. La Commissione Reale si attenne a questa subordinata e il testo definitivo l'ha adottata, nella sicurezza che la lieve diminuzione non scemerà guarentigia di giustizia per la società e per l'imputato." Così il Ministro Finocchiaro Aprile nella relazione a S.M. sul codice di procedura penale. *Codice di procedura penale del Regno d'Italia illustrato coi lavori preparatori per cura di A. Bruno corredato dalla relazione a S.M. e delle norme di attuazione e di coordinamento disposizioni transitorie e regolamento*, p. 101.

[865]Come è stato descritto nei due precedenti paragrafi, nel suo primo progetto il Ministro Finocchiaro Aprile non aveva accolto il sistema del giudice unico, preferendo la magistratura collegiale. Nel suo secondo disegno di legge invece troviamo, accanto alla giuria, un solo giudice di diritto, essendo stata nel frattempo approvata la legge che sopprimeva i due giudici del Tribunale che assistevano il Presidente (legge 511 del 1907).

chicchessia intorno all'oggetto del giudizio e di non manifestare ad altri il proprio voto prima della pronuncia del verdetto[866].

Prima del dibattimento, se l'azione penale risultava estinta, ovvero se non avrebbe dovuto essere promossa o proseguita, il Presidente poteva dichiararlo anche d'ufficio senza l'intervento dei giurati, ma doveva prima sentire il P.M., l'imputato e il suo difensore[867].

Seguivano l'interrogatorio dell'imputato e il giuramento dei membri della giuria (la formula del giuramento indicata nell'articolo 440[868] non era più quella contenuta nel precedente codice, ma non era nemmeno quella prevista nel progetto del 1911).

Il Presidente doveva altresì avvisare i giurati della possibilità di porre, per mezzo di lui e durante il dibattimento, all'imputato, alla parte civile, ai testimoni e ai periti, tutte le domande che reputavano utili alla manifestazione della verità[869].

Terminato l'esame delle prove, il Presidente, prima delle arringhe[870], invitava le parti ad avanzare le proprie richieste relativamente alle questioni da proporre ai giurati[871]. I quesiti in ogni caso venivano formulati dal magistrato: il P.M. e l'imputato potevano solo chiedere che le questioni

---

[866]Articolo 438 c.p.p. 1913.

[867]Articolo 439 c.p.p. 1913.

[868]Il Presidente leggeva alla giuria la seguente formula: Con la ferma volontà di compiere, da uomini d'onore, tutto il vostro dovere, e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la Legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine e imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore, perché il verdetto riesca quale la società lo attende da voi, affermazione sincera di verità e giustizia.

[869]Articolo 442 c.p.p. 1913.

[870]VINCENZO LANZA, *Principi di diritto processuale penale secondo il nuovo codice di procedura penale*, Roma: Athenaeum, 1914, p. 436.

[871]Articolo 443 c.p.p. 1913.

venissero formulate in maniera diversa e sulle istanze proposte decideva pur sempre il Presidente[872].

La questione sul fatto principale, nella quale dovevano essere enunciati tutti gli elementi costitutivi del reato senza dar loro alcuna denominazione giuridica, doveva obbligatoriamente essere suddivisa in tre parti: in primo luogo i giurati dovevano affermare o negare la sussistenza del fatto materiale; in secondo luogo dovevano dire se questo fatto era stato commesso dall'imputato da solo o assieme ad altri; infine dovevano pronunciarsi sulla colpevolezza[873].

Potevano tuttavia essere emerse delle cause escludenti l'imputabilità o delle circostanze che invece diminuivano soltanto l'imputabilità dell'accusato: nella prima ipotesi occorreva suddividere la questione sul fatto principale in 4 domande e proporre il quesito intorno al fatto giustificativo prima della questione sulla colpevolezza[874]; la questione su una causa che diminuiva l'imputabilità o la pena invece doveva essere proposta subordinatamente alle tre domande 'principali', in caso di risposta affermativa alle stesse[875].

In passato i giuristi si erano occupati di una questione che tuttavia la legge del 1874 aveva già risolto, ovvero si erano domandati se il Presidente fosse obbligato a formulare la questione avente ad oggetto un fatto giustificativo, qualora la difesa lo avesse chiesto, anche se questo fatto non era emerso in dibattimento.

---

[872]Articolo 453 c.p.p. 1913.

[873]Articolo 446 c.p.p. 1913. Nel testo definitivo quindi era stato seguito il parere della Commissione che aveva analizzato il secondo progetto del guardasigilli, nel quale era prevista la facoltà del Presidente di suddividere il quesiti principale in tre domande. La Commissione aveva ritenuto opportuno trasformare suddetta facoltà in un obbligo.

[874]Articolo 449 primo comma.

[875]Articolo 449 secondo comma.

Adolfo Zerboglio a tal proposito aveva espresso il proprio parere nel 1897 in un articolo pubblicato in «La Scuola positiva nella giurisprudenza penale»[876], rivista sorta solo qualche anno prima e diretta da Enrico Ferri.

Secondo il giurista, era necessario che questa questione enunciasse specificamente un fatto e doveva essere un fatto giustificativo ai termini di legge[877], ma non necessariamente doveva essere emerso in dibattimento[878], perché su quest'ultimo punto spettava alla giuria pronunciarsi.

Il nuovo codice di procedura penale non riprendeva la formula adoperata nel precedente testo (art. 494 c.p.p. 1865: Il presidente deve proporre le questioni sui fatti che escludono l'imputabilità sia che vengano dedotti dalla difesa sia che emergano dal dibattimento[879]), ma prevedeva che il Presidente fosse obbligato a formulare le domande sulle cause che escludevano o diminuivano l'imputabilità o la pena richieste dalle parti, a meno che non lo impedissero motivi di diritto e poteva anche proporle d'ufficio[880].

Una questione che invece la legge di riforma non aveva risolto e che venne finalmente e compiutamente disciplinata nel nuovo testo era la proposizione delle questioni subordinate, che tanto avevano fatto discutere in passato[881].

La precedente disciplina legislativa si era rivelata completamente lacunosa, dunque le regole che in questa materia venivano seguite ed applicate erano quelle che la giurisprudenza aveva elaborato. Ora invece ben due articoli si

---

[876]ADOLFO ZERBOGLIO, *I poteri del Presidente dell'Assise per l'articolo 494 c.p.p.*, «La Scuola positiva nella giurisprudenza penale», anno VII, (1897), pp. 396-405.

[877]*Ibid.*, p. 400.

[878]"L'articolo 494 … dispone che il Presidente deve proporre le questioni che escludono l'imputabilità, sia che vengano dedotte dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento. L'affermare … che l'istanza del difensore non basti, ma sia inoltre necessario che il fatto dedotto a discolpa sia emerso dalla istruttoria o dalla pubblica discussione, è in urto diretto col letterale tenore di questa disposizione". *Ibid.*, p. 397.

[879]Cfr. paragrafo 11, capitolo terzo.

[880]Articolo 445 c.p.p. 1913.

[881]Cfr. paragrafo 1 di questo capitolo.

occupavano di questa peculiare tipologia di quesiti, per evitare gli equivoci e gli errori del passato.

Le parti potevano chiedere al magistrato di formulare una domanda subordinata che modificasse la questione principale in senso favorevole all'imputato ed il Presidente, che peraltro poteva proporre siffatta questione anche d'ufficio, doveva accogliere la richiesta, a meno che vi fossero motivi di diritto che impedivano di acconsentire all'istanza di parte[882].

Tuttavia, per capire in che modo questa domanda dovesse essere concretamente proposta, deve essere operata una distinzione: se in essa non dovevano essere enunciati elementi di un fatto materiale diverso o di un diverso reato, la questione subordinata era inserita nella questione principale; in caso contrario invece, questa domanda doveva essere proposta subordinatamente al quesito principale[883].

Vincenzo Manzini denominava queste due specie di questioni subordinate rispettivamente subordinate dell'accusa e subordinate autonome[884]. Le prime non alteravano l'essenza del fatto principale; le seconde invece erano innovatrici dell'accusa.

---

[882]"Come delle questioni riflettenti cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità o la pena, così anche delle subordinate l'iniziativa è lasciata al Pubblico Ministero e all'imputato; e, in casi eccezionali, per le stesse ragioni al Presidente. E come per quelle, così per queste, richieste che sieno, è fatto obbligo al Presidente di proporle (art. 445)." MANFREDO PINTO, *Manuale di procedura penale illustrativo del nuovo codice,* Milano: Società editrice libraria, 1914, pp. 305-306.

[883]Articolo 447 c.p.p. 1913: La questione subordinata contiene gli elementi che la costituiscono come modificazione della principale. Se in essa non debbano essere enunciati elementi di un fatto materiale diverso, o elementi costitutivi di un reato diverso, è inserita nella questione principale come domanda subordinata alla risposta data alla seconda o alla terza domanda della questione stessa. Se nella questione subordinata debbano essere enunciati elementi di un fatto materiale diverso, o elementi costitutivi di un reato diverso, tale questione è proposta subordinatamente alla principale e divisa nel modo indicato nell'articolo precedente.

[884]VINCENZO MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario. Atti in generale. Prove. Azione penale. Istruzione. Giudizio. Sentenza. Impugnazioni*, vol II, Milano Torino Roma: Fratelli Bocca editori, 1920, p. 484.

Infine, proprio come secondo la legge precedente[885], ai giurati doveva essere chiesto se l'imputato avesse agito con discernimento, se questi, quando aveva commesso il fatto, aveva meno di 14 anni (o, nel caso di reato di stampa, meno di 16)[886].

Al Presidente non era imposto un preciso ordine da seguire nella proposizione dei quesiti[887]: la legge lo obbligava soltanto a formulare per prima la questione sul fatto principale e per ultima la domanda sulle circostanze attenuanti[888]; per il resto, egli era libero di seguire l'ordine che reputava opportuno in base alle circostanze del caso concreto.

Il nuovo codice enunciava le formule che dovevano essere adoperate nelle questioni rivolte ai giurati[889] e, alla luce del 'questionario' predisposto dal legislatore, Vincenzo Manzini propose nel suo trattato degli esempi[890].

La prima domanda essenziale della questione sul fatto principale poteva essere così formulata: *"Sussiste il fatto per cui nella notte … in … A. B. fu trovato ucciso in seguito a colpo di arma da fuoco, che produsse la morte di lui, in conseguenza della penetrazione del proiettile nella cavità toracica?"*[891].

In caso di risposta affermativa a questa prima domanda, i giurati dovevano rispondere ad un secondo quesito: *"Ha l'imputato C. D. commesso*

---

[885]Articolo 496 c.p.p. 1865.

[886]Articolo 450 c.p.p. 1913.

[887]Articolo 451 c.p.p. 1913.

[888]Ora ai giurati doveva essere proposta una specifica questione sull'esistenza delle circostanze attenuanti generiche: "Quando sia resa obbligatoria la posizione della relativa questione, vi è interesse nelle parti a discuterle, per sostenerle o combatterle; e si diminuisce il pericolo che vengano spesso ammesse quasi inconsciamente come un ingrediente necessario del verdetto". *Codice di procedura penale del Regno d'Italia illustrato coi lavori preparatori per cura di A. Bruno corredato dalla relazione a S.M. e delle norme di attuazione e di coordinamento disposizioni transitorie e regolamento*, p. 308.

[889]Articolo 451 c.p.p. 1913.

[890]MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario. Atti in generale. Prove. Azione penale. Istruzione. Giudizio. Sentenza. Impugnazioni*, pp. 485-489.

[891]*Ibid*., p. 485.

materialmente il fatto che produsse la morte di A. B., come esecutore principale?"[892].

La terza domanda (a meno che non dovesse essere proposta ai giurati una questione subalterna dell'accusa) che doveva in ogni caso essere proposta alla giuria era: *"È l'imputato colpevole del fatto stesso per averlo commesso volontariamente (o per avervi volontariamente concorso) al fine di uccidere?"*[893].

Poteva poi essere formulata una questione sulle aggravanti (*Sussiste a carico dell'imputato C. D. che egli abbia commesso il fatto con premeditazione?*)[894] o sulle diminuenti (*Sussiste a favore dell'imputato C. D. che egli abbia commesso il fatto, trovandosi in tale stato di infermità di mente da scemare grandemente l'imputabilità, senza escluderla?*)[895].

Infine doveva sempre essere proposta un'apposita questione avente ad oggetto le attenuanti: *"Concorrono in favore dell'imputato C. D. circostanze attenuanti?"*[896]. La questione sulle attenuanti doveva in ogni caso essere unica, anche nel caso di imputato accusato di più reati, per il carattere soggettivo proprio di queste circostanze[897].

Formulate le questioni e terminata la discussione, il Presidente dichiarava la chiusura del dibattimento; si procedeva quindi, nella sala d'udienza, in presenza soltanto del Presidente, del cancelliere, del P.M. e del difensore dell'imputato, alla deliberazione del verdetto[898].

Luigi Lucchini era fermamente contrario a questa novità, perché in tal modo si riducevano i giurati a "degli automi e simulacri di magistrati singoli" e si distruggeva senza mezzi termini il beneficio della collegialità[899].

---

[892]MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario. Atti in generale. Prove. Azione penale. Istruzione. Giudizio. Sentenza. Impugnazioni*, p. 485.
[893]*Ibid.*, p. 486.
[894]*Ibid.*, p. 487.
[895]*Ibid.*, p. 486.
[896]*Ibid.*, p. 488.
[897]PINTO, *Manuale di procedura penale illustrativo del nuovo codice*, p. 307.
[898]Articolo 455 c.p.p. 1913.
[899]LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, p. 441.

Le parti presenti nella sala d'udienza dovevano mantenersi in assoluto silenzio, poiché, in caso contrario, il Presidente aveva il potere di allontanare dall'aula il trasgressore, senza pregiudizio dell'azione penale[900].

A questo punto il magistrato prima doveva rammentare ai membri della giuria l'importanza del loro giuramento e la gravità del loro ufficio, poi doveva leggere loro le questioni[901].

Il nuovo testo, in conformità dei progetti del Ministro, aveva soppresso il riassunto presidenziale[902], mantenendo nondimeno la necessità di spiegare ai giurati i quesiti ed il significato delle parole utilizzate, nonché la dipendenza delle questioni le une dalle altre. Ai giurati inoltre dovevano essere indicati gli effetti penali delle loro risposte, essendo finalmente venuto meno il divieto di considerare le conseguenze penali del loro verdetto[903].

Se il Presidente nelle sue spiegazioni commetteva un errore di diritto, le parti potevano chiedere che venisse rettificato e, se il magistrato non accoglieva la richiesta, la parte istante avrebbe potuto chiedere l'annullamento tramite ricorso per Cassazione[904].

Si procedeva quindi alla votazione: i giurati rispondevano alle questioni segretamente con un monosillabo e potevano anche lasciare la scheda bianca, sapendo che in questo caso la scheda in questione sarebbe stata considerata

---

[900]Articolo 455 c.p.p. 1913.

[901]Articolo 458 c.p.p. 1913.

[902]Per vedere le caratteristiche del riassunto del Presidente secondo la vecchia disciplina (brevità, imparzialità e pertinenza) si veda il paragrafo 11 del precedente capitolo.

[903]Questo divieto era espressamente indicato nella formula del giuramento del codice previgente ed era stato criticato da diversi giuristi, ad esempio da Stanislao Soro Delitala e da Francesco Carrara (cfr. paragrafo 3, capitolo secondo). Il guardasigilli decise quindi di eliminarlo e la Commissione che esaminò il secondo progetto del Ministro espresse il medesimo parere (cfr. paragrafo 3 di questo capitolo).

[904]Articolo 460 c.p.p. 1913.

come un voto favorevole all'accusato[905]. La decisione dei giurati scaturiva dalla maggioranza semplice, ovvero sei voti contro quattro; in caso di parità, prevaleva l'opinione favorevole all'imputato[906].

In passato, a questo punto, la Corte poteva, a determinate condizioni, invitare i giurati a correggere il verdetto oppure poteva rinviare la causa ad altra sessione[907].

Nel nuovo testo non vi era alcun cenno al primo istituto, perché, come chiariva Manzini, "non era il caso di predisporre un mezzo di rettificazione del verdetto", essendo ora la deliberazione diretta dal Presidente direttamente in sala d'udienza[908].

Il secondo istituto, ovvero il rinvio ad una nuova giuria, invece era stato mantenuto: se era stato pronunciato un verdetto affermativo sul fatto principale alla semplice maggioranza di sei voti, il magistrato poteva rimandare il giudizio ad altra sessione[909].

La decisione del Presidente non era motivata e nessuno poteva provocare un tale provvedimento, infatti spettava soltanto al Presidente assumere questa decisione.

Peraltro, il verdetto affermativo poteva riguardare più reati, ma, in tal caso, il rinvio operava solo per quel reato al quale si riferiva la decisione del magistrato. Potevano poi esserci altri imputati accusati del medesimo reato e, anche se nei loro confronti il verdetto era stato affermativo ad una

---

[905]Articolo 462 secondo comma: Se qualche scheda non contenga alcun voto, o, sul dubbio proposto dal Presidente, sia giudicata non leggibile almeno da cinque giurati, è considerata favorevole all'imputato.

[906]Articolo 463 c.p.p. 1913.

[907]Cfr. paragrafo 13, capitolo terzo.

[908]Se, ma questa ipotesi era assolutamente eccezionale, il verdetto fosse stato comunque in vario modo irregolare, le parti avrebbero potuto far valere tale irregolarità mediante ricorso in Cassazione. MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario. Atti in generale. Prove. Azione penale. Istruzione. Giudizio. Sentenza. Impugnazioni*, p. 497.

[909]Articolo 466 c.p.p. 1913.

maggioranza superiore, il magistrato poteva estendere anche a loro l'effetto della sua decisione (effetto estensivo del rinvio)[910].

Nonostante quindi le numerose proposte di riforma che negli anni precedenti e nei progetti del guardasigilli erano state avanzate relativamente al potere moderatore del magistrato, ben poco era cambiato.

Non era nemmeno stato risolto il problema dei diritti quesiti, tanto che nel 1920 Manzini poteva ancora affermare che "il verdetto invalidato non può fondare alcun diritto acquisito né per l'imputato, né per altri, onde i nuovi giurati sono assolutamente liberi di decidere sia a favore sia a sfavore dell'imputato su ogni punto"[911].

Il potere moderatore poteva essere esercitato dunque soltanto se sussistevano determinate condizioni: il verdetto doveva essere affermativo sul fatto principale; il fatto doveva costituire reato, altrimenti l'accusato doveva essere assolto; la decisione dei giurati doveva essere stata pronunciata a semplice maggioranza (sei voti contro quattro).

L'unica condizione in passato prevista e che ormai inevitabilmente era venuta meno era l'unanimità della Corte, essendo qualche anno prima stato accolto nel nostro ordinamento il sistema del giudice unico.

Il Ministro Finocchiaro Aprile, per giustificare la presa di distanza dalle innovazioni che su questo argomento il suo secondo progetto aveva introdotto[912], nella relazione che accompagnava il nuovo testo, scriveva: "Anche il magistrato, come il giurato, può ingannarsi. Lodevolmente il

---

[910]Articolo 466 ultimo capoverso.

[911]MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario. Atti in generale. Prove. Azione penale. Istruzione. Giudizio. Sentenza. Impugnazioni*, p. 504.

[912]Articolo 532 del secondo progetto del Ministro: Quando il verdetto sia stato affermativo sul fatto principale o sulla circostanza aggravante alla semplice maggioranza di sette voti e il Presidente ritenga che i giurati si sono ingannati, ove l'errore sia caduto sul fatto principale, l'accusato è assolto; e, ove l'errore sia caduto sulla circostanza aggravante, non se ne tiene conto per l'applicazione della pena. Cfr. paragrafo 3 di questo capitolo.

codice vigente regola questo caso ammettendo il giudizio di un nuovo giurì (art. 509): questa disposizione è in sostanza più favorevole all'imputato, essendo abbastanza facile che il Presidente, nel caso di suo dubbio, [….], rimetta il giudizio a un nuovo verdetto; mentre potrebbe essere eccezionale una sua convinzione perfetta e precisa, in senso contrario al voto della maggioranza dei giurati, da indurlo a sentenziare in contraddizione al medesimo"[913].

Sottoscritto il verdetto, il Presidente riapriva l'udienza ed il Cancelliere leggeva all'imputato la pronuncia. Il Pubblico Ministero ed il difensore dovevano ora formulare le proprie richieste, poi il Presidente redigeva immediatamente la sentenza[914].

L'imputato doveva essere assolto quando[915]: 1) i giurati avevano negato la sussistenza del fatto materiale, rispondendo *no* al primo quesito; 2) i giurati avevano negato che il fatto fosse stato commesso proprio dall'imputato, quindi avevano risposto *no* al secondo quesito; 3) i giurati avevano escluso la colpevolezza dell'accusato (risposta negativa al terzo quesito); 4) la giuria riteneva esistente un fatto giustificativo; 5) l'imputato, in base alla legge penale, non era punibile; 6) il fatto di cui l'imputato era stato dichiarato colpevole non costituiva reato.

Invece, se l'accusato era stato dichiarato colpevole di un fatto criminoso, il Presidente doveva pronunciare sentenza di condanna e applicare la pena[916].

Nel testo definitivo quindi si era preferito seguire il parere della Commissione della Camera dei Deputati che aveva fortemente criticato il coinvolgimento della giuria nell'applicazione della pena; d'altronde un

---

[913]*Codice di procedura penale del Regno d'Italia illustrato coi lavori preparatori per cura di A. Bruno corredato dalla relazione a S.M. e delle norme di attuazione e di coordinamento disposizioni transitorie e regolamento*, pp. 106-107.

[914]Articolo 467 c.p.p. 1913.

[915]Articolo 468 c.p.p. 1913.

[916]Articolo 469 c.p.p. 1913.

sistema siffatto non poteva essere accolto nel nostro ordinamento, essendo spesso i giudici popolari eccessivamente indulgenti[917].

Non molte furono quindi le novità rilevanti che interessarono l'istituto della giuria: venne introdotta una specifica disciplina per le questioni subalterne, venne introdotta la regola della deliberazione del verdetto nella sala d'udienza; venne abolito il riassunto presidenziale ed il divieto di considerare gli effetti penali della decisione. Su altri aspetti, che peraltro negli anni precedenti erano stati oggetto di un approfondito dibattito (potere moderatore del magistrato e partecipazione della giuria all'applicazione della pena), si mantenne un atteggiamento più cauto, preferendo la precedente disciplina a delle modifiche forse troppo innovative.

[917]"La maggiore modificazione che il testo definitivo apporta al progetto, per i giudizi di Corte d'Assise, è la soppressione delle disposizioni che stabilivano la partecipazione dei giurati all'applicazione della pena. [….] Il problema è assai grave e complesso. Non è dubbio che la proposta contenuta nel progetto ministeriale aveva per sé il favore di ragioni teoriche e pratiche di grande importanza. Da un lato restituiva al giudice popolare quella parte di valutazione del fatto che è certamente contenuta nei motivi di determinazione della pena; dall'altra impediva la possibilità di diffidenze e conflitti che sono assai spesso cagione di inique e deplorate assoluzioni. Ma non si può non riconoscere la gravità del pericolo derivante dalla eccessiva inclinazione all'indulgenza che informa i nostri giudizi popolari." *Codice di procedura penale del Regno d'Italia illustrato coi lavori preparatori per cura di A. Bruno corredato dalla relazione a S.M. e delle norme di attuazione e di coordinamento disposizioni transitorie e regolamento*, pp. 101-102.

CAPITOLO QUINTO: LA RIFORMA DELLE CORTI D'ASSISE IN EPOCA FASCISTA

1. I lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale

Anche se solo da pochi anni era entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, essendo mutate le condizioni socio–politiche dell'ordinamento italiano a causa dell'avvento del fascismo, nel 1925, con la legge numero 2260, venne attribuita al Governo del Re la facoltà di emendare sia il codice penale sia il recentissimo codice di procedura[918].

In questa sede ovviamente vennero discusse molteplici riforme che interessavano vari settori della procedura penale e l'istituto della giuria fu oggetto di un dibattito quanto mai aperto[919].

Nella relazione ministeriale al disegno di legge emerge chiaramente l'esigenza di riforme radicali relativamente alla partecipazione del popolo nell'amministrazione della giustizia[920], perché il sistema dei giurati non aveva sempre dato buona prova di sé e le innovazioni contenute nel codice del 1913 non erano da tutti condivise.

Doveva in particolare essere considerata attentamente la proposta di riunire in un unico collegio giurati e magistrati togati, attribuendo a questo collegio (cosiddetto misto) il compito di risolvere tutte le questioni, quindi tanto le questioni di fatto quanto quelle giuridiche.

---

[918] *Lavori parlamentari del codice penale e del codice di procedura penale. Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare i codici penale e di procedura penale,* vol. I, Roma: Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1928.

[919] A metà degli anni 20 del XX secolo non era infatti scontata l'abolizione di quest'istituzione. Certo gli avversari del giurì erano sempre di più, ma non tutti gli studiosi, come illustrerò in questo paragrafo e nel successivo, ritenevano giusto sopprimere un istituto che ormai apparteneva alla tradizione italiana.

[920] *Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925,* vol. I, pp. 27-28.

Ancora una volta era dunque in discussione il principio della separazione del fatto dal diritto, principio che ora si voleva abbandonare definitivamente, poiché, per usare le parole del guardasigilli, "il giurato italiano vuole essere giudice della colpa e padrone della pena"[921].

La proposta venne vagliata dalle due camere del Parlamento che espressero parere diverso: mentre la Camera dei Deputati non reputava opportuno abolire la giuria (accogliere il sistema proposto nella relazione ministeriale avrebbe infatti significato concretamente la soppressione dell'istituzione)[922], il Senato del Regno si dichiarava a maggioranza favorevole alla riforma delineata[923].

Per l'onorevole Sarrocchi, nominato relatore della Camera dei Deputati, sicuramente doveva essere modificato e migliorato il sistema di selezione dei componenti della giuria, sopprimendo certe categorie (ad esempio la categoria dei censiti) e modificandone altre[924]. Doveva inoltre essere cancellata la tripartizione obbligatoria della questione principale[925], causa del moltiplicarsi dei quesiti e della confusione dei giurati[926].

La separazione del fatto dal diritto però doveva essere mantenuta, per cui il magistrato non avrebbe dovuto avere alcun peso nella risoluzione delle questioni di fatto[927]. Viceversa i giurati avrebbero dovuto essere coinvolti nella scelta della pena da infliggere all'imputato ritenuto colpevole, scegliendo tra il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge[928].

---

[921] *Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925,* vol. I, p. 28.
[922] *Ibid.*, pp. 91-92.
[923] *Ibid.*, pp. 217-218 e 235-238.
[924] *Ibid.*, p. 91.
[925] *Ibid.*, p. 92.
[926] L'obbligo di suddividere la questione principale in tre quesiti era stato introdotto nel codice del 1913. Si veda il paragrafo quarto del precedente capitolo.
[927] *Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925,* vol. I, p. 91.
[928] *Ibid.*, pp. 91-92.

In seguito l'onorevole Sarrocchi ebbe occasione di approfondire il parere della Commissione e poté così ribadire la ferma volontà della Camera dei Deputati di conservare l'istituto della giuria: se fosse stata riconosciuta al Presidente della Corte d'Assise la possibilità di intervenire nel giudizio di fatto, l'istituto dei giurati sarebbe stato sostanzialmente soppresso[929].

Il Ministro della giustizia, successivamente intervenuto nel dibattito, riteneva che i mali del sistema attualmente in vigore dovessero essere senza ombra di dubbio eliminati, senza tuttavia rinunciare alla partecipazione dell'elemento popolare nei giudizi penali. Doveva dunque essere elaborato un sistema in grado di dare "il massimo dei vantaggi e il minimo dei danni"[930].

Il Senato del Regno condivideva la proposta del guardasigilli, perché, se da un lato non erano ancora maturi i tempi per la completa soppressione dell'elemento popolare, dall'altro lato sicuramente i giurati avevano bisogno della guida del magistrato[931].

Se tuttavia si fosse deciso per la conservazione dell'istituto, occorreva approvare specifiche riforme: rivedere le disposizioni della legge del 1874 relative ai requisiti che i cittadini dovevano possedere per assumere l'incarico e alla formazione delle liste[932] e ripristinare la camera delle deliberazioni, per restituire ai giurati quella libertà e quell'indipendenza che il codice del 1913 aveva loro tolto[933].

Per il Senato la relazione venne redatta dall'onorevole Stoppato che, pur riportando fedelmente l'opinione della maggioranza della Commissione, volle specificare che egli non aderiva a questa tesi, perché da sempre l'illustre giurista era stato tra i sostenitori del sistema della giuria che non doveva né

---

[929] *Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925*, p. 134.
[930] *Ibid.*, p. 114.
[931] *Ibid.*, p. 217.
[932] *Ibid.*, p. 235.
[933] *Ibid.*, p. 237.

essere abolito, né essere trasformato in un'istituzione profondamente diversa[934].

A suo avviso infatti la giuria aveva una vera e propria funzione sociale e l'evoluzione del delitto di infanticidio ne era una prova inconfutabile[935].

Il codice penale in vigore in Italia sino al 1889 puniva questo reato gravemente e, proprio per non infliggere una pena severa ad una donna che sicuramente aveva commesso un'azione sbagliata, ma che forse l'aveva commessa in un momento di turbamento psichico e di abbandono da parte di tutta la collettività, i giurati spesso, contrariamente ad ogni logica, assolvevano. Il legislatore si era così reso conto che, pur essendo necessario mantenere questo delitto, la pena comminata dalla legge doveva essere sensibilmente diminuita ed infatti, dall'entrata in vigore del codice Zanardelli, i giurati cominciarono a condannare le donne che si erano rese colpevoli di questo reato, non essendo più spropositata ai loro occhi la pena prevista dalla legge.

L'istituzione di un collegio misto invece avrebbe finito per umiliare e deprimere l'elemento popolare[936], per questo motivo Stoppato si dissociava dall'opinione della maggioranza.

Per quanto riguarda invece le specifiche proposte di riforma, egli volle difendere la tripartizione della questione principale, sistema che la Camera dei Deputati invece non aveva esitato a criticare. L'obbligo della tripartizione introdotto solo pochi anni prima era a suo avviso un aspetto positivo, perché

---

[934]"Una buona parte della Commissione avrebbe ritenuto opportuno l'intervento del Presidente nella formazione del verdetto. – dichiara infatti - Io modestamente ma sinceramente sono dell'opinione contraria. Io non ammetto l'utilità di questa commistione di elementi eterogenei nella formazione di un collegio giudicante". *Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925*, vol. I, p. 294.

[935]*Ibid.*, p. 294.

[936]*Ibid.*, p. 295.

questi tre quesiti[937] corrispondevano alle tre domande fondamentali che ciascuno si poneva dinanzi ad un fatto criminoso[938].

Redatto il progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, vennero poi raccolti i pareri e le proposte della magistratura, delle Università e dei Sindacati degli avvocati e dei procuratori[939].

Da un'analisi delle osservazioni formulate in questa sede, emerge chiaramente che la maggior parte degli esperti di diritto ritenevano opportuna la soppressione dell'istituto dei giurati, alla luce degli inconvenienti che tale sistema aveva evidenziato e dei verdetti scandalosi che negli ultimi decenni erano stati pronunciati[940].

Particolarmente significativa la tesi della Corte d'Appello di Bologna, secondo la quale la giuria doveva essere abolita per tutta una serie di ragionevoli motivi[941]: i cittadini avevano sempre cercato di sottrarsi a questo dovere e per evitare che ciò accadesse il legislatore aveva dovuto prevedere uno specifico regime sanzionatorio[942]; i cittadini chiamati ad assumere l'ufficio troppo spesso erano ignoranti e privi della necessaria coscienza critica; l'evoluzione del diritto penale, tanto cara ad Alessandro Stoppato, poteva poi essere garantita anche dal magistrato.

D'altronde gli stessi sostenitori dell'istituto erano divisi e seguivano orientamenti alquanto divergenti e questa era un'ulteriore prova che il giurì

---

[937]Si veda l'articolo 446 del codice di procedura penale del 1913.

[938]Stoppato aveva già espresso il suo parere in un articolo pubblicato nella Rivista Penale di Luigi Lucchini nel 1895. Si veda il paragrafo due del quarto capitolo.

[939]*Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, vol. IX, parte prima, Roma: Provveditorato generale dello stato, Libreria, poi Tipografia delle Mantellate, 1928-1930.

[940]*Ibid*., pp. 374-393.

[941]*Ibid*., pp. 381-383.

[942]Si vedano gli articoli 44, 45 e 46 della legge del 1874.

ormai era un'istituzione anacronistica che doveva essere consegnata alla storia una volta per tutte[943].

Lo scabinato (o comunque un collegio misto comprensivo dell'elemento popolare e di quello tecnico-giuridico) non era il sistema migliore per il nostro ordinamento, ma certamente avrebbe rappresentato un passo in avanti. La meta che il legislatore non doveva perdere di vista era infatti l'istituzione di un'Alta Corte criminale composta di soli magistrati togati[944].

Più o meno dello stesso parere la Corte d'Appello di Venezia[945]: la giuria doveva essere sicuramente abolita e non doveva nemmeno essere accolto il sistema dell'assessorato. Anche i reati più gravi dovevano essere giudicati dai tribunali[946], perché solo in questo modo sarebbero stati garantiti due aspetti essenziali: la competenza di un giudice tecnico e il diritto ad un doppio grado di giurisdizione.

Anche l'Università di Sassari riteneva ormai giunta al tramonto la giuria, che tuttavia non doveva essere sostituita dal sistema dello scabinato, perché in questo modo i problemi del passato non sarebbero stati affatto risolti[947].

---

[943]*Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, vol. IX, parte prima, p. 384.

[944]"Vorremmo augurarci che si superasse arditamente anche quella tappa intermedia, che è rappresentata dall'istituto dello "scabinato", per arrivare senz'altro direttamente all'istituzione di un'Alta Corte criminale…. Ad ogni modo, anche se il nostro voto non sarà accolto e si dovrà fare una tappa sullo scabinato, noi abbiamo piena fede che la giustizia sostanziale avrà tutto da guadagnare dalla riforma". *Ibid.*, p. 384.

[945]*Ibid.*, p. 388.

[946]Il parere della Corte d'Appello di Venezia quindi differiva da quello della Corte d'Appello di Bologna su un punto, peraltro fondamentale: la prima era favorevole a rimettere anche i reati più gravi nelle mani dei tribunali; la seconda al contrario voleva la creazione di una Gran Corte criminale.

[947]*Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, vol. IX, parte prima, p. 388.

Se proprio il legislatore avesse voluto percorrere questa strada, almeno il numero degli scabini o assessori avrebbe dovuto essere assolutamente minore di quello dei giudici di diritto[948].

Diverso era invece il parere del Sindacato degli avvocati e procuratori di Cremona: la magistratura popolare aveva dei difetti, ma anche dei pregi, proprio come la magistratura togata; inoltre, nella maggioranza dei giudizi penali, sarebbe stato un errore non considerare la coscienza popolare[949].

Più o meno sulla stessa linea di pensiero il Sindacato degli avvocati e procuratori di Alessandria[950]. Questi riteneva che la soluzione migliore fosse la creazione di un ente che racchiudesse in sé i pregi della magistratura togata e i vantaggi della giuria, lasciandosi alle spalle gli evidenti difetti dell'elemento popolare, come l'impossibile separazione del fatto dal diritto e quei verdetti scandalosi che certamente avevano contribuito a mettere in cattiva luce l'istituto[951].

Alla luce di queste considerazioni, il legislatore si accingeva a porre mano alla riforma delle Corti d'Assise, essendo ormai chiaro che il sistema vigente non offriva più quelle garanzie che nei decenni precedenti, a torto o a ragione, gli erano state riconosciute.

Inoltre il clima politico e sociale in un breve lasso di tempo era cambiato: il nuovo regime voleva prendere le distanze da certi principi che in passato sembravano intangibili e questa "rivoluzione fascista" non poteva non travolgere l'istituto della giuria, istituzione che in Italia, come altrove, era stata accolta in virtù del principio della sovranità popolare.

---

[948]*Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, vol. IX, parte prima, p. 389.

[949]*Ibid.*, pp. 377-378.

[950]*Ibid.*, pp. 389-391.

[951]Si veda il primo paragrafo del capitolo quarto.

2. Abolizione della giuria o semplice riforma?

In quegli anni vennero pubblicati nelle riviste giuridiche numerosi articoli di giuristi, avvocati e procuratori che volevano esprimere ciascuno il proprio parere sull'argomento.

La grande maggioranza di costoro si dichiarava favorevole all'abolizione della giuria, ma la divergenza di vedute cominciava quando si trattava di individuare un nuovo ordinamento per le Corti d'Assise.

Secondo taluni l'elemento popolare avrebbe dovuto essere totalmente eliminato, secondo altri invece, pur essendo necessario abolire la giuria così come era stata concepita a partire dal 1848, la coscienza popolare non poteva essere del tutto ignorata.

Neppure coloro che avrebbero voluto la giustizia penale amministrata esclusivamente da magistrati togati erano poi d'accordo sull'organo che avrebbe dovuto prendere il posto del giurì, perché taluni avrebbero voluto che anche i reati più gravi venissero attribuiti ai tribunali, altri invece intendevano restaurare la Gran Corte criminale napoletana.

Poche voci si dissociavano da queste pur variegate opinioni: Salvatore Cicala ne è un esempio[952]. A suo parere, essendo la giuria un istituto giuridico indipendente dalla politica, essa avrebbe potuto sopravvivere in epoca fascista come "istituto giudiziario di sicurezza e di civiltà nazionale"[953].

Dopo aver approfondito i rapporti tra il sistema dei giurati e le novelle istituzioni coniate dal regime[954], egli propose le riforme a suo avviso

---

[952]SALVATORE CICALA, *La giuria e il nuovo Stato*, Milano: S. A. Istituto editoriale scientifico, 1929.

[953]*Ibid.*, p. 216.

[954]Ad esempio si domandava se fosse possibile una giuria a struttura sindacale e a tale domanda dava una risposta negativa. In primo luogo perché la qualità di iscritto ad un sindacato riconosciuto dalla legge non assicurava i requisiti necessari per divenire giurato, in secondo luogo perché vi sarebbe stato il problema dei cittadini iscritti ai sindacati non riconosciuti (potevano costoro divenire giurati al pari degli altri?). *Ibid.*, pp. 182-187.

necessarie: revisione generale della legge 1937/1874 per eliminare le categorie imperfette[955], diversa composizione delle commissioni chiamate a formare le liste dei giurati, preferibilmente composte di soli elementi giudiziari[956], riduzione a 20 del numero di giurati di sessione e a 8 del numero dei giurati di giudizio[957]; partecipazione dei giurati, congiuntamente al Presidente, all'attribuzione della pena[958].

Prima di tutto però dovevano essere rese più complete le istruttorie penali[959] e soprattutto doveva cambiare il modo di valutare e apprezzare l'istituto, *in primis* il modo in cui il cittadino stesso concepiva questo ufficio, che per Cicala era un vero e proprio dovere sociale[960].

Sicuramente quella di Salvatore Cicala era una delle poche voci fuori dal coro, essendo gli altri studiosi pienamente convinti della necessità di abolire un sistema ormai superato e anacronistico.

Mariano D'Amelio[961] e Domenico Rende[962] ad esempio volevano un collegio misto composto di elementi laici e togati, competente ad affrontare e risolvere ogni questione.

---

[955]CICALA, *La giuria e il nuovo Stato,* p. 212.

[956]*Ibid*., p. 212.

[957]*Ibid*., p. 212.

[958]*Ibid*., p. 214.

[959]*Ibid*., p. 215.

[960]"Tutte queste riforme migliorerebbero in maniera nuova e sostanziale l'attuale giudizio per giurati, ma non sono le sole necessarie. Può dirsi anche che, perché riescano feconde, debbano andar di seguito, e siano quindi ausiliarie, di altre superiori … quanto alla maniera sociale di apprezzare l'istituto e al modo in cui si metta in condizione il cittadino di valutar l'alto onore che la legge e lo Stato gli confidano, il vero significato della sua partecipazione ai giudizi punitivi, laddove egli è chiamato alla terribile missione di giudicare il proprio simile." *Ibid*., p. 216.

[961]MARIANO D'AMELIO, *La riforma della giuria. La Corte d'Assise*, «Nuova antologia di lettere, scienze ed arti», vol. IV, (1926), pp. 443-453.

[962]DOMENICO RENDE, *La riforma della Corte d'Assise*, «La scuola positiva», vol. VII, parte prima, (1927), pp. 328-340.

D'Amelio considerava l'assessorato "una necessaria transizione tra la giuria e il giudizio dei magistrati"[963] e non riteneva fattibile il ritorno ad un'Alta Corte criminale, sia per ragioni di ordine economico, sia perché essa non avrebbe risolto lo spinoso problema della mancanza di un giudizio di gravame.

Il nuovo sistema, che veniva chiamato erroneamente scabinato, si basava su un principio fondamentale, ovvero la collaborazione tra magistratura togata e giudice popolare e proprio accogliendo questo principio collaborativo sarebbe stato possibile superare i difetti del passato[964].

I due elementi potevano portare ciascuno dei vantaggi significativi: l'elemento togato la tecnica e le cognizioni giuridico – scientifiche, l'elemento popolare l'indipendenza e la "genuinità del pensiero"[965].

Nelle colonie questo sistema era già stato sperimentato con successo, per cui non aveva alcun senso nutrire sfiducia nei confronti di un istituto che già aveva dato buona prova di sé. L'errore commesso dagli avversari di questa nuova istituzione stava nel confondere gli assessori coi vecchi giurati, ma, secondo D'Amelio, non vi era nulla di più sbagliato, perché tra gli uni e gli altri vi erano poche analogie e molteplici differenze[966].

Dello stesso parere Domenico Rende, docente nell'Università di Roma.

---

[963]D'AMELIO, *La riforma della giuria. La Corte d'Assise*, p. 453.

[964]D'altronde tutti i rimedi elaborati negli anni precedenti non avevano risolto il problema, né l'abolizione della camera di consiglio, né la semplice partecipazione dei giurati nell'applicazione della pena. *Ibid*., p. 445.

[965]*Ibid*., p. 445.

[966]I giurati venivano selezionati quasi alla cieca, spesso dunque erano ignoranti e raramente i più idonei assumevano l'ufficio, perché trovavano sempre un modo per essere esclusi. Gli assessori invece sarebbero stati selezionati con rigore, quindi sarebbero stati scelti solo i cittadini più colti. Essendo in numero ridotto, lo Stato avrebbe potuto retribuirli. Infine, la loro decisione non sarebbe stata irresponsabile come il verdetto della giuria, perché essi sarebbero stati chiamati a firmare le sentenze e a motivare il loro responso. *Ibid*., p. 449.

Ormai al cittadino non serviva più una garanzia avverso il potere assoluto dello Stato; ciò di cui il Paese aveva bisogno era una stretta collaborazione tra il potere del Re e la forza del popolo[967].

Il principio di collaborazione propugnato dai due giuristi differiva però dall'omonimo principio sostenuto anni prima da Enrico Pessina, perché, seguendo gli insegnamenti del Pessina, si sarebbe corso il rischio di creare un sistema nel quale in realtà la collaborazione mancava completamente, perché giuria e magistrati sarebbero stati come "due parallele destinate forse a non incontrarsi mai"[968].

L'ideale per Rende sarebbe stata una corte composta di 5 giurati e 3 magistrati alla quale attribuire tutte le questioni, al contempo obbligando ogni membro del collegio a scegliere tra assoluzione e condanna, eliminando dunque la scheda bianca[969].

Anche Francesco Puja, Presidente di sezione della Corte di Cassazione, era favorevole all'istituzione di una corte mista composta in prevalenza di giudici popolari che avrebbero dovuto essere selezionati in modo rigoroso[970].

Tuttavia, la schiera di coloro che volevano troncare di netto col passato, sopprimendo del tutto l'intervento del popolo nei giudizi penali, era particolarmente nutrita: da Ugo Spirito a Giovanni Lombardi, da Ruggiero Messini e Stefano Ricci.

Ugo Spirito, alla riunione del Gruppo italiano dell'Associazione Internazionale di diritto penale, propose un ordine del giorno chiaro e preciso: "[…] considerato che l'istituto dello scabinato o un qualsiasi altro

---

[967]RENDE, *La riforma della Corte d'Assise*, p. 332.

[968]*Ibid.*, p. 337.

[969]*Ibid.*, p. 338.

[970]Egli auspicava la seguente composizione: cinque giurati e due magistrati, di cui uno relatore e l'altro Presidente. I giurati avrebbero inoltre dovuto indossare la divisa del consigliere di Corte d'Appello per aumentare il loro prestigio di fronte alla popolazione. FRANCESCO PUJA, *La nuova Corte d'Assise*, «Rivista penale», (1931), pp. 238-242.

istituto che si proponesse la cooperazione del giudice popolare e del giudice togato sarebbe solo un inutile e dannoso compromesso, che nel suo eclettismo conserverebbe la massima parte dei difetti dell'attuale sistema dei giurati e darebbe luogo a sentenze di carattere empirico tali da diminuire e falsare la funzione del magistrato togato; propone che l'istituto della giuria sia abolito"[971].

La libertà che la giuria assicurava era a suo avviso una libertà senza legge ed allora era preferibile dare maggiore liberà al magistrato, non essendoci più alcuna ragione per conservare nel nostro Paese il giudice popolare[972].

Con lo scabinato i difetti sarebbero divenuti soltanto più gravi, poiché un sistema misto avrebbe sicuramente leso il prestigio della magistratura togata. Non potrebbe dunque esservi una distanza maggiore tra il pensiero di Ugo Spirito e le idee di Alessandro Stoppato[973]: entrambi non volevano il collegio misto, ma il primo per non recare danno al prestigio dei magistrati, il secondo, al contrario, per non deprimere l'elemento popolare.

La disparità di vedute tra i più illustri penalisti d'Italia ivi riuniti era evidente e sembrava impossibile redigere un ordine del giorno che potesse accontentare tutti. Il Presidente tuttavia, ovvero Mariano D'Amelio, riuscì a fondere in uno i due ordini del giorno che erano stati presentati e l'ordine così redatto venne approvato da tutti tranne uno.

Nonostante questa apparente sintesi, non si era minimamente giunti ad un accordo, accordo che forse, almeno in questo momento, non era possibile

---

[971]UGO SPIRITO, *Giuria e scabinato*, «Nuova antologia di lettere, scienze ed arti», vol. IV, (1926), p. 455.

[972]*Ibid.*, p. 458.

[973]Stoppato, quando il Parlamento venne chiamato ad esprimere il proprio parere sulle riforme del diritto e della procedura penale negli anni venti del novecento, era stato nominato relatore del Senato del Regno e in questa occasione poté esprimere, accanto alla tesi sostenuta dalla maggioranza della commissione, il proprio punto di vista. Si veda il primo paragrafo di questo capitolo.

raggiungere, essendoci chi, come Campolongo, era un accanito difensore della giuria[974] e chi, come Spirito e Longhi, era invece contrario ad ogni tipo di compromesso[975].

Anche Giovanni Lombardi, proprio come Ugo Spirito, era contrario a qualsiasi forma di compromesso, a qualsiasi sistema di transizione: la giuria presentava difetti lapalissiani e, per rimediare a tutti gli inconvenienti che essa aveva causato, l'unica cosa da fare era escludere i cittadini – giurati dalle aule delle Corti d'Assise e rimettere tutto nelle mani di magistrati colti, istruiti e preparati[976].

Le motivazioni addotte contro il sistema dei giurati erano sempre le stesse: i membri delle giurie erano spesso ignoranti e comunque privi delle cognizioni giuridiche necessarie per un retto giudizio, i giurati erano soggetti non solo ad influenze politiche, ma anche sociali e culturali; dietro ad un'assoluzione o ad una condanna raramente vi era il buon senso, poiché il più delle volte la pronuncia era dettata da simpatie o antipatie personali[977].

La soluzione per l'autore era semplice, ovvero "magistrati togati e sentenze dimostrative"; egli comunque auspicava un ordinamento di questo tipo per il futuro, poiché aveva intuito che, in quel momento, bisognava rassegnarsi ad una forma simile allo scabinato[978].

---

[974]Francesco Campolongo riteneva che l'istituto della giuria, opportunamente modificato, potesse sopravvivere e dare buoni risultati. *La giustizia e la procedura penale italiana*, vol. XXXII de «La giustizia penale» e vol. XII de «La procedura penale italiana», (1926), p. 577.

[975]SPIRITO, *Giuria e scabinato*, p. 460.

[976]GIOVANNI LOMBARDI, *Questioni pratiche in tema di diritto processuale penale. Intorno al giurì*, in «La giustizia penale e la procedura penale italiana», vol. XXXII de «La giustizia penale» e vol. XII de «La procedura penale italiana», (1926), pp. 464-467.

[977]*Ibid.*, pp. 465-466.

[978]*Ibid.*, pp. 466-467.

Il sostituto procuratore generale Ruggiero Messini condivideva le stesse preoccupazioni del Lombardi, ma cercava anche di proporre una concreta alternativa[979].

Dopo aver cercato di dimostrare perché il codice di procedura penale del 1913, relativamente all'istituto in questione, oltre a non aver risolto i problemi, aveva aggravato la situazione[980], descriveva, con parole dure l'istituzione: "l'istituto della giuria si è man mano deformato trasformandosi da presidio della libertà individuale in uno strumento cieco di grazia e talvolta persino in un'esaltazione apologetica del delitto"[981].

Fortunatamente ci si stava rendendo conto di tutto ciò e si stava imboccando la giusta via, ma non si doveva cadere nuovamente in errore proprio ora, lasciando la riforma incompleta. Lo scabinato o assessorato avrebbe infatti rappresentato un risultato imperfetto[982]: quando l'albero è cadente, l'unica cosa ragionevole da fare è abbatterlo sin dalle radici!

Occorreva creare ex novo un organo competente a giudicare dei reati più gravi, magari composto di quattro magistrati (tre giudici ed un Presidente), avverso le cui decisioni sarebbe stato possibile proporre appello ed avere così una seconda valutazione nel merito.

Infine, anche Stefano Ricci, professore all'Università di Napoli, proponeva di superare l'istituto dell'assessorato ed attribuire la cognizione dei reati più

---

[979]RUGGIERO MESSINI, *L'abolizione della giuria nella riforma della legge penale*, «La scuola positiva», vol. X, (1930), pp. 129-141.

[980]Il codice del 1913 aveva eliminato la camera delle deliberazioni, imponendo ai giurati di pronunciare il loro verdetto nella sala d'udienza e aveva altresì abolito il riassunto del Presidente (cfr. paragrafo 4 capitolo quarto). Queste due riforme avevano avuto come unico risultato secondo Messini di lasciare completamente solo il giurato, privo di una guida, senza la possibilità di confrontarsi con qualcuno per risolvere tutti i dubbi che potevano essere sorti in lui nel corso del giudizio. *Ibid.*, pp. 129-131.

[981]*Ibid.*, p. 133.

[982]Lo stesso Ministro di grazia e giustizia Finocchiaro Aprile aveva nel 1905 escluso lo scabinato, poiché esso avrebbe rappresentato un passo verso l'abolizione della giuria, che il guardasigilli non poteva tollerare. Si veda il paragrafo 2 del precedente capitolo.

gravi ad una sezione specializzata criminale del Tribunale, con possibilità poi di riesame della causa nel merito in secondo grado[983].

Dall'analisi di questi numerosi articoli emerge, al di là della divergenza di opinioni e della varietà delle soluzioni delineate, che molto probabilmente la giuria sarebbe stata sostituita da un collegio misto di giudici laici e togati. Molti esperti di diritto non condividevano affatto questa soluzione, ma si rassegnarono a questa fase di transizione, a questo sistema di compromesso, nella speranza di giungere nell'avvenire ad un ordinamento che chiudesse definitivamente le porte delle aule di giustizia all'elemento popolare.

3. La nuova Corte d'Assise

Il 23 marzo 1931, con il R. D. numero 249, venne abolita in Italia la giuria[984].

I cittadini tuttavia non vennero totalmente esclusi dalle aule delle Corti d'Assise, semplicemente ora erano chiamati ad amministrare la giustizia assieme alla magistratura togata, gli uni e gli altri in un medesimo collegio che avrebbe dovuto risolvere tanto le questioni di fatto quanto quelle di diritto ed infine applicare la pena[985].

La nuova Corte d'Assise era composta di un presidente di sezione di Corte d'Appello che doveva presiederla, di un consigliere di Corte d'Appello (o un Presidente di sezione del Tribunale) e di cinque assessori[986].

---

[983]STEFANO RICCI, v. Corte d'Assise, in *Nuovo Digesto italiano*, vol. IV, Torino: Unione tipografico editrice torinese, 1938, pp. 300-309.

[984]CORRADO PERRIS, v. Giurati e giuria, in *Nuovo Digesto italiano*, vol. VI, Torino: Unione tipografico editrice torinese, 1938, pp. 381-383.

[985]ATTILIO FREZZATI, *La legge sui giurati che muore e quella nuova 27 marzo 1931 numero 249 sulla riforma delle Corti d'Assise in attività al 1 luglio 1931. Studio e considerazioni teorico pratiche sull'ordinamento col richiamo degli articoli dei codici penali attinenti al decreto e tabella contenente il numero degli assessori assegnati a ciascun circolo di Corte d'Assise del Regno e quella determinante la circoscrizione territoriale delle sezioni*, Treviso: Soc. An. Editrice Longo e Zoppelli, 1931.

[986]Articolo 2 R.D. 249/1931 e articolo 2 R.D. 1899/1935. Il R.D. 249/1931 venne abrogato dal R.D. 1899/1935, ovvero dal Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti d'Assise. ADOLFO PARPAGLIOLO, *Codice di procedura penale. Le*

I magistrati togati venivano nominati ogni anno con Regio Decreto. Se il Presidente mancava o era impedito ad adempiere le proprie funzioni, questi veniva sostituito da un altro Presidente di sezione della Corte d'Appello oppure da uno dei magistrati membri della sezione di Corte d'Assise[987].

Potevano essere nominati assessori soltanto i cittadini in possesso di determinati requisiti[988]: 1) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici, 2) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni d'età, 3) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata ed essere iscritto al Partito Nazionale Fascista[989], 4) appartenere ad una delle nove categorie previste dalla legge.

In primo luogo potevano divenire assessori i membri del Gran Consiglio, del Senato, della Camera dei Deputati, del Consiglio nazionale delle corporazioni, i membri dell'Accademia d'Italia e i soci ordinari delle Accademie o Istituti indicati dalla legge.

In secondo luogo potevano assumere l'ufficio di assessore i presidi e rettori delle province e i Podestà e i vice podestà[990].

Potevano essere giudici popolari anche gli autori di opere scientifiche o letterarie o di altre opere notevoli d'ingegno, i laureati e diplomati in un'Università o in un Istituto d'istruzione superiore, i licenziati da un Istituto

---

disposizioni di attuazione e regolamentari, l'ordinamento delle Corti di Assise e le normale sui Tribunali per i minorenni [ecc.], Firenze: S. A. G. Barbera editore, 1936-XIV, pp. 649-666.

[987]Articolo 2 R.D. 1899/1935 ultimo capoverso: Mancando o essendo impedito il Presidente della Corte d'Assise, esso viene sostituito con provvedimento del primo Presidente della Corte d'Appello, inteso il procuratore generale, da un altro Presidente di sezione di Corte d'Appello o da uno dei magistrati componenti la sezione di Corte d'Assise.

[988]Articolo 4 R.D. 1899/1935.

[989]Originariamente, per poter divenire assessori, non era necessario essere iscritti al Partito Nazionale Fascista. Questo requisito venne aggiunto solo in un secondo momento (nel 1935).

[990]La categoria numero 4 originariamente comprendeva soltanto i Podestà dei comuni con più di 10.000 abitanti.

d'istruzione media superiore se iscritti nei ruoli delle imposte dirette per un minimo di lire 1.000 di tributo annuo verso lo Stato[991].

Infine, a certe condizioni, potevano far parte dell'albo degli assessori gli impiegati dello Stato, delle Province e dei Comuni[992], i presidenti e i segretari delle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute, i segretari federali del Partito Nazionale Fascista e i segretari politici dei Fasci[993].

Determinati soggetti invece non potevano diventare assessori, perché per loro operava una causa d'incompatibilità: i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; i militari, purché in servizio attivo, delle Forze Armate dello Stato; i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza in attività di servizio; gli avvocati, i procuratori legali e gli esercenti il patrocinio legale dinanzi alle Preture[994].

Presso ogni Comune era tenuto l'elenco di quei cittadini, residenti nel Comune stesso, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e in questo elenco doveva essere indicato per ciascuno il nome, il cognome, il nome del padre, l'età, la residenza e la categoria di appartenenza[995].

Ogni anno il Podestà doveva occuparsi della revisione dell'elenco, cancellando i nomi di quelle persone che nel frattempo erano decedute o che per vari motivi non possedevano più le condizioni necessarie per assumere l'ufficio ed inserendo i nomi di coloro che invece avevano acquisito le qualità indicate dalla legge, annotando altresì i mutamenti di residenza.

---

[991]Categorie numero 5, 6 e 7.

[992]Categoria numero 8: Impiegati dello Stato compresi nelle categorie A e B e pensionati delle stesse categorie, impiegati e pensionati delle Province e dei Comuni provvisti di licenza di un Istituti d'istruzione media superiore, ufficiali in congedo o fuori quadro o in pensione delle Forze Armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.

[993]Categoria numero 9: Presidenti e segretari delle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute, nonché delle Unioni provinciali e interprovinciali dipendenti dalle Confederazioni, i segretari federali del Partito Nazionale Fascista, i segretari politici dei Fasci.

[994]Articolo 5 R.D. 1899/1935.

[995]Articolo7 R.D. 1899/1935.

L'elenco doveva poi essere affisso nell'albo comunale, affinché coloro che ritenevano di essere stati indebitamente iscritti o cancellati potessero esercitare entro 5 giorni il loro diritto di reclamo dinanzi al primo Presidente della Corte d'Appello. Di regola il reclamo doveva essere presentato al segretario del Comune, ma colui che credeva di essere stato erroneamente escluso dall'elenco poteva presentare il proprio ricorso direttamente al Ministro di grazia e giustizia, qualora il suo reclamo al primo Presidente della Corte d'Appello non fosse stato proposto nel termine o non fosse stato accolto.

A questo punto il guardasigilli, assunte le necessarie informazioni, poteva ordinare che il nome di questo soggetto venisse inserito nell'elenco[996].

Entro il 20 agosto il Podestà doveva trasmettere copia dell'elenco, unitamente ai reclami proposti, al Presidente della Corte d'Appello[997].

Questi, eventualmente dopo aver assunto tutte le informazioni che reputava utili, compilava, per ogni circolo di Corte d'Assise, l'elenco di coloro che intendeva proporre per la nomina di assessore e successivamente inviava questa lista al Ministro della giustizia[998].

Era compito del Ministro redigere l'albo degli assessori (anche il guardasigilli comunque poteva raccogliere tutte le informazioni necessarie per svolgere il suo compito nel migliore dei modi) ed in ogni albo doveva necessariamente essere raggiunto il numero stabilito dalla legge per ciascun circolo.

Il Ministro aveva altresì il potere di inserire nel suddetto albo anche quei cittadini che non erano stati inclusi nell'elenco redatto dal Potestà e i cui nomi non erano stati proposti dal primo Presidente della Corte d'Appello,

---

[996]Il Regio Decreto 249/1931 non prevedeva quest'ultima possibilità (ovvero il ricorso al Ministro di grazia e giustizia a determinate condizioni). Essa venne aggiunta nel Testo unico del 1935.

[997]Articolo 8 R.D. 1899/1935.

[998]Articolo 9 R.D. 1899/1935.

purché queste persone possedessero i requisiti richiesti e risiedessero nella giurisdizione del circolo per il quale venivano nominati[999].

In ogni caso gli assessori venivano nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia[1000]. Duravano in carica quattro anni e al termine del quadriennio venivano automaticamente confermati, sempre che la nomina nel frattempo non fosse stata revocata (revoca possibile in qualunque momento, disposta con decreto non motivato su proposta del guardasigilli)[1001]. L'ufficio era obbligatorio.

Gli assessori appena nominati dovevano prestare giuramento: *"Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di conservare il segreto"* (i giudici popolari che dopo quattro anni venivano tacitamente confermati, non dovevano ripetere il giuramento)[1002].

L'albo di ogni circolo doveva poi essere nuovamente trasmesso al primo Presidente della Corte d'Appello che, nella prima decade di dicembre, in pubblica udienza ed in presenza del Pubblico Ministero, procedeva all'imbussolamento, ovvero poneva in un'urna tante schede quanti erano gli assessori in ciascun albo. In una seconda urna di ogni Tribunale del distretto

[999]Articolo 10 ultimo capoverso R.D. 1899/1935.

[1000]Articolo 11 primo comma R.D. 1899/1935.

[1001]Il decreto 249/1931 disciplinava in modo diverso questi aspetti. Ex articolo 11 del regio decreto infatti gli assessori duravano in carica due anni e alla scadenza del biennio potevano essere confermati. La revoca era possibile solo per gravi motivi. FREZZATI, *La legge sui giurati che muore e quella nuova 27 marzo 1931 numero 249 sulla riforma delle Corti d'Assise in attività al 1 luglio 193,* p. 31.

[1002]Articolo 12 R.D. 1899/1935.

dovevano poi essere inserite un numero di schede corrispondente al numero degli assessori residenti nel Comune dove aveva sede il Tribunale[1003].

Almeno cinque giorni prima dell'inizio di ogni sessione, il primo Presidente della Corte d'Appello o un consigliere da lui delegato (oppure il Presidente della Corte d'Assise) dalla prima urna estraeva, in presenza di un rappresentante della pubblica accusa e di un funzionario di cancelleria, nove schede[1004]. Almeno quattro giorni prima dell'inizio della sessione, doveva essere comunicato agli assessori il cui nome era stato estratto, il luogo, il giorno e l'ora in cui aveva inizio la sessione alla quale dovevano comparire[1005].

Nel giorno in cui doveva essere discussa la prima causa della sessione il Presidente della Corte d'Assise faceva l'appello nominale dei nove assessori, ma solo i primi cinque dovevano prestare servizio effettivo; tuttavia, nei dibattimenti che potevano avere lunga durata, rientrava tra le facoltà del Presidente la nomina di un altro assessore in qualità di supplente[1006].

Poteva tuttavia accadere che non venisse raggiunto il numero stabilito dal legislatore ed in tal caso si doveva procedere nel modo seguente: il Presidente estraeva dalla seconda urna due nomi per ogni assessore mancante e proseguiva sino a quando non fosse stato possibile costituire il collegio a norma di legge.

Gli assessori così individuati esercitavano le proprie funzioni per l'intera sessione; peraltro, i cittadini che avevano prestato servizio per due sessioni di durata complessiva superiore ai 30 giorni nello stesso anno, potevano chiedere al Presidente di essere dispensati per la restante parte dell'anno

[1003]Articolo 13 R.D. 1899/1935. Le due urne venivano custodite da soggetti diversi: la prima veniva custodita dal primo Presidente della Corte d'Appello, la seconda dal Presidente del Tribunale alla quale si riferisce.

[1004]Articolo 15 R.D. 1899/1935.

[1005]Articolo 15 R.D. 1899/1935.

[1006]Articolo 16 R.D. 1899/1935.

(eventuali ragioni di servizio però legittimavano il Presidente a non accogliere tale richiesta ed il suo giudizio era insindacabile)[1007].

Per tutto il tempo della sessione gli assessori erano parificati ai consiglieri d'appello e ricevevano un'indennità per l'incarico svolto pari a lire 50 per ogni giorno di servizio prestato. Inoltre, gli assessori che prestavano servizio al di fuori del loro Comune di residenza ricevevano anche un'indennità di soggiorno e il rimborso delle spese sostenute per il viaggio[1008].

Anche la nuova disciplina prevedeva un regime sanzionatorio per quei cittadini che, chiamati a prestare servizio come giudici popolari, non si presentavano senza alcun giustificato motivo[1009] o esprimevano il proprio parere sulla causa prima della pronuncia della sentenza[1010].

Al di là delle innovazioni relative all'ordinamento dell'istituto, l'aspetto di cruciale importanza era sicuramente il superamento del parallelismo giudice popolare/giudizio di fatto e magistrato/giudizio di diritto, essendo ora entrambe le anime della Corte d'Assise chiamate a far parte del medesimo collegio, in virtù dei principi di collaborazione e cooperazione.

Proprio su questo aspetto focalizzarono la propria attenzione sia Mariano D'Amelio sia Aloisi Ugo in occasione del primo congresso giuridico italiano. Il primo, autore della relazione *"L'ordinamento degli istituti giudiziari nelle*

[1007]Articolo 19 R.D. 1899/1935.

[1008]Articolo 23 R.D. 1899/1935.

[1009]Articolo 24 R.D. 1899/1935: L'assessore che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del Presidente della Corte d'Assise, condannato al pagamento di una somma da L. 200 a L. 2000 a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzionai stabilite dalla legge. Il decreto può essere revocato dallo stesso Presidente della Corte d'Assise se il condannato, entro 15 giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostra di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

[1010]Articolo 25 R.D. 1899/1935: L'assessore che, prima della pronuncia della sentenza, manifesta indebitamente il suo parere sull'oggetto del procedimento è escluso, con decreto motivato del Presidente della Corte d'Assise, dal far parte della Corte ed è condannato al pagamento di una somma da L. 300 a L. 3000 a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese del rinvio, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge.

riforme del regime"[1011], sottolineava ancora una volta i pregi e i vantaggi della nuova disciplina, ribadendo che, pur volendo prendere le distanze dagli errori del passato, l'elemento popolare non poteva certo essere totalmente accantonato.

Anche se era passato davvero troppo poco tempo per una compiuta analisi del novello ordinamento nella sua pratica applicazione, l'autore riteneva fosse già possibile sottolineare due risultati positivi: gli assessori non avevano fatto registrare alcuna assenza e non erano state pronunciate, sino a quel momento perlomeno, sentenze scandalose[1012].

Esiti di non poco conto alla luce delle pregresse esperienze[1013]!

Anche Ugo Aloisi nella sua relazione *"Le riforme fasciste nel campo del diritto e della procedura penale"* si occupava della recente riforma e, circa la presenza del giudice popolare nelle aule delle Corti d'Assise, affermava che "non è da porre in dubbio l'utilità che giudici non togati facciano sentire a giudici togati, per i più gravi delitti, quello che sul delitto e sui suoi autori, vale a dire sul fatto umano, è il sentimento comune, cioè il sentimento della media

---

[1011]MARIANO D'AMELIO, *L'ordinamento degli istituti giudiziari nelle riforme del regime*, Primo congresso giuridico italiano. Ottobre del decennale. A cura del sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, Tivoli: Mantero editore tipografo, 1931, pp. 20-21.

[1012]*Ibid.*, p. 21.

[1013]Oltre al celeberrimo caso Olivo (cfr. paragrafo 1, capitolo quarto), Attilio Frezzati, altro sostenitore dell'assessorato, descriveva un altro sorprendente caso che si era verificato nel nostro ordinamento prima dell'abolizione della giuria. Una certa Elisa Rizzo aveva confessato di aver commesso un infanticidio, ma, nonostante la chiara confessione, i giurati avevano negato il fatto materiale, forse impressionati dalle circostanze del caso. A questo punto evidentemente gli altri quesiti non abbisognavano più di alcuna risposta, ma questo ai giurati non doveva essere poi così chiaro, per cui decisero di proseguire con la deliberazione. Inevitabile l'intervento del Presidente che fece loro capire la sopravvenuta inutilità della votazione, avendo loro risposto *no* al primo quesito. Un caso come questo, secondo l'autore, non poteva non destare "ilarità" e "pietà". FREZZATI, *La legge sui giurati che muore e quella nuova 27 marzo 1931 numero 249 sulla riforma delle Corti d'Assise in attività al 1 luglio 1931,* pp. 16-17.

degli uomini in seno ai quali la sentenza deve essere pronunziata ed eseguita"[1014].

Per entrambi tuttavia l'elemento popolare doveva essere presente in una nuova veste, di qui l'esigenza di un unico collegio giudicante i cui componenti erano chiamati a cooperare tra loro per una retta amministrazione della giustizia[1015].

Nel medesimo anno altri autori dichiararono la loro soddisfazione per il nuovo istituto: in particolare Alfredo Rocco[1016], Raffaele Garofalo[1017] e Bruno Cassinelli[1018].

Garofalo sottolineava i passi in avanti fatti con la riforma (anche perché nessun sistema avrebbe potuto essere peggiore del precedente a suo avviso): gli assessori, diversamente dai giurati, venivano ora rigorosamente selezionati; il vizio di mente, ammesso senza nessuna logica in passato, sarebbe stato finalmente riconosciuto con raziocinio; infine il verdetto irresponsabile della giuria era stato positivamente sostituito da una sentenza motivata in fatto e in diritto[1019].

Il momento della redazione della sentenza tuttavia poteva essere quanto mai pericoloso e l'avvocato Bruno Cassinelli poneva l'accento proprio sui pericoli insiti in questa delicata fase.

Ex articolo 20 del R.D. 249/1931 la sentenza doveva essere redatta dal presidente o dall'altro magistrato e doveva essere sottoscritta dal Presidente

---

[1014]UGO ALOISI, *Le riforme fasciste nel campo del diritto e della procedura penale*, Primo congresso giuridico italiano. Ottobre del decennale. A cura del sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, Tivoli: Mantero editore tipografo, 1931, p. 29.

[1015]D'AMELIO, *L'ordinamento degli istituti giudiziari nelle riforme del regime*, p. 20; ALOISI, *Le riforme fasciste nel campo del diritto e della procedura penale*, pp. 28-29.

[1016]ALFREDO ROCCO, *La nuova Corte d'Assise*, «Rivista penale», (1931), pp. 601-604.

[1017]RAFFAELE GAROFALO, *Previsioni sulla nuova Corte d'Assise*, «Rivista penale», (1931), pp. 605-607.

[1018]BRUNO CASSINELLI, *La nuova Corte d'Assise*, «La scuola positiva», vol. XI, parte prima, (1931), pp. 207-211.

[1019]GAROFALO, *Previsioni sulla nuova Corte d'Assise*, pp. 606-607.

e dal cancelliere. Poteva tuttavia accadere che il magistrato non condividesse l'opinione della maggioranza; ciò nondimeno, proprio a lui la legge aveva attribuito il compito di compilare la sentenza e la sua motivazione.

Questo problema[1020] venne evidenziato da Cassinelli, che invitava assessori e magistrati al buon senso e al rispetto reciproco, per evitare che situazioni di questo tipo potessero portare ad accesi contrasti e a seri inconvenienti[1021].

Un breve cenno a tale questione è contenuto anche nell'articolo di Francesco Gabrieli, pubblicato nella «Rivista di diritto penitenziario» nel 1934[1022].

Gabrieli, giudice addetto alla Corte di Cassazione, riconosceva "la stranezza di far redigere la motivazione della sentenza dal magistrato che è di opinione contraria"[1023] e proponeva di risolvere questo problema eliminando completamente l'elemento non togato o quantomeno dando, in seno all'attuale collegio giudicante, la prevalenza all'elemento professionale[1024].

La soluzione infatti certo non poteva consistere nella eliminazione della motivazione, perché la motivazione era a suo avviso una "pietra miliare" della nuova disciplina[1025].

Le sentenze dunque dovevano continuare ad essere motivate, ma avrebbero dovuto essere pronunciate unicamente da magistrati togati, in possesso delle

---

[1020]Questo tema sarà affrontato nei prossimi paragrafi, dove analizzerò il dibattito intervenuto tra i giuristi dopo la riforma e i casi pratici che si verificarono in quegli anni, a partire dal caso Mulas e dalle memorie dell'avvocato Gennaro Escobedo.

[1021]CASSINELLI, *La nuova Corte d'Assise*, p. 211.

[1022]FRANCESCO GABRIELI, *Il giudice dei grandi delitti nel pensiero scientifico e nel movimento legislativo contemporaneo*, «Rivista di diritto penitenziario», vol. I e II, (1934), pp. 619-636 del volume I e pp. 1125-1130 e 1339-1434 del volume II.

[1023]*Ibid.*, p. 1416.

[1024]L'autore quindi condivideva l'opinione che l'Università di Sassari aveva espresso qualche anno prima, quando vennero raccolte le osservazioni e le proposte delle Università, della magistratura e dei Sindacati di avvocati e procuratori, in occasione della presentazione dei progetti per i nuovi codici penale e di procedura penale. Si veda il primo paragrafo di questo capitolo.

[1025]GABRIELI, *Il giudice dei grandi delitti nel pensiero scientifico e nel movimento legislativo contemporaneo*, p. 1429.

cognizioni giuridiche necessarie alla luce del tecnicismo contenuto nei nuovi codici di diritto e di procedura penale[1026].

Anche Giulio Paoli, ordinario all'università di Pavia, dedicava alla nuova Corte d'Assise un'attenta riflessione[1027]: come quasi tutti gli altri studiosi, egli elogiava il legislatore per aver abolito il sistema dei giurati, ma criticava l'assessorato e la mancanza del rimedio dell'appello per i reati più gravi.

La Corte d'Assise, così concepita, doveva essere senza mezzi termini abolita, in quanto "il giudice anfibio è un pessimo giudice sempre, perché né è abbastanza popolare né è sufficientemente tecnico"[1028].

L'istituzione di una Gran Corte criminale non avrebbe peraltro risolto il problema, perché per i reati più gravi non era tollerabile l'assenza di un riesame nel merito (e la Gran Corte criminale non avrebbe colmato questa lacuna). Tutte le cause a suo parere dovevano essere attribuite ai Tribunali, già competenti per i reati meno gravi, e contro le loro decisioni avrebbe dovuto essere sempre possibile l'impugnazione in Corte d'Appello (così sarebbe stato anche salvaguardato il ruolo della Cassazione, come giudice supremo del solo diritto)[1029].

Da parte di studiosi autorevoli vi era quindi una forte insoddisfazione nei confronti di un sistema che essi consideravano imperfetto, perché altro non era che un compromesso inaccettabile, frutto di un dibattito nient'affatto risolto tra i sostenitori della partecipazione del popolo nell'amministrazione

---

[1026]"il vigente ordinamento delle Corti d'Assise fu considerato dallo stesso legislatore come transitorio, sia per ragioni di carattere finanziario … sia per l'opportunità di temperare con un istituto intermedio il breve passaggio dal sistema della giuria popolare a quello dei giudici professionali e togati […]" Secondo l'autore occorre invece "attribuire competenza a giudicare i grandi delitti alle corti criminali, composte esclusivamente di alti magistrati". GABRIELI, *Il giudice dei grandi delitti nel pensiero scientifico e nel movimento legislativo contemporaneo*, pp. 1429-1431.

[1027]GIULIO PAOLI, *La Corte di Assise*, «La giustizia penale», vol. XXXIX, parte quarta La procedura, (1933), pp. 921-942.

[1028]*Ibid*., p. 932.

[1029]*Ibid.*, pp. 941-942.

della giustizia[1030] e coloro che al contrario ritenevano che la giustizia dovesse essere affidata soltanto a persone preparate e competenti[1031].

4. Assessori e magistrati: una difficile convivenza. Il problema delle sentenze suicide

Il nuovo ordinamento imponeva ai magistrati togati di integrarsi con gli assessori e viceversa; una convivenza forzata dunque che avrebbe potuto causare, e di fatto causò, inconvenienti non di poco rilievo[1032]. I magistrati non potevano non confrontarsi coi giudici popolari, dovevano invece continuamente fare i conti con il loro punto di vista, anche perché l'elemento popolare era nettamente preponderante nel nuovo collegio giudicante.

Per giungere ad una assoluzione o ad una condanna, si doveva pervenire ad una conclusione condivisa perlomeno dalla maggioranza dei componenti il collegio e l'*iter* logico seguito doveva essere obbligatoriamente documentato nella motivazione che, per volontà del legislatore, doveva essere compilata da un magistrato[1033].

Potevano però verificarsi due diverse situazioni.

Il collegio poteva assolvere l'imputato, perché i cinque assessori ad esempio ritenevano non sufficienti gli indizi a suo carico, mentre i due magistrati erano fermamente convinti della colpevolezza dell'accusato (essendo loro tuttavia in minoranza, il collegio comunque proclamava l'assoluzione).

[1030]Salvatore Cicala, Francesco Campolongo, Mariano d'Amelio e Ugo Aloisi ad esempio.

[1031]Non solo Giulio Paoli e Francesco Gabrieli, ma anche Ugo Spirito, Ruggiero Messini e Giovanni Lombardi.

[1032]ANTONIO MARONGIU, v. Corte d'Assise, in *Enciclopedia del diritto*, vol. X, Milano: Giuffrè editore, 1962, pp. 774-782.

[1033]Articolo 21 ultimo capoverso R.D. 1899/1935: La sentenza è di regola redatta dal Presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal Presidente, dall'estensore, se questi non sia lo stesso Presidente, e dal cancelliere; essa viene depositata non oltre il decimo giorno dalla sua redazione, presso la cancelleria della Corte d'Appello ed una copia, autenticata dal cancelliere, viene allegata al fascicolo processuale.

Poteva d'altro canto verificarsi il caso opposto, ovvero tutti gli assessori convinti della colpevolezza dell'accusato e i due magistrati convinti invece della sua innocenza. In questo caso il dispositivo sarebbe stato di condanna, poiché trovava pur sempre applicazione il principio maggioritario.

Ma la motivazione della sentenza doveva essere redatta dal magistrato, che, per questa via, poteva, pur pronunciando un dispositivo conforme alla deliberazione del collegio, manifestare il proprio dissenso.

Nella prima ipotesi (verdetto assolutorio e magistrato convinto della colpevolezza dell'imputato) il giudice togato poteva esporre nella motivazione tutte le ragioni che avrebbero dovuto portare ad una sentenza di condanna; nel secondo caso (verdetto di condanna e magistrato *pro* accusato) il giudice invece poteva sottolineare la mancanza di prove ed indizi alla base della condanna, evidentemente frutto di una volontà diversa dalla sua.

In entrambi i casi il dispositivo non contrastava con la volontà del collegio, ma mancava qualsiasi coerenza tra la motivazione e il dispositivo stesso. Dinanzi ad una sentenza motivata in questa maniera (Gennaro Escobedo non se la sentiva nemmeno di utilizzare il termine "motivazione" ed aveva perciò coniato un termine a suo avviso più appropriato, ovvero antimotivazione[1034]), evidentemente il procuratore generale proponeva ricorso in Cassazione evidenziando la schizofrenia della pronuncia. Se la Cassazione avesse accolto il ricorso del Pubblico Ministero, il giudizio avrebbe dovuto essere annullato e nuovamente celebrato, con delle conseguenze pesanti: l'imputato assolto nel primo giudizio rischiava a questo punto di essere condannato, mentre l'imputato in un primo momento condannato poteva ora essere assolto!

[1034]GENNARO ESCOBEDO, *Le sentenze suicide con i pareri di Antolisei, Calamandrei, Campolongo, Carnelutti, Castellano, De Marsico, De Nicola, Ferrara, Florian, Manzini, Mezger, Mittermaier, Rossi, F. Vassalli, Zanzucchi e lettere di Benedetto Croce e dei Presidenti Casati e D'Amelio*, Milano: Fratelli Bocca editori, 1943 XXI, p. 84.

In questo modo il magistrato, la cui opinione era minoritaria in seno al collegio, aveva la possibilità di 'cambiare le carte in tavola' e riaprire un procedimento altrimenti chiuso. Gli bastava redigere una sentenza cosiddetta suicida (termine coniato sempre da Gennaro Escobedo[1035]), così denominata perché conteneva in sé medesima un appiglio per il suo annullamento, e attendere il probabile ricorso del procuratore generale e l'accoglimento del ricorso in Cassazione.

Tutto ciò poteva accadere perché gli assessori non dovevano essere coinvolti nella redazione della motivazione; essi erano proprio fisicamente assenti[1036]. D'altronde il legislatore, nel concepire la nuova disciplina, certo non avrebbe potuto pensare ad un magistrato che, più o meno deliberatamente, tradisse il mandato ricevuto dal collegio di compilare una motivazione coerente col dispositivo, specchio fedele dell'opinione della maggioranza.

Nella legge dunque, non avendo il legislatore previsto casi di questo tipo, non vi era nessun cenno a questa tipologia di sentenze che perciò non venivano definite né inesistenti, né radicalmente nulle, né annullabili.

Si poneva quindi il problema di capire quale avrebbe dovuto essere il loro destino e come avrebbe dovuto comportarsi la Cassazione[1037].

Se infatti la Suprema Corte avesse accolto il ricorso del P.M., avrebbe fatto il gioco del magistrato, permettendo quindi la riapertura di un processo che non vi era alcuna ragione di riaprire[1038]. Nessun errore era stato commesso nel corso del giudizio, nessun errore era intervenuto nel momento della deliberazione della sentenza; il vizio, causato volutamente dal giudice togato

---

[1035] ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, p. 71.

[1036] "gli assessori sono estranei alla redazione della sentenza, che non debbono neanche firmare, onde non possono esercitare verun controllo su di essa, e persino ignorano il tenore della motivazione." *Ibid.*, p. 28.

[1037] *Ibid.*, p. 80.

[1038] *Ibid*., p. 85.

o, nella migliore delle ipotesi, dovuto ad un eccesso di zelo, era sorto nella fase finale, quando il collegio ormai aveva già svolto il proprio compito.

Il problema della redazione della motivazione era emerso in seno alla commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo ordinamento delle Corti d'Assise, anche se forse in un primo momento nessuno poteva immaginare che di lì a breve si sarebbero verificati casi concreti di una certa gravità.

Il commissario Foschini aveva chiesto ai propri colleghi come potesse il magistrato redigere una sentenza che non condivideva e a tale obiezione l'onorevole Sarrocchi aveva risposto che, per evitare le frodi processuali, sarebbe stato opportuno che la motivazione venisse approvata da tutti[1039].

La proposta di Sarrocchi non venne accolta, o comunque non si tradusse in norma di legge; l'unica cosa che si poteva fare in situazioni di questo tipo era far redigere la sentenza da un assessore, ma D'Amelio si augurò che, ad ogni modo, il Presidente rispettasse sempre la volontà della maggioranza[1040].

Nella legge dunque non venne introdotto un particolare rimedio per il caso in cui il Presidente avesse compiuto una vera e propria frode processuale di questo tenore, ma, proprio come sosteneva Escobedo, "potrebbe il magistrato arrestarsi nel suo alto e nobile fine di attuare la giustizia, in base al difetto di una norma processuale che non può esistere perché il fatto, che la norma dovrebbe regolare, non sarebbe stato neppur decoroso fosse stato previsto?"[1041].

L'autore dunque, che definiva questa sentenza inesistente[1042] e falsamente

---

[1039]GIROLAMO BELLAVISTA, *Sudi sul processo penale*, vol. IV, Milano: Giuffrè editore, 1976, p. 111.

[1040]*Ibid.*, p. 112.

[1041]ESCOBEDO, *Le sentenze suicide,* p. 65.

[1042]Per la Corte di Cassazione era inesistente quella sentenza viziata in uno dei suoi elementi essenziali e dunque assolutamente inidonea a produrre gli effetti suoi propri. *Ibid*., p. 80.

ideologica, proponeva di applicare in via analogica[1043] l'articolo 476 numero 2 c.p.p. (rettificazione della sentenza) e di rinviare la causa alla stessa Corte d'Assise che aveva celebrato il giudizio, affinché la sentenza venisse nuovamente redatta.

La motivazione doveva essere seria, precisa ed esaustiva[1044], praticamente esauriente fino allo scrupolo[1045], e non doveva trasformarsi in un atto individuale del magistrato, perché il magistrato, anche se di fatto gli assessori non avevano la possibilità di esercitare alcun controllo in questa fase, doveva rispettare la volontà del collegio.

Ad ogni modo, la vera causa di questa problematica era soltanto una: la presenza in Corte d'Assise di elementi non omogenei e la loro difficile coesistenza. Gennaro Escobedo avrebbe voluto un giurì tecnico, composto di persone specializzate in diverse discipline, non solo giuridiche (ad esempio criminologia, psicologia, psichiatria, medicina legale ecc.)[1046].

In attesa di una riforma in questo senso, si adoperava perché i diritti individuali venissero tutelati e rispettati e, assecondare la frode commessa da un magistrato eccessivamente zelante, avrebbe per l'appunto determinato una grave lesione dei diritti dell'imputato già legalmente assolto[1047].

Non solo, ma avrebbe portato altresì al definitivo tramonto del sistema dell'assessorato, segnando la sconfitta del legislatore che aveva posto l'elemento laico e l'elemento professionale nel medesimo collegio, senza

---

[1043]Escobedo rammentava che l'analogia, vietata nel diritto penale sostanziale e per le norme eccezionali, era ammissibile in procedura penale proprio come l'interpretazione estensiva. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide,* pp. 40-43

[1044]ANTONIO MARONGIU, *Il nuovo ordinamento delle Corti d'Assise alle prova della sua pratica applicazione*, «La giustizia penale», vol. XXXIX, parte quarta, La procedura, (1933), p. 182.

[1045]EUGENIO FLORIAN, *La motivazione delle sentenze di Corte d'Assise*, «La scuola positiva», vol. XIII, parte prima, (1933), pp. 141-144.

[1046]ESCOBEDO, *Le sentenze suicide,* p. 72.

[1047]*Ibid*., p. 35.

pensare ai mali che ne sarebbero derivati, qualora queste due anime non avessero operato nel reciproco e sincero rispetto.

5. Il caso Mulas e altre sentenze…"omicide"[1048]

Un certo Giuseppe Mulas nel 1938 era stato accusato e processato dalla Corte d'Assise di Sassari per rapina e omicidio.

L'imputato, di professione pastore, il 9 marzo si era incontrato a Sassari con un certo Deschini, che portava con sé una somma di denaro pari a L. 7480, destinata all'acquisto di alcuni muli. Il Deschini aveva soggiornato a Sassari un giorno soltanto, intrattenendosi con il Mulas e con altre persone.

Pochi giorni dopo, il 12 marzo, il suo cadavere venne rinvenuto murato in una località vicino alle proprietà del Mulas dove vennero rinvenute poche gocce di sangue. Il giorno precedente si erano sentiti 3 colpi d'arma da fuoco tra le 14.00 e le 15.00, ma l'esame del cadavere aveva dimostrato che il Deschini era stato ucciso da un unico colpo.

Alla luce di questi elementi, il Mulas venne arrestato e processato.

I giudici popolari tuttavia non ritennero sufficienti questi indizi e assolsero l'imputato per insufficienza di prove.

Le considerazioni che portarono la Corte ad assolvere l'accusato furono le seguenti: non solo il Mulas, ma anche altre persone sapevano che il Deschini aveva con sé una somma di denaro[1049]; viste le modalità dell'omicidio, sul luogo del delitto avrebbero dovuto essere rinvenute molteplici macchie di sangue ed invece le tracce ematiche individuate erano in numero esiguo[1050]; la vittima era deceduta a causa di un unico colpo di arma da fuoco, mentre

[1048]Queste sentenze, oltre ad essere sentenze suicide, perché redatte in modo tale da portare al loro annullamento, sono vere e proprie sentenze omicide, nei confronti dell'imputato, perché costui, in un primo momento legalmente assolto, rischiava così di essere condannato, magari alla pena capitale!

[1049]ESCOBEDO, *Le sentenze suicide,* p. 149.

[1050]*Ibid.*, p. 149.

nelle proprietà del Mulas l'11 marzo erano stati sentiti tre spari (perché il signor Mulas avrebbe dovuto sparare altri due colpi, se il primo aveva già colpito mortalmente il Deschini?)[1051]; infine, proprio il luogo del ritrovamento del cadavere scagionava l'imputato, perché se fosse stato davvero lui ad ucciderlo, certo non avrebbe nascosto il corpo nelle immediate vicinanze[1052].

La Corte d'Assise pronunciò dunque sentenza di assoluzione, perché gli indizi a carico del Mulas erano insufficienti e nel corso del giudizio l'accusa non era stato in grado di fugare ogni dubbio[1053].

In base al codice penale allora vigente, in questa circostanza, il Mulas avrebbe potuto essere condannato a morte, dunque l'assoluzione pronunciata dalla Corte assunse un peso anche maggiore.

Tuttavia, l'assolutoria non era condivisa da tutti i componenti del collegio, ma si era creata una spaccatura tra gli assessori, favorevoli all'assoluzione, e i magistrati, convinti invece della colpevolezza dell'imputato. In virtù del principio di maggioranza, prevalse l'opinione dei primi.

Il magistrato chiamato a compilare la sentenza avrebbe dovuto piegare la propria opinione dinanzi al parere del collegio e redigere una motivazione che evidenziasse le ragioni della pronuncia.

Al contrario, nell'evidente intento di indurre il procuratore generale a proporre ricorso in Cassazione e in tal modo ottenere l'annullamento del giudizio ormai concluso, scrisse una motivazione tutta volta alla condanna, anche se poi dichiarò che, nonostante tutti i motivi da lui precedentemente esposti, l'imputato doveva essere assolto[1054].

[1051] ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, p. 150.
[1052] *Ibid.*, p. 150.
[1053] BELLAVISTA, *Sudi sul processo penale*, pp. 107-108.
[1054] ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, p. 31.

Se il ricorso del procuratore fosse stato accolto, la Corte avrebbe annullato il processo e il Mulas avrebbe rischiato nel nuovo giudizio di essere condannato a morte!

Per difendere l'accusato, ma in primo luogo, per difendere il principio di legalità che il magistrato aveva così impudentemente violato, l'avvocato Gennaro Escobedo assunse la difesa del Mulas ed in cinque memorie defensionali spiegò tutte le ragioni per le quali il giudizio non avrebbe dovuto essere celebrato una seconda volta[1055].

Secondo Escobedo, il magistrato relatore della sentenza aveva agito scorrettamente, attribuendo la propria opinione (favorevole alla condanna) al collegio, pur pronunciando un dispositivo di assoluzione[1056].

Nella sentenza infatti si leggono frasi inequivocabili: *"l'unico vicino che abbia avuto recenti rapporti coll'ucciso, giova ripeterlo, è il Mulas"*, *"fu il Mulas e non altri a suggestionarlo* –il Deschini- *con quel miraggio e a trascinarlo nei suoi oscuri domini per ucciderlo e depredarlo dei denari che aveva portato per l'affitto"*, *"Eccezionalmente impressionante è poi la pericolosità sociale del Mulas; costui rileva poi una particolare intensità di dolo con la fulminea concezione della strage appena sa che il povero Deschini ha in tasca una somma rilevante"* [ecc.][1057].

Infine il magistrato, prima di dichiarare assolto l'imputato per insufficienza di prove, così scriveva: *"Nonostante queste gravissime prove di reità, la Corte si è*

[1055]In quest'occasione Escobedo raccolse tutti i pareri dei più grandi penalisti dell'epoca, da Antolisei a Campolongo, da Carnelutti a Manzini. Tutti erano d'accordo su un punto: il giudizio non doveva essere rifatto, perché questo avrebbe significato coronare con il successo il piano attuato dal magistrato. Le vie seguite per giungere a questa conclusione però non erano identiche e, proprio per permettere al lettore di capire il ragionamento seguito dagli illustri giuristi, tutti questi pareri vennero inseriti nell'appendice del libro che raccoglieva le cinque memorie defensionali pronunciate da Escobedo.

[1056]Se infatti il magistrato avesse nell'ipotesi in esame pronunciato un verdetto di condanna, non avrebbe ottenuto la celebrazione di un nuovo giudizio, perché in tal caso avrebbe trovato applicazione una specifica disposizione del codice di procedura penale, ovvero l'articolo 476 numero 3 che impone la rettificazione della sentenza quando il dispositivo è diverso da quello letto in udienza.

[1057]ESCOBEDO, *Le sentenze suicide,* p. 30.

lasciata impressionare da qualche elemento di dubbio, si è preoccupata innanzitutto della possibilità, benchè non sorretta da alcun barlume di prova, che taluno, avendo appreso che il Deschini disponeva di una grossa somma, lo abbia seguito da Bacu Abis o da Sassari, per rapinarlo"[1058].

Avverso questa sentenza, che era ideologicamente falsa e radicalmente inesistente, il procuratore generale aveva proposto ricorso in Cassazione per motivazione contraddittoria. Il ricorso però non poteva essere accolto, perché la motivazione in se stessa non era minimamente contraddittoria, essendo tutta volta alla condanna, ma la contraddizione semmai sussisteva tra la motivazione, o meglio l'antimotivazione, e il dispositivo[1059].

In ogni caso, anche se la Cassazione avesse accolto il ricorso, avrebbe dovuto annullare soltanto la sentenza e non l'intero giudizio[1060] e avrebbe dovuto ordinare ad un altro componente del collegio della stessa Assise di redigere una nuova sentenza, avverso la quale sia l'imputato sia il P.M. avrebbero poi potuto proporre le impugnazioni disciplinate dalla legge[1061].

Pur riconoscendo l'autorevolezza del giurista e la forza delle sue argomentazioni, il sostituto procuratore generale alla Suprema Corte di Cassazione, Pietro Giudice, non condivideva questa ricostruzione[1062].

[1058]ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, p. 31.

[1059]*Ibid.*, pp. 32-33.

[1060]Articolo 189 c.p.p.: La nullità di un atto quando è dichiarata rende nulli quelli consecutivi che da esso dipendono. La nullità della notificazione rende nullo il decreto di citazione. Il giudice, nel dichiarare la nullità di un atto, stabilisce anche d'ufficio se la nullità si comunica a determinati atti anteriori o contemporanei connessi con quelli annullati. Secondo Castellano, perché la nullità di un atto travolga un atto anteriore, non basta che il secondo sia il presupposto del primo, dovendoci invece essere tra i due atti una stretta relazione, tali da farli considerare una cosa sola. E in questo caso, secondo Escobedo, queste condizioni non operavano. *Ibid.*, pp. 98-104.

[1061]*Ibid.*, pp. 126-127.

[1062]PIETRO GIUDICE, *Le cosiddette "sentenze suicide" in Corte di Cassazione*, «Rivista penale», (1942), pp. 389-395.

La sentenza a suo parere era sicuramente contraddittoria ed il contrasto tra la motivazione e il dispositivo era causa di nullità assoluta, nullità che la Suprema Corte doveva coerentemente dichiarare[1063].

La mala fede del magistrato secondo il sostituto procuratore generale del Re non era stata dimostrata ed in ogni caso la legge non prevedeva uno specifico rimedio per una tale ipotesi, dunque l'unica via percorribile era quella dell'annullamento con rinvio[1064]. La sentenza Mulas altro non era che "la riproduzione fedele di un processo logico difettoso"[1065], per cui il giudizio doveva essere celebrato da un'altra Corte d'Assise.

Questa soluzione invece era stata esclusa da Escobedo, perché, essendo egli interessato in primo luogo a difendere il proprio assistito, aveva tutto l'interesse ad evitare che un nuovo giudizio venisse celebrato, giudizio nel quale evidentemente il Mulas avrebbe potuto essere condannato a morte[1066].

La Suprema Corte di Cassazione comunque rigettò il ricorso del procuratore generale, evitando così a Giuseppe Mulas l'alea di un nuovo processo[1067].

Altri casi analoghi si verificarono in quegli anni, alcuni meno noti, altri ugualmente clamorosi, sintomo evidente di un'insofferenza tra i due elementi eterogenei che operavano nelle aule delle Corti d'Assise.

Girolamo Bellavista ricordava il "caso Ferrigno": Ferrigno era stato accusato di triplice omicidio, per aver assassinato il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo, un uomo che lavorava come impiegato in quegli uffici e che era stato assunto dopo il licenziamento dell'imputato e sua moglie[1068].

[1063]GIUDICE, *Le cosiddette "sentenze suicide" in Corte di Cassazione,* p. 390.
[1064]*Ibid.*, p. 391.
[1065]*Ibid.*, p. 394.
[1066]*Ibid.*, p. 393.
[1067]BELLAVISTA, *Sudi sul processo penale*, p. 108.
[1068]*Ibid.*, p. 109.

La Corte tuttavia riconobbe la continuazione e condannò il Ferrigno all'ergastolo, evitandogli così la pena capitale.

Il magistrato estensore evidentemente però non era d'accordo e nella motivazione della sentenza affermò senza mezze misure che il disegno criminoso non esisteva affatto e comunque non era applicabile al caso in esame. Una sentenza quindi indubbiamente suicida, che infatti indusse il procuratore generale a proporre ricorso[1069].

Il ricorso venne accolto e la Cassazione annullò il precedente giudizio, rinviando gli atti alla Corte d'Assise di Agrigento, la quale, essendo del medesimo parere del magistrato estensore della prima sentenza, condannò a morte l'imputato[1070].

In questo contesto quindi si realizzò ciò che Gennaro Escobedo aveva cercato di evitare per il suo assistito, il signor Mulas, ovvero il magistrato fraudolentemente riuscì nel proprio intento, con grave lesione dei diritti individuali dell'imputato.

La caduta del regime fascista e l'avvento della Repubblica non determinarono, da questo punto di vista, alcun cambiamento immediato.

Un'altra celebre sentenza suicida venne infatti pronunciata il 14 ottobre 1949 dalla Corte d'Assise di Perugia: in questa sede vennero assolti i presunti mandanti dell'omicidio di Carlo e Nello Rosselli, avvenuto in Francia il 9 giugno 1937[1071].

Carlo Rosselli, italiano esiliato in Francia a capo del settimanale "Giustizia e libertà", aveva condotto per anni una forte opposizione al regime di Benito

---

[1069]BELLAVISTA, *Sudi sul processo penale*, p. 109.

[1070]*Ibid.*, p. 109.

[1071]MIMMO FRANZINELLI, *Il delitto Rosselli. 9 giugno 1937. Anatomia di un omicidio politico*, Milano: Mondadori, 2007, p. 229.

Mussolini[1072]; suo fratello Nello era invece uno storico, ma anch'egli era un convinto antifascista.

I loro spostamenti, soprattutto a causa della pubblica propaganda di denigrazione del regime condotta da Carlo, erano continuamente monitorati, grazie a doppiogiochisti che si fingevano amici di Carlo Rosselli ed invece erano spie sul libro paga del regime[1073].

Carlo diveniva sempre più pericoloso per il duce, quindi si decise di eliminarlo, ma gli esecutori dell'omicidio non furono in prima persona i membri delle alte sfere dei servizi italiani, ma dei *cagoulards*, ovvero dei nazionalisti francesi ammiratori di Mussolini[1074].

Sebbene l'omicidio fosse avvenuto a Bagnoles in Normandia nel giugno del 1937, il processo che vide imputati gli esecutori materiali del fatto, venne celebrato in Francia solo al termine del secondo conflitto mondiale[1075].

Il processo dei probabili mandanti di questo efferato omicidio venne invece celebrato in Italia tra il 1946 ed il 1949: dopo vari processi, condanne e successivi annullamenti, la Corte d'Assise di Perugia pronunciò una sentenza assolutoria per insufficienza di prove, sentenza che Piero Calamandrei definì suicida[1076].

Questa sentenza infatti nella prima parte elencava tutte le motivazioni della colpevolezza degli imputati (uno degli accusati tra l'altro era il capo del Sim, ovvero il Servizio informativo militare)[1077] e solo alla fine introduceva uno

---

[1072]Franzinelli a lungo si sofferma sulla vita dei due fratelli ed in particolare sulle azioni di Carlo sia prima sia dopo l'esilio in Francia. Ad esempio Carlo aveva apertamente criticato la guerra in Etiopia ed aveva partecipato alla guerra civile in Spagna. FRANZINELLI, *Il delitto Rosselli*, pp. 19-73.

[1073]*Ibid.*, p. 24.

[1074]*Ibid.*, p. 76.

[1075]*Ibid.*, pp. 145-186.

[1076]*Ibid.*, p. 229.

[1077]*Ibid.*, pp. 227-228.

strano ragionamento, un dubbio che aveva portato i giudici a scegliere l'assoluzione[1078].

Secondo un recente indirizzo storiografico un esito di questo tipo potrebbe proprio significare dissenso, da parte dell'estensore della sentenza (ovvero un giudice togato), rispetto alle conclusioni imposte dai giudici popolari e non condivise dal magistrato, perché ritenute ingiuste[1079].

Il procuratore generale di Perugia comunque non fece appello; furono invece due dei tre imputati (Emanuele e Navale) a ricorrere in Cassazione per ottenere un'assoluzione piena, ma la Suprema Corte rigettò il loro ricorso[1080].

Piero Calamandrei[1081] inseriva le sentenze suicide nell'ambito delle cosiddette sentenze sintomatiche, accanto alle sentenze elusive[1082] e a quelle polemiche[1083]. Il giurista in ogni caso condivideva pienamente le conclusioni di Escobedo, perché "i machiavellismi politici non si addicono alla funzione del giudice, che deve essere sempre limpida e ingenua"[1084], mentre situazioni di questo tipo erano un evidente sintomo di un "disprezzo della legalità"[1085].

[1078]"La Corte non può dissimularsi un dubbio, tenue è vero, ma sempre un dubbio, ossia che nel torbido mondo del fuoriuscitismo internazionale in Francia potessero fermentare oscure tragedie e che vittima di una di queste possa anche essere stato Carlo Rosselli. Non è dato cioè di escludere che, avuto riguardo all'ambiente ove il delitto è avvenuto, si svolgesse, magari all'insaputa degli imputati, qualche attività criminosa parallela alla loro […]". FRANZINELLI, *Il delitto Rosselli*, p. 229.

[1079]*Ibid.*, p. 230.

[1080]*Ibid.*, p. 230.

[1081]Calamandrei aveva già espresso il proprio parere in occasione del caso Mulas ed ebbe occasione di esporre nuovamente il proprio pensiero nel suo libro "Processo e democrazia", nel quale dedicava un intero capitolo alla motivazione della sentenza. PIERO CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, Padova: Cedam, 1954, pp. 98-100 e 116.

[1082]Sono quelle sentenze che, per evitare di risolvere una questione di diritto particolarmente impegnativa, rimandano la decisione di tale questione ad una futura occasione e si occupano unicamente del fatto.

[1083]Il giudice non si limita a pronunciare sul caso di specie, ma, coglie l'occasione per esprimere la propria opinione su un determinato argomento attinente al caso concreto, trasformando così la motivazione in una "tribuna da comizio".

[1084]ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, p. 244.

[1085]*Ibid*., p. 245.

CAPITOLO SESTO: IL RIORDINO DELLE CORTI D'ASSISE NEI PRIMI ANNI DEL DOPOGUERRA. UN DIBATTITO MAI SOPITO.

1. Un tentativo di ripristino della giuria: il decreto legislativo 560/1946

Terminato il secondo conflitto mondiale e sconfitto il duce, si sentiva l'impellente esigenza di riaffermare i principi di libertà e democrazia che il regime fascista aveva soppresso.

Il principio della sovranità popolare riemergeva dunque prepotentemente, riaprendo così un dibattito che in realtà non era mai cessato del tutto, ovvero la discussione sul riordino delle Corti d'Assise.

Il fascismo comunque non aveva avuto il coraggio di escludere totalmente il popolo dall'amministrazione della giustizia ed aveva adottato un sistema misto, sostituendo gli assessori ai giurati.

Quando, nel 1944-1945, la discussione riprese, i modelli proposti erano sempre gli stessi: 1) ripristino della giuria, 2) istituzione di un collegio misto di magistrati togati e giudici popolari, 3) attribuzione dei reati di competenza della Corte d'Assise ad un'Alta Corte criminale, 4) attribuzione della cognizione dei reati comuni più gravi ai Tribunali[1086].

Il decreto legislativo 560 del 1946 ripristinò la giuria, ma di fatto rimase lettera morta, perché le successive norme di attuazione non vennero mai nemmeno discusse.

Per un attimo però sembrò davvero possibile il ritorno all'antico sistema, anche perché l'istituto dell'assessorato adottato dal regime fascista aveva evidenziato gravi inconvenienti, per cui doveva essere accantonato[1087].

[1086]GIUSEPPE LO CURZIO, *Le proposte delle commissioni ministeriali*, «Rivista penale», (1946), pp. 171-174.

[1087]GRASSO, *Giuria e corte d'Assise. Pigrizia, incapacità, malafede del legislatore,* p. 169.

Il decreto sostituiva dieci giurati ai cinque assessori ed eliminava il magistrato a *latere* del Presidente, ma soprattutto ammetteva le donne all'ufficio di giurato[1088] ed introduceva un'importante novità relativamente al sistema di reclutamento dei componenti della giuria.

La legge di riforma del 1874, al fine di ammettere all'ufficio di giurato soltanto i cittadini più idonei, aveva introdotto il sistema delle categorie[1089], sistema che il codice del 1913 aveva mantenuto[1090].

Ora invece veniva accolto il criterio dell'iscrizione alle liste elettorali politiche: praticamente tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di ceto, di sesso o di classe, potevano assumere l'ufficio.

Precisamente l'articolo 5 del decreto in esame richiedeva soltanto 4 requisiti: essere iscritto nella lista elettorale politica, avere non meno di 35 e non più di 65 anni di età, essere di buona condotta morale ed essere forniti della licenza elementare[1091].

In relazione alla formazione della lista dei giurati e alla costituzione del giurì non vennero introdotte modifiche rilevanti rispetto al sistema elaborato nel 1913. Ad una commissione composta dal sindaco e da due membri della giunta comunale e presieduta dal pretore del mandamento era attribuito il compito di compilare l'elenco di tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge; al Presidente del Tribunale della città capoluogo del

---

[1088]Tuttavia il numero delle donne non poteva essere superiore ad un terzo del totale, perché "il trapasso da un sistema di tradizionale esclusione ad uno di completa parificazione è stato attuato col prudente e temporaneo accorgimento di limitare a tre il numero massimo di donne ammesse a far parte della giuria". GRASSO, *Giuria e corte d'Assise. Pigrizia, incapacità, malafede del legislatore,* p. 169.

[1089]Si veda il paragrafo due del terzo capitolo.

[1090]Si veda il paragrafo quattro del quarto capitolo.

[1091]Il testo del decreto legislativo numero 560 è stato pubblicato in «Rivista penale», (1946), pp. 833-838.

circolo d'Assise era invece stato assegnato il compito di formare l'albo definitivo dei giurati[1092].

Dovevano poi essere compiute le consuete operazioni: l'imbussolamento dei nomi e la suggellazione delle urne, l'estrazione di trentasei nomi dall'urna dei giurati ordinari e la notificazione ai giurati estratti del giorno e del luogo in cui cominciava la sessione; l'appello nominale, l'estrazione dei nomi dei dieci giurati del giudizio e le ricuse perentorie delle parti[1093].

Concretamente tuttavia nelle aule delle Corti d'Assise non cambiò nulla, perché i tre disegni di legge attuativi della riforma presentati dal Ministro Gullo nel dicembre del 1946 ("Modificazioni al decreto legge 31/05/1946 n. 560 relative alla riforma della Corte d'Assise"; "Norme complementari al decreto legislativo 31/05/1946 n. 560 relative alla riforma dell'ordinamento della Corte d'Assise"; l'ultimo decreto attuativo riguardava invece la procedura per i reati di competenza di questa Corte) non vennero mai attuati.

Giulio Grasso, interrogandosi sulla mancata discussione e attuazione di queste norme, attribuisce questo esito infausto al fenomeno del trasformismo, caratteristico del nostro Paese[1094].

In ogni caso, dalle pagine delle riviste giuridiche dell'epoca emerge chiaramente un dato significativo, ovvero la volontà da parte di alcuni studiosi di contrastare con ogni mezzo il ritorno all'antico sistema, evidenziando una volta ancora i difetti della giuria popolare.

Emblematici a tal proposito gli articoli di Orfeo Cecchi: "Siamo decisamente contrari ai giudici popolari non solo e non tanto perché inesperti di diritto e

---

[1092]Articoli 9 e 12 del decreto 560/1946.

[1093]Si vedano gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto 560.

[1094]L'autore evidenziava il cambiamento di opinione di alcuni studiosi, in un primo momento difensori della giuria, qualche anno più tardi invece contrari al sistema per giurati. GRASSO, *Giuria e corte d'Assise. Pigrizia, incapacità, malafede del legislatore*, p. 171.

procedura penale e ignari di psicologia, di psichiatria , di psicopatologia forense e di cognizioni tecniche in tema di ardua critica probatoria, ma anche e specialmente perché sono assai più sensibili ai pregiudizi popolari, alle passioni delle folle e alle infiltrazioni illecite in confronto dei giudici di carriera"[1095]. A suo avviso la vera democrazia consisteva nel rimettere l'amministrazione della giustizia a persone davvero competenti, per cui egli suggeriva di deferire ai Tribunali e alle Corti d'appello i reati attualmente attribuiti alle Corti d'Assise[1096].

Dello stesso parere anche Vincenzo Manzini, che in passato aveva già criticato l'istituzione, definendo "sconfinato e deplorevole" il potere dato ai giurati dal codice di procedura penale del 1913[1097].

Ora egli proponeva di abolire le Corti d'Assise e di attribuire i reati di loro competenza al Tribunale, così sarebbe stato ammesso l'appello anche per i reati più gravi[1098].

Anche Ugo Aloisi si dichiarava fermamente contrario al sistema del giurì: egli riteneva preferibile il sistema delle grandi Corti criminali, ma, essendo consapevole del fatto che in quel momento questo suo progetto non era attuabile, suggeriva di mantenere il sistema dell'assessorato.

In ogni caso i giudici popolari avrebbero dovuto essere scelti tra i cittadini più onesti e probi, assicurando al contempo la completa indipendenza dalle influenze politiche[1099].

[1095]ORFEO CECCHI, *L'istituzione dei giurati è obbligatoria?*, «Rivista penale», (1950), parte prima p. 45.

[1096]ORFEO CECCHI, *Finiamola con i giudici popolari*, «Rivista penale», (1949), parte prima, pp. 582-583.

[1097]MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario*, vol. I, p. 357.

[1098]VINCENZO MANZINI, *Tribunale con un maggior numero di giudici*, «Rivista penale», (1946), p. 183.

[1099]ALOISI UGO, *La motivazione è la base granitica per la retta amministrazione della giustizia*, «Rivista penale», (1946), pp. 174-175.

Si riproponeva ancora una volta dunque l'antica contrapposizione tra i sostenitori della giuria e i suoi avversari ed il dibattito sarebbe proseguito anche durante i lavori dell'Assemblea costituente.

2. Il dibattito in Assemblea costituente: l'ambigua formulazione dei precetti costituzionali

L'Assemblea costituente nominò una commissione composta di 75 deputati e presieduta dall'onorevole Ruini, affidandole il compito di elaborare il progetto della Costituzione. Questa commissione a sua volta si divise in tre sottocommissioni, rispettivamente competenti in tema di diritti civili, organizzazione dello stato e rapporti economico – sociali[1100].

La seconda sottocommissione, che si occupava dell'organizzazione costituzionale dello Stato, affrontò anche il tema della partecipazione del popolo nell'amministrazione della giustizia.

Anche in questa sede si ripropose il dibattito tra avversari e sostenitori del giurì e prevalse l'opinione di questi ultimi: venne accolta infatti la disposizione proposta dall'onorevole Targetti secondo la quale "Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi della Corte d'Assise"[1101].

Di fronte alla Commissione dei 75, la giuria fu nuovamente messa in discussione: nonostante l'opinione contraria di alcuni studiosi, alla fine venne integralmente accolta la dizione dell'onorevole Targetti, stabilendo però anche che tutti i provvedimenti giurisdizionali dovessero essere motivati, quindi anche le sentenze pronunciate dalla Corte d'Assise.

[1100] LIVIO PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova: CEDAM. 1998[3], p. 100.

[1101] *Problemi della Corte d'Assise. Convegni di studio Enrico De Nicola. Problemi attuali di diritto e procedura penale*, Milano: Giuffrè editore, 1964, p. 104.

In Assemblea costituente tuttavia la proposta dell'onorevole Targetti venne accantonata e al suo posto venne accolta una disposizione piuttosto ambigua: "La legge regolerà i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia"[1102].

Questo testo era stato suggerito dall'onorevole Mastino, secondo il quale soltanto in sede di legislazione penale e di procedura sarebbe stato possibile individuare un modello di giustizia privo di quegli inconvenienti che la giuria tradizionale aveva in passato evidenziato[1103].

Venne invece respinto il testo presentato dall'onorevole Coppi: "La legge, fissandone i limiti e le forme, può stabilire la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia nei processi di Corte d'Assise"[1104].

In questa disposizione si adoperava una formula potestativa, dunque il legislatore in futuro ben avrebbe potuto eludere la partecipazione popolare.

Prevalse comunque un atteggiamento di cautela, alla ricerca di un equilibrato compromesso tra due opposti punti di vista, come rivelano le parole pronunciate dall'onorevole Ruini: "[…] Ecco il punto da decidere, ma non in questa sede. Confesso che personalmente nutro simpatia per questa guardia nazionale della magistratura che è la giuria. Se si potesse conservarla, ne avrei molto piacere; ma è meglio non fare un'affermazione che prescriva di conservare per sempre questo istituto, oppure un'affermazione che l'abolisca nettamente"[1105].

Sostanzialmente quindi si decise di rimandare al futuro legislatore la decisione, stabilendo soltanto che egli non avrebbe potuto escludere

---

[1102]VITTORIO FALZONE, FILIPPO PALERMO, FRANCESCO COSENTINO, *La costituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori*, Roma: Casa editrice Carlo Colombo, 1954², p. 277.

[1103]*Ibid.*, p. 278

[1104]*Ibid.*, p. 279.

[1105]*Ibid.*, p. 278.

totalmente il popolo dall'amministrazione della giustizia, pena la violazione della Carta costituzionale[1106].

In realtà il ripristino della giuria, seppur teoricamente possibile, diveniva estremamente difficile a causa di un altro disposto costituzionale, ovvero il primo comma dell'articolo 111 Cost.: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".

Dinanzi a tale norma, l'onorevole Targetti, che avrebbe voluto il ritorno al sistema dei giurati, insorse, proponendo l'inserimento in questa disposizione di una riserva formale a favore della giuria, ovvero "salvo il disposto dell'articolo 96 (del progetto, ora terzo comma dell'articolo 102)"[1107].

La proposta di Targetti non venne ascoltata, anche perché secondo taluni studiosi non sussisteva affatto un'incompatibilità tra l'esigenza della motivazione e il ripristino del giurì, potendo le sentenze della Corte d'Assise essere motivate nel fatto semplicemente facendo riferimento all'affermazione dei giurati.

L'onorevole Dominedò infatti disse che il magistrato avrebbe comunque dovuto ricondurre le risultanze del verdetto di fatto ai suoi presupposti di diritto. Dello stesso parere l'onorevole Rossi che, in risposta all'affermazione di Targetti, disse: "Nel consentire all'introduzione dell'obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali si fa questa riserva da parte della Commissione: che con ciò non si vuole impedire per nulla l'accesso alla giuria, anzi si deve ammettere che anche le sentenze delle Corti di Assise sono sentenze motivate in diritto, con il semplice riferimento

[1106]GASTONE BASCHIERI, LUIGI BIANCHI D'ESPINOSA, CARLO GIANNATTASIO, *La costituzione italiana: commento analitico*, Firenze: Casa editrice R. Noccioli, 1949, pp. 352 e 353.

[1107]FALZONE, PALERMO, COSENTINO, *La costituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori*, pp. 299-300.

all'affermazione dei giurati i quali hanno ritenuto provata o meno la veridicità dei fatti"[1108].

Posto ai voti, l'emendamento dell'on. Targetti fu dunque respinto.

In realtà, come correttamente affermava Calamandrei, sussiste davvero un'incompatibilità profonda tra la necessaria motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale ed il verdetto pronunciato dai giurati, chiamati a rispondere semplicemente con un *sì* o con un *no* a specifici quesiti[1109].

3. Verso un nuovo ordinamento delle Corti d'Assise

Entrata in vigore la nuova Carta costituzionale, spettava al legislatore delineare la composizione del giudice dei grandi delitti, ripristinando la giuria o viceversa accogliendo, come già era avvenuto nel ventennio fascista, un sistema misto.

Il 20 luglio 1949 l'allora Ministro della giustizia Grassi presentò un disegno di legge per il riordino delle Corti d'Assise che prevedeva un unico collegio giudicante composto di magistrati e giudici popolari.

Il progetto venne discusso nella Camera dei Deputati nel marzo del 1950. Mentre la relazione della maggioranza, svolta dall'on. Riccio, era favorevole al sistema misto, l'onorevole La Rocca si fece promotore delle idee di una minoranza di deputati, favorevoli al sistema per giurati. In particolare, il 9 marzo 1950, i due diversi schieramenti furono rappresentati dall'onorevole Cassiani e dal deputato Gullo, il primo a favore del sistema misto, il secondo accanito sostenitore del giurì[1110].

[1108] FALZONE, PALERMO, COSENTINO, *La costituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori*, p. 300.

[1109] CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, p. 100.

[1110] *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni – seduta del 9 marzo 1950*, pp. 16034-16048.

L'onorevole Cassiani riteneva che il sistema misto fosse l'unico sistema in grado di rispettare pienamente la Costituzione, perché la nostra Carta costituzionale da un lato chiamava i cittadini a partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia, dall'altro però impediva ai giudici di adottare provvedimenti privi di motivazione[1111].

Essendo la motivazione "l'esposizione del processo logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla decisione"[1112], a suo avviso essa era totalmente inconciliabile col verdetto monosillabico dei giurati.

Inoltre, tutte le argomentazioni addotte dai seguaci dell'istituto, a suo parere potevano essere prontamente demolite. I sostenitori della giuria ad esempio consideravano il magistrato come un uomo dedito agli studi, estraneo al comune sentire e avulso dalla vita quotidiana, quindi lontano dal popolo. Invece egli riteneva che il giudice togato traesse proprio dal popolo la sua origine ed in tal modo smentiva le affermazioni dei suoi avversari.

Alle tesi dell'on. Cassiani rispose l'on. Gullo, che solo qualche anno prima aveva cercato di dare concreta attuazione al decreto 560/1946, presentando i tre disegni di legge attuativi, mai tuttavia discussi[1113].

A suo parere le norme costituzionali non impedivano affatto il ripristino della giuria: la motivazione in Corte d'Assise – affermava – c'è sempre stata, semplicemente il magistrato di questa Corte doveva rispettare l'affermazione dei giurati sul punto di fatto[1114].

[1111] *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni – seduta del 9 marzo 1950*, p. 16035.

[1112] *Ibid.*, p. 16035.

[1113] Si veda il primo paragrafo di questo capitolo.

[1114] Quando si affermò l'obbligo della motivazione della sentenza, sorse subito la questione: come conciliare questo articolo 111 con l'articolo 102, articolo che afferma la necessità del ripristino della giuria popolare? L'onorevole Targetti disse di volere una riserva esplicita: "salvo quanto dispone l'articolo 102**";** gli si rispose da tutte le parti che non si ravvisava necessaria. Anzi l'onorevole Rossi fece questa dichiarazione esplicita: "Io non voto l'emendamento Targetti, perché ritengo non vi sia affatto contraddizione tra l'articolo 111 e

L'onorevole non negava gli errori che certe giurie del passato avevano commesso, ma ricordava che, proprio come i giurati, anche i giudici togati avevano commesso degli errori. Tuttavia, mentre gli errori dei magistrati per lo più erano passati inosservati, gli errori dei giudici popolari avevano sollevato discussioni animose e questo perché la competenza della Corte d'Assise ha sempre abbracciato i reati più gravi, dunque proprio quei delitti che maggiormente commuovono e turbano l'opinione pubblica[1115].

L'on. Gullo si occupava anche del principio di separazione del fatto dal diritto, principio che per decenni era stato fortemente criticato da vari studiosi[1116] e che era stato del tutto accantonato soltanto con la riforma del 1931. A suo parere questa separazione non esisteva: il giurato era giudice del fatto, ma anche giudice del diritto, proprio perché non era possibile una distinzione netta tra le questioni di fatto e le questioni giuridiche. Ma negare questo principio non significava affatto negare l'istituto della giuria popolare, istituzione che lui al contrario fermamente voleva[1117].

Il deputato Gullo quindi auspicava il ritorno all'antico sistema, l'unico che avrebbe potuto davvero assicurare la rappresentanza di tutto il popolo.

I giurati inoltre non avrebbero dovuto essere individuati soltanto all'interno della cerchia dei cittadini più istruiti; al contrario, dovevano necessariamente essere tratti da tutte le classi popolari. Egli a tal proposito affermava: "I giudici in tanto saranno veramente popolari in quanto saranno tratti da tutte le classi popolari, in modo che vicino al medico sia l'operaio, vicino all'ingegnere, l'agricoltore; soltanto così si avrà una vera rappresentanza popolare. Ma, quando voi restringete la scelta dei giudici popolari a categorie

---

l'articolo 102". *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni – seduta del 9 marzo 1950*, pp. 16044-16045.

[1115]*Ibid.*, p. 16041.

[1116]Si vedano il primo ed il nono paragrafo del terzo capitolo.

[1117]*Atti parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni – seduta del 9 marzo 1950*, p. 16043.

così limitate, tutto si sarà fatto, tranne che realizzare la volontà della Costituzione, che è quella invece che il popolo nella sua interezza entri decisamente e direttamente nell'amministrazione della giustizia"[1118].

Con il discorso dell'onorevole Gullo si chiuse momentaneamente il dibattito, ma la discussione continuò nei giorni successivi.

Il 3 luglio 1950 il progetto di legge venne presentato al Senato della Repubblica che approvò il testo seppur con qualche emendamento. Tornato alla Camera, il progetto venne definitivamente approvato il 16 marzo 1951[1119].

La legge 287/1951, che prevede un unico collegio giudicante formato da magistrati togati e giudici popolari, è attualmente in vigore.

[1118] *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni – seduta del 9 marzo 1950*, p. 16046.

[1119] GRASSO, *Giuria e corte d'Assise. Pigrizia, incapacità, malafede del legislatore*, p. 194.

CONCLUSIONI

Forme di partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia sono riscontrabili sia ad Atene (all'epoca di Solone)[1120] sia nella Roma repubblicana[1121]; tuttavia, la nascita dell'istituzione dei giurati, intesa come complesso di cittadini chiamati temporaneamente ad esercitare le funzioni di giudici del fatto, risiede nell'Inghilterra del basso medioevo.

Ivi, nel XII secolo, semplici cittadini venivano convocati, sia nei giudizi civili, sia nelle cause criminali, originariamente per assumere il ruolo di testimoni, più tardi invece per giudicare il fatto, pronunciando un verdetto unanime[1122].

Nei secoli, la giuria in Inghilterra divenne un'istituzione di fondamentale importanza, ben radicata, al pari di altri istituti, nell'ordinamento inglese[1123].

Nel continente europeo invece un analogo sistema non era mai stato attuato, per cui, quando i francesi vollero introdurre il giurì nei procedimenti penali, inevitabilmente guardarono al modello d'oltre Manica per comprendere i caratteri dell'istituto che si accingevano a disciplinare[1124].

Nel XVIII e XIX secolo vi sono quindi due modelli di giuria, diversi sotto molteplici aspetti e dissimili nella loro concreta applicazione: da un lato l'ormai secolare modello inglese, dall'altro il più recente modello francese.

In primo luogo in Inghilterra, accanto alla giuria di giudizio, operava il *Grand Jury*, al quale era stato affidato il compito di decidere se sussistevano gli elementi per procedere penalmente nei confronti di un individuo.

[1120]Cfr. paragrafo1, capitolo primo.

[1121]Cfr. paragrafo 2, capitolo primo.

[1122]La genesi dell'istituto in Inghilterra, con particolare riguardo alla separazione del ruolo di testimone da quello di giurato, è approfondita nel quarto paragrafo del primo capitolo.

[1123]Cfr. paragrafo 5, capitolo primo.

[1124]Gli ultimi due paragrafi del primo capitolo sono dedicati all'introduzione del giurì in Francia e al suo sviluppo nel diciannovesimo secolo.

In secondo luogo i giurati sedevano accanto al magistrato togato tanto nelle cause civili quanto in quelle criminali e pronunciavano il verdetto senza dover rispondere a specifici quesiti all'uopo formulati. Infine la loro votazione doveva essere unanime, ovvero nessuna deliberazione veniva pronunciata se non vi era pieno accordo tra i componenti della giuria.

In Francia tutti questi aspetti vennero affrontati e disciplinati in modo diametralmente opposto: la giuria innanzitutto non venne mai introdotta nelle cause civili (anche se sul punto il dibattito fu quanto mai articolato[1125]); ai giurati venivano proposte determinate questioni, alle quali essi dovevano rispondere con un monosillabo; il verdetto pronunciato nella camera delle deliberazioni non era unanime, in quanto bastava la semplice maggioranza dei voti[1126].

In Piemonte, quando nel 1848 venne introdotta la giuria per i soli reati di stampa, si seguì il modello d'oltralpe, ovvero proposizione per iscritto delle questioni, deliberazione in camera di consiglio e verdetto pronunciato a maggioranza di voti[1127].

I motivi che spinsero diversi paesi, tra cui l'Italia, ad introdurre quest'istituzione sono molteplici, ma possono essere riassunti in una semplice frase: la giuria è una fondamentale guarentigia di libertà.

La coscienza popolare, soprattutto per i reati più gravi, non poteva essere trascurata, anche perché, per poter condannare una persona a pene severe, la sua colpevolezza doveva essere evidente anche nelle menti di semplici cittadini.

[1125]Cfr. paragrafo 6, capitolo primo.

[1126]La disciplina francese in realtà mutò numerose volte in breve tempo, in particolare quando entrò in vigore il codice d'istruzione criminale nel 1810, poi nel 1848 (anno del suffragio universale). Queste modifiche sono state da me succintamente delineate nell'ultimo paragrafo del primo capitolo.

[1127]Il contenuto del Regio Decreto 695 del 1848 è stato analizzato nel primo paragrafo del capitolo secondo.

Ma soprattutto, la partecipazione del popolo nelle cause criminali avrebbe garantito quell'indipendenza di giudizio che non si riteneva sufficientemente salvaguardata dai magistrati togati, posti dall'ordinamento allora vigente troppo vicini al potere esecutivo.

Ovviamente i cittadini non possedevano adeguate cognizioni tecnico – giuridiche, per cui il ruolo attribuito ai giurati era ben diverso dalle mansioni proprie dei magistrati togati. I giurati assumevano infatti la veste di giudici del fatto, visto che, almeno così credevano molti studiosi dell'epoca, per risolvere le questioni di fatto bastava il comune buon senso.

Anzi, i giurati portavano con sé quell'esperienza di vita che i giudici professionali, considerati come studiosi totalmente avulsi dalla vita quotidiana, chiusi sempre nei loro uffici ad analizzare manuali ed incartamenti, non possedevano o quantomeno avevano dimenticato.

I magistrati quindi avevano perduto quel contatto con la realtà che permetteva invece ai giurati di pronunciare un verdetto conforme alla coscienza sociale.

Inoltre i giudici, a causa della loro più o meno lunga esperienza nelle aule delle Corti d'Assise, si riteneva fossero poco inclini alle assoluzioni, perché, per abitudine, consideravano ogni imputato colpevole.

Solo i giurati quindi erano in grado di osservare l'accusato nella sua interezza, considerando tutti gli elementi, senza sottovalutare quelli a favore di una sentenza assolutoria.

La giuria infine aveva una vera e propria funzione sociale[1128], in quanto garantiva l'evoluzione del diritto penale e permetteva di superare la rigidità

[1128]La funzione sociale della giuria è stata evidenziata da Alessandro Stoppato in occasione della discussione degli emendamenti da introdurre nei codici penale e di procedura penale nel 1925. Il giurista descrisse due esempi concreti: l'evoluzione del delitto di infanticidio e del duello. Si veda il primo paragrafo del quinto capitolo.

della legge scritta per far fronte a circostanze concrete che anche la migliore delle leggi certo non poteva prevedere.

Gli evidenti vantaggi dell'istituto, introdotto peraltro in tutte le nazioni civili, spinsero il Ministro guardasigilli Rattazzi ad applicare la giuria anche ai reati comuni, perché essa ormai era entrata a far parte delle "popolari abitudini" del Paese[1129].

Nel novembre del 1859 dunque, l'istituzione dei giurati, in un primo momento introdotta per i soli reati di stampa, venne estesa anche ai delitti comuni più gravi[1130]. La giuria venne conservata anche nel primo codice di procedura penale dell'Italia unita (c.p.p. del 1865), nel quale vennero introdotte soltanto modifiche parziali[1131].

Tuttavia i difetti e gli inconvenienti del sistema erano evidenti a tutti: anche i sostenitori dell'istituzione, che difendevano pienamente la giuria nella sua più intima essenza, sottolinearono gli svantaggi della vigente disciplina[1132].

Al fine di individuare esattamente le imperfezioni e le carenze dell'istituto e conseguentemente elaborare una disciplina più adeguata, nei primi anni settanta del XIX secolo vennero presentati alla Camera dei Deputati due progetti di legge[1133].

[1129]Nel 1854 il Ministro Rattazzi aveva presentato un progetto di legge per l'introduzione delle Corti d'Assise e dei giurati. Antonio Padoa Schioppa ha confrontato questo progetto con il sistema proposto da Giuseppe Pisanelli in "L'istituzione dei giurati" pubblicato nel 1848 e poi ristampato nel 1868 (Si veda in particolare la nota numero 151). Le norme contenute in questo disegno di legge verranno per lo più trasfuse nella legge sull'ordinamento giudiziario e nel c.p.p. del 1859.

[1130]Il 13 novembre 1859 venne pubblicata la legge sull'ordinamento giudiziario e poco dopo il nuovo codice di procedura penale.

[1131]Venne soppressa l'esposizione del fatto in passato affidata al Pubblico Ministero, venne modificata la formula dei quesiti e si impedì al Presidente della Corte di entrare nella camera delle deliberazioni (provvedimento necessario al fine di rimuovere ogni sospetto di parzialità). Cfr. paragrafo2, capitolo secondo.

[1132]Si veda il paragrafo 3 del secondo capitolo, nel quale descrivo le proposte di riforma di Casorati, De Mauro, Pizzamiglio, Carrara e Pessina.

[1133]I disegni di legge presentati in quegli anni e le osservazioni della Giunta della Camera dei Deputati sono descritti nel quarto paragrafo del secondo capitolo.

Il Ministro De Falco nel 1872 presentò un progetto di riforma dell'ordinamento dei giurati, ma la Giunta della Camera dei Deputati, considerando insufficienti le modifiche presentate, suggerì di estendere la riforma anche al funzionamento dell'istituto in Corte d'Assise.

Il Ministro Vigliani accolse il suggerimento della Giunta e nel 1873 presentò un nuovo progetto, per completare il disegno di legge del suo predecessore.

Gli approfonditi studi che vennero svolti in quegli anni portarono nel 1874 ad un'ampia riforma dell'istituzione (legge 1937/1874).

Si cercò in questo modo di colmare le lacune che l'esperienza aveva evidenziato e di eliminare i difetti più lampanti[1134].

La legge di riforma introdusse il sistema delle categorie[1135] a scapito dell'inadeguato criterio dell'elettorato politico e modificò profondamente la composizione e le funzioni delle commissioni incaricate di redigere la lista dei giurati[1136].

Vennero introdotte notevoli modifiche anche nel codice di procedura penale: ad esempio, al fine di separare nettamente il fatto dal diritto, venne espressamente bandita ogni denominazione giuridica dalla questione sul fatto principale[1137]. Il riassunto presidenziale venne mantenuto, ma il legislatore stabilì che le questioni venissero formulate prima della dichiarazione di chiusura del dibattimento e quindi prima del riassunto della causa.

[1134]Alla fine del quarto paragrafo del secondo capitolo descrivo a grandi linee le principali innovazioni contenute nella legge di riforma, che poi analizzo in modo dettagliato nei diversi paragrafi del terzo capitolo.

[1135]Il sistema delle categorie ed in generale i requisiti richiesti dalla legge di riforma per poter assumere l'ufficio di giurato sono descritti nel secondo paragrafo del terzo capitolo. In particolare mi soffermo sulla discussa categoria dei censiti, contrastata da studiosi autorevoli (ad esempio Pisanelli) ed invece considerata necessaria dal Ministro di grazia e giustizia.

[1136]Tre erano le commissioni deputate alla formazione della lista dei giurati: la commissione comunale, la giunta mandamentale e la giunta distrettuale. La composizione e le mansioni di queste tre commissioni sono esaminate nel quarto paragrafo del capitolo terzo.

[1137]Cfr paragrafi 9 e 10, capitolo terzo.

Ma le riforme introdotte in questa sede non fecero cessare il dibattito.

In particolare nel 1880 Enrico Ferri pubblicò *"Cenni critici sulla giuria in Italia"*: in quest'opera l'esponente della scuola positiva evidenziò le imperfezioni del sistema e ribadì la necessità di eliminare quest'istituto. Anche Giambattista Impallomeni manifestò non poche perplessità nei confronti di un sistema che permetteva a persone digiune di qualsiasi studio giuridico di partecipare al pari dei giudici professionali nei più gravi giudizi criminali[1138].

Il malcontento quindi era diffuso ed infatti in quegli stessi anni vennero presenti alla Camera vari disegni di legge che miravano a riformare specifici aspetti che la riforma del 1874 non era stata in grado di risolvere[1139].

Alla fine del XIX secolo e nei primi anni del Novecento la giuria era quindi al centro di vivaci discussioni, criticata da alcuni giuristi (in particolare gli esponenti della scuola positiva) e accanitamente difesa da altri, come Stoppato e Lucchini. Anche il Ministro di grazia e giustizia Finocchiaro Aprile, in occasione della presentazione dei due progetti di legge avvenuta rispettivamente nel 1905 e nel 1911, difese a tutto campo il sistema dei giurati e ricordò i vantaggi della partecipazione del popolo nei giudizi criminali[1140].

Il codice del 1913 conservò l'istituzione, senza introdurre sostanziali cambiamenti[1141]. L'ordinamento dei giurati infatti venne modificato solo in minima parte: diminuirono i giurati di sessione, le ricuse perentorie ed i componenti della giuria di giudizio (non più 12 giurati effettivi e due supplenti, ma 10 ordinari e sempre due supplenti).

[1138]Le idee di Impallomeni, così come le idee di Ferri, sono state approfondite nell'ultimo paragrafo del secondo capitolo.

[1139]Ad esempio il Ministro Villa nel 1880 aveva proposto l'abolizione del riassunto presidenziale e nel 1895 il Ministro Calenda la soppressione della scheda bianca (cfr. paragrafo 5, capitolo secondo).

[1140]Si veda il secondo paragrafo del capitolo quarto.

[1141]Si veda il quarto paragrafo del quarto capitolo.

Relativamente al funzionamento dell'istituto in Corte d'Assise, le innovazioni furono poche ma puntuali: venne introdotta una specifica disciplina per le questioni subordinate, venne abolito il riassunto presidenziale ed il divieto di considerare le conseguenze penali della sentenza; infine il legislatore impose ai giurati la deliberazione del verdetto in sala d'udienza, in assenza del pubblico.

Tuttavia, il codice del 1913, moderno e liberale, rimase in vigore solo per pochi anni a causa dell'avvento del regime fascista.

Anche la giuria era giunta al suo tramonto: il numero dei suoi avversari stava aumentando considerevolmente ed il clima politico e sociale in Italia stava progressivamente mutando.

Tra il 1925 ed il 1931 vennero pubblicati nelle riviste giuridiche numerosi articoli dedicati alla riforma delle Corti d'Assise: secondo alcuni studiosi, pochissimi peraltro, la giuria doveva essere mantenuta; altri invece preferivano al giurì tradizionale lo scabinato; altri ancora avrebbero voluto sopprimere definitivamente l'elemento popolare[1142].

Anche se i pregi della partecipazione del popolo nei giudizi criminali non furono totalmente dimenticati, in quegli anni tuttavia prevaleva un sentimento di sfiducia nei confronti di un'istituzione che, secondo la maggior parte degli studiosi, aveva arrecato fin troppi danni all'amministrazione della giustizia[1143].

I cittadini chiamati a prestare servizio come giurati infatti troppo spesso si erano rivelati ignoranti, a volte addirittura analfabeti. Il sistema delle categorie aveva solo in parte risolto il problema, anche perché era stata introdotta la categoria dei censiti (art. 2 legge 1937 categoria numero 21).

[1142]Cfr. paragrafo due, capitolo quinto.

[1143]In tutti gli articoli vi era quantomeno un cenno a quei verdetti scandalosi pronunciati in Corte d'Assise tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento. I casi di Primo Benvenuti e di Alberto Olivo sono esempi emblematici a tal proposito. Cfr. paragrafo 1, capitolo quarto.

La giuria dunque, la maggior parte delle volte, era composta di persone che a mala pena sapevano leggere e scrivere correttamente, quasi sempre sfornite di qualsiasi istruzione e preparazione.

In ogni caso il semplice buon senso non era affatto sufficiente, essendo l'opera del giudice-giurato un'opera critica: "Il buon senso, lo comprendono tutti, è uno degli elementi necessari alla critica storica, ma non è il solo elemento. Costante lavorio di analisi e di sintesi, forza di attenzione per l'una, forza di memoria per l'altra, esperienza della vita, prudenza pratica, tutto ciò si richiede per decidere la difficile questione del fatto […]"[1144].

Anche individuando i requisiti perfetti per assumere un tale incarico, spesso la selezione operata dai funzionari deputati alla formazione delle liste si era dimostrata lacunosa.

Come ricordava Pietro Vico, il momento di formazione della lista doveva perseguire tre obiettivi: i cittadini dotati di "probità" e "onestà" in possesso dei requisiti stabiliti dal legislatore non dovevano sottrarsi a questa nobile funzione; dovevano essere omessi i soggetti non idonei; la lista dei giurati doveva essere redatta al solo scopo di ottenere una buona amministrazione della giustizia[1145]. Troppo spesso invece si procedeva in modo opposto, ovvero gli idonei venivano esclusi e i meno capaci divenivano componenti di giurie scadenti.

I giurati inoltre erano soggetti ad influenze di vario genere, non solo politiche, ma anche sociali e culturali e pronunciavano il verdetto soltanto in base a simpatie o antipatie personali[1146].

[1144]PESSINA, *Della istituzione dei giurati nei giudizi penali*, in "Opuscoli di diritto penale", p. 301.

[1145]Si veda il paragrafo 4 del terzo capitolo, dove in particolare viene affrontato il problema della composizione delle commissioni e del potere di eliminazione attribuito alla giunta distrettuale dall'articolo 18 della legge di riforma.

[1146]Quest'ultimo aspetto è stato sottolineato soprattutto da Giovanni Lombardi, avversario sia del giurì sia del sistema dell'assessorato. Cfr. paragrafo 2, capitolo quinto.

Infine, la tanto proclamata separazione del fatto dal diritto non era mai stata pienamente realizzata, forse perché questa distinzione era di fatto impossibile da attuare compiutamente[1147].

Il problema della distinzione delle questioni di fatto dalle questioni giuridiche è un'importante chiave di lettura: infatti, in occasione di ogni riforma dell'istituzione, questo problema emergeva prepotentemente.

Il legislatore del 1874, convinto che una tale distinzione fosse possibile e consapevole del fatto che nel codice del 1865 essa non era stata pienamente realizzata, decise di eliminare ogni denominazione giuridica dai quesiti che il Presidente della Corte doveva proporre al giurì[1148].

Ma come certi studiosi non mancarono di sottolineare[1149], il problema non era stato affatto risolto: i giurati comunque dovevano occuparsi di questioni squisitamente giuridiche (ad esempio per decidere se un certo omicidio era stato commesso con premeditazione o se il fatto era stato compiuto nell'impeto dell'ira) e anche la Corte, entro certi limiti, doveva conoscere il fatto[1150].

Il dibattito venne riaperto nel 1898, quando il Ministro Finocchiaro Aprile istituì una commissione per studiare le opportune riforme nel campo della

---

[1147]Il problema della separazione delle questioni di fatto dalle questioni giuridiche è stato affrontato alla fine del primo paragrafo del terzo capitolo e nel paragrafo 9 dove svolgo una serie di considerazioni generali in relazione al sistema dei quesiti.

[1148]Articolo 495 c.p.p. 1865 in seguito alla riforma del 1874: La questione sul fatto principale è posta colla seguente domanda "L'accusato N.N. è egli colpevole di avere (si indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato, senza dal loro alcuna denominazione giuridica).

[1149]Si veda il discorso inaugurale letto il 4 novembre 1894 nell'Università di Palermo da Giambattista Impallomeni (cfr. paragrafo 5, capitolo secondo).

[1150]La corte infatti doveva decidere il quantum di pena da applicare all'imputato dichiarato colpevole dalla giuria e, per scegliere tra il minimo ed il massimo stabiliti dal legislatore, non poteva certo prescindere dall'esame degli elementi di fatto. La conoscenza del fatto inoltre era indispensabile anche per rinviare, in presenza delle condizioni di legge, la causa ad altra sessione (articolo 509 c.p.p. 1865).

procedura penale; nemmeno in quest'occasione peraltro fu possibile trovare un accordo ed il problema rimase aperto[1151].

Nel 1905 il Ministro di grazia e di giustizia decise di abbandonare definitivamente questa distinzione, reputandola una chimera e una "continua fonte di dispute, di equivoci e di annullamenti"[1152].

Nel nuovo codice del 1913 questo problema venne superato solo in parte: infatti, secondo la nuova disciplina, il Presidente doveva spiegare ai giurati il significato dei quesiti (senza peraltro riassumere la causa) e gli effetti penali delle loro risposte, essendo finalmente venuto meno il divieto di considerare le conseguenze giuridiche del verdetto[1153].

Permaneva tuttavia la separazione tra l'elemento professionale e l'elemento popolare che continuavano, come in passato, ad esercitare funzioni distinte: i giurati dovevano accertare i fatti ed il magistrato applicare la pena[1154].

Il principio della separazione del fatto dal diritto venne superato solo con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle Corti d'Assise (R.D. 249/1931) che introdusse il sistema del collegio misto composto di magistrati e giudici popolari e ispirato ai principi di cooperazione e collaborazione[1155].

La precedente separazione, definita da Mariano D'Amelio innaturale e illogica[1156], aveva causato quasi tutti i difetti dell'istituzione e nessuno dei

---

[1151]Cfr. paragrafo 5, capitolo secondo.

[1152]*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905*, p. 584.

[1153]Cfr. paragrafo 4, capitolo quarto.

[1154]Nonostante il previsto coinvolgimento dei giurati nell'applicazione della pena nel secondo progetto del ministro Finocchiaro Aprile del 1911, alla fine, sotto questo punto di vista, non cambiò nulla, perché si temeva l'eccessiva indulgenza dei giudici popolari. Si veda la nota numero 917.

[1155]Cfr. paragrafo 3, capitolo quinto.

[1156]D'AMELIO, *La riforma della giuria. La Corte d'Assise*, p. 445.

rimedi proposti dal legislatore aveva dato esiti soddisfacenti[1157].

Era dunque giunto il momento di abbandonare una volta per tutte un principio che per decenni aveva alimentato il dibattito tra i giuristi, senza che peraltro fosse mai stato raggiunto alcun esito apprezzabile.

Il sistema dell'assessorato invece permetteva di conseguire contemporaneamente due indiscussi vantaggi: da un lato non veniva trascurata la coscienza popolare, dall'altro si superavano finalmente tutti quegli inconvenienti che la giuria tradizionale per anni aveva evidenziato[1158].

Bruno Cassinelli però aveva già intuito il pericolo insito nel nuovo ordinamento: "Lo scabinato reca in sé stesso la propria intrinseca limitazione e la ragione di possibili inconvenienti"[1159].

L'inconveniente al quale alludeva l'avvocato consiste nella redazione della sentenza, che doveva essere compilata dal magistrato, anche nel caso in cui questi non avesse condiviso l'opinione della maggioranza del collegio.

Il problema, affrontato ma non risolto in seno alla commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del nuovo ordinamento delle Corti d'Assise[1160], si tramutò nel drammatico fenomeno delle sentenze suicide[1161].

Il magistrato, che non condivideva la deliberazione del collegio, poteva redigere una motivazione in aperto contrasto col dispositivo in modo da

---

[1157]I rimedi proposti erano sostanzialmente tre: far partecipare il Presidente alla deliberazione in camera di consiglio oppure imporre ai giurati di pronunciare il verdetto direttamente nella sala d'udienza; coinvolgere la giuria nell'applicazione della pena.

[1158]Come è stato evidenziato nel capitolo quinto del mio elaborato, non tutti i giuristi condividevano questo sistema misto; al contrario avrebbero voluto affidare ogni questione a magistrati togati istruiti e preparati

[1159]CASSINELLI, *La nuova Corte d'Assise*, p. 211.

[1160]Cfr. paragrafo 4, capitolo quinto.

[1161]Nel quarto paragrafo del capitolo quinto analizzo il fenomeno e descrivo la soluzione proposta da Gennaro Escobedo; nel quinto paragrafo dello stesso capitolo invece mi occupo di alcuni casi pratici che si verificarono negli anni trenta e quaranta del XX secolo (il caso Mulas, il caso Ferrigno e il delitto dei fratelli Rosselli).

indurre il procuratore generale a proporre ricorso in Cassazione ed ottenere in questo modo l'annullamento del giudizio. Agendo in questa maniera, egli chiaramente sostituiva la propria volontà individuale alla volontà del collegio e violava i diritti dell'imputato.

Il problema delle sentenze suicide evidenzia chiaramente la difficile convivenza tra magistrati togati e giudici popolari (questi ultimi tra l'altro in numero prevalente, essendo il collegio giudicante composto di 5 assessori e due giudici).

Anche se D'Amelio aveva definito, forse un po' troppo ingenuamente, infondati i dubbi che gli avversari del nuovo sistema avevano posto, il principio di collaborazione presentava dunque lapalissiani inconvenienti.

Sconfitto Mussolini e restaurata la democrazia, nuovamente si pose il problema dell'ordinamento delle Corti d'Assise, la giuria però non venne reintrodotta: "venute meno le ragioni politiche che avevano portato alla sua abolizione, rimasero valide, per non ricostruirla le ragioni tecniche"[1162].

In realtà ci fu un tentativo di restaurare l'antico sistema per giurati.

Il decreto legislativo 560/1946 infatti ripristinò la giuria tradizionale per i giudizi di competenza della Corte d'Assise, ma questo decreto non entrò mai in vigore, perché i tre disegni di legge attuativi della riforma non vennero mai nemmeno discussi[1163].

La questione inevitabilmente venne affrontata anche in Assemblea costituente e, proprio l'ambigua formulazione di alcune norme della Costituzione, impedì il ritorno dell'istituzione dei giurati nel nostro ordinamento[1164]. L'articolo 111 Cost. infatti stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati: tra questo precetto

---

[1162] CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, p. 99.

[1163] GRASSO, *Giuria e Corte d'Assise. Pigrizia, incapacità, malafede del legislatore*, pp. 166-177.

[1164] CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, p. 99.

costituzionale ed il verdetto immotivato e monosillabico dei giurati sussiste infatti un'assoluta incompatibilità.

Quando nel 1950 venne discusso il riordino delle Corti d'Assise necessariamente si dovette fare i conti con questa disposizione[1165].

Nel 1951 venne promulgata la legge numero 287: questa legge, ancora in vigore, prevede un sistema misto, ovvero giudici popolari e magistrati attualmente compongono un unico collegio giudicante tanto nelle Corti d'Assise, quanto nelle Corti d'Assise d'appello[1166].

Il fenomeno delle sentenze suicide, per il quale tanto si era battuto Gennaro Escobedo negli anni quaranta del secolo scorso, permane[1167].

In ogni caso, al di là del fenomeno delle sentenze suicide, nemmeno la legge del 1951 è stata in grado di delineare un sistema condiviso da tutti.

Il dibattito infatti non è cessato nemmeno nella seconda metà del secolo scorso, essendoci ancora una forte contrapposizione tra due opposte scuole di pensiero.

[1165]*Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura I. Discussioni- seduta di giovedì 9 marzo 1950*.

[1166]Questa legge regola la composizione e la costituzione delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise di appello e il procedimento per la scelta dei giudici popolari. Oggi la Corte d'Assise è composta di due magistrati e sei giudici popolari che devono essere in possesso di determinati requisiti indicati nell'art. 9. Per un esame della capacità dei giudici popolari si veda l'analisi di Vincenzo Manzini: VINCENZO MANZINI, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Padova: CEDAM, 1957, pp. 118-121. Questa legge tuttavia è stata più volte modificata, in particolare nel 1956 venne garantito l'accesso delle donne all'ufficio di giudice popolare. Altre modifiche vennero introdotte nel 1957 e nel 1978.

[1167]Un caso emblematico è il caso Sofri, accusato insieme a Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani, dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi. Dopo una travagliata vicenda giudiziaria, nel secondo processo d'appello, gli imputati vengono assolti. La sentenza però viene redatta in modo "deliberatamente assurdo" (sentenza suicida), così nel 1994 la Cassazione, intervenuta per la seconda volta, annulla la sentenza di assoluzione pronunciata l'anno prima, costringendo gli imputati a subire un terzo processo di appello. I tre imputati vengono nuovamente condannati e questa volta la Suprema Corte conferma le condanne. Nel sito www.sofri.org/giuristi/html sono stati pubblicati i pareri di alcuni giuristi sull'argomento. Si vedano inoltre il libro di Carlo Ginzburg e di Adriano Sofri. GINZBRUG CARLO, *Il giudice e lo storico*, Torino: Einaudi, 1991; SOFRI ADRIANO, *Sentenze. Come sono stati condannati Sofri, Bompressi e Pietrostefani*, Palermo: Sellerio editore, 1997, pp. 11-12.

La discussione in particolare è stata piuttosto accesa negli anni sessanta e settanta del Novecento: da un lato vi erano studiosi che avrebbero fatto volentieri a meno dei giudici popolari[1168], dall'altro lato studiosi che rimpiangevano l'antica giuria, perché essa è un "istituto fondamentale come mezzo verso le libertà civili"[1169].

La storia dell'evoluzione dell'istituto della giuria penale in Italia tra Otto e Novecento presenta dunque una chiara linea di continuità: dall'unità al fascismo vi è sempre stato un acceso dibattito tra accaniti avversari dei giurati e ostinati difensori di un'istituzione che in poco meno di un secolo è stata più volte modificata, nel tentativo di trovare la disciplina perfetta.

[1168]Si vedano le relazioni di Paolo Curatolo e di Gregorio Luigi Cavalla presentate in occasione del convegno di studi "Enrico De Nicola" del 1964. *Problemi della Corte d'Assise. Convegno di studi "Enrico De Nicola". Problemi attuali di diritto e procedura penale*, Milano: Giuffrè editore, 1964, pp. 103-146.

[1169]GRASSO, *Giuria e Corte d'Assise. Pigrizia, incapacità, malafede del legislatore*, p. 183.

BIBLIOGRAFIA

FONTI LEGISLATIVE

- *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislatura I. Discussioni - seduta di giovedì 9 marzo 1950.*

- *Codice della stampa e degli autori*, a cura di Giulio Benedetti,Milano: libreria d'Italia, 1930.

- *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Leggi complementari, legge consolare, legge e regolamento sull'ordinamento giudiziario, leggi sugli avvocati, procuratori e notai ordinate. A cura di Gianziana Sebastiano,* vol. II, Torino: Unione tipografico editrice, 1883.

- *Codice di procedura penale per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino: stamperia reale, 1859.

- *Codice di procedura penale del Regno d'Italia colla relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S.M. In udienza del 26 novembre 1865,* Firenze: stamperia reale, Torino: tip. Eredi Botta, 1866.

- *Codice di procedura penale del Regno d'Italia illustrato con i lavori preparatori per cura di A. Bruno corredato della relazione a S.M. e delle norme di attuazione e di coordinamento disposizioni transitorie e regolamento,* Firenze : G. Barbera editore, 1915.

- *Codice di procedura penale. Le disposizioni di attuazione e regolamentari, l'Ordinamento delle Corti di Assise e le norme sui tribunali per i minorenni [ecc.]* , a cura di Adolfo Parpagliolo, Firenze: S. A. G. Barbera editore, 1936-XIV.

- *Codice di procedura penale e normativa complementare 2008/2009*, a cura di Giulio Ubertis, Milano: Raffaello Cortina editore, 2008.

- *Codice penale 20 novembre 1859 colle modificazioni portate dal Decreto Reale 26 novembre 1865 e con copioso indice alfabetico-analitico,* Milano: Francesco Pagnoni tipografo editore, 1866.

- *Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della commissione istituita il 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazie e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente codice di procedura penale,* vol II e vol. III, Roma: tipografia della Camera dei Deputati, 1900.

- *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925 n. 2260 che delega al Governo del Re la facoltà di emendare i codici penale e di procedura penale*, vol I, Roma: Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1928.

- *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, vol. IX, Roma: Provveditorato generale dello Stato, Libreria; poi Tipografia delle Mantellate, 1928-1930.

- *Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905,* Napoli : E. Pietrocola, 1905.

- *Progetto del codice di procedura penale per il regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile nella tornata dell'8 marzo 1912,*Roma : tipografia della Camera dei Deputati, 1912.

- *Relazione della Commissione sul progetto del codice di procedura penale per il regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione approvato dal Senato del regno il 7 marzo 1912 presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile nella tornata dell'8 marzo 1912,* Roma : tipografia della Camera dei deputati, 1912.

FONTI DOTTRINALI

- AIGNAN ETIENNE, *L'histoire du jury,* Paris: Alexis Eymery, et a Bruxelles: chez Demat, imprimeur-libraire,1822.

- ALOISI UGO, *Le riforme fasciste nel campo del diritto e della procedura penale*, Primo congresso giuridico italiano ottobre del decennale, a cura del sindacato nazional fascista avvocati e procuratori, Tivoli: Mantero editore tipografo, 1931.

- ALOISI UGO, *La motivazione è la base granitica per la retta amministrazione della giustizia*, «Rivista penale», (1946).

- BASCHIERI GASTONE *et. Al., La costituzione italiana: commento analitico*, Firenze: Casa editrice R. Noccioli, 1949.

- BLACKSTONE WILLIAM, *Commentaries on the laws of England*, vol. III e vol. IV, Chicago: London, University of Chicago Press, 1979.

- BORSANI GIUSEPPE, CASORATI LUIGI, *Codice di procedura penale italiano, Libro II Le corti di assise;* Milano: L. di Giacomo Pirola, 1883.

- CALAMANDREI PIERO, *Processo e democrazia*, Padova: Cedam, 1954.

- CARRARA FRANCESCO, *Pensieri sulla giuria*, in *Opuscoli di diritto criminale*, vol. IV, Prato: Giachetti, 1881[2].

- CARRARA FRANCESCO, *Questioni ad occasione della giuria*, in *Opuscoli di diritto criminale*, vol. V, Prato: Giachetti, 1881[2].

- CASORATI LUIGI, *Considerazioni sul modo di proporre le domande ai giurati*, « Monitore dei tribunali », vol. VI, Milano, 1865.

- CASORATI LUIGI, *Altri punti del giudizio per giurati*, «Archivio giuridico», vol. V, Bologna, 1870.

- CASORATI LUIGI, *Giudizio per giurati, composizione delle liste*, «Archivio giuridico», vol. V, Bologna, 1870.

- CASORATI LUIGI, *La nuova legge sul giurì corredata dei lavori preparatori e*

delle discussioni parlamentari, Prato: Tipografia Giachetti, figlio e c., 1874.

- CASSINELLI BRUNO, *La nuova Corte d'Assise*, « La scuola positiva », vol. XI, Milano, 1931.

- CECCHI ORFEO, *Finiamola con i giudici popolari*, «Rivista penale», parte prima, (1949).

- CECCHI ORFEO, *L'istituzione dei giurati è obbligatoria?*, «Rivista penale» parte prima, (1950).

- CIAPPARONI FABRIZIO, v. *Scabinato e scabini, Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, Torino: UTET, 1957.

- CICALA SALVATORE, *La giuria e il nuovo stato*, Milano: S. A. Istituto editoriale scientifico, 1929.

- CICCAGLIONE FEDERICO, v. *Scabinato, Il digesto italiano*, volume XXXIX, Torino: Unione tipografico editrice torinese, 1891.

- *Convegni di studio « Enrico De Nicola ». Problemi attuali di diritto e procedura penale. Problemi della Corte d'Assise.* Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. Giuffrè editore, 1964.

- Corriere della sera 1903-1904

- *Corti e Tribunali*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e

giurisprudenza», vol. XLV, anno XXIII, Torino, 1897.

- D'AMELIO MARIANO, *La riforma della giuria. La Corte d'Assise*, « Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti », vol. IV, Roma, 1926.

- D'AMELIO MARIANO, *L'ordinamento degli istituti giudiziari nelle riforme del regime*, Primo congresso giuridico italiano. Ottobre del decennale. A cura del sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, Tivoli: Mantero editore tipografo, 1931.

- DE MAURO MARIO, *Sul riassunto dei dibattimenti nelle Corti di Assise*, «Archivio giuridico», vol. V, Bologna, 1870.

- DE MAURO MARIO, *Progetto di riforma sulla istituzione del giuri in Italia*, Catania: Tip. Bellini di G. Monachino, 1872.

- *Errori giudiziari*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. LXII, anno XXXI, Torino, 1905.

- *Errori giudiziari in Inghilterra*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. LXII, anno XXXI, Torino, 1905.

- ESCOBEDO GENNARO, *Le sentenze suicide con i pareri di Antolisei, Calamandrei, Campolongo, Carnelutti, Castellano, De Marsico, De Nicola, Ferrara, Florian, Manzini, Mezger, Mittermaier, Rossi, F. Vassalli, Zanzucchi e lettere di Benedetto Croce e dei Presidenti Casati e D'Amelio*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, vol. I, Milano: Fratelli Bocca editori, 1943.

- FALZONE VITTORIO *et Al., La costituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori*, Roma: Casa editrice Carlo Colombo, 1954[2].

- FERRAROTTI TEONESTO, *Manuale delle Corti d'Assise e dei giurati in base alla legge 13 novembre 1859 e codice di penale procedura 20 stesso mese ed anno, comparati col testo francese ed illustrati colla giurisprudenza patria che estera nonché colla dottrina degli autori*, Torino: eredi Botta, 1861.

- FERRI ENRICO, *Cenni critici sulla giuria,* Venezia: Tipografia Fontana, 1880.

- FERRI ENRICO, *Gli strascichi del processo Olivo. Il ricorso del procuratore generale*, « Corriere della sera », 13 giugno 1904.

- FLORIAN EUGENIO, *La presenza della difesa alla composizione della lista dei trenta giurati in Assise,* «Rivista di diritto e procedura penale», vol. III, parte seconda, Milano, 1912.

- FLORIAN EUGENIO, *La motivazione delle sentenze di Corte d'Assise*, «La scuola positiva», vol. XIII, Milano, 1933.

- FREZZATI ATTILIO, *La legge sui giurati che muore, e quella nuova 27 marzo 1931 IX, n. 249 sulla riforma delle corti d'assise in attività al 1 luglio 1931 : studio e considerazioni teorico-pratiche sull'ordinamento, col richiamo degli articoli dei codici penali attinenti al decreto e tabella contenente il numero degli assessori assegnati a ciascun circolo di corte d'assise del regno e*

quella determinante la circoscrizione territoriale delle sezioni, Treviso: Soc. An. Editrice Longo e Zoppelli, 1931.

- FONDA HENRY, *La parola ai giurati*, 1957.

- GABELLI ARISTIDE, *I giurati nel nuovo regno italiano secondo la legge sull'ordinamento giudiziario e il codice di procedura penale*, Milano: tipografia di Giuseppe Bernardoni, 1861.

- GABRIELI FRANCESCO, *Il giudice dei grandi delitti nel pensiero scientifico e nel movimento legislativo contemporaneo*, «Rivista di diritto penitenziario», vol. I e vol. II, Roma, 1934.

- GANDOLFI GIOVANNI, *Due parole sull'uffizio dei giurati*, Milano: presso gli editori tipografi Gernia e Erba, 1863.

- GAROFALO RAFFAELE, *La riforma della procedura penale dopo le recenti assoluzioni alle Corti d'Assise*, «Il giornale d'Italia», numero 182, 30 giugno 1904.

- GAROFALO RAFFAELE, *Previsioni sulla nuova Corte d'Assise*, «Rivista penale», Roma, 1931.

- GIUDICE PIETRO, *Le cosiddette sentenze « suicide » in Corte di Cassazione*, «Rivista penale», Roma, 1942.

- *Giustizia popolare e aberrazioni politiche e giuridiche*, «Rivista penale di

dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. LXII, anno XXXI, Torino, 1905.

- GRIPPO PASQUALE, *Intorno alla proposta delle questioni subordinate nei giudizi per giurati*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. XXI, Torino, 1885.

- GUIDI GUIDO, *Sulla incapacità dei giurati riscontrata dopo la costituzione del giurì,* «Rivista di diritto e procedura penale», vol. III, parte seconda, Milano, 1912.

- IMPALLOMENI GIOVAN BATTISTA, *Della giuria: discorso inaugurale / letto il 4 novembre 1894 nella R. Università di Palermo dal prof. G. B. Impallomeni*, Palermo: Tip. « Lo Statuto », 1895.

- INNAMORATI FRANCESCO, *Un pensiero sulla posizione delle questioni ai giurati*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. XXXIII, anno XVII, Torino, 1891.

- *La giuria in Inghilterra,* S. Lapi tipografo editore, 1887.

- *La legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento dei giurati e sulla procedura nei giudizi avanti le Corti d'Assise*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. I, Padova, 1874.

- LANZA VINCENZO, *Principi di diritto processuale penale secondo il nuovo codice di procedura penale*, Roma: Athenaeum, 1914.

- LO CURZIO GIUSEPPE, *Le proposte delle commissioni ministeriali*, «Rivista penale», (1946).

- LOMBARDI GIOVANNI, *Questioni pratiche in tema del diritto processuale penale. Intorno al giurì,* « La giustizia penale e la procedura penale italiana », vol. XXXII de « La giustizia penale » vol. XII de « La procedura penale italiana », Roma, 1926.

- LUCCHINI LUIGI, v. *Corte di Assise*, *Il digesto italiano,* vol. XVIII, Torino: Unione tipografico editrice torinese, 1899-1903.

- LUCCHINI LUIGI, *Errori di giurati o di critici e magistrati?*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. LX, anno, XXX, Torino, 1904.

- LUCCHINI LUIGI, *Elementi di procedura penale*, Firenze: G. Barbera editore, 1920[4].

- MANFREDINI GIUSEPPE, *Il giurato italiano dopo il primo gennaio 1875: commento alla legge 8 giugno 1874 e regolamento 1 settembre 1874*, Padova: Fratelli Salmin, 1875.

- MANZINI VINCENZO, *Principi fondamentali, la legge di procedura penale, il processo penale e il suo oggetto (connessità, azione civile, spese, ecc.), il giudice (giurisd., competenza, ecc.); il p.m.; le parti; i difensori*, « Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario », vol. I, Torino: F.lli Bocca, 1920.

- MANZINI VINCENZO, *Atti in generale, prove, azione penale, istruzione, giudizio, sentenza, impugnazioni, fine dell'opera*, « Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario », vol. II, Torino: F.lli Bocca, 1920.

- MANZINI VINCENZO, *Tribunale con un maggior numero di giudici*, « Rivista penale», 1946.

- MANZINI VINCENZO, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Padova: Cedam, 1957.

- MARONGIU ANTONIO, *Il nuovo ordinamento delle Corti d'Assise alla prova della sua pratica applicazione*, «La giustizia penale », vol. XXXIX, Roma, 1933.

- MARONGIU ANTONIO, *v. Corte d'Assise, Enciclopedia del diritto*, vol. X, Milano: Giuffrè editore, 1962.

- MESSINI RUGGIERO, *L'abolizione della giuria nella riforma della legge penale*, « La Scuola positiva », vol. X, Milano, 1930.

- MONTESQUIEU CHARLES DE SECONDAT, *Lo spirito delle leggi*, a cura di Sergio Cotta, vol. II, Torino: UTET, 2005.

- MORTARA LUDOVICO, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze: G. Barbera editore, 1919[3].

- NOCITO PIETRO, *Il giudizio di rinvio secondo l'articolo 509 del codice*

italiano di procedura penale, «Archivio giuridico», vol. III, Bologna, 1869.

- PAOLI GIULIO, *La Corte d'Assise*, «La giustizia penale», vol. XXXIX, Roma, 1933.

- PERRIS CORRADO, v. *Giurati e giuria*, *Nuovo Digesto italiano*, vol. VI, Torino: Unione tipografico editrice torinese, 1938.

- PESSINA ENRICO, *Opuscoli di diritto penale,* Napoli: G. Marghieri, 1874.

- PICONE GIAMBATTISTA, *Osservazioni critiche sulla istituzione dei giurati,* Girgenti: stamperia provinciale commerciale di Salvatore Montes, 1866.

- PINTO MANFREDO, *Manuale di procedura penale illustrativo del nuovo codice*, Milano: Società editrice Libraria, 1914.

- PISANELLI GIUSEPPE, *Dell'istituzione de giurati*; Napoli: Stabilimento tipografico Ghio, 1868[2].

- PIZZAMIGLIO CLEMENTE, *Dei giurati in Italia*, Milano: tipografia del riformatorio di patronato, 1872.

- PUJA FRANCESCO, *La nuova Corte d'Assise,* «Rivista penale», Roma, 1931.

- RENDE DOMENICO, *La riforma della Corte d'Assise,* «La scuola positiva», vol. VII, Milano, 1927.

- RICCI STEFANO, v. *Corte di Assise*, *Nuovo Digesto italiano*, vol. IV, Torino: Unione tipografico editrice torinese, 1938.

- RICCIO STEFANO, v. *Corte di Assise*, *Novissimo Digesto Italiano,* vol. IV, Torino: Unione tipografico editrice torinese, 1957.

- ROCCO ALFREDO, *La nuova Corte d'Assise*, «Rivista penale», Roma, 1931.

- SALUTO FRANCESCO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, Torino: Bocca, 1882[3].

- SORO DELITALA STANISLAO, *Del giudizio per giurati*, Cagliari: tipografia di A. Timon, 1862.

- SPIRITO UGO, *Giuria e scabinato*, « Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti », vol. IV, Roma, 1926.

- STOPPATO ALESSANDRO, *Questioni di diritto e procedura penale*, Verona: fratelli Drucker – Padova : Librai editori, 1892.

- STOPPATO ALESSANDRO, *La formola delle questioni ai giurati (Quando, da chi e come debba proporsi)*, «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», vol. XLI, Torino, 1895.

- STOPPATO ALESSANDRO, *Il fondamento del ricorso del Procuratore generale*, « Corriere della sera », 16 giugno 1904.

- TAMBURINI AUGUSTO, *Una lettera del prof. Tamburini sul quesito essenziale nel caso Olivo*, « Corriere della sera », 22 luglio 1904.

- TARGETTI FERDINANDO, *Le questioni subordinate nei giudizi d'Assise*, «Rivista di diritto e procedura penale», vol. IV, parte prima, Milano, 1913.

- TOFANO GIACOMO, *Manuale dei giurati: procedura e giudizio delle corti di assise*, Bologna: Baroni, 1860.

- VICO PIETRO, v. *Giurati*, *Il Digesto italiano,* vol. XXV, Torino: Unione tipografico editrice torinese, 1900-1904.

- ZERBOGLIO ADOLFO, *I poteri del Presidente delle Assise per l'articolo 494 c.p.p.*, « La scuola positiva », anno VII, Roma, 1897.

STORIOGRAFIA

- AMARELLI FRANCESCO *et. al., Storia del diritto romano e linee di diritto privato*,Torino: Giappichelli, 2005.

- ANDRIOLO NADIA, *La democrazia rinnovata. Atene agli inizi del IV sec. a.C.*, Padova: S.A.R.G.O.N., 2006.

- AQUARONE ALBERTO, *Le costituzioni italiane*, Milano: Edizioni di Comunità, 1958.

- AQUARONE ALBERTO, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano: Giuffré, 1960.

- BEARZOT CINZIA, *La giustizia nella Grecia antica*, Roma: Carocci, 2008.

- BELLAVISTA GIROLAMO, *Studi sul processo penale*, vol. IV, Milano: Giuffrè editore, 1976.

- BERNARDO SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano: Giuffrè, 1998[2].

- BERNARDO SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova: CEDAM, 2009.

- CAVANNA ADRIANO, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano: Giuffré, 1982.

- FIORI PACIFICO, *Sono innocente: errori giudiziari di tutti i paesi*, Rocca San Casciano: Cappelli stampa, 1955.

- FRANZINELLI MIMMO, *Il delitto Rosselli. 9 giugno 1937. Anatomia di un omicidio politico*, Milano: Arnoldo Mondadori editore S.p.a., 2007.

- GAROFALO LUIGI, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova: CEDAM, 1997[3].

- GASPARINI SILVIA, *Appunti minimi di storia del diritto*, vol. I ,Padova:

Imprimitur, 2000.

- GHISALBERTI CARLO, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma: Laterza, 1985.

- GINZBRUG CARLO, *Il giudice e lo storico*, Torino: Einaudi, 1991.

- GRASSO GIULIO, *Giuria e corte d'assise: pigrizia, incapacità, malafede del legislatore*, Torino: Giappichelli, 1974.

- HANSEN MORGENS HERMAN, *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, traduzione italiana di Monica Tondelli, Milano: LED, 2003.

- *Incontro di studio sul tema "diritto comune"* Parigi 26 – 30 novembre 2007.

- LACCHÈ LUIGI, *Un luogo "costituzionale" dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'Assise e l'opinione pubblica (1859-1913),* in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento* a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti, Bologna: Il Mulino, 2008.

- MALINVERNI ALESSANDRO, *Lineamenti di storia del processo penale,: appunti delle lezioni*, Torino: G. Giappichelli, 1972.

- PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *The trial jury in England, France, Germany 1700 – 1900,* Berlin: Duncker & Humblot, 1987.

- PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *La giuria penale in Francia*, Milano, LED: 1994.

- PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *Pisanelli e la giuria penale*, in «*Grundlagen des Rechts: Festschrift fur Peter Landau zum 65. Geburstag* », Paderborn: Ferdinand Schoningh, 2000.

- PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *Storia del diritto in Europa,* Bologna: Il Mulino, 2007.

- PALADIN LIVIO, *Diritto costituzionale*, Padova: CEDAM. 1998[3].

- SBRICCOLI MARIO, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di Aldo Schiavone, Bari: editori Laterza, 1990.

- SBRICCOLI MARIO, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia*, Annali XIV, Legge Diritto Giustizia, a cura di L. Violante, Torino: Einaudi, 1998.

- SBRICCOLI MARIO, *Il diritto penale liberale. La "Rivista Penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, tomo II, Milano: Giuffrè editore, 2009.

- SOFRI ADRIANO, *Sentenze. Come sono stati condannati Sofri, Bompressi e Pietrostefani*, Palermo : Sellerio editore, 1997.

- STOLFI EMANUELE, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino: G. Giappichelli, 2006.

- STORTI STORCHI CLAUDIA, *Giuria penale ed errore giudiziario: questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, in *Error iudicis. Juristische Wahrheit und justizieller Irrtum*, Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1998.

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio la mia relatrice Prof. ssa Chiara Maria Valsecchi per avermi aiutato in questi mesi nella stesura della tesi.

Ringrazio i miei genitori che mi hanno sostenuto sia finanziariamente sia moralmente nel mio cammino universitario. Un ringraziamento speciale infine a mia sorella Chiara, agli amici e ai colleghi universitari che in questi anni hanno condiviso con me ansie e soddisfazioni.